CITTÀ di SCAFATI

PROVINCIA di SALERNO "Crace al Valor Militare e Medaglia d'ora alla Resistenza"

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC).

Il giorno 9 del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore 16:46, presso la Sala Consiliare del Comune di Scafati, a seguito di avvisi prot. n. 13479 del 02/03/2022 diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in via ordinaria ed in seduta pubblica - in quanto in diretta streaming - di prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Presente il SINDACO

(

Presenti / Assenti i seguenti CONSIGLIERI:

		P	A .
1	SANTOCCHIO MARIO	X	
2	CONTE ANNA		X
3	ATTIANESE PAOLO	X	
4	MARANCA LUCA MARIA		X
5	CIRILLO EMILIO		X
6	CAVALLARO GIOVANNA		X
7	CARELLA PIETRO	X	
8	VACCARO ANTONELLA		X
9	ACUNZO DOMENICO	X	
10	BRANCACCIO IDA	X	
11	CIRILLO TERESA	X	
12	CASCONE NICOLA		X
13	CAROTENUTO ANTONIO	X	
14	BOTTONE GIOVANNI	X	
15	SEMPLICE LAURA	X	

		P	Α
16	RUSSO MICHELE	X	
17	GRIMALDI MICHELE		X
18	AMBRUNZO MICHELANGELO		X
19	CAROTENUTO ALFONSO		X
20	FOGLIAME ANTONIO		X
21	FORMISANO TERESA		X
22	ACANFORA NICOLA	X	
23	ACANFORA LILIANA		X
24	SARCONIO GIUSEPPE		X

Totale presenti	N.	12

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Mario Santocchio, constatata la validità della seduta, dà inizio ai lavori consiliari.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Paola Pucci

In prima convocazione e in prosieguo di seduta

Il giorno 9 marzo, in prosieguo dei lavori della seduta dell'8 marzo (sospesa alle ore 21:36), la seduta ha inizio con la prosecuzione della trattazione del decimo argomento all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)", dando atto che nella seduta dell'8 marzo si sono discussi e votati i primi 15 emendamenti allo schema di regolamento, come risultanti dalla precedente deliberazione adottata nella seduta dell'8 marzo 2022.

Alle ore 16:51 entra il Consigliere Michele Grimaldi - Presenti 13.

Si procede all'esame e discussione degli ulteriori emendamenti presentati allo schema di regolamento secondo la numerazione progressiva attribuita agli stessi dal Presidente del Consiglio.

Interviene il Consigliere Michele Russo per presentare l'emendamento n. 16 con il quale si propone, per facilità di lettura e coerenza del testo e anche per non slittare i numeri, di introdurre, nelle definizioni di cui all'articolo 4, dopo il punto 1.8 che contiene una definizione relativa alla superficie coperta e poi contiene sotto un'altra definizione di un rapporto che però non ha riferimento alla superficie coperta, il punto 1.8 bis, "Superficie permeabile" che fa parte delle definizioni di cui al Regolamento Edilizio tipo, che si ritrova anche negli indici riportati di seguito "È la porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera".

Alle ore 16:52 entrano i Consiglieri Luca Maria Maranca e Giovanna Cavallaro - Presenti 15.

Il Presidente, ravvista la necessità di opportune verifiche da parte dell'architetto Lucido De Gregorio, chiede di posticipare gli emendamenti n. 16 e n. 17, perché sono identici, dopo la discussione degli altri emendamenti. Passa la parola al Consigliere Russo per l'illustrazione dell'emendamento n. 18.

Il Consigliere Michele Russo illustra l'emendamento n. 18 con il quale si propone di eliminare, all'articolo 4, punto 2.4.6, la frase: "Il primo edificante può portare la propria costruzione, fino al confine o arrestarla prima di esso senza alcuna preliminare autorizzazione o manifestazione di consenso da parte del confinante. Il secondo edificante potrà, a seconda della scelta del primo, arrivare anche egli fino al confine, costruendo in appoggio o in aderenza, oppure tenere la propria costruzione ad una distanza prevista dallo strumento urbanistico generale". La ragione di questo emendamento risiede nel fatto che il vigente Piano Regolatore Generale prevede che la distanza rispetto al confine possa essere ridotta fino a metri zero se c'è l'assenso del confinante interessato, nel momento in cui si va a prevedere questa norma nel Ruec, si crea un contrasto con la normativa di Piano Regolatore e quindi si genera innanzitutto una difficoltà interpretativa agli uffici che può essere anche fonte di contenzioso tra gli interessati, il comune e i controinteressati. Inoltre, tra l'altro, senza distinzione, in teoria, anche nelle zone agricole, è possibile costruire a confine perché è una norma generalizzata, per cui per un duplice motivo, sia perché non sia opportuna, sia perché sia in netto ed evidente contrasto con il Piano Regolatore Generale, ritiene che questa norma vada cassata.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale l'emendamento n. 18, il cui esito, così come proclamato dal Presidente, di seguito si riporta:

Presenti: n. 15

Assenti: n. 10 (Conte, Emilio Cirillo, Vaccaro, Cascone, Ambrunzo, Alfonso Carotenuto, Fogliame,

Formisano, Liliana Acanfora, Sarconio)

Astenuti: n. 1 (Nicola Acanfora)

Votanti: n. 14

Voti favorevoli: n. 2 (Russo, Grimaldi)

Voti contrari: n. 12 (Sindaco, Santocchio, Attianese, Maranca, Cavallaro, Carella, Acunzo, Brancaccio, Teresa Cirillo, Antonio Carotenuto, Bottone, Semplice)
L'emendamento n. 18 è respinto.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Michele Russo per illustrare l'emendamento n. 19 con il quale si propone di eliminare, all'articolo 4, il punto 4, "Istituti di disciplina regionale e recepimento" in quanto ci sono riferimenti a normative urbanistiche del comune non corretti e anche perché c'è materia da esaminare in sede di strumento urbanistico generale. In particolare al punto 1 si legge: "La perequazione urbanistica è regolamentata dal punto 1.3.3: comparti edificatori perequativi delle NTA", evidentemente è una cosa non vera in quanto non esiste un punto 1.3.3 nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG. Ancora: "In relazione agli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana potranno essere applicate delle premialità, in coerenza con quanto previsto dal Puc, ovvero per interventi e programmi approvati dal Consiglio Comunale". Ovviamente premialità previste dal Puc non ce ne sono, non c'è il Puc. Al punto 2: comparto edificatorio, si legge: "Si farà riferimento a quanto previsto dal vigente Puc"; "Con il presente Ruec è consentito il ricorso alla negoziazione urbanistica", questa invece non è una contraddizione, ma sembra evidente che si vada oltre quelle che sono le caratteristiche che deve avere un regolamento edilizio, si va nell'attuazione della strumentazione urbanistica di carattere generale. Quindi, per questi evidenti errori che citano anche norme inesistenti, propone di abolire il punto 4.

A questo punto, il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, pone in votazione per appello nominale l'emendamento n. 19, il cui esito, proclamato dal Presidente, di seguito si riporta:

Presenti: n. 15

Assenti: n. 10 (Conte, Emilio Cirillo, Vaccaro, Cascone, Ambrunzo, Alfonso Carotenuto, Fogliame, Formisano, Liliana Acanfora, Sarconio)

Votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 3 (Russo, Grimaldi, Nicola Acanfora)

Voti contrari: n. 12 (Sindaco, Santocchio, Attianese, Maranca, Cavallaro, Carella, Acunzo, Brancaccio, Teresa Cirillo, Antonio Carotenuto, Bottone, Semplice)

L'emendamento n. 19 è respinto.

Il Consigliere Michele Russo illustra l'emcndamento n. 20 con il quale si propone di sostituire all'articolo 5, al punto 5.1, le definizioni riportate da b) manutenzione straordinaria a f) ristrutturazione urbanistica con quelle aggiornate al D.P.R. 380 del 2001.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, pone in votazione per appello nominale l'emendamento n. 20, il cui esito, proclamato dal Presidente, di seguito si riporta:

Presenti: n. 15

Assenti: n. 10 (Conte, Emilio Cirillo, Vaccaro, Cascone, Ambrunzo, Alfonso Carotenuto, Fogliame, Formisano, Liliana Acanfora, Sarconio)

Astenuti: n. 1 (Bottone)

Votanti: n. 14

Voti favorevoli: n. 14 (Sindaco, Santocchio, Attianese, Maranca, Cavallaro, Carella, Acunzo, Brancaccio, Teresa Cirillo, Antonio Carotenuto, Semplice, Russo, Grimaldi, Nicola Acanfora) L'emendamento n. 20 è approvato.

Il Consigliere Michele Russo illustra l'emendamento n. 21, con il quale si propone di sostituire, all'articolo 59, la lettera f), con la seguente frase: "Nel caso di unità abitativa che presentino documentate carenze igienico-sanitarie alla data di approvazione del presente regolamento edilizio sarà consentito l'adeguamento nella misura massima di 12 mq. Tale incremento andrà in ogni caso sottratto dalle eventuali superficie realizzabili con piano casa, per cui non sarà cumulabile con lo

stesso". Quindi in sostanza la possibilità di adeguamento scende dal 20% o, in ogni caso, da 20 mq massimo a 12 mq e si elimina l'adeguamento funzionale che è una previsione un po' generica e quindi si restringe l'adeguamento solo alle carenze igienico sanitarie, per realizzare un locale igienico sanitario.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, pone in votazione per appello nominale l'emendamento n. 21, il cui esito, così come proclamato dal Presidente, di seguito si riporta:

Presenti: n. 15

Assenti: n. 10 (Conte, Emilio Cirillo, Vaccaro, Cascone, Ambrunzo, Alfonso Carotenuto, Fogliame, Formisano, Liliana Acanfora, Sarconio)

Votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 3 (Russo, Grimaldi, Nicola Acanfora)

Voti contrari: n. 12 (Sindaco, Santocchio, Attianese, Maranca, Cavallaro, Carella, Acunzo, Brancaccio, Teresa Cirillo, Antonio Carotenuto, Bottone, Semplice)

L'emendamento n. 21 è respinto.

Il Consigliere Michele Russo illustra **l'emendamento n. 22**, con il quale si propone di sostituire, all'articolo 65, "Locali integrativi per la residenza", le parole: "Detti locali possono avere una superficie netta massima di 24 mq; tale superficie può essere aumentata di mq-1,5 per ogni altra unità immobiliare. Detti locali devono avere altezza minima netta di 2,70 m. e godere di un rapporto minimo di illuminazione e aerazione come stabilito per i locali di categoria A1", con le seguenti: "Detti locali possono avere una superficie netta massima di 12 mq; tale superficie può essere aumentata di mq 1,5 per ogni altra unità immobiliare fino ad un massimo di 30 mq, in ogni caso. Detti locali devono avere altezza massima netta di 2,50 m. Non potranno essere oggetto di uso a qualsiasi titolo da parte di terzi estranei alla residenza". L'idea è quella di evitare di poter realizzare dei locali eccessivamente estesi e soprattutto che possano diventare in realtà altro, perché 24 mq che possono essere realizzati per ogni abitazione più 1 mq e mezzo, in un edificio di dieci abitazioni si può realizzare un locale da 39 mq in un condominio e dell'altezza di 2,70, quindi si realizzano dei locali di servizio che sono delle vere e proprie unità immobiliari.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, pone in votazione per appello nominale l'emendamento n. 22, il cui esito, così come proclamato dal Presidente, di seguito si riporta:

Presenti: n. 15

Assenti: n. 10 (Conte, Emilio Cirillo, Vaccaro, Cascone, Ambrunzo, Alfonso Carotenuto, Fogliame, Formisano, Liliana Acanfora, Sarconio)

Votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 3 (Russo, Grimaldi, Nicola Acanfora)

Voti contrari: n. 12 (Sindaco, Santocchio, Attianese, Maranca, Cavallaro, Carella, Acunzo, Brancaccio, Teresa Cirillo, Antonio Carotenuto, Bottone, Semplice)

L'emendamento n. 22 è respinto.

Il Consigliere Michele Russo illustra l'emendamento n. 23 relativo all'energia fotovoltaica, segnalando un contrasto tra l'articolo 121 e l'articolo 115, comma 2, per cui propone di eliminare l'articolo 121. L'articolo 115, comma 2, disciplina l'energia fotovoltaica per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione e anche per i fabbricati industriali stabilisce una produzione energetica minima di 5 kw sui fabbricati non inferiori a 100 mq; poi l'articolo 121 va a disciplinare la stessa cosa, però non si comprende se riguardi tutti gli edifici a prescindere, non parla anche di quelli solo oggetto di intervento, perché il 121 ci dice che "è necessario l'impiego di generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile, in particolare ove sussistano le condizioni è obbligatoria l'installazione di pannelli solari fotovoltaici allacciati alla rete elettrica per la produzione di energia elettrica tali da garantire una produzione energetica non inferiore a 2 kw per ciascuna unità abitativa; per i fabbricati

industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 mq la produzione energetica minima è di 6 kw". Quindi, da un lato, c'è un contrasto proprio numerico con l'articolo 115, comma 2, perché per i fabbricati industriali il 115, comma 2, parla di 5 kw e questo parla invece di 6 kw e ovviamente il principio proprio generale è che invece questa norma sembra essere riferita indistintamente a qualsiasi fabbricato, non solo a quelli oggetto di nuova costruzione, a quelli oggetto di ristrutturazione. Per cui propongo di lasciare l'articolo 115, comma 2, ovviamente e di abolire l'articolo 121.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, pone in votazione per appello nominale l'emendamento n. 23, il cui esito, così come proclamato dal Presidente, di seguito si riporta:

Presenti: n. 15

Assenti: n. 10 (Conte, Emilio Cirillo, Vaccaro, Cascone, Ambrunzo, Alfonso Carotenuto, Fogliame, Formisano, Liliana Acanfora, Sarconio)

Votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 3 (Russo, Grimaldi, Nicola Acanfora)

Voti contrari: n. 12 (Sindaco, Santocchio, Attianese, Maranca, Cavallaro, Carella, Acunzo, Brancaccio, Teresa Cirillo, Antonio Carotenuto, Bottone, Semplice)

L'emendamento n. 23 è respinto.

Il Consigliere Michele Russo illustra l'emendamento n. 24 con il quale si propone di sostituire la formulazione dell'articolo 136 "Piano del colore" che recita "ll Comune è dotato di apposito Piano del Colore nelle costruzioni, redatto al fine di promuovere la qualità percettiva ambientale nelle differenti zone del territorio. L'eventuale approvazione e proposta di variante al Piano del Colore nelle costruzioni è predisposta successivamente alla data di entrata in vigore del Ruec e conservano validità le disposizioni del Piano del Colore per il centro storico del capoluogo attualmente vigente", dove sono scritte due cose che non sono vere: che c'è il Piano del colore e che c'è anche il Piano del Colore per il centro storico del capoluogo. Quindi propone di sostituire l'articolo 136 con il seguente: "Il Comune si doterà di apposito Piano del Colore nelle costruzioni, redatto al fine di promuovere la qualità percettiva ambientale delle diverse zone del territorio".

Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, pone in votazione per appello nominale l'emendamento n. 24, il cui esito, così come proclamato dal Presidente, di seguito si riporta:

Presenti: n. 15

Assenti: n. 10 (Conte, Emilio Cirillo, Vaccaro, Cascone, Ambrunzo, Alfonso Carotenuto, Fogliame, Formisano, Liliana Acanfora, Sarconio)

Astenuti: n. 2 (Teresa Cirillo, Bottone)

Votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 12 (Sindaco, Santocchio, Attianese, Cavallaro, Carella, Acunzo, Brancaccio, Antonio Carotenuto, Semplice, Russo, Grimaldi, Nicola Acanfora)

Voti contrari: n. 1 (Maranca)

L'emendamento n. 24 è approvato.

Il Consigliere Michele Russo illustra l'emendamento n. 25 con il quale si propone di abolire l'articolo 157 perché non ha alcun contenuto.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale l'emendamento n. 25, il cui esito, così come proclamato dal Presidente, di seguito si riporta:

Presenti: n. 15

Assenti: n. 10 (Conte, Emilio Cirillo, Vaccaro, Cascone, Ambrunzo, Alfonso Carotenuto, Fogliame, Formisano, Liliana Acanfora, Sarconio)

Votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 15 (Sindaco, Santocchio, Attianese, Maranca, Cavallaro, Carella, Acunzo, Brancaccio, Teresa Cirillo, Antonio Carotenuto, Bottone, Semplice, Russo, Grimaldi, Nicola Acanfora)

L'emendamento n. 25 è approvato all'unanimità.

Il Consigliere Michele Russo illustra l'emendamento n. 26 con il quale si propone di sostituire all'articolo 174, "Disposizioni transitorie e finali", la frase "segnatamente con le norme analoghe riportate all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG" con le parole "nonché prevalgono sulle definizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, in relazione alle definizioni di legge di cui all'art. 3 del D.P.R. 380 e alle definizioni uniformi introdotte dall'allegato a) del Regolamento edilizio tipo", cioè le definizioni dell'articolo 3 del D.P.R. 380, che chiaramente come diceva l'architetto Lucido sono una cosa dinamica e soprattutto le definizioni introdotte dal Regolamento Edilizio tipo evidentemente prevalgono sulle definizioni contenute nel PRG. Solo per questi due aspetti le norme contenute nel Ruec possono prevalere, ma ope legis per una normativa di carattere superiore, sulle norme del PRG, invece norme tecniche introdotte con il Ruec, ad esempio tutte quelle relative alle edificazioni a confine, non possono prevalere con una norma del PRG con essa contrastante.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale l'emendamento n. 26, il cui esito, così come proclamato dal Presidente, di seguito si riporta:

Presenti: n. 15

Assenti: n. 10 (Conte, Emilio Cirillo, Vaccaro, Cascone, Ambrunzo, Alfonso Carotenuto, Fogliame, Formisano, Liliana Acanfora, Sarconio)

Votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 3 (Russo, Grimaldi, Nicola Acanfora)

Voti contrari: n. 12 (Sindaco, Santocchio, Attianese, Maranca, Cavallaro, Carella, Acunzo, Brancaccio, Teresa Cirillo, Antonio Carotenuto, Bottone, Semplice)

L'emendamento n. 26 è respinto.

Alle ore 17:30 entra il Consigliere Michelangelo Ambrunzo - Presenti 16.

Il Presidente, con riferimento all'**emendamento n. 16,** illustrato in precedenza dal Consigliere Michele Russo all'inizio della seduta, comunica che, a parere dell'architetto De Gregorio, questo emendamento è già contenuto nell'art. 99 del regolamento e chiede al Consigliere Russo se intende ritirarlo.

Il Consigliere Michele Russo replica che l'art. 99 non è la definizione delle superfici permeabili.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale l'emendamento n. 16, il cui esito, così come proclamato dal Presidente, di seguito si riporta:

Presenti: n. 16

Assenti: n. 9 (Conte, Emilio Cirillo, Vaccaro, Cascone, Alfonso Carotenuto, Fogliame, Formisano, Liliana Acanfora, Sarconio)

Votanti: n. 16

Voti favorevoli: n. 4 (Russo, Grimaldi, Ambrunzo, Nicola Acanfora)

Voti contrari: n. 12 (Sindaco, Santocchio, Attianese, Maranca, Cavallaro, Carella, Acunzo, Brancaccio, Teresa Cirillo, Antonio Carotenuto, Bottone, Semplice)

L'emendamento n. 16 è respinto.

Alle ore 17:34 entra il Consigliere Antonio Fogliame - Presenti 17.

Il Consigliere Michele Russo illustra **l'emendamento n. 17** con il quale si propone di sostituire nel punto 1.8 "Superficie coperta", dove si legge: "Il rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale o fondiaria Ipt = Sp /St" e c'è una formula, in realtà la seconda definizione è relativa non alla superficie coperta ma agli indici di permeabilità territoriale e fondiaria, quindi propone semplicemente di dare un titolo a questo punto e di indicarlo come 1.8 ter, quello di prima era 1.8 bis, da intitolare "Indice di permeabilità territoriale e indice di permeabilità fondiaria", che corrisponde a quella scritta: rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale. Quindi semplicemente è una questione lessicale di titolo.

Interviene l'architetto Lucido De Gregorio che precisa che quelle riportate al punto 1 a seguire, in realtà sono le 42 definizioni nazionali che non possono essere modificate, perché sono delle invarianti a livello nazionale. Anche se è sbagliata la formula, anche se non è corretta, dovrebbe essere il legislatore a modificarla.

Il Consigliere Michele Russo replica che non propone nel modo più assoluto di modificare nessuna definizione nazionale ma che il punto 1.8 è scritto male ed è scritto male perché nell'elenco manca l'indice di permeabilità!

Interviene l'architetto Lucido De Gregorio, che ritiene le 42 definizioni invarianti, nel senso che sono valide a livello nazionale, dopo di che la permeabilità dei suoli, che ha un indice proporzionale, è già insita nell'articolo 99 e chiede dove sta l'errore.

Il Consigliere Michele Russo ribadisce che l'indice di permeabilità, il rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale, manca nel regolamento. E si dispiace che l'architetto Di Gregorio lo accusi di voler cambiare le prescrizioni nazionali!

Il Consigliere Michele Grimaldi afferma che non si sta discutendo di vicende opinabili, si sta discutendo dell'applicazione di legge, rispetto alla quale un copia e incolla sbagliato può capitare a tutti, l'ostinazione a difendere un proprio errore è una cosa abbastanza grave. Si sta provando a correggere in maniera collaborativa un errore di copia e incolla, per cui non comprende questa polemica.

L'architetto Lucido De Gregorio ribadisce che è stato riportato testualmente quello che è l'allegato A, che sono le 42 definizioni.

Il Consigliere Michele Russo a sua volta ribadisce che si tratta di uno sbaglio perché mancano due definizioni, manca la voce 9 "superficie permeabile" e la voce 10 "indice di permeabilità" del quadro delle definizioni fino all'allegato A!

Il Presidente pone in votazione per appello nominale l'emendamento n. 17, il cui esito, così come proclamato dal Presidente, di seguito si riporta:

Presenti: n. 17

Assenti: n. 8 (Conte, Emilio Cirillo, Vaccaro, Cascone, Alfonso Carotenuto, Formisano, Liliana Acanfora, Sarconio)

Astenuti: n. 5 (Maranca, Carella, Acunzo, Teresa Cirillo, Semplice)

Votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 5 (Russo, Grimaldi, Ambrunzo, Fogliame, Nicola Acanfora)

Voti contrari: n. 7 (Sindaco, Santocchio, Attianese, Cavallaro, Brancaccio, Antonio Carotenuto, Bottone)

L'emendamento n. 17 è respinto.

Alle ore 17:39 entra il Consigliere Antonella Vaccaro - Presenti 18.

Il Consigliere Luca Maria Maranca illustra l'emendamento n. 27 con il quale si propone di eliminare all'articolo 4, "Definizione di categorie edilizie", al punto 4, sub 1, l'inciso dal punto 1.3.3 "comparti edificatori e perequativi delle NTA".

Il Presidente pone in votazione per appello nominale l'emendamento n. 27, il cui esito, così come proclamato dal Presidente, di seguito si riporta:

Presenti: n. 18

Assenti: n. 7 (Conte, Emilio Cirillo, Cascone, Alfonso Carotenuto, Formisano, Liliana Acanfora, Sarconio)

Astenuti: n. 5 (Russo, Grimaldi, Ambrunzo, Fogliame, Nicola Acanfora)

Votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 13 (Sindaco, Santocchio, Attianese, Maranca, Cavallaro, Carella, Vaccaro, Acunzo, Brancaccio, Teresa Cirillo, Antonio Carotenuto, Bottone, Semplice)

L'emendamento n. 27 è approvato.

A questo punto, il Presidente apre la discussione sulla proposta per poi procedere alla votazione sulla stessa così come emendata nel corso della discussione.

Interviene il Consigliere Michele Russo che, evidenziato come il Regolamento edilizio rappresenti uno degli elementi più importanti della pianificazione urbanistica comunale, dà lettura dell'articolo 28 della legge regionale 16 del 2004 per il quale due concetti sono evidenti, il Ruec dovrebbe seguire e non precedere il Piano Urbanistico Comunale, le norme del Ruec dovrebbero essere conformi alle previsioni del Puc e delle norme tecniche di attuazione, ovvero dello strumento urbanistico generale. È vero che non c'è un divieto ed è possibile approvare il Ruec anche in assenza del Puc, ma ritiene doveroso sottolineare che il regolamento edilizio in esame nasce non solo in assenza del Puc, ma anche in assenza dell'avvio di un dibattito aperto con la città, su quale città si vuole, in assenza di atti di indirizzo da parte degli organi competenti. Rispetto al secondo punto, cioè alla conformità del Ruec alle previsioni del Puc e delle norme tecniche, ritiene che ci sono alcune evidenti non conformità rispetto alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore vigente. La possibilità di costruire sul confine in edificato, senza eccezioni nemmeno per la zona agricola, costituirà un evidente conflitto con le norme del PRG, conflitto che si tradurrà in contenziosi inevitabili amministrativi, civili e forse anche penali fra i controinteressati ed i tecnici comunali che dovranno muoversi tra norme contraddittorie, tecnici comunali ai quali va tutta la nostra solidarietà. Altro contrasto con lo strumento urbanistico generale, con il Pip e forse anche non altre previsioni normative, è la subordinazione al parere del Consiglio Comunale sugli insediamenti produttivi in area Pip, Consiglio Comunale che deve tenere conto della vocazione agricola e turistica, così è scritto, questo si sta approvando! Ricorda peraltro che le zone Pip a Scafati sono più di una e non vi è solo quella di via Sant'Antonio Abate e quindi per ogni zona Pip e per ogni insediamento si dovrà pronunciare il Consiglio Comunale: a suo parere, questo aspetto contrasta anche con le norme del Tuel e le prerogative degli organi di indirizzo politico, di esecuzione e di gestione. Con gli emendamenti presentati si era provato sinceramente a migliorare nel merito un regolamento caratterizzato da numerose incongruenze, soffermandosi su quelle più evidenti. Il fatto che il Sindaco e la maggioranza relativa dei Consiglieri Comunali abbiano votato contro tutti o contro la stragrande maggioranza degli emendamenti più significativi, da quelli normativi a quelli che tendevano ad eliminare veri e propri refusi, testimonia la volontà di andare avanti non nell'interesse della città, bensì nel piantare le bandierine delle vittorie di Pirro. Scafati ha bisogno di un Piano Urbanistico Comunale in primo luogo e poi di un Regolamento Edilizio, ha bisogno di una visione di città che sia per quanto possibile condivisa e discussa con i cittadini e poi di regole tecniche su come realizzare la città. Anche sui parametri dimensionali che dovrebbero essere oggetto del Puc ci sono norme che prevedono la possibilità di realizzare volumetrie aggiuntive notevoli, l'adeguamento igienico funzionale indistinto, pari a un 20%, con un massimo di 20 mq per unità immobiliare, considerato che a Scafati ci sono circa 16.000 abitazioni, ipotizzando mediamente 15 mq ad abitazione, si produrranno in teoria circa 720.000 metri cubi, che corrispondono a 9.600 nuovi vani. Il Puc redatto dalla precedente amministrazione prevedeva 2.400 nuovi vani, di cui 1.400 privati e 900 pubblici, con questo Regolamento edilizio in teoria si sta dicendo che potenzialmente si possono realizzare 9.600 nuovi vani, circa quattro volte in più i vani che si potevano fare in base al dimensionamento del Puc, peraltro bloccato dalla Provincia. L'approvazione di questo Ruec è in violazione quindi anche al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che detta dati dimensionali sugli incrementi volumetrici in base alla situazione demografica. Ma più di tutto l'articolo 174 rende il Ruec sovraordinato al PRG, l'errore degli errori, di fatto ci troviamo di fronte ad una più o meno consapevole variante di fatto al PRG, su questo ovviamente sarà mantenuta alta l'attenzione e ci si rivolgerà agli organi competenti.

Interviene il Consigliere Michele Grimaldi, che condivide pienamente le considerazioni del Consigliere Russo, perché si sta affrontando un argomento di estrema importanza per il presente e per il futuro della città e crede sia doveroso, come Consiglieri Comunali in quest'aula, sempre e comunque spiegare ai cittadini le motivazioni del proprio voto. E dunque su questo ci sono due elementi sui quali vuole soffermarsi: sul primo punto, dalla discussione di stasera e di ieri, è drammaticamente parso che l'Assessore all'urbanistica, che presenta questo documento all'aula, non abbia letto il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale sul quale chiede il voto ai Consiglieri, o nel caso lo avesse letto, o non l'ha capito oppure non conosce nemmeno la città che amministra ed è una vicenda estremamente grave! E d'altronde ritiene un errore molto grave che dinanzi ad emendamenti dell'opposizione non di carattere ostruzionistico, non che si scelga di votare contro perché è legittimo, ma che si scelga di non intervenire nel merito spiegando alla città perché le opzioni proposte dalle opposizioni non sono credibili. Si chiede perché non si può fare in quest'aula una discussione seria e serena nel merito delle vicende che con gli emendamenti si è cercato di porre all'attenzione di tutta l'aula e dunque della città? La volontà di non discutere di tutto questo, di non spiegare le ragioni, sul serio e senza polemica, è un atto di mancanza di rispetto verso il ruolo di Consiglieri Comunali e verso quello che rappresentano in quest'aula. Sull'argomento specifico invece, il secondo punto, in particolare l'ultimo articolo del Ruec disvela una vicenda molto grave, il Ruec dovrebbe stabilire il come si costruisce, il Puc dovrebbe stabilire dove si costruisce, l'idea di sviluppo di città la definisce il Puc e prima di esso il Piano Regolatore, non il Ruec! Non a caso il Ruec è un atto amministrativo semplice, si vota in Consiglio Comunale senza nemmeno maggioranza qualificata e non a caso, invece, le procedure di approvazione del Puc sono strutture complesse che necessitano di osservazioni, di ascolto con la cittadinanza, di pareri di altri diversi e soprattutto gerarchicamente superiori organismi di controllo, è evidente anche da un punto di formazione delle due norme che sia il Ruec a dover stabilire il come si costruisce rispetto al dove stabilito dal processo più ampio partecipativo e appunto complesso del Puc. Stasera invece si discute di un regolamento che non solo da un punto di vista dell'impostazione complessiva, il richiamo alla perequazione urbanistica, il richiamo ad altre vicende, prova a superare il Puc, ma che evidenzia molti episodi di contrasto rispetto a quello che è il Piano Regolatore oggi vigente, ed è una vicenda illegittima da un punto di vista amministrativo, che porterà confusione tra i cittadini, confusione tra gli uffici e un'enorme mole di contenziosi. D'altronde, è evidente che se si fosse discusso del Piano Urbanistico Comunale della Città di Scafati in un processo partecipato e condiviso non si sarebbe avuto un documento la cui ispirazione non è sostanzialmente costruita sul tessuto urbano, sulla storia, sull'identità, sulla vocazione produttiva della nostra città, ma quasi orientato, costruito, pensato rispetto a un luogo molto diverso dal nostro, dove magari insistono caseifici, molti tipi di allevamenti, dove possono esistere zone turistiche vicino a piani di insediamenti produttivi, dove non

ci sono regolamenti già approvati, dove ad esempio c'è già il Piano Colore, dove stanno le spiagge, insomma sembra che non sia esattamente tarato sulla nostra città, ma ciò è consentito proprio perché il Ruec è un regolamento semplice, non un atto complesso e proprio per questo non può in nessun caso derogare a quelle che sono le norme dello strumento urbanistico, prima del Piano Regolatore e poi del Puc. D'altronde, e chiudo, è abbastanza evidente leggendo il Ruec, ogni due pagine c'è non a caso il riferimento al Puc, alle norme del Puc, a quello stabilito dal Puc, perché è evidente anche a chi lo ha scritto che non può esserci Ruec senza riferimento al Puc. E dunque noi avremmo dovuto sfruttare questi mesi e questi anni a costruire assieme alla città finalmente un Piano Urbanistico Comunale e poi a stabilire il come costruire tramite il Ruec.

Interviene il Consigliere Nicola Acanfora che rappresenta che il Regolamento in votazione sicuramente sotto certi aspetti lascia perplessi, perché probabilmente è un regolamento che andava fatto insieme al Puc e che in qualche contrasta con le norme tecniche di Attuazione del nostro PRG. Però il Ruec è un insieme di norme generali, oltre alle 42 definizioni che esistono a livello nazionale, che inizia a dare alla città uno strumento che mancava. Nella precedente amministrazione si era provato ad approvare il Puc, che poteva essere un Puc fatto bene o fatto male, c'era una visione di città, si è cercato di metterla in campo, da quel momento ad oggi Scafati è caduta nella preistoria urbanistica, a Scafati non si fanno cose normali perché non ci sono i regolamenti. Il Ruec sicuramente sotto certi aspetti poteva essere fatto meglio, poteva essere discusso meglio, si poteva fare anche un lavoro migliore, ma è un primo punto di partenza che può sempre essere modificato, che ad oggi va comunque nell'interesse dei cittadini, perché consente di avere una uniformità di giudizio rispetto alle stesse fattispecie. Preannuncia, pertanto, il voto di astensione che non è da intendere in modo negativo, ma è un'astensione che dà fiducia rispetto a un qualcosa che oggi c'è e prima non c'era, quindi i cittadini di Scafati possono anch'essi entrare urbanisticamente non più nella preistoria, ma nell'attualità. Poi si augura che insieme al Ruec, quanto prima, perché il Ruec fa riferimento al Puc, l'amministrazione si faccia promotrice del nuovo Piano Urbanistico Comunale.

Interviene il Consigliere Luca Maria Maranca, che si dichiara certo e convinto che con l'Amministrazione Salvati sarà dato un impulso al Piano Urbanistico Comunale, però non esiste solo il Puc, né esiste una norma che dice che il Ruec si fa dopo il Puc. Quindi loda l'attività svolta dagli uffici, loda l'attività svolta dall'Amministrazione, sicuramente c'è qualcosa di perfettibile, se ci sarà la necessità di apportare successivamente dei correttivi si andrà a rettificare quelli che possono essere dei piccoli refusi ma non si vuole stravolgere l'impianto di un buon lavoro, per una semplice motivazione perché le norme possono piacere o meno, ma la cosa importante è che esse siano certe e siano certe per tutti e questo è il valore aggiunto dello strumento che si porta in votazione, perché il diritto dei cittadini è quello di avere una norma chiara, un testo unico dove poter apprendere informazioni. Tra l'altro il Ruec serve a svolgere una funzione di controllo sull'esecuzione delle trasformazioni urbane degli interventi edilizi, che è tutt'altra cosa rispetto al Puc. Quindi il voto di Fratelli d'Italia è favorevole alla proposta.

Interviene il Consigliere Giovanni Bottone il quale rileva, che a Scafati qualunque cosa sia stata fatta da quando si è insediata l'amministrazione, è sempre negativa. Questa è una città, grazie anche all'architetto Lucido Di Gregorio, che sta pianificando questo territorio con uno strumento che dà possibilità di sviluppo alla città. Lo stesso ricorda che la città è stata sciolta due volte sempre per motivi poco chiari. Occorre avere il coraggio urbanisticamente di dare il futuro alla città, ai nostri figli, ai commercianti, alle industrie. Occorre smettere di fare ostruzionismo e se non siete in grado di governare, andatevene a casa. Avete tentato di portare questa amministrazione a casa, non ci siete riusciti. Il futuro è dei giovani. Allora chi ha il coraggio e vuole affrontare la situazione, stasera vota a favore. Il voto della Lega è a favore.

Interviene il Consigliere Michelangelo Ambrunzo il quale preannuncia il voto contrario di "Insieme per Scafati", perché si è tentato di condividere questa proposta di RUEC ma questa possibilità non è stata concessa. Difatti il tentativo di condividere il Regolamento e di non fare ostruzionismo c'è stato, sono state fatte delle proposte, i 28 emendamenti proposti sono stati bocciati quasi tutti, pertanto essere accusati poi di fare ostruzionismo fa davvero male. Occorre pensare agli interessi della città e bisogna farlo insieme. Quindi se non si riesce a dialogare all'interno delle Commissioni, all'interno del Consiglio Comunale, crede che non si faccia un favore a nessuno.

Interviene il Consigliere Pietro Carella, che esprime una considerazione indipendentemente dal punto di vista tecnico, spesso è stata mossa l'accusa che Scafati è ferma e proprio per questo motivo tutta l'amministrazione sta facendo sforzi ogni giorno, l'indirizzo politico che questa maggioranza vuole dare alla città consiste in un'impronta nuova dal punto di vista sociale per lo sviluppo economico e finanziario della città. Invita a calmare i toni e ad essere costruttivi per la città.

Interviene il Sindaco il quale ritiene che questa sera non è il momento di parlare del passato, ma è il momento di parlare del presente e del futuro di questa città. Crede che l'approvazione del RUEC sia un passo importante e fondamentale per chiarire le regole dell'attività edilizia, perché purtroppo senza regole c'è l'autonomia degli uffici e l'indipendenza degli uffici, pertanto lo stesso argomento puè essere affrontato e visto sotto due profili diversi. E-allora evidenzia che rispetto anche al recente passato è stato fatto un passo in avanti veramente importante per portare regole, legalità e soprattutto trasparenza rispetto a quella che è l'attività edilizia e pianificatoria. Ovviamente sono due passi sincroni ma diversi, quella che è la pianificazione urbanistica e quello che è il Ruec, si sta andando avanti, cercando di recuperare da quel passato remoto qualche piccolo atto positivo, ma non va dimenticato che il PRG non è stato il massimo dello sviluppo e della legalità, con il PRG è stata data l'opportunità ad alcune famiglie di arricchirsi su terreni agricoli per fare speculazioni edilizie, per far arricchire i compassi d'oro e si sanno i nomi, perché poi a Scafati si conserva la memoria storica delle famiglie e di chi rispetto alle speculazioni edilizie si è arricchito e chi non si è arricchito e ha vissuto del proprio lavoro. Crede che ognuno debba fare la propria parte, la minoranza propone degli emendamenti, la maggioranza, con onestà intellettuale e morale, vota a favore, si astiene o vota contro. Rispetto a tutto questo si augurava che questo dibattito più opportunamente fosse stato fatto nelle Commissioni Consiliari, alla presenza anche dei dirigenti. Nel caso di specie, ribadisce, che si tratta di progetto importante, per il quale si è lavorato tanto, e si continuerà a lavorare, e ringrazia l'architetto Lucido Di Gregorio, perché per la redazione del Puc si avvarrà di personale interno con un risparmio di 80-100 mila euro, e perché si stanno riorganizzando tutti gli uffici, al riguardo ritiene che sia un segnale importante non solo per i tecnici, ma per il cittadino, perché sa che nell'ufficio c'è una persona seria che cerca di risolvere le difficoltà, anche in virtù dell'eredità pesante da governare nel settore urbanistico, con la quantità di abusi edilizi e allora bisogna da un lato controllare il territorio, ma soprattutto affidarsi ad una persona seria, un professionista responsabile e una persona che proprio perché non è del territorio non ha nessun interesse in particolare per una sua eventuale quanto illegittima speculazione. Rispetto al passato remoto crede che sia inutile andare ancora su queste argomentazioni, crede che si debba guardare avanti insieme, fiducioso che i grandi risultati che si stanno apportando possano garantire un futuro migliore a questa città. La sfida è far rimanere gli imprenditori, cercare di far rimanere i nostri giovani in questa città, che inizia a valutare del suo sviluppo e crede che lavorando con serietà, con impegno e abnegazione e soprattutto mettendo al centro gli interessi dei cittadini, si riuscirà a fare insieme cose straordinarie.

Il Presidente invita i Consiglieri Comunali ad intervenire per dichiarazione di voto.

Interviene il Consigliere Michele Grimaldi il quale innanzitutto ritiene grave che quando si parla del passato lo si faccia in maniera distorta e inesatta. Il Piano Regolatore di questa città, tra l'altro costruito in tempi nei quali a quest'aula si dava molto rispetto da tutte le parti, fu invece la risposta

alle grandi speculazioni edilizie che in zona agricola erano avvenute precedentemente, fu la risposta, non fu la conseguenza, fu una risposta di dignità e di legalità di questa città e da questo punto di vista, non si fanno allusioni ma si fanno nomi. Chiede al Sindaco di conoscere i nomi che hanno prodotto queste speculazioni edilizie in questa città per capire se ancora oggi influiscono sulla vita della stessa città. Infine sottolinea che si è detto "viviamo in una città sciolta due volte per motivi poco chiari, e chiede quale sia il significato di questa affermazione. I motivi dello scioglimento li ha letti, entrambe le volte, nella relazione di scioglimento preparata dalla Prefettura e approvata dal Ministro degli Interni e poi vidimata dal Presidente della Repubblica. Se qualcuno pensa, dicendolo in quest'aula, che vi siano motivi poco chiari sullo scioglimento, ha il diritto e il dovere di dire a cosa ci si riferisce. Chiede ufficialmente l'invio di questo verbale al Prefetto e alla Procura della Repubblica, perché pare si evidenzino e si adombrino sospetti molto gravi sulla vita democratica di questa città, sulla tenuta della Commissione Straordinaria, sulle scelte del Prefetto, sulle scelte del Ministero degli Interni, di due Ministeri degli Interni e sulle scelte del Presidente della Repubblica. Conferma il voto contrario, ribadendo che contro un argomento sbagliato si appellerà in tutte le sedi opportune.

Interviene il Consigliere Giovanni Bottone per chiarire le proprie affermazioni, precisando di aver detto che ogni cosa che si fa non va bene in questa città, allora se si vuole collaborare, si vota a favore e poi ci si siede e si ragiona sugli argomenti, non ha parlato né di camorra né di niente, perché a lui non interessa niente, interessa solo il futuro dei giovani in questa città. Se si vogliono cambiare le parole, ma non è così! La invito a non offendere.

Interviene il Consigliere Nicola Acanfora per rappresentare che, rispetto a un argomento che va nell'interesse dei cittadini, parlare del passato, di scioglimento, è inutile e non serve alla causa, perché si deve guardare al futuro! Ritiene che tutte queste polemiche sono assurde, non vota a favore semplicemente perché ha delle piccole perplessità, che il tempo dirimerà, però è favorevole all'argomento, quindi tutte queste polemiche non vanno nell'interesse dei cittadini. Inoltre ci tiene a chiarire anche che nessuno ha tramato per mandare a casa il Sindaco, tramare significa andare dal notaio di notte a fare una sfiducia, invece la sfiducia è stata portata in quest'aula, il Sindaco ha avuto modo di risolvere la crisi, l'ha risolta anche con chi aveva intenzioni diverse rispetto all'inizio, questa è la politica, la crisi nasce, ora si può risolvere e si può andare a casa, non siamo andati a casa, stiamo qua, si sta lavorando per dare uno strumento alla città.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)", corredata del parere di regolarità tecnica del Responsabile di Settore, allegati alla presente deliberazione;

Uditi tutti gli interventi che sono integralmente riportati nel verbale di seduta mentre qui solo nelle linee essenziali, in particolare le 27 proposte di emendamenti presentate dai Consiglieri Comunali, delle quali 15 sono state discusse nella precedente seduta consiliare dell'8 marzo 2022 e 12 nella seduta consiliare odierna del 9 marzo 2022;

Atteso che dei 15 emendamenti discussi nella precedente seduta dell'8 marzo: n. 10 emendamenti sono stati respinti (numeri 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15); n. 3 emendamenti sono stati approvati (numeri 3/bis, 10, 12,) rispettivamente agli articoli 35 comma 10, 120, 172; n. 1 emendamento è stato dichiarato inammissibile (numero 6), n. 1 emendamento è stato ritirato (numero 9);

Atteso che altresì che dei 12 emendamenti discussi nella seduta odierna: n. 8 emendamenti sono stati respinti (numeri 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26); n. 4 emendamenti sono stati approvati (numeri 20, 24, 25, 27) rispettivamente agli articoli 5 al punto 5.1, 136, 157, 4 punto 4 sub 1;

Con la seguente votazione, il cui esito, come proclamato dal Presidente, di seguito si riporta:

Presenti: n. 18

Assenti: n. 7 (Conte, Emilio Cirillo, Cascone, Alfonso Carotenuto, Formisano, Liliana Acanfora,

Sarconio)

Astenuti: n. 2 (Fogliame, Nicola Acanfora)

Votanti: n. 16

Voti contrari: n. 3 (Russo, Grimaldi, Ambrunzo)

Voti favorevoli: n. 13 (Sindaco, Santocchio, Attianese, Maranca, Cavallaro, Carella, Vaccaro,

Acunzo, Brancaccio, Teresa Cirillo, Antonio Carotenuto, Bottone, Semplice)

DELIBERA

- 1. di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;
- 2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)", corredata del parere di regolarità tecnica del Responsabile di Settore, del pari allegati alla presente deliberazione;
- 3. di prendere atto che nella precedente seduta dell'8 marzo 2022 sono stati approvati tre emendamenti alla proposta di Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), e precisamente:
 - l'emendamento n. 3 bis che aggiunge all'art. 35 il comma 10 "In caso di contrasto tra il presente Ruec e il vigente regolamento sulla monetizzazione, quest'ultimo prevale in quanto trattasi di contenuti dal carattere specifico in attuazione".
 - l'emendamento n. 10 che modifica l'articolo 120 in quanto l'ente dispone già di un proprio regolamento di contrasto alla ludopatia e al gioco d'azzardo;
 - l'emendamento n. 12 che si propone di cassare all'articolo 172 la frase che va da "a meno di varianti" sino a "servizio competente".
- 4. di approvare nella odierna seduta del 9 marzo 2022 quattro emendamenti alla proposta di Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), e precisamente:
 - l'emendamento n. 20 che sostituisce all'articolo 5, al punto 5.1, le definizioni riportate da b) manutenzione straordinaria a f) ristrutturazione urbanistica con quelle aggiornate al D.P.R. 380/2001;
 - l'emendamento n. 24 che sostituisce l'articolo 136 con il seguente: "Il Comune si doterà di apposito Piano del Colore nelle costruzioni, redatto al fine di promuovere la qualità percettiva ambientale delle diverse zone del territorio";
 - l'emendamento n. 25 che abolisce l'articolo 157;
 - l'emendamento n. 27 che elimina all'articolo 4, al punto 4, sub 1, l'inciso dal punto 1.3.3 "comparti edificatori e perequativi delle NTA";
- 5. di approvare per l'effetto il "Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)", composto di 173 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione come coordinato con gli emendamenti approvati in sede di discussione consiliare delle sedute dell'8 e 9 marzo 2022;

6.	di pubblicare il Regolamento nel testo definitivo approvato dal Consiglio Comunale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente, a cura del competente	
	Responsabile di Settore.	
	and the state of the superior and the same of the same of the same of the superior of the superior of the same of	
	·	

.



CITTÀ DI SCAFATI

(PROVINCIA DI SALERNO)

Croce al Valor Militare e Medaglia d'oro alla Resistenza

Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DEL RUEC

IL SINDACO

Considerato:

- che in relazione a quanto previsto dalla LRC n. 16/2004 e, nel caso di specie, quanto novellato al comma 1 dell'art. 28, laddove "Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani"; nonché quanto disposto dal regolamento del 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) e dal Quaderno n. 1 del Governo del Territorio della Regione Campania e dallo Schema di regolamento edilizio-tipo (RET) in uno agli allegati, la proposta di deliberazione allegata ha ad oggetto l'approvazione del RUEC quale atto dovuto da parte dell'Ente comunale.

A tale proposito si rileva che:

- a) La Regione Campania con delibera di G.R. n.287 del 23.05.2017, pubblicata sul BURC n. 46 del 09.06.2017, ha preso atto dell'intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, in ordine all'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art.4 co 1 sexies del DPR 380/2001 smi, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20.10.2016 e pubblicata sulla GURI al n. 268 del 16.11.2016;
- b) Nella delibera la Regione Campania nel disporre il recepimento nel territorio regionale dello schema pure pubblicato, ha stabilito che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi entro centottanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e pertanto"... c) in caso di mancato recepimento da parte della Regione, i Comuni devono provvedere comunque all'adozione dello Schema di RET, adeguando i propri regolamenti edilizi; d) decorso inutilmente il termine per l'adeguamento comunale, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili".
- che si impone come urgente e non ulteriormente procrastinabile l'approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.), che costituisce parte importante del processo di formazione del nuovo strumento urbanistico comunale.

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, come inserito dall'articolo 17 bis, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti;
- in applicazione del citato articolo 4, comma 1 sexies del d.p.r. n. 380 del 2001, nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata è stata sottoscritta l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 268 del 16 novembre 2016;
- ai sensi dell'articolo 1 dell'Intesa la Regione Campania ha approvato lo Schema di Regolamento edilizio tipo (RET) e i relativi allegati recanti le Definizioni uniformi e la Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 287 del 23 maggio 2017;

Atteso che:

- lo Schema di RET e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'Intesa, la Regione può stabilire la normativa transitoria volta a limitare i possibili effetti dell'adeguamento comunale del RET sui procedimenti in itinere non ancora conclusi amministrativamente;
- ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa, entro il termine di 180 giorni dall'adozione dell'Intesa le Regioni a statuto ordinario devono provvedere a:
 - 1. recepire lo Schema di RET, con la possibilità, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema approvato, di specificare e/o semplificare l'indice;
 - 2. recepire le Definizioni uniformi, con la possibilità di individuare, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e di dettare, ove necessario e in via transitoria, indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione;
 - 3. integrare e modificare, in conformità alla normativa regionale vigente, la Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, raccolta che dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale e periodicamente aggiornata;
- 4. stabilire i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere;

Rilevato che:

- come specificato all'articolo2 dell'Intesa, il recepimento delle definizioni uniformi non comportala modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti

- urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dai piani vigenti o adottati alla data di sottoscrizione dell'Intesa;
- entro il termine stabilito dalla Regione, e comunque non oltre i centottanta giorni, i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi per conformarli allo Schema di RET e ai relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale;
- anche in caso di mancato recepimento da parte della Regione Campania, i Comuni avrebbero dovuto comunque provvedere all'adozione dello Schema di RET, adeguando i propri regolamenti edilizi comunali, ancorché il Comune di Scafati ne sia sprovvisto;
- qualora decorra inutilmente il termine per l'adeguamento comunale, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni normative e regolamentari comunali con esse incompatibili;

Considerato che:

- la Giunta Regionale con atto n. 287 del 23 maggio 2017, delibera di prendere atto dell'Intesa sottoscritta tra Governo, Regioni e Comuni e di disporre in esecuzione della medesima, il recepimento nel territorio della Regione Campania dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) di cui all'Allegato A), con le modifiche approvate che si intendono integralmente richiamate unitamente ai due allegati allo schema recanti le "Definizioni uniformi" (allegato B) e la "Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia" (allegato C), indi fissa il termine centottanta giorni a decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, entro cui i Comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi;
- col medesimo atto deliberativo la regione Campania statuisce che le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

Evidenziato che:

il Comune di Scafati e nella fase di formazione del PUC e del RUEC, per cui è nella condizione di recepire lo Schema di regolamento edilizio-tipo (RET) in uno agli allegati;

Ritenuto:

di dover recepire lo schema di regolamento edilizio tipo (RET) di cui all'Allegato A), con le modifiche approvate che si intendono integralmente richiamate unitamente ai due allegati allo schema recanti le "Definizioni uniformi" (allegato B) e la "Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia" (allegato C) di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 287 del 23/05/2017, stante l'Intesa sottoscritta nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata, per quanto si qui richiamato;

Richiamato:

 quanto disposto dalla Legge Regionale n. 16/2004 e nel caso di specie quanto novellato al comma 1 dell'art. 28, laddove "Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani";

- quanto disposto dal regolamento del 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) e dal Quaderno n. 1 del Governo del Territorio della Regione Campania;

- lo Schema di regolamento edilizio-tipo (RET) in uno agli allegati;

Elencato:

- l'elaborato di testo di Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) depositato in atti;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del D.Leg.vo 267/2000;

Visto il D.lgs. n° 267/2000 e succ. modif. e integr.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che in merito non esistono motivi ostativi.

PROPONE

Di approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), allegato alla presente proposta a formare parte integrante e sostanziale, composto di n. 174 articoli; Di dare atto che il Regolamento in questione entrerà in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione della presente proposta.

Il Responsabile del Settore V

Arch. Lucido Di Gregorio

Il Sindaco

dott. Cristoforo Salvati

and - John



COMUNE di SCAFATI

Provincia di Salerno Croce al Valor Militare e Medaglia d'Oro alla Resistenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE PROPONENTE: SETTORE V - PINIFICAZIONE E SVILUPPO DEL **TERRITORIO**

OGGETTO: Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)

Ai sensi dell'art.49 de D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

"I. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma I rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi."

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE **DEL SETTORE V**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Arch. Lucido Di Gregorio

Data, 5 gennaio 2022



Città di SCAFATI

(Provincia di Salerno) Croce al Valor Militare e Medaglia d'oro alla Resistenza

RUEC

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE

[art.4 D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.; art.28 L.R. n.16/2004; art.11 Reg.Reg. n.5 del 04.08.2011]



Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 08.03.2022 e n. 16 del 09/03/2022

PREAMBOLO

Il presente RUEC è stato redatto tenendo conto dell'INTESA 20 Ottobre 2016 ai sensi dell'art 8 comma 6 della Legge 5.06.2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380. (Rep. Atti n. 125/CU). (16A08003) (GU n. 268 del 16.11.2016).

La struttura del Regolamento, suddiviso in Parte I e Parte II, così come suggerito dall'allegato 1 "Schema di Regolamento edilizio" pubblicato sulla Gazzetta del 16.11.2016 n. 268.

La **Parte I** recepisce il "I Tomo: Modalità esecutive e tipologie delle trasformazioni - attività concreta di costruzione, Modificazione e conservazione delle strutture edilizie, Aspetti igienici aventi rilevanza edilizia - elementi architettonici e di ornato - spazi verdi e arredi urbani" (comma 1 art. 28 Legge Regionale 22.12.2004 n. 16), con riferimento al documento elaborato dalla Provincia di Salerno.

La **Parte II** riguardante le "Previsioni del Puc e delle Nta, Criteri per la Quantificazione dei Parametri Edilizi e Urbanistici, Disciplina Oneri Concessori" (comma 2 art. 28 Legge Regionale 22.12.2004 n. 16) e le "Norme in materia energetico - ambientale in conformità agli indirizzi stabiliti con delibera di Giunta regionale" (comma 1 art. 28 Legge Regionale 22.12.2004 n. 16)" è stata elaborata sulla base delle conoscenze legislative e normative in materia edilizia ed urbanistica. Questa parte sarà oggetto di eventuali integrazioni e modificazioni a seguito dell'approvazione del PUC.

PARTE I

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

ART. 1 - NATURA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE

Il presente Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (RUEC), di cui all'art. 28 della L.R. 16/04 s.m.i. e all'art. 11 del Regolamento Attuativo 05.2011 nonché ai sensi dell'art.4 del Testo Unico in materia di Edilizia approvato con DPR 06.06.2001 e s.m.i è strumento di pianificazione comunale ai sensi dell'art. 22, co.2, lett c), della LR 16/2004 e s.m.i.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina delle materie specificate all'art.4 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.i. e all'art.28 della L.R. 22.12.2004 n.16, coordinato con le disposizioni di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni di cui all'art 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 (Rep. Atti n. 125/CU), (GU N. 268 del 16-11-2016), richiamate nell'Allegato B "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia" riportato in calce al presente Regolamento. In particolare, ai sensi dell'art.28 della L.R. n.16/2004, il presente RUEC:

- individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie;
- disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani;
- definisce, in conformità alle previsioni del PUC e delle Norme di Attuazione allo stesso allegate, i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori;
- specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico ambientale in conformità agli indirizzi statali e regionali.

ART. 3 - COORDINAMENTO CON IL PIANO URBANISTICO COMUNALE E CON IL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)

Il presente RUEC definisce le modalità attuative, le tipologie, i requisiti qualitativi e prestazionali generali ed i criteri di quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici da applicare alle specifiche soluzioni, ovvero agli interventi e le opere, di cui alla disciplina particolare delle singole zone omogenee del PUC. Pertanto, le disposizioni del RUEC si integrano e si coordinano con le norme di attuazione specifiche delle singole zone omogenee del PUC e concorrono alla compiuta disciplina e regolamentazione degli assetti, delle trasformazioni, delle utilizzazioni e delle azioni di tutela del territorio. Le disposizioni del presente RUEC si applicano di norma all'intero territorio comunale, fatte salve quelle esplicitamente riferite ad ambiti territoriali specifici.

Ai fini dell'attuazione dello strumento urbanistico comunale, le presenti norme, all'unisono con l3e norme regolamentari dei PUA e in particolare col Regolamento di Attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP), intervengono nei processi attuativi di pianificazione urbanistica e territoriale. Con le presenti norme regolamentari è stabilito, pertanto, che l'approvazione delle nuove istanze riguardanti gli insediamenti in area PIP destinati alla produzione di beni e servizi, nonché il cambio di destinazioni d'uso di corpi di fabbrica già esistenti, è subordinata al nulla-osta di compatibilità con le attività e le funzioni già insediate, allo scopo di evitare situazioni di incompatibilità generanti criticità ambientali e tipologico-produttive, ovvero che possano rivelarsi in contrasto con le linee di sviluppo locale a forte vocazione agricola e di accoglienza turistica. Il nulla-osta è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, mentre alla Giunta Comunale è riconosciuta la competenza per le linee di assetto del territorio anche in funzione delle matrici dominanti di cui agli indirizzi di pianificazione del redigendo PUC, ancorché rinviando a quanto previsto dal D. Lgv. del 23 maggio 2011, n. 79

(Codice del Turismo) e agli indirizzi di sviluppo regionale di cui alla L.R. 8 agosto 2014, n. 20 e del "Regolamento regionale di attuazione del 01 ottobre 2019, n. 8".

ART. 4 - DEFINIZIONI DI CATEGORIE EDILIZIE

1. Costruzione

Opera edilizia, realizzata fuori o entro terra, con l'impiego di qualsiasi materiale che, indipendentemente dalla durata e dalla modalità di installazione al suolo, non rientri espressamente nella categoria dei veicoli e avente le caratteristiche di solidità, stabilità e compattezza. Sono da considerarsi costruzioni anche le strutture accessorie di un fabbricato (ad esempio una scala esterna in muratura), mentre non devono essere considerati tali gli elementi che abbiano funzione puramente ornamentale, le condutture elettriche ed i pali che le sostengono, e le strutture di contenimento.

TITOLO I RINVIO ALLE DISCIPLINE OPERANTI

ART. 5 - DEFINIZIONI UNIFORMI


1. DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Le definizioni uniformi dei parametri edilizi sono riportate nell'Allegato "B" della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 287 del 23/05/2017.

Nel seguito si riportano, al solo scopo di agevolarne la consultazione, con la precisazione che le definizioni avente valore legale sono solo quelle riportate nella deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 287 del 23/05/2017.


1.1 Superficie territoriale (St)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.



1.2 Superficie fondiaria (Sf)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.



1.3 Indice di edificabilità territoriale (It)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

$$It = St_{max} \circ V_{max} / St$$

1.4 Indice di edificabilità fondiaria (If)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

If =
$$St_{max}$$
 o V_{max} / Sf

1.5 Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

1.6 Dotazioni territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dal la legge o dal piano.

1.7 Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

1.8 Superficie coperta (Sc)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).


$$IpT = Sp / St Ipf = Sp / Sf$$

1.9 Indice di copertura (Ic)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Ic = Sc / Sf


1.10 Superficie totale (St)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.




1.11 Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.



1.12 Superficie utile (Su)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.



5agina $^{\circ}$

1.13 Superficie accessoria (Sa)

CITTÀ di SCAFATI (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

La superficie accessoria ricomprende:


- ► i portici e le gallerie pedonali;
- ► le tettoie con profondità superiore a m 1,50;
- ► le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- ► le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi;
- gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

1.14 Superficie complessiva (Sc)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria. SC = SU + 60% SA

1.15 Superficie calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (Su) e delle superfici accessorie (Sa) di pavimento.



1.16 Sagoma


Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 metri.

1.17 Volume totale (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.


1.18 Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.



1.19 Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.



1.20 Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

1.21 Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

1.22 Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

1.23 Numero di piani

Il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

1.24 Altezza lorda


Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

1.25 Altezza del fronte

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali per le coperture piane.



1.26 Altezza dell'edificio

Altezza massima tra quelle dei vari fronti.

1.27 Altezza utile

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

1.28 Distanze

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sagoma rispetti la distanza prescritta.

1.29 Volume tecnico (Vt)

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

1.30 Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

1.31 Edificio unifamiliare


Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

1.32 Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

1.33 Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali




interni.

1.34 Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.


1.35 Loggia/loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.




1.36 Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.



1.37 Portico/porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.




1.38 Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

1.39 Tettoia


Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.



1.40 Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico,

chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.



2. ULTERIORI DEFINIZIONI NON RICOMPRESE NEL QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

2.1. Destinazione d'uso

La destinazione d'uso è la funzione o le funzioni consentite dalla disciplina urbanistica vigente nella zona dove sono site l'area o la costruzione.

2.2. Edificazione in zona agricola per le attività zootecniche ed agricole

Nelle zone agricole deve essere prevista: - la dimensione minima aziendale (lotto minimo) variabile in relazione alle diverse realtà rurali del nostro territorio provinciale (dimensione media aziendale) e che tenga altresì conto dei diversi ordinamenti colturali avendo però come imprescindibile riferimento la minima unita produttiva (in relazione alle colture praticate ed agli allevamenti presenti), ovvero dimensione economica aziendale che abbia a riferimento il reddito medio dell'azienda equiparato al reddito medio di un salariato fisso in agricoltura. Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazioni amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l) e) della legge 7 marzo 2003, n. 38"), con le modifiche di cui al D.lgs n°101/05, ha apportato una serie considerevole di innovazioni in materia di riconoscimento delle Figure Professionali in Agricoltura:

A. PERSONE FISICHE

- 1. Imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile
- 2. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) D.lgs n°99/04 e ss.mm.ii.:
 - 2.a I.A.P. zona non svantaggiata
 - 2.b I.A.P. zona svantaggiata
- 3. Imprenditore part-time [imprenditore agricolo non a titolo principale (cosiddetto "part-time") rilevante solo ai fini urbanistici]
- 4. Coltivatore Diretto

5. Imprese familiari

- B. PERSONE DIVERSE DA QUELLE FISICHE
- 6. società semplici almeno 1 socio deve essere IAP
- 7. società in accomandita almeno 1 socio accomandatario deve essere IAP
- 8. società di capitali almeno 1 amministratore deve essere IAP
- 9. società cooperative

È fatto divieto di rilascio di Permesso di Costruire che generano o possano generare "edificazione dispersa", in quanto responsabile di una mancata gestione corretta del territorio e della utilizzazione impropria del suolo agricolo sottoposto, da una parte alla sottrazione di superfici agrarie e dall'altra al non meno grave fenomeno della frammentazione, interruzione di spazi rurali aperti. Il "titolo" a richiedere il Permesso di Costruire in aree agricole nonché la possibilità di accorpare (e relativo asservimento con atto pubblico) superfici aziendali non contigue, è riconosciuto unicamente alle figure professionali di cui alla figura professionale definita dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazioni amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l) e) della legge 7 marzo 2003, n. 38"), con le modifiche di cui al D.lgs n°101/05. Le strutture di allevamento bufalino insistenti nell'intero territorio della Provincia di Salerno, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, possono essere adeguate a criteri di maggiore flessibilità la realizzazione di paddok, sempre che vi sia stata continuità nell'attività zootecnica, da comprovare con certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'allevatore interessato. Per gli allevamenti bufalini [allevati in stabulazione semilibera in limitati paddok, all'aperto con ricorso al pascolamento, risultanti iscritti ad apposita anagrafe già prevista per legge] i paddok non devono superare i seguenti limiti: - indice di copertura 0,15; - minima distanza dai confini mt. 20.

2.3. Parametri urbanistici

I parametri urbanistici sono i valori di riferimento dei processi urbanistici. L'insieme dei parametri urbanistici regola ad esempio superfici territoriali, fondiarie e densità territoriali.

2.3.1 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

L'indice di utilizzazione fondiaria, espresso in mq/mq, rappresenta la superficie lorda complessiva di pavimento realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria. Uf = SLPt / Sf

2.3.2 Densità territoriale (Dt)

La densità territoriale è il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la superficie territoriale della stessa.

Dt = Ab / St

2.3.3 Densità fondiaria (Df)

La densità fondiaria esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili di una zona e la sua superficie fondiaria.

Df = Ab / Sf

2.3.4 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

L'indice di utilizzazione territoriale, espresso in mq/mq, è la superficie lorda complessiva di pavimento realizzabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale.

Ut = SLPt / St

2.4. Parametri edilizi

I parametri edilizi sono i valori di riferimento dei processi urbanistici. L'insieme dei parametri edilizi regola ad esempio altezze, distanze, volumi dei manufatti.

2.4.1 Altezza media ponderata (Hmp)

L'altezza media ponderata è il rapporto tra il volume totale utile e la superficie utile, applicato complessivamente sull'intera superficie utile abitabile (Sua) che non potrà essere inferiore a metri 2,70 (per abitabilità dei sottotetti).

Hmp = Vu / Su

2.4.2 Profilo perimetrale esterno


Conformazione planimetrica della costruzione dentro e fuori terra nel suo perimetro considerato in senso orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, con esclusione delle superfici accessorie.

2.4.3 Superficie parcheggi (Sp)

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, qualsiasi sia la destinazione d'uso, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione oltre quanto previsto dalle specifiche norme di settore in relazione alla destinazione funzionale dell'immobile come stabilito dal PUC.


2.4.4 Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

È la distanza, valutata per ogni singolo piano, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.



Si definisce parete ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura. La continuità delle pareti non viene interrotta da eventuali rientranze o sporgenze dalla sagoma del fabbricato dovute a terrazze, logge, balconi, ecc. non viene parimenti interrotta da discomplanarità di entità inferiore ai 50 cm. Si definisce parete finestrata la parete dotata di vedute ai sensi del Codice Civile.

Due pareti si definiscono antistanti quando le perpendicolari condotte da una o dall'altra parete incontrano la parete opposta. La distanza tra pareti finestrate e pareti antistanti è la minima perpendicolare condotta da una o dall'altra parete. Due pareti si definiscono non antistanti quando le perpendicolari condotte da una o dall'altra parete non incontrano la parete opposta. La distanza si applica tra tratti di pareti antistanti, per i tratti di pareti che non sono antistanti, la distanza non si applica quando su un tratto di parete è presente una veduta, nonostante l'intero tratto di parete sia da ritenere finestrato.



La distanza si applica anche quando solo uno dei tratti di pareti antistanti è finestrato.

Le distanze dovranno misurarsi dagli sporti più avanzati di ciascun edificio, nel caso in cui questi superino ml 1,50. Gli sporti aventi funzione meramente decorativa e ornamentale sono esclusi dal calcolo della distanza.


La distanza si applica anche tra distinti edifici insistenti nello stesso lotto di pertinenza.


2.4.5 Distanza da filo stradale

La distanza da filo stradale è la distanza dal limite più esterno del corpo dell'edificio, con esclusione di fregi, cornicioni e corpi aggettanti aperti se sporgenti per non più di ml 1.50, alla strada. Per le di stanze dalla strada si tiene conto delle fasce di rispetto indicate nello strumento urbanistico generale e di quanto stabilito dal codice della strada, dal D.M. 1404/68 e dal D.M. 1444/68, ovvero tra le stesse si applica la condizione più restrittiva.

Le nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti in lotti posti in corrispondenza di intersezioni stradali a raso, oltre alle fasce di rispetto indicate dallo strumento urbani-

stico generale, debbono rispettare un arretramento all'incrocio corrispondente al triangolo costruito con due lati paralleli alle fasce di rispetto stradale, aventi dimensioni pari al doppio della fascia di rispetto della strada su cui si affacciano, e il terzo lato





costituito dal segmento congiungente i punti estremi.


Per le costruzioni esistenti non conformi, in caso di sopraelevazione per non più di un piano, si applica una deroga alla norma indicata al comma precedente, che consente il mantenimento della di¬ stanza dalla strada edificando la sopraelevazione sul filo dell'edificio, fatta salva la normativa antisismica e fatto salvo eventuali assensi, pareri e/o nulla osta, comunque denominati, di tutela giuridica presenti.

2.4.6 Distanza dai confini di proprietà

La distanza dai confini di proprietà è la distanza minima misurata in direzione radiale dal profilo perimetrale dell'edificio, e la linea di confine.

Il primo edificante può portare la propria costruzione, fino al confine o arrestarla prima di esso senza alcuna preliminare autorizzazione o manifestazione di consenso da parte del confinante. Il secondo edificante potrà, a seconda della scelta del primo, arrivare anche egli fino al confine (costruendo in appoggio o in aderenza), oppure tenere la propria costruzione ad una distanza prevista dallo strumento urbanistico generale.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, che non comportino variazioni della sagoma planivolumetrica, sono ammesse le distanze preesistenti.



È consentita la costruzione a confine dal limite di zonizzazione urbanistica del PUC, qualora l'area sia di proprietà del richiedente, anche se con diversa destinazione ancorché se a destinazione agricola.

2.5. Deroghe

La disciplina delle distanze, comunque fatte salve le disposizioni del Codice Civile, non si applica:

- a. ai terrazzi, balconi, sporti, cornicioni, gronde, aggetti e simili sporgenti dalla sagoma dell'edificio fino ad un massimo di 1,50 m;
- b. ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, impianti di sollevamento delle fognature, e simili);
- c. alle strutture aperte di arredo (chioschi, gazebo, pensiline, pompeiane, pergolati, cabine telefoniche, opere artistiche, e simili);
- d. a manufatti completamente interrati, possono essere realizzati, fatte salve le norme di sicurezza, anche in aderenza e /o a confine;
- e. alle pensiline e ai box prefabbricati di utilità pubblica al servizio di strutture di arredo stradale;
- f. alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, strutture temporanee, ed elementi similari;

g. alle opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici esistenti, qualora comportino un ispessimento delle murature;

h. agli ascensori e montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti, finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (in tal caso dovrà comunque essere rispettata la distanza minima tra fabbricati di 3 m prevista dal Codice Civile);

i. agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti (box antincendio, gruppo di spinta, motocondensanti, ed elementi similari);

j. alle scale di sicurezza esterne, aperte, quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione incendi, limitatamente agli edifici esistenti;

k. ai manufatti relativi alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili, quali sovrappassi, rampe, scale mobili e percorsi sopraelevati;

l. per le zone non residenziali, agli impianti tecnologici quali silos, depuratori e simili che necessitino di installazione separate dall'edificio principale o che si rendano necessari per adeguamento a normative speciali, ed elementi similari.

Sono fatte salve le deroghe di cui all'art. 9 della L. 122/89 e s.m.i.. Le realizzazione di cui al predetto articolo ed in generale i parcheggi pertinenziali alle costruzioni, anche ex-novo, non si computano ai fini della determinazione del volume totale.

2.6. Linea di gronda

La linea di gronda è la linea determinata dall'intersezione dell'intradosso della falda del tetto con il fronte dell'edificio. Nel caso di copertura piana si intende convenzionalmente per falda il solaio di copertura aggettante.

2.7. Piano di campagna

Il piano di campagna è il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevata prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico.

2.8. Linea di terra


La linea di terra è data dalla quota media del marciapiede o, in sua assenza, del terreno circostante a sistemazione avvenuta.


2.9. Alloggio

L'alloggio è l'unità immobiliare destinata alla residenza, composta da uno o più locali di utilizzo diurno e notturno, da uno o più locali di servizio, da eventuali disimpegni, ripostigli, balconi, logge, terrazze e che presenta almeno i requisiti tecnici e dimensionali minimi richiesti per l'uso residenziale, dal D.M. 5/7/1975 e dalla normativa regionale vigente.

2.10. Lastrico solare

Per lastrico solare si intende lo spazio scoperto, praticabile, ai fini della manutenzione, della copertura piana di un edificio, o di una sua porzione.






2.11. Pergolato

Il pergolato è un'impalcatura, generalmente a sostegno di piante rampicanti, impiegata per adornare e ombreggiare giardini o terrazze. Il pergolato può essere addossato all'e-

dificio o a sé stante e a seconda della tipologia di copertura può essere con frangisole o con telo retrattile (pergotenda). Può essere assimilato ad una sorta di tettoia, ma senza copertura fissa, poiché risulta aperto su tutti i lati, sia lateralmente che nella parte superiore. Il pergolato non prevede delle fondazioni, anche se è possibile ancorare la struttura al pavimento al fine di garantire la sicurezza. Il dimensionamento massimo realizzabile è pari a quanto stabilito per le tettoie. Si potranno effettuare delle chiusure laterali per un massimo del



50% di ogni lato con griglie e/o teli ombreggianti; Possono essere anche montate in aderenza alla struttura di cui è al servizio.

2.12. Sporto e dimensionamento portico/porticato e tettoie

Per sporto si intende la struttura che sporge in fuori, che aggetta da una superficie muraria verticale.

Fermo restante le definizioni di cui ai punti precedenti, i portici/porticati e tettoie sono ammessi nel rispetto del limite massimo del 30% (trentapercento) della superficie residenziale lorda del piano terra dei fabbricati.

Sono vietati:

- gli aggetti superiori a cm 10 fino all'altezza di m 2.70 dal piano stradale;
- gli infissi che si aprono verso l'esterno, ad una altezza inferiore a m 2.50 dal piano stradale se la strada e' munita di marciapiedi e di m 4.50 se la strada ne e' priva. Balconi e pensiline sono ammessi soltanto sulle strade pubbliche e private, aperte o da aprirsi al pubblico transito, che abbiano una larghezza di almeno m 8.

I balconi chiusi sono ammessi solo nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi larghi almeno m 8; l'aggetto dovrà essere spiccato ad almeno m 3.60 dal piano del marciapiede o ad almeno m 4.50 dal piano stradale (ove non esista marciapiede), misurando tali altezze in corrispondenza del punto più basso del profilo

dell'aggetto. Le sporgenze sono ammesse fino ad un massimo di m 1.50; sporgenze maggiori sono ammissibili in costruzioni arretrate dal filo stradale dove le giustifichino esigenze architettoniche o di ambientamento.

L'Amministrazione comunale può imporre che tali strutture siano ridotte od eliminate quando arrechino pregiudizio all'ambiente circostante od al traffico veicolare.

2.13. **Dehors**

Per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.

Il dehors può essere:

- aperto: lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente;
- delimitato: lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
- coperto: il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto.

Per <u>dehors stagionale</u> si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a mesi sei a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo uguale o superiore ad un anno a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. L'elemento di arredo "dehors", come sopra definito, deve essere caratterizzato da "precarietà e facile rimovibilità" e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso.

Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.

2.14. Piscina

Si definisce piscina una costruzione interrata o sopra terra che può essere di varie tipologie e dimensioni, a seconda che sia usata per fare il bagno o per nuotare, per relax
o scopi agonistici. Le piscine possono essere costituite da elementi prefabbricati o
possono essere vasche in cemento rivestite in teli in plastica o altro, ricavate con
scavo dell'area scoperta di pertinenza dell'edificio o semplicemente appoggiate sul
piano giardino o su pavimentazioni allo scopo costruite.

Le piscine ad uso pubblico richiedono particolari aspetti strutturali e tecnologici per garantire condizioni igieniche di qualità dell'acqua, degli spazi e delle superfici.

Per la realizzazione delle piscine è sempre necessario ottenere un titolo abilitativo, che sia un Permesso di Costruire o una SCIA, poiché costruzione di una piscina interrata rappresenta una modifica sostanziale della proprietà.

Nella realizzazione delle piscine fuori terra è necessario il rispetto delle distanze dai confini e/o dai fabbricati secondo il principio di prevenzione, secondo il quale chi costruisce per primo determina in concreto le distanze da osservare per le costruzioni sui fondi vicini, fermo restando le distanze imposte dalle NTA e dal Codice Civile. Sarà possibile realizzare una pavimentazione circostante per metri 5,00 per ogni singolo lato con particolare attenzione alla raccolta ed al riutilizzo delle acque meteoriche.

Così come disposto dall'art. 840 del C.C, che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino, fermo restante che le opere realizzate nel sottosuolo, fatto salvo casi particolari, non comportano intercapedini (pericolose o dannose), nella realizzazione delle piscine interrate ovvero che non superano i 90 cm fuori terra (per la creazione di un parapetto di sicurezza) è necessario solamente il rispetto delle distanze dai confini imposte dal Codice Civile ed, eventualmente dalle NTA.

In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA O ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE (ZONA F)

A) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica.

Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:

- A/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
- A/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.
- A/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico. OPERE PERTINENZIALI
- B) piscine la cui natura giuridica è definita dall' art. 1117 e seguenti del Codice Civile, destinate al servizio di unità abitative monofamiliare o plurifamiliari, compresi i condomini. Questo vale anche per le case rurali legittimamente realizzate o da realizzare che possono avere come pertinenza una piscina;
- C) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.


(Accordo Stato - Regioni sulla realizzazione e l'esercizio delle piscine del 16 gennaio 2003).

2.15. Canne fumarie

Le canne fumarie sono elementi costruttivi preposti al convogliamento dei fumi derivanti da una combustione dall'interno di un locale o camera di combustione verso l'esterno.

L'istallazione di canne fumarie interessa diversi aspetti:

problematiche di tipo amministrativo (titolo edilizio abilitativo occorrente); problematiche di tipo ambientale ed igienico – sanitarie; rapporti di vicinato.



(artt. 844-890 Codice civile - D.P.R. 1391/1970).

Le canne fumarie devono ritenersi ordinariamente volumi tecnici e, quindi, opere prive di autonoma rilevanza urbanistico - funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, a meno che non si tratti di opere di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile che riconduco tale intervento nell'ambito delle opere di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001.

L'intervento di mera sostituzione di una canna fumaria con le stesse dimensioni e identica localizzazione

rispetto alla precedente, va considerato di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art.3, comma1,

lettera b) del D.P.R. 380/2001 soggetto, quindi, a SCIA. In taluni casi, avuto riguardo all'entità minima dell'intervento, si può rientrare nel campo di applicazione di cui all'art.3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001, secondo cui sono interventi di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Ai fini igienico – sanitari è necessario stabilire l'altezza della canna fumaria ed, in particolare, le bocche dei camini devono risultare più alte almeno di un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri (art.6 comma 15 D.P.R. 1391/1970). Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, salvo deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di igiene, che i comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su conforme parere del competente organo preposto contro l'inquinamento atmosferico. In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. (art. 6 comma 17 D.P.R. 1391/1970). Le misure riportate nei grafici sono orientative. Eventuali casi particolari dovuti da una particolare configurazione dei manufatti, possono essere valutati, fermo restante il C.C., in sede di emissione dei titoli edilizi abilitativi; L'altezza di eventuali

canne fumarie, insistenti sulla stessa falda, vanno sfalsate tra loro, onde evitare inconvenienti alla reciproca ventilazione. Le canne fumarie, se esterne alle murature o alle tompagnature, devono essere rifinite con materiali e tecniche costruttive consone al contesto edilizio circostante e, in generale, con decorosa soluzione architettonica.

3. RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFOR-MAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA E URBANISTICA -ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE E SOVRACOMUNALE"

Le Disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia sono riportate in allegato sub "C" alla delibera della giunta regionale della Campania n. 287 del 23/05/2017, pubblicata sul Burc n. 49 del 9 giugno 2017.

Tale elenco è automaticamente aggiornato secondo le modalità ivi stabilite e opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nel presente regolamento edilizio, a tale riguardo si rende noto che l'allegato sub "C" alla delibera della giunta regionale della Campania n. 287 del 23/05/2017 è articolato nei seguenti paragrafi dove sono riportate le pertinenti normative cui si rimanda:

- alla lettera "A" è riportata la disciplina dei titoli abilitativi, dell'esecuzione dei lavori e del certificato di conformità edilizia e di agibilità;
- alla lettera "B" sono riportati i requisiti e presupposti stabiliti dalla legislazione urbanistica e settoriale che devono essere osservati nell'attività edilizia;
- alla lettera "C" sono riportati i vincoli e le tutele;
- alla lettera "D" è riportata la normativa tecnica;
- alla lettera "E sono riportati i requisiti tecnici e prescrizioni specifiche per alcuni insedia menti o impianti.

I testi normativi qui richiamati sono resi disponibili tramite rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento che l'amministrazione mantiene costantemente aggiornata.

In riferimento alla disciplina normativa sovracomunale, alcuni istituti di carattere generale sono, di fatto, recepiti nel presente RUEC come appresso richiamati.

a. Contratti di fiume, di lago, di foce, di costa, di falda per il paesaggio

Fermo restante quanto programmato o di futura programmazione regionale, con riferimento a quanto previsto dalla Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) ratificata dall'Italia, dalla direttiva 2000/60/CE, il cui obiettivo è la generale tutela delle acque e il D.Lgs 152/2006 (Testo Unico dell'ambiente), le presenti norme regolamentari assumono integralmente il Contratto di Fiume contemplato dall'art. 68-bis del richiamato D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 come introdotto dall'art. 59 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 e s.m.i., quale strumento attuativo nelle azioni di Governance. In particolare il richiamato articolato statuisce che "I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tu-

tela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree". Il contratto di Fiume si fonda, pertanto, sul principio partecipativo quale strumento di programmazione esteso a qualsiasi risorsa ambientale e territoriale, per cui alla stregua potranno essere recepiti Contratti di costa, Contratti di Lago, Contratti di Paesaggio, Contratti di Bacino idrografico, Contratti di Foce di corsi d'acqua e altro. Il presente RUEC riconosce alla componente del "Contratti di fiume" valore di pianificazione partecipata per la tutela e la promozione del paesaggio, a cui attribuire particolare valore di interesse strategico nelle direttrici di sviluppo territoriale e occupazionale per l'affermazione del sistema economico locale.

I Contratti di Fiume per il Paesaggio possono essere ad iniziativa pubblica, privata o mista. Il contratto di fiume (CdF), quale Accordo di programmazione strategica, integrata, negoziata e volontaria, è finalizzato alla tutela e alla corretta gestione delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori del bacino idrografico o sottobacino di riferimento mediante la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio economica, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Rientrano nella definizione di contratto di fiume anche il contratto di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, quali fattispecie declinate su differenti ambiti idrografici qualora gli strumenti sopra descritti vengano utilizzati ponendo l'attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume.

b. Interventi di valorizzazione turistica

Con rimando alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 28 ottobre 1967 n. 3210 ancor-ché con riferimento alle numerose sentenze del Consiglio di Stato, alle attività turistiche esercita-te con strutture turistico-ricettive di cui alla normativa regionale e dell'accoglienza turistica ad asse assimilabili, è riconosciuto valore di interesse pubblico. Ai fini della programmazione di interventi di valorizzazione e rilancio del settore alberghiero e delle strutture turistico-ricettive di cui innanzi, sono consentiti interventi di ampliamento in regime di deroga di cui all'art. 14 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., fermo restante quanto previsto all'art. 5 della L. n. 106 del 12 luglio 2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70). Sono consentiti, altresì, interventi di riqualificazione delle strutture alberghiere, delle condizioni di esercizio dei Condhotel e dei criteri e delle modalità per l'eliminazione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al parere espresso con Verbale n. 15/2017 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e in attuazione dell'art. 31 della Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

L'Amministrazione Comunale può disporre, anche nelle more dell'approvazione del PUC e con valore di pubblico interesse, la formazione di un Piano di Sviluppo Turistico e di Percezione del Paesaggio Visivo (PSTPPV) con valore di PUA e di apposito Regolamento, con cui prevedere interventi specifici di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio destinato all'accoglienza turistica e stabilire modalità di intervento e contenuti specifici anche

riguardanti la fascia costiera, quali parte integrante della componente attuativa, riconosciuta alla competenza comunale.

4. <u>ISTITUTI DI DISCIPLINA REGIONALE - RECEPIMENTO</u>

Fermo restante la disciplina del PUC vigente, sin da ora si intende apportato al presente Regolamento Urbanistico Edilizio in ambito locale la disciplina degli istituti regionali di seguito richiamati:

1. - Perequazione urbanistica e ambiti di trasformazione urbana

Le presenti norme regolamentari urbanistiche ed edilizie assumono l'azione perequativa come una delle forme attuative privilegiate della pianificazione urbana e territoriale in ambito comunale, da intendere quale strumento giuridico e attuativo ampiamente consolidato nell'attività di Governo del territorio. La perequazione urbanistica è regolamentata dall'art. 12 del regolamento n. 5 del 4 agosto 2011, in attuazione dell'art. 32, stante altresì quanto previsto dagli artt. 33 e 34 della Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 e s.m.i. da ultimo vigenti e potrà applicarsi per tutti i comparti ed ambiti di trasformazione edilizia e urbanistica, ancorché di completamento, ristrutturazione, riqualificazione e rigenerazione urbana come individuati dal PUC. Gli ambiti sono individuati sulla base degli elementi omogenei che si rilevano dal PUC, tenendo conto dell'esistenza di eventuali vincoli. Il piano programmatico individua per ogni comparto la quantità della volumetria complessiva realizzabile e la quota di tale volumetria attribuita ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, nonché la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e comunque di aree destinate agli usi pubblici e di interesse pubblico che formano le componenti del dimensionamento complessivo del Piano, in ragione di quanto previsto dalla L.R. n. 16/04 e dal Regolamento di attuazione n. 05 del 04 agosto 2011. La pubblica amministrazione locale potrà stabilire che si proceda, con il ricorso alla perequazione urbanistica, anche mediante bandi ad evidenza pubblica preliminari alla sottoscrizione di Atti Unilaterali d'Obbligo o facendo ricorso ad altri istituti ai sensi dell'art. 33 della richiamata L.R. n. 16/04, in particolare per quanto previsto al comma 2/bis. L'Amministrazione Comunale può disporre la formazione di appositi Regolamento e/o Convenzione con cui stabilire modalità di intervento e contenuti attuativi specifici, quali parte integrante della componente attuativa riconosciuta alla competenza comunale. In relazione agli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, potranno essere applicate delle premialità in coerenza con quanto previsto dal PUC ovvero per interventi e programmi approvati dal Consiglio Comunale.

2. - Comparto edificatorio

Richiamato l'art. n. 33 della vigente Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 da ultimo vigente, le presenti norme regolamentari recepiscono integralmente contenuti, processi di formazione e attuazione previsti dalla norma sovracomunale. Le presenti norme regolamentari recepiscono, in particolare, quanto statuito al co. 2-bis laddove è consentito l'adozione di procedure di evidenza pubblica per la selezione dei comparti e degli ambiti nei quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione, trasformazione,

sostituzione, rigenerazione o riqualificazione urbana e territoriale. È assunto, altresì, che per la definizione dei comparti e degli ambiti urbani si farà riferimento a quanto previsto dal vigente PUC ancorché dall'art. 2 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968, in ragione delle superfici di stretta pertinenza dei fabbricati, anche se non di tipo esclusivamente residenziali. I comparti potranno essere definiti per una o più Zone Territoriali Omogenee (ZTO) anche separate tra loro, con riferimento alle parti di territorio già insediate o meno, ancorché se in zone agricole o diffusamente sostanziati.

3. - Compensazione e incentivazione urbanistica

Con riferimento a quanto previsto dal vigente PUC e all'art. 12 del Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011, è consentita la compensazione che si realizza con l'attribuzione, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale, di diritti edificatori alle proprietà immobiliari sulle quali, a seguito di accordo tra il comune e l'avente diritto, sono realizzati interventi pubblici o comunque ad iniziativa del comune.

L'incentivazione urbanistica di cui al comma 4 del citato Regolamento n. 5/2011, ha come obiettivo il miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia attraverso interventi che presentano elevate prestazioni in campo energetico-ambientale e paesaggistico, promuovendo nel contempo la bioedilizia e l'uso di materiali ecosostenibili.

È consentita, altresì, l'incentivazione che si realizzi prevedendo specifiche modalità e azioni previste nel piano programmatico-operativo anche attraverso la promozione di concorsi di idee per interventi edilizi di soggetti privati qualora organizzati e coordinati a cura del comune. La pubblica amministrazione locale potrà stabilire che si proceda anche mediante bandi ad evidenza pubblica preliminari alla sottoscrizione degli Atti Unilaterali o Multilaterali d'Obbligo. Mediante l'istituto della cessione compensativa di natura premiale, è consentito di ristorare il proprietario o aventi titolo "mediante attribuzione di 'crediti compensativi' od aree in permuta in luogo dell'usuale indennizzo pecuniario".

Nella compensazione il vincolo è sempre presente, laddove il momento autoritativo è presupposto del fenomeno che è volto a risolvere gli effetti negativi delle previsioni urbanistiche sfavorevoli: con il loro consenso i privati incisi dal vincolo possono ottenere un vantaggio superiore a quello ritraibile dall'indennizzo pecuniario. Con la cessione compensativa, al privato titolare dell'area da espropriare è destinato un corrispettivo "in volumetria "(diritto edificatorio) o in aree in permuta (anziché in denaro, come avverrebbe tanto nel caso in cui l'area fosse acquisita bonariamente, quanto nel caso in cui venisse espropriata).

La incentivazione urbanistica potrà attuarsi ai sensi dell'art. 1 commi 258 e 259 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. L'Amministrazione Comunale può disporre la formazione di appositi Regolamento e/o Convenzione con cui stabilire modalità di intervento e contenuti attuativi specifici, quali parte integrante della componente attuativa riconosciuta alla competenza comunale.

4. - Negoziazione urbanistica e dei diritti edificatori

È consentita la negoziazione dei diritti edificatori in materia di cessione della cubatura in quanto riconosciuto dalla norma vigente, data la natura giuridica degli stessi. Con il presente RUEC è consentito il ricorso alla negoziazione urbanistica, ancorché attraverso l'attivazione di tutte le operazioni di scambio compensativo e perequativo, contemplando anche incremento premiale dei parametri volumetrici, attivando anche quanto previsto dall'articolo 12 della Legge urbanistica regionale n. 16/2004, per tutti gli interventi di nuova urbanizzazione, trasformazione, sostituzione, rigenerazione o della riqualificazione urbana e territoriale, con o senza preventiva manifestazione di interesse da parte dei soggetti legittimati, qualora contemplato dal PUC.

Per la formazione di programmi di edilizia residenziale sociale (ERS) e di riqualificazione di ambiti urbani da riqualificare, ancorché degradati e dismessi, è consentito in particolare di poter stabilire che si proceda con il ricorso alla negoziazione urbanistica, anche attraverso bandi ad evidenza pubblica preliminari alla sottoscrizione degli atti unilaterali o Multilaterali d'obbligo, ancorché attraverso istituti di cui al dettato normativo contenuto negli artt. 13 della legge 241/90 e 12 della legge regionale 16/2004 in ultimo vigenti.

Con il ricorso allo strumento del concorso di idee potranno essere adottati con Delibera di Giunta Municipale, incentivi e condizioni urbanistiche di tipo premiali. L'Amministrazione Comunale può disporre la formazione di apposito Regolamento con cui stabilire modalità di intervento e contenuti attuativi specifici, quali parte integrante della componente attuativa riconosciuta alla competenza comunale. Quanto innanzi si applica anche nel caso di utilizzo delle agevolazioni previste per sisma-bonus ed eco-bus

5. - Trasferimento delle volumetrie

È' consentito trasferire il quantum volumetrico degli edifici esistenti, comunque destinati, purché legittimamente assentiti o legittimati, nell'ambito delle zone omogenee del tessuto urbano consolidato, con esclusione dei trasferimenti di volumi dalle ZTO A e B in ZTO E - agricola, ferma restante l'idoneità geologico-ambientale dei siti di destinazione e comunque previa demolizione della volumetria da trasferire, mitigazione del rischio e sistemazione delle aree di sedime e di pertinenza da cedere al Comune, fermo restante quanto previsto dalla L.R. n. 19/09, s.m.i. (Piano Casa) relativamente al trasferimento o accorpamento di volumi ex art. 6-bis, c.4 L.R. n. 1/11, in ragione di interventi di demo-ricostruzione con accorpamento di volumi da trasferire nell'ambito fondiario.

Art. 5 - DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D'USO

Sono qui richiamate e integralmente riportate le "Definizioni degli interventi edilizi" di cui all'art. 3 del DPR 380/2001, nel testo vigente, assumendo che tali definizioni, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 3 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004.

I testi normativi qui richiamati sono resi disponibili tramite rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento che l'amministrazione mantiene costantemente aggiornata.

5.1 Tipologie degli interventi edilizi

Le tipologie degli interventi edilizi si dividono in due categorie generali: *interventi sul patrimonio edilizio esistente* e

interventi di nuova costruzione, come definiti nel presente articolo.

Le tipologie degli *interventi sul patrimonio edilizio esistente,* in coerenza con quanto prescritto dall'art. 3 del T.U. Edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod. ed int.) e fatto salvo quanto previsto all'art.3-bis del medesimo D.P.R.

380/2001, sono quelle di seguito riportate:

a) "Manutenzione Ordinaria"

Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

b) "Manutenzione Straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) "Restauro e Risanamento e di risanamento Conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il con-

- d) "Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
- e) "Interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- **e.1)** la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
- **e.2)** gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
- **e.3)** la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- **e.4)** l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- **e.5)** l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di

quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;

- **e.6)** gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- **e.7)** la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "Interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art. 6 - PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO, SISMICO E IDROGEOLOGICO

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal PUC dovranno essere attuate coerentemente con le conclusioni dello studio geologico ovvero degli ulteriori studi geologici di approfondimento, laddove previsti dal Piano o dalla normativa vigente in materia, nonché nel rispetto del dell'Autorità di Bacino della Regione Campania. Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative di Piano e gli studi geologici, geosismici ed idrogeologici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni di questi ultimi.

Dovranno comunque essere rispettate la normativa sismica vigente e tutte le eventuali prescrizioni in materia idrogeologica e idraulica contenute nella pianificazione dell'Autorità di Bacino competente.

La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ex R.D. n.3267/1923 sono subordinati alla preventiva autorizzazione.

Art. 7 - FASCE DI RISPETTO STRADALE

Per le fasce di arretramento stradale si rinvia all'applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., del DPR n.495 del 19/12/1992 e s.m.i., come da tabelle di seguito riportate, nonché dalla Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 (G.U. n.38 del 16/12/1998).

È consentito il ripristino degli edifici esistenti a parità di volumetria esistente; è consentita inoltre la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente mancanti e gli ampliamenti degli edifici esistenti con le limitazioni di seguito distinte per tipologia di strada.

7.1. <u>Canali - alberature - siepi - piantagioni</u>

fuori dal centro abitato

- a) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.;
- b) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;
- c) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
- d) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiori ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 5, e per quelli di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

7.2. <u>Nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti fronteggianti strade, muri di cinta, recinzioni</u>.

Le distanze di rispetto dal confine stradale, anche se non esaurientemente e puntualmente indicate negli elaborati grafici di Piano, vanno applicate come indicato nelle tabelle allegate.

E' consentita la recinzione di aree prospicienti spazi e strade pubbliche mediante impiego di inferriata metallica. Qualora il sottostante supporto murario sia di proprietà pubblica occorre apposito atto di assenso dell'Ente proprietario.

2.1 Ricomposizioni planivolumetriche fronteggianti strade

La costruzione o l'ampliamento dei fabbricati che concorrono alla ricomposizione delle cortine edilizie fronteggianti le strade è consentita in allineamento ai fabbricati preesistenti più vicini al confine stradale.

TAB. A - DISTANZE: FUORI DAL CENTRO ABITATO

A1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI – AMPLIAMENTI

	FRONT	EGGIANTI LE STRAD	E (D. Igvo n. 285	del 30/04/1992 e s.m	i., DPR n. 495 del 16	12/1992 e s.m.i.)			
		INE DEI MANUFATTI REALIZZARE	Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE	
		a) FUORI DAL CENTRO ABITATO	60	40	30	-		20 Strade Locali 10 Strade vicinali	
RISPETTO	IN RETTILINEO	b) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	30	20	10			La distanza minima dal confine stradale è 10	
FASCIA		c) FUORI DAL CENTRO ABITATO	- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avent due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi. - ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devor essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.						
	CURVE	d) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme: - nel tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei preceder punti a) e b); - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latistan dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.						
		e) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della	- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).						

A2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE (D. 19vo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., DPR n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE			Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
			5	5	3	-	-	3
	IN RETTILINEO	a) FUORI DAL CENTRO ABITATO	legno, reti metalliche, fi suolo, non può essere in La distanza dal confine reti metalliche, fili spina	li spinati e materiali sii nferiore ad un metro (1 stradale, da rispettare ti e materiali similari, s	milari, sostenute da palet m). per le recinzioni con altez ostenute da paletti infissi	iltezza non superiore ad u ti infissi direttamente nel te za superiore ad un metro e direttamente nel terreno o ntate su cordoli emergenti	erreno o in cordoli emerge sul terreno, costituite da sie o in cordoli emergenti non	enti non oltre 30 cm dal epi morte in legno, oltre 30 cm dal suolo e
RISPETTO		b) all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per alli zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.			-			La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri
A S C I A D 1	IN CONNES CINCLAS DE INETRESEZIONI STRADALI A RASO E ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI	c) FUORI DAL CENTRO ABITATO	- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					
ш}	CURVE	d) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme: - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b). - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.					
		e) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	- All'esterno della curva punti a) e b).	si osservano le fasce	di rispetto stabilite per le :	strade in rettilineo e, quind	i, tali fasce risultano indica	te nei precedenti

TAB. B - DISTANZE: ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

B1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI - AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE (D. lgvo n. 285

 $del\ 30/04/1992\ e\ s.m.i.,\ DPR\ n.\ 495\ del\ 16/12/1992\ e\ s.m.i.)$

RVA	UBICAZIONE DEI MANU- FATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRA	Tipo C STRAD E EX-	Tipo D STRAD E UR-	<i>Tipo E</i> STRADE UR- BANE DI	<i>Tipo F</i> STRADE LOCALI
E/O IN CUR	D I R	a) ALL'IN TERNO DEL CEN- TRO	30			20	La distanza mi- nima dal confine stradale è stabilita in metri	La distanza mi- nima dal confine stradale è stabilita in metri

	b) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in	30	-	-	20	20	10
IN COR RI- SPO NDE NZA DI	c) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinavente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire da zione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) affetipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due nunti estremi.					
IN COR- RI- SPON DENZ A DI IN-	d) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	chino, a giudizio	dell'ente proprietario npe esterne devono e	e di manufatti in elevaz o delle strade, la funzio essere quelle relative a	onalità dell'intersez	ione stessa e le fasce	di rispetto da

B2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE (D. lgvo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., DPR n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.)

1	UBICAZIONE DEI		Tipo A	Tip o B	Tip o C	Tip o D	Tipo E	Tipo F ST	
	RE TT ILI NE O	a) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	3	-	-	2	La distanza minima dal confine stra- dale è stabi-	La di- stanza mi- nima	
F A S C I A D I	IN CO RRI SPO ND EN ZA	b) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	minata dal tria misurata a par	ere l'area di visibili e di rispetto, la cui pari al doppio delle i ll terzo lato costitu	lunghezza e distanze				
R I S P E T T	IN CORRI- SPON- DENZA DI LI- VELLI SFAL-	c) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si inter-						
	Mannaga	amuna a tutta la uhiassiani	I o recinzioni	douranno accara ra	aalizzate in conform	ità ai niani urhanic	tici e di traffico e no	n do-	

Art. 8 - TUTELA DEI SITI ARCHEOLOGICI

Il PUC persegue l'obiettivo della tutela e valorizzazione dei beni di interesse storicoarcheologico, costituiti dalle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi della legislazione vigente.

In sede di attuazione delle previsioni urbanistiche si dovrà tenere conto delle disposizioni del presente articolo.

- 1. Nelle aree vincolate ogni intervento edilizio e infrastrutturale e ogni lavoro superficiale, compresi gli interventi di bonifica e per scoli di acque e canali, deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza, a meno degli interventi da realizzare in condizioni di emergenza per la incolumità pubblica.
- 2. Per le aree cui è attribuito un potenziale interesse archeologico sulla base di ritrovamenti diffusi, per tutti gli interventi bisogna dare comunicazione d'inizio lavori alla stessa Soprintendenza, affinché provveda ad assicurare la eventuale supervisione in caso di scavi e sondaggi.

Art. 9 - DISTANZA DI RISPETTO ELETTRODOTTI

Fermo restante il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità prescritti dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003, pubblicato sulla G.U. n.200 del 29.08.2003, la distanza da osservare dagli elettrodotti per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati è calcolata secondo quanto disposto dal D.M. 21.05.2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" - G.U. n.160 del 05.07.2008 - Suppl. Ordinario n.160, fermo restando il parere preventivo da richiedere alla soc. TERNA Rete Italia quale soggetto gestionale delle reti e delle distanze di prima approssimazione (Dpa) dalla stessa Società definite.

Art. 10 - DISTANZA DI RISPETTO METANODOTTI

Nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto dei metanodotti, da calcolare in base alle disposizioni normative vigenti in materia (cfr. regola tecnica emanata con D.M. 17.04.2008 ed eventuali successivi aggiornamenti), non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni.

Sono tuttavia consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e di parcheggi.

Art. 11 - DISTANZA DI RISPETTO CIMITERIALE

Nelle aree ricomprese nella fascia di rispetto cimiteriale di cui all'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al medesimo art.338, come modificato dall'art.28 della L. n.166/2002.

Art. 12 PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC)

Il Permesso di Costruire è l'atto amministrativo comunale che consente di eseguire legittimamente gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio del Comune, nel rispetto delle leggi, delle norme urbanistiche e del presente RO.

Sono soggetti a Permesso di Costruire gli interventi di cui all'art.10, co.1, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., nonché quei mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti ed in genere quegli interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono subordinati a permesso di costruire dalla legislazione regionale.

Il Permesso di Costruire, ai sensi dell'art.13, co.1, del citato del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., è rilasciato dal Dirigente o Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia nel rispetto delle leggi, degli strumenti urbanistici e del presente Regolamento.

Nel caso di interventi unitari su fabbricati esistenti o di nuova costruzione che comportino destinazioni d'uso multiple, il Permesso di Costruire è rilasciato con atto unico, nel quale sono specificate le singole destinazioni d'uso, i relativi oneri e l'eventuale convenzione. I Permessi di Costruire nell'ambito di progetti unitari di ristrutturazione urbanistica o connessi con piani urbanistici attuativi ovvero con intese o accordi di programma, sono consentiti, nell'osservanza delle norme del PUC e del presente RO, se preceduti da contratti di Convenzione tra Comune e soggetti proponenti, contenenti la specificazione dei rispettivi obblighi tecnici, amministrativi e finanziari, con relative garanzie fidejussorie. I soggetti proponenti possono essere privati, singoli o associati, pubblici e pubblico-privati.

Art. 13 - ATTIVITÀ EDILIZIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Per le opere comunali, l'atto comunale di approvazione del progetto e/o della relativa spesa tiene luogo dei titoli abilitativi ad ogni effetto, previa validazione del progetto esecutivo (o del progetto definitivo, in caso di appalto integrato).

I progetti, redatti conformemente al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dovranno essere comunque corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità dei progetti stessi alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

Tale atto conterrà, al pari del permesso di costruire, la menzione dei pareri acquisiti sul progetto da parte degli organismi competenti.

Ogni opera o lavoro pubblico realizzato dal Comune, sia esso edilizio o infrastrutturale (edifici pubblici, strade, ponti, percorsi pedonali, parchi e giardini, reti pubbliche, ecc.), è assoggettata al presente articolo.

Per le costruzioni relative all'edilizia scolastica dovranno essere osservate le Norme Tecniche contenute nel DM 18/12/1975 (G.U. n.29 del 02/02/1976).

Ai sensi della L.R. n.25 del 18/11/96, art.11, sono sottoposte all'esame del Nucleo di Valutazione dell'Edilizia Sanitaria e Socio-sanitaria, le progettazioni relative ad opere ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le strutture socio-sanitarie assistenziali per disabili fisici e psichici.

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II (*Titoli abilitativi*) del T.U. in materia di Edilizia le seguenti opere:

- a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del Comune, sia pubblicato ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del medesimo Codice in materia di lavori pubblici, si applicano le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai succitati articoli.

5. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI STESSI

5.1. Procedimento per la presentazione dei titoli abilitativi edilizi

Per l'esecuzione di attività edilizie sono utilizzabili i seguenti regimi i cui procedimenti sono riportati tra parentesi:

Art. 14 - DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E RELATIVI ALLEGATI

La modulistica nazionale e quella regionale in materia di edilizia e di attività produttive è rinvenibile tramite rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento che l'amministrazione mantiene costantemente aggiornata

Le domande per il rilascio dei Permessi di Costruire vanno effettuate secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 23 del T.U. Edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).

La domanda di rilascio del Permesso di Costruire deve essere inoltrata, da parte del soggetto avente titolo, allo Sportello Unico per l'Edilizia istituito presso il Comune. La domanda deve essere corredata dal titolo di proprietà (atto notarile di acquisto, donazione, divisione, ecc., o certificato della Conservatoria del Registro Immobiliare). In assenza di questo, alla richiesta di Permesso di Costruire va allegato apposito documento attestante la titolarità per la richiesta di Permesso di Costruire.

Se il richiedente non è proprietario dell'area edificatoria, la richiesta deve contenere esplicito atto di assenso del proprietario dell'area, formalizzato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o espressione di volontà equivalente. Per le aree edificatorie e/o manufatti appartenenti a persone giuridiche la domanda di Permesso di Costruire deve essere avanzata dagli organi che ne hanno la rappresentanza. La domanda va controfirmata anche dai professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori.

Nella domanda dovrà essere dichiarato l'oggetto del Permesso di Costruire, la condizione di legittimazione a produrre l'istanza, la destinazione d'uso dell'opera da realizzare con l'impegno a non modificarla se non nelle forme prescritte.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione progettuale, con specificazione del numero e del tipo di elaborato:

A - Per le nuove costruzioni:

- a) modello questionario statistico, accompagnato da scheda del terreno, contenente i dati base necessari alla progettazione, quali quote stradali, quote della fognatura, allineamenti, indici e vincoli particolari prescritti dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre norme:
- b) estratto del vigente PUC e destinazione urbanistica relativa all'area dell'intervento, con l'indicazione di eventuali vincoli;
- c) planimetria catastale;
- d) planimetria generale quotata dello stato dei luoghi in scala non inferiore a 1:500, recante l'indicazione delle proprietà confinanti per una profondità di almeno 50 metri dai confini, le quote del terreno e dei fabbricati circostanti, gli alberi di alto fusto esistenti ed ogni altro particolare di rilievo;
- e) planimetria di progetto con relative sistemazioni esterne, compresi quelle destinate a verde e a parcheggi, in scala non inferiore a 1:200, da cui risulti l'orientamento e il posizionamento dell'edificio, le quote delle sistemazioni del terreno (prima e dopo l'intervento) nonché la rappresentazione quotata degli edifici e delle urbanizzazioni al contorno;
- f) documentazione fotografica dello stato di fatto, asseverata dal progettista, e fotocomposizione prospettica dell'intervento nel contesto dell'ambiente urbano;
- g) disegni, in scala non inferiore a 1:100, delle piante di tutti i piani e della copertura, di tutti i prospetti e di almeno due sezioni significative dell'opera, di cui almeno una comprendente la scala, con l'indicazione di:
 - destinazione d'uso dei locali;
 - quote planimetriche ed altimetriche;
 - dimensione delle aperture (con distinzione di quelle apribili e di quelle fisse);
 - indicazione dei rapporti di illuminazione;
 - schemi degli impianti igienico-sanitari e tecnologici;
 - ingombri degli apparecchi igienici di tutti i locali di abitazione e dei servizi;
 - ubicazione della canna fumaria (con specifica del tipo adottato), delle pluviali e degli scarichi;
 - strutture portanti;
 - sistemazione degli spazi aperti (pavimentazioni, recinzioni, arredi esterni, cordonature, tappeti erbosi, arbusti e piante) e delle reti fognarie (pozzetti di ispezione, caditoie, fosse di depurazione biologica, quote e diametri delle condotte, ecc.);

 $5c_{\text{pagina}}$

- materiali della copertura, con definizione di falde, pendenze, volumi tecnici, camini, gronde, punti di attacco delle pluviali, lucernai, ecc. Nel caso di edifici costituiti dall'aggregazione di cellule-tipo è consentita la rappresentazione di piante generali nel rapporto 1:200 corredate da piante delle singole cellule nel rapporto 1:100;
- h) sezioni quotate dell'opera in scala 1:100 illustranti le relazioni di questa con l'ambiente circostante. Le quote, riferite al piano di campagna preesistente ed al caposaldo fissato nella scheda statistica, devono indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi delle parti al di sopra della linea di gronda;
- i) disegni a semplice contorno nel rapporto 1:100 di tutti i prospetti dell'opera progettata, completa di riferimenti degli edifici circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche, con indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo l'intervento. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei fronti devono comprendere anche le facciate adiacenti. I prospetti devono riportare l'indicazione delle aperture e dei relativi infissi, dei materiali, delle pluviali in vista, delle zoccolature, degli spazi per insegne, delle opere in ferro e delle balaustre, delle coperture e dei volumi tecnici;
- j) eventuali altri elaborati progettuali, in opportuna scala, necessari per completezza di rappresentazione dell'intervento;
- k) relazione tecnica sulle caratteristiche architettoniche e costruttive edilizie, con riferimento ai parametri urbanistici ed edilizi e all'inserimento dell'intervento nell'ambiente urbano, ai materiali da impiegarsi, ai sistemi costruttivi e agli impianti, corredata, in caso di intervento su un fabbricato tradizionale, di adeguata indagine storico-documentale e stratigrafica (tipizzazione delle murature, dei solai, delle coperture degli infissi, degli intonaci, delle pavimentazioni, etc.);
- l) autodichiarazione del progettista abilitato di conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati ed adottati ed al RO vigente, nonché alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nei limiti prescritti dall'art.20, co.1, del TU Edilizia; tale autodichiarazione, nella forma di scheda riepilogativa asseverata dal progettista, sarà relativa alla compatibilità urbanistica dell'intervento con l'indicazione delle volumetrie già possedute, la loro destinazione e l'anno di costruzione, la descrizione analitica delle superfici utili per unità immobiliari ai fini del calcolo degli oneri, delle superfici coperte e delle volumetrie totali, sia interrate che fuori terra, per piano e, nel caso di edifici misti, per destinazioni d'uso. La scheda dovrà evidenziare la conformità dei parametri planivolumetrici agli indici e alle norme degli strumenti urbanistici vigenti;
- m) relazione geologica relativa alle caratteristiche dei terreni in fondazione;
- n) indicazione completa delle generalità dei soggetti tecnici incaricati per la redazione dei progetto strutturale, la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza, nonché dell'impresa esecutrice dei lavori;
- o) relazione tecnico-agronomica, solo per gli interventi edilizi in zona agricola, debitamente asseverata, redatta da un agronomo o da un perito agrario abilitati

all'esercizio professionale, illustrante le destinazioni colturali in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della L.R. 2/1987;

p) per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, va prodotta anche una documentata previsione di impatto acustico. Tale documentazione va altresì prodotta per la realizzazione, modifica e potenziamento delle opere di cui all'art. 8, comma 2° della L. 447/1995.

La completezza della domanda e della documentazione tecnica e amministrativa viene verificata, in via breve, preventivamente dall'Ufficio comunale ricevente; la data di presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire è quella di acquisizione dello stesso al protocollo del Comune.

B - Per interventi sull'edilizia esistente:

a) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, con variazione della volumetria e sagoma del fabbricato demolito, sono richiesti grafici in scala non inferiore a 1:50. In aggiunta alla surriportata documentazione prevista per le nuove costruzioni, il progetto va integrato con elaborati dimostrativi delle parti da demolire, con piante di tutti i piani, sezioni più significative e relativa documentazione fotografica, nonché con elaborati dimostrativi dei nuovi sistemi costruttivi previsti, con schede prestazionali sui nuovi materiali da impiegare, con verifiche grafiche e descrittive della compatibilità della qualità formale dell'intervento edilizio con i caratteri architettonici dei contesto urbano;

Tali elaborati dimostrativi, vanno accompagnati da perizia giurata del tecnico incaricato di redigere il progetto;

- b) per gli interventi di ristrutturazione sottoposti a Permesso di Costruire ai sensi dei precedenti articoli, la documentazione è identica a quella del precedente punto a) con l'integrazione di elaborati grafici e descrittivi sull'idoneità del sistema costruttivo ad assicurare sia la sicurezza statica del fabbricato che la non alterazione della sua preesistente qualità formale complessiva;
- c) per gli interventi di recupero dell'edilizia tradizionale si richiedono disegni di pianta, di sezione e di prospetto in scala non inferiore a 1:50 in corrispondenza dei piani caratteristici, con indicazione di tutti i materiali impiegati, anche per recinzioni, cancelli e sistemazioni a terra, redatti con particolare cura se gli interventi ricadono in zona A del PUC.

C - Per interventi di infrastrutture:

Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali, pubbliche e private non comunali, la documentazione tecnica necessaria è costituita dal progetto esecutivo delle opere completo di stralci degli strumenti urbanistici vigenti.

D - Per interventi a scala urbanistica:

I privati singoli o consociati, le società private o miste pubblico-private, le società di riqualificazione urbana, se aventi i titoli inerenti alla disponibilità dei beni previsti dalla legge, che intendano procedere alla progettazione e all'esecuzione o solo all'esecuzione di progetti urbanistici relativi a piani integrati d'intervento, piani di recupero e riqualificazione di parti urbane, di piani di lottizzazione e più in generale di piani attuativi, con salvezza delle norme di legge e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, a prescindere da intese preventive con il Comune, possono presentare istanza per il rilascio di Permessi di Costruire unitari degli interventi, dichiarando la disponibilità alla sottoscrizione di un patto convenzionale tra Comune e soggetto richiedente.

E - Per tutti i tipi di interventi:

Alla domanda di rilascio del Permesso va allegata la ricevuta di pagamento per oneri istruttori, prefissati dal Comune con separati provvedimenti.

Nei casi di cui all'art.8, comma 4, della L.R.n.12/2002 recante "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso [...]", va predisposto un apposito elaborato, redatto da professionista abilitato, da cui risulti il rispetto delle prescrizioni di cui alla predetta L.R. n.12/2002.

Nei casi di cui all'art.4, comma 1-ter del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., i grafici progettuali devono illustrare il rispetto dell'obbligo di prevedere infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli di cui al medesimo art.4, comma 1-ter (introdotto dal D.L. 22.06.2012, n.83, come convertito dalla L.134/2012).

Qualora l'intervento riguardi un edificio aderente ad un altro fabbricato con il quale sia in relazione funzionale, le piante dell'opera progettata devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni di destinazione degli stessi.

Sia in caso di nuova costruzione che di riuso dell'esistente, in caso di opere complesse (edifici e locali a carattere commerciale, agricolo, industriale, attrezzature scolastiche, magazzini, ecc.) va prodotta idonea documentazione delle destinazioni d'uso, delle attività e degli impianti previsti, qualora i grafici sopra indicati non siano atti a chiarirne i rapporti con l'ambiente esterno o le caratteristiche funzionali.

Per tutti gli interventi, gli elaborati progettuali, da produrre in duplice copia, più una copia su supporto informatico (formato .pdf, .doc, .dwg, .xls, ecc.), firmato digitalmente ovvero in conformità a quanto previsto dal SUD una volta attivo ed in conformità alle eventuali ulteriori norme e modalità da ultimo vigenti debbono essere raccolti in un fascicolo rilegato recante la numerazione di tutte le pagine, debitamente timbrate e siglate dal progettista. Per le elaborazioni grafiche il cui formato non consente la fascicolazione, è ammessa la presentazione di disegni singoli, purché debitamente numerati e denominati.

La documentazione tecnico-amministrativa, fascicolata, può costituire un allegato autonomo. Nel frontespizio del progetto fascicolato o nella testata del progetto deve essere riportato:

- a) la residenza fiscale del progettista, unitamente ai dati necessari per la sua completa identificazione fiscale;
- b) la data di elaborazione del progetto;
- c) uno spazio libero per i visti di competenza comunale.

Gli elaborati progettuali allegati alle istanze vanno redatti e sottoscritti da professionisti abilitati e iscritti ai rispettivi albi professionali, in rapporto alle prestazione tecniche loro consentite.

Le imprese appaltatrici dei lavori, ove questi non siano eseguiti in economia, devono possedere i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività nel settore edilizio.

Art. 15 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

A seguito della presentazione della domanda di rilascio di P.d.C., il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire è quello stabilito dall'art. 20 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

Solo nel caso siano espletate ed acquisite tutte le autorizzazioni e nulla osta ambientali e il Dirigente/Responsabile non si pronunci sulla richiesta di rilascio del Permesso nei termini di cui al presente articolo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al competente organo comunale di adempiere entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente il predetto termine di quindici giorni, l'interessato può presentare al Presidente della Provincia istanza di intervento sostitutivo per l'esame e le conseguenti determinazioni circa l'istanza di Permesso di Costruire.

Art. 16 - CARATTERISTICHE FORMALI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE. MODALITÀ DI CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

La congruità dei titoli edilizi in relazione alle trasformazioni previste viene controllata dal SUE in riferimento alla Sezione II della Tabella "A" allegata al D.Lgs. 222/2016 – che si dà qui per integralmente riportata e trascritta – dove è definita l'intera ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, con le eventuali concentrazione di regimi.

Si evidenzia che nel citato D.Lgs. 222/2016 sono definiti, per le attività soggette a permesso di costruire, SCIA, CILA e attività libera, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o di assenso comunque denominati.

I testi normativi qui richiamati sono resi disponibili tramite rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento che l'amministrazione mantiene costantemente aggiornata.

Conclusa la fase istruttoria, previo pagamento degli oneri concessori nella misura e con le modalità determinate in apposita delibera comunale, viene emesso il Permesso di Costruire, contenente le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto e il numero del Permesso di Costruire, corrispondente al numero progressivo di protocollo dei permessi edilizi rilasciati per ciascun anno;
- b) la data della richiesta, le generalità e il codice fiscale del titolare del Permesso e gli estremi dei titolo di legittimazione dell'intervento;
- c) gli estremi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento, l'indicazione sintetica delle opere, la destinazione d'uso prevista, l'elenco degli elaborati tecnici e amministrativi costituenti parte integrante del Permesso di Costruire;
- d) l'indicazione sintetica delle norme urbanistiche legittimanti l'intervento;
- e) gli estremi della ricevuta di pagamento degli oneri urbanizzativi e di costruzione, nella misura prevista per l'utile rilascio del permesso edilizio e le modalità dei successivi pagamenti dovuti ai sensi dell'apposita delibera consiliare in materia;
- f) gli estremi dei pareri e nulla osta di altri uffici del Comune, della Commissione edilizia ove istituita, di altri uffici o enti esterni, ove prescritti;
- g) le eventuali prescrizioni costruttive;
- h) i termini entro i quali vanno iniziati e ultimati i lavori, a pena di decadenza del Permesso di Costruire;
- i) gli obblighi da assolversi, ove ne ricorrano gli estremi, da parte del titolare del Permesso in ordine agli adempimenti di seguito elencati in via indicativa:
- richiesta, ove indispensabile per le lavorazioni, dell'occupazione temporanea di suolo pubblico;
- deposito dei progetto esecutivo delle opere in adempimento delle leggi sulle costruzioni in calcestruzzo cementizio armato, approvazione del progetto strutturale delle costruzioni, nonché della documentazione prescritta dalle norme per il contenimento dei consumi energetici prima dell'inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni dei Capi I, II e III della Parte II del TU in materia edilizia;
- comunicazione dell'inizio dei lavori, delle generalità complete di codice fiscale dei soggetti tecnici abilitati incaricati della direzione dei lavori, del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ovvero dei responsabile della sicurezza, in applicazione delle norme vigenti;
- apposizione, in modo visibile e leggibile, in cantiere, di una tabella con gli estremi dei Permesso di Costruire, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici secondo le modalità all'uopo prescritte dalla Legge;
- conservazione in cantiere di copia del Permesso di Costruire e del progetto grafico allegato;
- richieste di autorizzazioni, ove necessarie agli enti competenti per gli allacciamenti ai pubblici servizi;
- comunicazione, entro il termine utile per il compimento dell'intervento permesso, della data di ultimazione, sottoscritta anche dal direttore dei lavori.

Al Permesso di Costruire vanno allegati, ove previsti, formandone parte integrante, convenzioni o atti d'obbligo del titolare del Permesso ai sensi dell'art.28-bis del TU citato.

Il progetto esecutivo allegato all'atto di convenzione, di cui costituisce parte integrante, deve contenere almeno gli elaborati specificati all'*art.23*, lett. D, del presente Regolamento. La convenzione può prevedere l'obbligo di rilascio da parte del Comune di successivi Permessi edilizi, secondo il programma degli adempimenti esplicitamente stabilito in essa.

E' fatto obbligo al Committente e/o al Direttore Dei Lavori, di comunicare eventuali sospensioni dei lavori e consequenziali riprese degli stessi entro e non oltre giorni cinque dalla loro emissione.

Art. 17 - DECADENZA, RINNOVO, ANNULLAMENTO, TRASFERIMENTO DEL PER-MESSO DI COSTRUIRE

Fatto salvo quanto stabilito dal **D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito con L. 98/2013** e dal **D.L. 12.09.2014 n.133**, la validità del Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 15 del T.U. Edilizia, è non superiore a tre anni dall'inizio effettivo dei lavori, che vanno intrapresi non oltre un anno dal rilascio dello stesso Permesso.

Per inizio effettivo dei lavori s'intende l'inizio delle opere quali, ad esempio, gli scavi in fondazione e non la sola recinzione di cantiere.

Pertanto, si ha la decadenza del Permesso di Costruire quando:

- a) il Permesso non venga ritirato dal richiedente entro 90 giorni dalla comunicazione del rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia;
- b) i lavori non vengano iniziati entro un anno dalla comunicazione del rilascio, senza che il titolare del Permesso abbia richiesto il rinnovo;
- c) i lavori non vengano ultimati entro tre anni dall'inizio degli stessi, dove per ultimazione va inteso il completamento delle opere in modo tale da potere conseguire utilmente la certificazione dell'agibilità dei manufatti edilizi concessi;
- d) in mancanza delle condizioni di inizio o di compimento dei lavori, di cui ai precedenti punti b) e c), siano intervenute nuove prescrizioni urbanistiche contrastanti con il Permesso di Costruire.

Un termine per l'ultimazione dei lavori più ampio dei tre anni può essere concesso in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue caratteristiche tecnico-costruttive o delle particolari condizioni idrogeologiche del suolo interessato dall'intervento o nel caso di opere pubbliche o realizzate con finanziamenti pubblici che impegnino più esercizi finanziari. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate (D.L. 12.09.2014 n.133).

Ai sensi dell'art.90, commi 9 e 10, del D.Lgs. 09.04.2008 n.81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'efficacia del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o denuncia di inizio attività) è sospesa in mancanza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice dei lavori, ovvero in mancanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o del Fascicolo della Sicurezza e/o della Notifica preliminare, quando previsti ai sensi rispettivamente degli articoli n.100, n.91, co. 1 lettera b), e n.99 del medesimo Decreto Legislativo.

Il rinnovo del Permesso di Costruire, per un periodo non superiore ad un anno, su istanza motivata del titolare del Permesso, può essere autorizzato, prima delle scadenze utili di inizio o di compimento dei lavori, di cui agli articoli precedenti.

La proroga del Permesso può avere luogo quando la mancata conclusione dei lavori sia imputabile a fatti estranei alla volontà del titolare, riconosciuti con determinazione del Responsabile del Settore UTC, sentito l'Ufficio Tecnico. In tal caso il titolare del Permesso dovrà presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo Permesso inerente la parte non ultimata. Il provvedimento di annullamento del Permesso di Costruire viene adottato quando si accerti che il rilascio dello stesso è avvenuto in violazione di legge, di norme urbanistiche e del presente RUEC nonché in presenza di gravi vizi nei procedimenti istruttori e di rilascio dello stesso Permesso. Gli effetti dell'annullamento si hanno dal momento del rilascio del Permesso di Costruire, per cui tutte le opere realizzate nel frattempo sono da considerarsi illegittime. In particolare, il Permesso può essere annullato:

- a) quando sia stato dolosamente ottenuto in base a falsa documentazione;
- b) quando si sia contravvenuto alle disposizioni generali e speciali di legge e del RUEC o quando non siano state osservate le condizioni inserite nell'atto di rilascio del Permesso;
- c) quando si sia modificato arbitrariamente il progetto approvato;
- d) quando il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata e non si sia stato sostituito;
- e) quando, entrate in vigore previsioni urbanistiche o norme edilizie contrastanti con quelle esistenti all'atto del rilascio, le opere non siano state ancora iniziate, o se iniziate, non siano state completate entro il termine prescritto. Sono fatte salve le cause di decadenza previste da eventuali leggi speciali.

L'ordinanza di annullamento conterrà:

- a) la contestazione del fatto;
- b) la comunicazione dell'annullamento;
- c) l'ordine di sospendere i lavori;
- d) l'eventuale ordine di eliminare l'infrazione che ha provocato l'annullamento;
- e) le sanzioni deliberate.

Il rinnovo del Permesso potrà essere disposto quando il titolare avrà ottemperato alle prescrizioni contenute nell'ordinanza di annullamento.

In via eccezionale, nei casi non dolosi di errata rappresentazione dello stato dei luoghi o di erronee valutazioni in sede istruttoria o di rilascio del Permesso di Costruire, si può procedere alla revoca del Permesso con effetti dal momento del provvedimento.

Il Permesso di Costruire può essere trasferito *mortis causa* o con atto *inter vivos*. Per il trasferimento *mortis causa* è necessaria la voltura del Permesso di Costruire, disposta dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'esibizione del titolo ereditario da parte del proprietario subentrante. Per il trasferimento tra vivi, si esclude che il Permesso di Costruire possa essere negoziato separatamente dal bene immobile cui esso si riferisce.

Il trasferimento della titolarità del Permesso non ne modifica i termini di validità e di decadenza.

Art. 18 - VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO OGGETTO DI PERMESSO DI CO-STRUIRE

In corso della validità del Permesso di Costruire possono essere richieste varianti modificative o integrative dei progetto delle opere originariamente concesse, che, se sostanziali, comportano varianti di Permesso di Costruire in corso d'opera, da sottoporre a procedura analoga a quella seguita per il progetto originario, purché compatibili con eventuali nuove prescrizioni urbanistiche ed edilizie eventualmente subentrate nelle more.

Con la determinazione del Responsabile del Settore UTC in ordine alla variante non vengono modificati i termini di validità e di decadenza fissati dal progetto originario. In assenza di una determinazione del Responsabile del Settore UTC sul progetto di variante entro 60 giorni dalla sua presentazione, una ripresa dei lavori secondo il progetto originario relativo alle parti oggetto della variante si intende come rinuncia alla variante stessa.

Qualora si presenti in corso d'opera l'opportunità di eseguire piccole varianti che non modificano la volumetria totale, le superfici utili e le destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari, l'istanza di variante può essere presentata anche prima dell'ultimazione delle opere. Si intende accolta se il Responsabile del Settore UTC non si pronuncia entro 30 giorni dalla data in cui detta istanza è stata presentata al Comune.

In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori relativi alla variante dando comunicazione al Responsabile del Settore UTC del loro inizio. Tale possibilità di tacito assenso non si applica per interventi in edifici soggetti ai vincoli previsti dal D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e s.m.i..

PARTE II

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI - SPORTELLO UNICO DIGITALE (S.U.D.)

Art. 19 - INDICAZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE DI FUNZIONAMENTO

1. - Composizione, compiti e modalità di funzionamento del SUE

L'amministrazione comunale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvede a costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) con i compiti e le funzioni di cui all'art. 5 del DPR 380/2001, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività.

Il Sue ha competenza solo per l'edilizia residenziale e in materia di vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia di cui al Titolo IV della Parte I del DPR 380/2001.

Il Sue adotta la modalità telematica in via generalizzata per la gestione dei procedimenti, tenendo conto delle disposizioni del D.Lgs. 82/2005 (CAD).

2. - Modalità di coordinamento con il SUAP

La materia dell'edilizia produttiva è, per scelta dell'Amministrazione nell'ambito della propria podestà organizzativa, attribuita allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che gestisce gli ordinari sub-procedimenti edilizi alla stregua di tutti gli altri endo-procedimenti tipicamente del Suap.

L'interlocuzione diretta del Suap con le imprese, anche in merito ai procedimenti edilizi, deriva dal rispetto del DPR 160/2010 che prevale sul DPR 380/2001.

A questo riguardo ove non espressamente indicato nel presente regolamento, ogni richiamo allo Sportello unico è da riferirsi ratione materiae al Sue ovvero al Suap.

3. - Composizione, compiti e modalità di funzionamento del SUAP

Il Suap è l'ufficio che gestisce il procedimento unico in materia di attività produttive di beni e servizi (sia imprese, sia altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore) che riguarda:

• la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo di beni e servizi comportante trasformazioni fisiche e/o funzionali.

Il Suap adotta la modalità telematica in via generalizzata per la gestione dei procedimenti, tenendo conto delle disposizioni del D.Lgs. 82/2005 (CAD).

4. - Composizione, compiti e modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

La tutela del paesaggio è stata sub-delegata dalla Regione Campania ai Comuni.

Con deliberazione del consiglio comunale è adottato apposito regolamento disciplinante l'istituzione, la composizione e la nomina, i criteri di incompatibilità, l'organizzazione e il funzionamento, la durata, i costi e gli ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della Commissione comunale con competenza all'esame dei progetti per i quali è prevista la "Valutazione dell'impatto paesaggistico".

Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al precedente comma si applicano le norme regolamentari previgenti.

5. Composizione, compiti e modalità di funzionamento della Commissione per la Valutazione di Incidenza

La valutazione di incidenza è stata sub-delegata dalla Regione Campania ai Comuni.

Con deliberazione del consiglio comunale è adottato apposito regolamento disciplinante l'istituzione, la composizione e la nomina, i criteri di incompatibilità, l'organizzazione e il funzionamento, la durata, i costi e gli ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della Commissione comunale con competenza all'esame dei progetti per i quali è prevista la "Valutazione di incidenza".

Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al precedente comma si applicano le norme regolamentari previgenti.

19.6 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della Commissione per gli Impianti alimentati a Biomassa

1. Oggetto, esclusioni e soggetti legittimati

Il presente articolato riguarda le richieste di realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da biomasse di origine agricola.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli impianti utilizzanti le migliori tecnologie disponibili per la produzione di biometano, cioè impianti che non comportano la combustione di sostanze solide, liquide e gassose.

Le Istanze finalizzate all'ottenimento dei prescritti titoli abilitativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da biomasse di origine agricola da realizzarsi nella zona agricola, sono procedibili alle seguenti condizioni:

- a) il richiedente è imprenditore agricolo, così come definito all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata con sede legale e operativa nel territorio comunale;
- b) l'impianto è finalizzato allo smaltimento delle biomasse di produzione aziendale e non può configurarsi come impianto industriale per il trattamento di biomasse prodotte da terzi;
- c) è vietato l'impiego di biomasse non derivante da attività agricola, nel particolare provenienti da rifiuti e impianti di trattamento;
- d) in caso di riunione in associazione, la partecipazione degli imprenditori agricoli così come definiti alla precedente lettera a), con sede legale e operativa nel territorio comunale, deve essere almeno pari al 75% sia in termini di quote associative possedute, sia in termini di quantità di biomasse conferite.

2. Procedura di pubblica attenzione

Le istanze per la realizzazione degli impianti sono sottoposte a procedura di pubblica attenzione mediante pubblicità nell'albo pretorio per almeno trenta giorni. A Tal fine il Responsabile del procedimento trasmette senza indugio al Sindaco la proposta di avviso da pubblicare all'albo pretorio ai fini della conoscibilità da parte di chiunque ne abbia interesse. Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni fino a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio. Le osservazioni sono presentate, in carta semplice e in unico originale al protocollo generale dell'ente e sono indirizzate al Sindaco, Il Segretario Generale provvede a registrarle in base all'ordine di presentazione su apposito registro.

Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione il Segretario Generale cura la trasmissione delle osservazioni presentate alla competente Commissione di cui successivo comma unitamente alla richiesta del parere di competenza da rendere entro quindici giorni.

La Commissione nei successi quindici giorni formula il proprio parere su ogni singola osserva-zione e provvede a trasmettere al Segretario Generate una relazione sullo svolgimento dei propri lavori unitamente ai singoli pareri alle osservazioni presentate.

Il Consiglio Comunale entro novanta giorni dal decorso della pubblicazione sulla scorta del parere vincolante espresso dalla Commissione, esamina definitivamente le osservazioni presentate e le trasmette al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.

Decorso il termine dei novanta giorni dalla pubblicazione in assenza delle determinazioni del Consiglio comunale le osservazioni, unitamente al parere della Commissione, sono trasmesse al Responsabile del Procedimento che procede autonomamente.

3. Documentazione a corredo dei progetti

Le istanze sono corredate dalla seguente documentazione a pena di inammissibilità e archiviazione:

- Progetto definitivo contenente la documentazione prevista per i progetti di opera pubblica dal D.Lgs. 50/2016 e dai decreti attuativi unitamente a tutto quanto necessario all'acquisizione di ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e la documentazione di cui al successivo comma 5.5 ove richiesta;
- Piano di Utilizzazione Aziendale che descrive, accerti ,e documenti: b1) i presupposti agronomici e/o forestali; b2) gli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici; b3) la coerenza e la compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore con indicazione del quantitativo delle biomasse proveniente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali del richiedente che deve costituire almeno il 50% in termini di peso sul totale della biomassa utilizzata; b4) piano di smaltimento del digestato prodotto dagli impianti ritenuto idoneo, previo analisi e certificazioni, alla concimazione dei terreni asserviti all'azienda.
- Relazione di verifica circa: c1) rassetto infrastrutturale delle strade di accesso
 al fondo, con i necessari calcoli e verifiche in relazione alle caratteristiche tecniche atte al transito di veicoli previsti per il trasporto dei materiali, c2) dimostrazione di non assoggettabilità alla Direttiva Seveso dell'impianto ai fini antincendio, c3) calcolo del quantitativo di rifiuti presente nell'impianto comprensivo delle sostanze pericolosi;
- Impegno a presentare, prima del rilascio del titolo abilitativo, garanzia fideiussoria a favore del Comune pari all'importo necessario per la messa in pristino del sito, la rimozione degli impianti e delle spese necessarie al mantenimento in stato ottimale del-la viabilità pubblica interessata.

4. Garanzie fideiussorie

La garanzia fideiussoria, anche attraverso polizza assicurativa, da stipulare a favore del Comune deve essere pari all'importo necessario per la messa in pristino del sito. la rimozione degli impianti e delle spese necessarie al mantenimento in stato ottimale della viabilità pubblica interessata. Il valore da garantire risulta dal computo metrico estimativo redatto sulla scorta del prezzario regionale delle opere pubbliche vigente al momento di presentazione dell'istanza.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sotto posti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 56,

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La validità della garanzia fideiussoria deve coprire l'intera durata prevista di funzionamento dell'impianto oltre il tempo stabilito per la messa in pristino del sito.

5. Condizioni tecniche minime e studi obbligatori

Il camino, ove necessario per il funzionamento degli impianti di produzione di energia con emissioni in atmosfera, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) avere altezza tale da minimizzare gli impatti sul territorio: l'altezza deve risultare motivata in relazione ai risultati esposti in un elaborato denominato "Modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici emessi dall'impianto":
- b) L'elaborato "Modellistica di dispersione gli inquinanti atmosferici emessi dall'impianto" deve valutare:
- l'accurata ricostruzione del campo di vento;
- l'esistenza di altri impianti che producono emissioni nel raggio di 50 km e i fattori cumulativi indotti;
- il confronto tra misure in campo delle polveri e i micro-inquinanti ad esse correlati:
- la stima delle quantità delle polveri e i micro-inquinanti ad esse correlati prodotti dall'impianto;
- a individuazione delle zone interessate dalla ricaduta delle polveri e i micro-inquinanti ad esse correlati prodotti dall'impianto;
- le concentrazioni stimate e il confronto di relativi valori limite stabiliti dalla normativa sulla qualità dell'aria e del suolo e delle acque o, in mancanza di valori limite, da valori di riferimento prudenziali ricavati dalla letteratura tecnica di settore.

Le distanze minime da rispettare dai confini di proprietà e dalle abitazioni devono essere pari a quelle individuate dalla seguente tabella:

- gli impianti fino a 249 kW sono in classe dimensionale 1;
- gli impianti di potenza tra 249 e 999 kW sono in classe dimensionale 2;
- gli impianti sopra 1.000 kW sono in classe dimensionale 3.

Pertanto le distanze da rispettare sono:

- classe 1: m. 20 da confini, m. 50 da case sparse e m. 300 da nuclei abitati;
- classe 2: m. 30 da confini, m. 100 da case sparse e m. 500 da nuclei abitati;
- classe 3: m. 50 da confini, m. 200 da case sparse e m. 1000 da nuclei abitati.

6. Commissione

Al fine di esaminare gli aspetti specialistici contenuti nelle istanze è istituita apposita Commissione comunale di valutazione dei progetti degli impianti.

La commissione è costituita dal Presidente e dai seguenti commissari:

Architetto o architetto paesaggista;

Agronomo;

Avvocato;

Biologo;

Chimico;

Geologo;

Ingegnere ambientale;

Ingegnere impiantistico;

Medico;

Geometra.

I commissari diversi dal Presidente sono nominati dal consiglio comunale a seguito di avviso pubblico per la costituzione di una shortlist di esperti cui presentare la richiesta e il curriculum vitae et studiorum.

La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente in base alla richiesta del Responsabile del procedimento dell'istanza, presso la sede comunale.

La Commissione ha facoltà di esperire sopralluoghi, richiedere integrazioni/delucidazioni/ approfondimenti e proporre al richiedente variazioni al progetto per ricondurlo all'interno delle migliori tecnologie disponibili a limitare gli impatti sulle matrici ambientali interessate e sul sistema economico e sociale coinvolto.

La Commissione conclude i propri lavori con una relazione contenente la sintesi delle attività, svolte e un parere motivato che viene inviato al Responsabile del procedimento per gli adempimenti consequenziali.

19.7 Descrizione dell'attività di gestione telematica di SUE e SUAP

Lo Sportello Unico Digitale (SUD), la cui istituzione a livello nazionale è stata disposta con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 in ultimo vigenti, disciplina le attività SEUE e SUAP attraverso piattaforma digitale il cui esercizio sarà statuito da apposito Regolamento, che definisce le indicazioni tecniche e organizzative, le attività e le modalità operative e di funzionamento, che per brevità di seguito saranno definite "Regole Tecniche".

Queste ultime, pertanto, come disciplinate da apposito regolamento, riguarderanno le modalità di presentazione delle istanze, delle comunicazioni e di tutta l'attività legata ai processi di produzione edilizia e di trasformazione urbanistica, assegnata per competenza agli uffici SUE e SUAP. Le attività e lue modalità operative saranno rese disponibili in Internet, sul sito web comunale, laddove ne sarà garantito costante aggiornamento. Successive variazioni o aggiornamenti delle presenti "Regole Tecniche" saranno approvate con determinazione dirigenziale. Le "Regole Tecniche" prevarranno e sostituiranno

di volta in volta gli argomenti e le procedure, qualora difformi, dei regolamenti comunali in materia edilizia vigenti e comunque nel rispetto della legislazione in ultimo vigente. Il servizio di inoltro telematico delle pratiche edilizie funzionerà sulle 24 ore. Gli utenti pertanto potranno accedere al sistema a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi giorno, a cui i soggetti abilitati potranno accreditarsi.

19.8 Istanze presentabili telematicamente

Le istanze presentabili telematicamente tramite il servizio SUD sono:

- a) PDC (Permesso Di Costruire)
- b) PAS fonti energetiche rinnovabili (Dlvo 28/2011, art. 6)
- c) SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
- d) SCIA impianti comunicazioni elettroniche (Dlvo 259/2003, art. 88)
- e) CIL (Comunicazione Inizio Lavori attività edilizia libera)
- f) CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata attività edilizia libera)
- g) ALTRE COMUNICAZIONI (Es.: Inoltro documentazione integrativa; Comunicazione inizio lavori; Comunicazione di fine lavori; Deposito frazionamenti; Comunicazione pagamenti; ecc...).
- h) AU (Autorizzazioni uniche)
- i) SCIA SUAP
- j) Comunicazioni SUAP

L'elenco degli elaborati di progetto e della documentazione da presentare, con i relativi formati da utilizzare, fermi restando tutti i controlli automatizzati che sono attivati in fase di presentazione telematica delle istanze, saranno presenti all'interno del modulo di inoltro della istanza telematica scelta.

19.9 Requisiti di registrazione e presentazione istanze

Al fine di procedere alla registrazione degli utenti al sistema e all'inoltro delle pratiche edilizie da parte dei tecnici abilitati all'esercizio della professione, è necessario essere in possesso di:

- k) dispositivo di firma digitale;
- l) casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per le modalità di registrazione al sistema si farà riferimento al "Contratto di servizio" (ALLEGATO B Contratto di servizio), da sottoscrivere digitalmente in fase di registrazione.

19.10 Specifiche di formato dei file allegati alla istanza telematica.

I riferimenti più utilizzati per la definizione dei formati degli allegati a corredo delle pratiche edilizie online sono <u>www.iso.org</u> e <u>www.w3.org</u>.

Il processo di definizione dei formati da utilizzare per la produzione della documentazione a corredo della pratica edilizia telematica è fatto sulla base di una analisi della tipologia dei documenti che possono essere presentabili e degli strumenti tecnologici a supporto dei processi amministrativi degli uffici in cui verranno istruite le pratiche, stante lo schema di accesso previsto dal sistema in adozione. L'indicazione sui formati da adottare è da ritenersi operata sulla base dei seguenti criteri:

- 1. i formati da utilizzare devono essere aperti e royalty free
- 2. i sistemi a supporto dei formati proposti devono essere disponibili per i più diffusi ambienti operativi
- 3. i formati dovranno essere di ampia diffusione (per consentire ai soggetti interessati la possibilità di usare strumenti già nelle loro disponibilità o facilmente reperibili sul mercato o in rete), e dovranno esistere diverse implementazioni di sistemi in grado di gestirli
- 4. tali strumenti devono poi poter essere utilizzabili su tutti i più diffusi sistemi operativi.

A tal fine sono stati individuati i seguenti formati:

- m) PDF/A (Portable Document Format): Tutti i documenti, a eccezione dei file progettuali, dovranno essere prodotti in tale formato.
- n) DWF (Design Web Format): il formato DWF è stato sviluppato da Autodesk per la comunicazione e la condivisione di progetti realizzati con AutoCAD. La principale caratteristica dei DWF è di permettere di revisionare o stampare file CAD in una maniera più semplice rispetto ad AutoCAD stesso. A motivo della sua elevata compressione, questo formato è più adatto del DWG alla trasmissione via internet.
- o) XML (eXtensible Markup Language) e XSD (XML Schema Definition): per i dati strutturati.
- p) *JPEG (Joint Photographic Experts Group): per il formato fotografico.*

Tutti i documenti inviati dovranno essere firmati digitalmente in formato p7m (formato CAdES).

5. Modalità di comunicazione

Tutte le comunicazioni tra l'ufficio e l'utente dichiarante, cioè l'utente registrato e delegato dal committente all'inoltro delle pratiche, avverranno tramite:

- q) PEC: il SUD notificherà esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata tutte le comunicazioni e/o notifiche relative alla pratica edilizia presentata. Il provvedimento finale, protocollato e firmato digitalmente, sarà trasmesso sempre via PEC.
- r) Portale SUD: gli utenti che riceveranno notifiche contenenti adempimenti o integrazioni richieste dal SUD, dovranno utilizzare il link presente all'interno della mail per accedere direttamente alla pagina del SUD e completare le operazioni richieste.

L'indirizzo PEC del SUD non è predisposto per la ricezione di documenti, comunicazioni o altro tramite PEC, e dunque essi dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite le apposite funzionalità presenti all'interno del SUD.

Eventuali eccezioni alle indicazioni precedenti andranno concordate direttamente con il personale dell'ufficio.

19.11 Rimando al Regolamento SUD

Per l'attuazione delle procedure di accesso e di gestione del sistema digitalizzato riguardante i processi edilizi e amministrativi di settore, sarà adottato dall'Ente apposito Regolamento SUD a cui si rinvia per ogni ulteriore determinazione.

19.12 Modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie

La modalità telematica per la gestione delle pratiche edilizie, tenendo conto delle disposizioni del D.Lgs. 82/2005 (CAD), è disposta dall'Amministrazione Comunale.

La modalità di gestione telematica dei procedimenti legati all'edilizia privata e a quella produttiva è unica e pertanto, con l'entrata in vigore del presente RUEC, il SUE e il SUAP faranno riferimento ad un unico e autonomo Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) comunale. Al SIT faranno riferimento tutti gli uffici comunali, quale strumento di analisi e di decisione, organizzato in un complesso di uomini e procedure, per l'acquisizione e la distribuzione dei dati nell'ambito dell'organizzazione comunale, ai cui dati e strumenti potranno liberamente accedere tutti gli uffici comunali. Il S.I.T. comunale è istituito allo scopo di creare una effettiva interoperabilità e sempre maggiore dialogo tra gli uffici comunali, di mantenere sempre aggiornato il sistema fornendo i dati utili al gestore del S.I.T., di cui il GIS (Geographical Information System) costituisce, in particolare, la componente informatica fondamentale del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.). Il G.I.S. è uno strumento che permette di analizzare, rappresentare, interrogare entità o eventi che si verificano sul territorio. Nella tecnologia presente all'interno del software in dotazione si integrano con i futuri nuovi software e con le comuni operazioni che si possono svolgere sui data base, quali ricerche, analisi statistiche, grafici, le funzionalità proprie di un G.I.S. come la memorizzazione di dati territoriali, il loro trattamento e soprattutto la loro rappresentazione sotto forma di cartogrammi o tabelle ritagliati su porzioni di territorio più o meno estese, nelle disponibilità di tutti gli uffici comunali.

19.13 Specifiche tecniche degli elaborati progettuali

La modalità telematica per la gestione dei procedimenti edilizi prevede l'invio della domanda unica e degli elaborati a corredo redatti in formato digitale con le seguenti specificazioni.

19.14 Dimensione (peso) del singolo file

La dimensione massima complessiva degli elaborati, compreso relazioni, documentazione fotografica, elaborati allegati ad autorizzazioni o nulla osta che costituiscono presupposto per il titolo edilizio è stabilita in sede di attuazione della modalità telematica per la gestione delle pratiche edilizie.

Ciascun elaborato di testo è preferibile che non superiori i 30 Mb e ciascun elaborato grafico è preferibile che non superiori i 50 Mb.

1. Contenuto del singolo file

Il formato di rappresentazione richiesto per gli elaborati di testo, per buona norma e per agevolare l'apertura e la visualizzazione del file sullo schermo, dovrà essere preferibilmente in formato UNI A4, mentre il formato di rappresentazione per gli elaborati grafici dovrà essere rappresenta-to nel formato UNI più appropriato.

Codifica e nome del file sono stabiliti per tutti gli elaborati di testo e per quelli grafici che dovranno essere in scala, quotati e dimensionati: il file, in uscita di stampa, dovrà avere il disegno con le dimensioni reali della scala grafica definita e richiesta per i diversi tipi di rappresentazione ai sensi del presente Ruec;

La rappresentazione degli elementi dell'organismo edilizio, fornita tramite file, deve essere del tipo a segno grafico nero su fondo bianco. Sono ammesse colorazioni per gli elaborati di stato sovrapposto, nei tradizionali colori (giallo per demolizioni e rosso per ricostruzioni) e i casi in cui l'utilizzo del colore sia finalizzato ad una migliore comprensione di tematismi areali.

La rappresentazione, eseguita secondo le corrette regole del disegno tecnico, deve obbligatoriamente dare tutte le informazioni utili alla lettura ed alla comprensione del progetto, comprendendo: la quotatura plano-altimetrica, il dimensionamento degli infissi, la destinazione funzionale, la superficie calpestabile, l'altezza netta e le superficie aero-illuminante di ogni locale con formati di quotatura idonei a garantirne la leggibilità al video ed in scala di visualizzazione reale.

2. Sottoscrizione degli elaborati progettuali

Gli elaborati progettuali in forma digitale perché possano essere validi ai fini della formazione del titolo edilizio e dei controlli dovuti, devono essere provvisti di valida firma digitale.

La scansione di firma autografa applicata su file non costituisce valida sottoscrizione.

19.17 Aggiornamento della cartografia comunale

La modalità di gestione telematica dei procedimenti legati all'edilizia consente l'aggiornamento automatico della cartografia tecnica comunale.

Il sistema inserisce in mappa l'ingombro planimetrico dell'organismo edilizio o la sua collocazione spaziale all'interno di unità edilizie esistenti, e con opportuni grafismi evidenzia le seguenti fasi correlate alla realizzazione delle trasformazioni fisiche e/o funzionali:

- 1. presentazione del titolo abilitativo edilizio,
- 2. avvenuta efficacia del titolo edilizio,
- 3. esecuzione dei lavori in corso,
- 4. completamento dei lavori e/o termine di validità del titolo abilitativo.

CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Art. 20 - AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILA-SCIATI O PRESENTATI

L'istituto dell'autotutela, regolato dagli articoli 21 octies e 21 nonies della L. 241/1990, è applicato nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

Non sono procedibili le richieste di riesame di titoli abilitativi presentati per i quali è intervenuto il diniego che è stato preceduto dalla comunicazione ex art. 10bis della L. 241/1990.

L'autotutela può essere disposta d'ufficio nei termini previsti dalla legge, ovvero ove ne ricorrano i presupposti, su richiesta da parte di terzi interessati di riesame di titoli abilitativi rilascia-ti o presentati.

La domanda di autotutela per essere procedibile deve indicare espressamente le violazioni di legge e/o gli altri vizi del provvedimento del quale si chiede l'annullamento.

I provvedimenti abilitativi edilizi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati in autotutela anche dopo la scadenza di legge del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al DPR n. 445/2000.

Art. 21 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Sue e contiene le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, l'elenco delle disposizioni legislative costituenti vincoli sull'area interessata e, limitatamente alla Zto "E", l'esistenza di eventuali asservimenti a fini edificatori.

Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condivi denti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

Art. 22 - PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. Proroga

La proroga dei titoli abilitativi può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in conseguenza di procedimenti amministrativi e di particolari condizioni meteorologiche che ne hanno comportato ritardi rispetto ai tempi di esecuzione previsti e in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche o di interesse pubblico, il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari o per ulteriori giustificati moti-vi.

La domanda di proroga per essere procedibile deve essere inoltrata al servizio competente almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza del titolo abilitativo. Il servizio competente si esprime entro trenta giorni dalla richiesta con provvedimento espresso.

2. Rinnovo

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire solo nel caso in cui le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività.

Si procede, ove siano intervenute maggiorazioni degli oneri concessori, al ricalcolo del contributo di costruzione per la parte non eseguita.

3. Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

Qualora venga accertato che un'unità immobiliare non possiede i requisiti per essere agibile il responsabile del Sue emette diffida con l'indicazione dei provvedimenti tecnici da adottare e pone un termine per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale ne sospenderà l'uso e provvederà ai sensi di legge.

Nei casi di pericolo imminente per la privata incolumità o a causa delle accertate precarie con-dizioni igienico sanitarie, con la diffida di cui al comma precedente si dispone anche la sospensione ad horas dell'uso e ai sensi dell'art. 26 del DPR 380/2001 si provvede a dichiarare l'inagibilità dell'intero edificio o parte di esso e a ordinare lo sgombero

La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso che viene rilasciata, qualora ne ricorrono i presupposti, in conformità all'articolo 222 R.D. 1265/1934.

Art. 23 - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il rilascio del Permesso di Costruire è a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 16, co.1, del T.U., ad esclusione dei casi in cui il permesso è previsto a titolo gratuito o dovuto in forma ridotta, ai sensi dell'art.17, dello stesso T.U., riguardanti, fra l'altro, gli interventi in zona agricola, l'edilizia convenzionata e la "prima casa", con le modalità dell'art.18 del T.U. disciplinante la convenzione tipo, o con le modalità regolate dalle relative norme regionali.

Sono, altresì, rilasciati a titolo non oneroso i Permessi di Costruire per gli interventi di cui alla L.R. n.16/2004. Il contributo per opere e impianti non destinati a residenza è calcolato ai sensi dell'art.19 del T.U. citato, ovvero secondo i parametri e le misure stabilite con Delibera di C.C..

Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, **l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria** di cui all'art.16, comma 7, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., di importo inferiore alla soglia all'uopo stabilita ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trovano applicazione le disposizioni in materia di contratti pubblici.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n.50/2016, per gli **interventi di trasformazione urbana complessi**, come definiti dall'allegato IV alla Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui all'art.16, comma 1, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al medesimo art.16, e **le opere di urbanizzazione**, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4 del citato art.16, **sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario**, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.

Gli oneri concessori sono commisurati, ai sensi dell'art. 16, co.3 e seguenti del T.U. citato, all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione dell'intervento, secondo le tabelle parametriche stabilite e aggiornate con deliberazione dei Consiglio Comunale in base a quelle definite con decreto del Presidente della G.R. L'aggiornamento viene operato autonomamente dal Comune, in caso d'inerzia della Regione.

Nel caso di piani urbanistici attuativi e di esplicita richiesta di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, ove concretamente eseguibili da parte dei soggetti richiedenti il Permesso di Costruire, gli oneri di urbanizzazione vanno considerati compresi negli obblighi sottoscritti in appositi atti convenzionali con il Comune, dai quali risulti che detti oneri, nella misura dovuta, sono stati compresi nel costo di cessione delle aree dei predetti piani attuativi agli aventi diritto, ovvero sono equivalenti al costo delle urbanizzazioni individuate dal Comune per l'esecuzione diretta da parte del richiedente il Permesso di Costruire. In ogni caso l'onere di costruzione è dovuto.

I Permessi di Costruire sono, ai sensi dell'art. 17, co.3, del T.U. citato, a titolo gratuito per seguenti interventi:

- a) Le opere da realizzare in zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale;
- b) Le opere di ristrutturazione e ampliamento, in misura non superiore al 20% della consistenza, per edifici unifamiliari;

- c) Gli interventi relativi a impianti, ad attrezzature, a opere pubbliche o di interesse generale realizzati dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- d) Gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- e) Per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale.

Art. 24 - PARERI PREVENTIVI

I proprietari degli immobili o gli aventi diritto possono richiedere pareri preventivamente alla presentazione di titoli abilitativi edilizi comunque denominati.

Il rilascio del parere preventivo avviene entro trenta giorni dalla presentazione e non è soggetto a richieste di integrazione.

Per il rilascio di parere preventivo, il soggetto che ha diritti reali sull'immobile e il progettista presentano l'istanza, debitamente compilata e firmata, sul competente modello predisposto dall'ufficio, con allegata ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e marca da bollo da apporre sul provvedimento finale accompagnato dalla seguente documentazione in doppia copia:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con fotocopia di documento di identità personale, dove si attesta il possesso dei diritti reali sull'immobile indicandone i riferimenti;
- Estratto di mappa catastale autentico o sottoscritto dal tecnico progettista con evidenziati l'area catastale, l'unità edilizia (se esistente) e l'area di pertinenza urbanistica;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto necessaria a descrivere compiutamente i luoghi con unita planimetria con l'indicazione dei punti di ripresa e dei coni ottici;
- Planimetria in scala 1:200 in cui sia rappresentata l'ingombro plano altimetrico dell'opera progettata, avendo particolare cura a indicare altezze delle unità edilizie esistenti e di pro getto, distanze dai confini di proprietà, dai limiti di Zto, dagli altri eventuali fabbricati esistenti all'interno del lotto o sui lotti confinanti, delle pareti finestrate e cieche antistanti;
- Planimetria in scala 1:200 degli impianti tecnici a rete, quali elettrodotti, metanodotti, acquedotti, fognature, reti telefoniche, e dei relativi impianti puntuali;
- Scheda urbanistica con la verifica analitica del rispetto dei parametri urbanistici (superficie coperta, volume, utilizzazioni ammissibili, superfici a verde, superfici a parcheggio etc.) da determinare secondo le prescrizioni delle Nta dello strumento urbanistico,
- Relazione illustrativa relazione massimo 3 fogli A4 contenente i seguenti paragrafi:

- 1. Indicazione della Zto e indicazioni dell'insieme delle prescrizioni urbanistiche stabilite dalle Nta del vigente strumento urbanistico ed elenco delle disposizioni legislative costituenti vincoli sull'area interessata,
- 2. Descrizione delle trasformazioni fisiche e/o funzionali proposte,
- 3. Descrizione degli interventi con specificate le tipologie e i materiali previsti,
- 4. Regime amministrativo edilizio da utilizzare per eseguire l'intervento (con riferimento al D.Lgs. 222/2016),
- 5. Elenco di altri titoli di legittimazione da acquisire (con riferimento al D.Lgs. 222/2016),
- Nel caso di parere preventivo su edifici esistenti dichiarazione resa dal proprietario e del tecnico incaricato ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con fotocopia di documento di identità personale, dove si attesta la conformità tra titolo abilitativo edilizio originario e lo stato di fatto.

Dalla presentazione del parere preventivo entro 15 giorni il responsabile del procedimento convoca il richiedente per una riunione congiunta da tenersi presso l'ufficio e non oltre i successivi 15 giorni.

Nella riunione con i convenuti, di cui si tiene verbale da redigere in doppio originale a cura del responsabile del procedimento, sono verificati i presupposti di fatto e di diritto e si procede all'esame della documentazione allegata all'istanza.

La riunione si conclude con un parere motivato del responsabile del procedimento che viene rilasciato in forma scritta in calce al verbale. Forma parte integrante del verbale, che viene consegnato al richiedente, una copia vistata dal responsabile del procedimento della documentazione presentata.

Il parere motivato può essere:

- favorevole nel caso che dalla documentazione presentata sia possibile riscontrare una sostanziale conformità tra quanto proposto e le disposizioni urbanistiche e regolamentari ancorché da conseguire con modifiche che il responsabile del procedimento dovrà espressamente indicare;
- negativo nel caso siano evidenti i contrasti con disposizioni urbanistiche e regolamentari segnatamente il mancato rispetto di indici e parametri delle Nta per la Zto nella quale ricade l'immobile;
- archiviazione nel caso della mancanza di titolo legittimante a richiedere le previste trasformazioni e/o di documentazione carente e/o incompleta.

Il parere preventivo non è presupposto automatico che legittima alla presentazione di un titolo abilitativo edilizio comunque denominato e ne permette il conseguente rilascio/efficacia, sul quale spetta al responsabile del procedimento curare l'istruttoria e formulare la proposta di provvedimento al dirigente incarico di emetterlo. Il responsabile del procedimento può motivatamente dissentire dal parere preventivo espresso in precedenza.

Art. 25 - ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI IN MATERIA EDILIZIA

Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca peri-colo per la pubblica o privata incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di far ne immediata denuncia al Sue, e nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento.

Ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e previo sopralluogo, il Responsabile del procedi mento notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

Sono fatte salve le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale attribuite ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 per le quali opera autonomamente.

Art. 26 - MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

La giunta comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del Ruec dispone la creazione di un'apposita sezione del sito dell'ente dove – oltre gli obblighi che sorgono dalla normativa specifica sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti – è pubblicata ogni informazione inerente i procedimenti edilizi.

Art. 27 - OPERE NON SOGGETTE AD ALCUN PROVVEDIMENTO ABILITATIVO

- 1) Non è richiesto il rilascio di alcun provvedimento abilitativo comunale per la realizzazione di:
- opere di manutenzione ordinaria
- opere edilizie che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici dirette ad eliminare le barriere architettoniche per i portatori di handicap, non comportanti interventi strutturali;
- le opere di assoluta urgenza ed immediata necessità eseguite su ordinanza del sindaco emanata per la tutela della pubblica incolumità;
- la demolizione di opere abusive, ordinata dal Sindaco o dall'autorità cui per legge spettino poteri di surroga;
- la demolizione di opere ordinata dall'Autorità Giudiziaria;
- i miglioramenti fondiari connessi all'attività agricola, che non comportano scavi o riporti di terreno;
- la costruzione o la installazione di baracche ed ogni altro apprestamento di cantiere finalizzato alla realizzazione di un intervento edilizio;
- le protezioni stagionali e le opere pertinenti all'attività agricola escluse dal preventivo controllo comunale ai sensi delle leggi regionali in materia;
- le targhe professionali e similari, da apporsi all'esterno dei fabbricati;
- l'abbattimento di alberature o comunque la manutenzione ordinaria delle aree scoperte o di giardini, al di fuori delle aree vincolate ai sensi di legge.

2) Possono altresì eseguirsi eccezionalmente, senza preventiva concessione o autorizzazione, le opere necessarie per urgenti ed improrogabili ragioni di sicurezza, limitatamente a quanto indispensabile per far cessare lo stato di pericolo. Dell'inizio di tali opere deve essere data notizia scritta entro due giorni al Sindaco e al dirigente competente, con obbligo di presentare entro il successivo termine di giorni dieci la regolare pratica edilizia.

Art. 28 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

- 1) Ai sensi del vigente quadro normativo sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
- le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
- le recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- le opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e non modifichino la destinazione d uso delle singole unità immobiliari;
- la realizzazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
- le Varianti a Permessi di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al Permesso di Costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione lavori:
- la realizzazione di parcheggi ai sensi dell'art. 9, comma 1° della L122/89 e come disciplinato dalle presenti Norme di Attuazione.
- 2) In alternativa al Permesso di Costruire possono essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di Piano Attuativo, che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- 3) La realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico artistica o paesaggistica ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione degli organi competenti in

materia. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/04.

4) E' comunque fatta salva la facoltà di chiedere il permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e 2.

Art. 29 - OPERE E LAVORI ESEGUIBILI LIBERAMENTE

Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di cui all'art.6, comma 1, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..

Ai fini del presente RUEC l'individuazione degli interventi soggetti alla disciplina che precede si intende quindi integrata dalle disposizioni regionali in materia.

Art. 30 - SCIA e CILA: aspetti procedurali

Per quanto attiene alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**SCIA**) e alla Comunicazione di Inizio Lavori (**CILA**), ed in particolare alle autorizzazioni preliminari eventualmente necessarie, si rinvia alla disciplina di cui all'art.23- bis del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..

Art. 31 - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

- 1) La destinazione in atto o immobiliare è quella stabilita dalla licenza, concessione edilizia, autorizzazione ovvero S.C.I.A. o Permesso di Costruire rilasciati ai sensi di legge; in assenza o indeterminazione di tali atti è desunta dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento; solo in caso di assenza documentata degli elementi di cui sopra può essere desunta da altri documenti probanti o da atto notorio.
- 2) Sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività i mutamenti di destinazione d'uso.
- 3) Il mutamento delle destinazioni è oneroso. Gli oneri in ogni caso non possono superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
- 4) Nel caso di cambiamento della destinazione che comporta una modifica degli standard urbanistici il rilascio è subordinato al reperimento dei relativi standard.
- 5) Le Norme di Attuazione possono prevedere per alcune zone, qualora sia impossibile reperire le aree per standard ed in particolare per parcheggi, il pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree a standard richieste.

Art. 32 - OPERE PUBBLICHE

- 1) Per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo sostituisce il Permesso di Costruire. L'accertamento di conformità allo strumento urbanistico è effettuato a cura del responsabile del procedimento.
- 2) In ogni caso i relativi progetti dovranno esser accompagnati da una relazione a firma del progettista che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di legge.
- 3) Per le opere da eseguirsi da parte di Amministrazioni Statali o comunque insistenti su aree del Demanio statale, e per le altre opere pubbliche della Regione o degli Enti o di Aziende dipendenti dalla Regione, l'approvazione dell'opera da parte dei competenti organi è subordinata al rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi in materia.
- 4) Gli accordi di programma adottati con decreto del Presidente della Giunta Regionale producono gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sostituendo le relative concessioni edilizie.
- 5) Fanno eccezione al regime del permesso di costruire:
- le opere relative alla difesa nazionale;
- le opere e gli interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche, allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del Comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'art. 34, comma 4°, del D. Lgs 18/8/2000 n° 267;
- le opere eseguite direttamente dallo stato su beni demaniali e non;
- le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del DPR 18/4/1994 n° 383 e successive modifiche.

Art. 33 - PARERE OBBLIGATORIO PER GLI EDIFICI DESTINATI AD INSEDIAMENTI INDUSTRIALI O ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ai sensi dell'art. 20, comma I, lettera f, della L. 833/1978, è obbligatorio il parere preventivo, richiamato dalla L.R. 13/1985, dell'organo competente per territorio per i progetti riguardanti edifici destinati ad insediamenti industriali o attività produttive in genere.

Art. 34 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI

Con rimando alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 28 ottobre 1967 n. 3210 ancor-ché con riferimento alle numerose sentenze del Consiglio di Stato, alle attività turistiche esercitate con strutture turistico-ricettive di cui alla normativa regionale e dell'accoglienza turistica ad asse assimilabili, è riconosciuto valore di interesse pubblico. Ai fini della programmazione di interventi di valorizzazione e rilancio del set-

tore alberghiero e delle strutture turistico-ricettive di cui innanzi, sono consentiti interventi di ampliamento in regime di deroga di cui all'art. 14 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., fermo restante quanto previsto all'art. 5 della L. n. 106 del 12 luglio 2011 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70).

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale che anticipa la fase istruttoria, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato alle attività produttive e di servizio, ancorché alle strutture edilizie di impianto pubblico e riconosciute di interesse pubblico come innanzi, ancorché alle piccole, medie e grandi imprese turistiche che realizzano programmi d'investimento riguardanti le strutture ricettive ed annessi servizi turistici, il programma d'investimento deve rientrare nelle seguenti tipologie: nuovo impianto produttivo, ampliamento, ammodernamento, riattivazione e riconversione, trasferimento.

Il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti è assoggettato a richiesta di PdC, compatibilmente con le destinazioni urbanistiche di zona o sottozona ancorché in coerenza con le relative destinazioni d'uso edilizio ammesse dal PUC.

Art. 35 - MONETIZZAZIONE

Criteri, modalità operative, valori parametrici

- 1. La monetizzazione è l'alternativa alla cessione diretta al Comune degli standard urbanistici.
- 2. La monetizzazione è una procedura che non è finalizzata a diminuire il livello dei servizi pubblici a fronte di introiti monetari, quanto di far sì che possano essere realizzati spazi pubblici migliori e che dalla rinuncia consapevole a realizzarli in modo dispersivo e/o frammentato derivino somme di denaro sostitutive da destinare esclusivamente all'acquisizione ed alla realizzazione di infrastrutture capaci di soddisfare i reali bisogni della collettività. La finalità della monetizzazione va ricondotta all'obiettivo di una dotazione di standard qualitativamente migliori e, dal punto di vista della collocazione, maggiormente attinenti alla tipologia necessaria nel contesto di attuazione. La quantità globale di aree per servizi derivante dalle previsioni dello Strumento Urbanistico Generale Comunale, (PRG o PUC), deve comunque essere sempre obbligatoriamente garantita almeno nella misura corrispondente ai limiti minimi di legge [D.I. n. 1444/68 e allegati ancorché alla LR. n.14/82, normativa specifica di settore]

- 3. La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un corrispettivo monetario alternativo alla cessione diretta delle stesse complete di opere necessarie per il loro utilizzo. Fermo restando il principio che prioritariamente l'Amministrazione Comunale ed il soggetto privato attuatore dovranno procedere al reperimento ed alla cessione reale degli standard come previsto dalla vigente normativa urbanistica, si potrà procedere alla monetizzazione in luogo della cessione di aree complete delle opere occorrenti per la loro definitiva sistemazione, qualora sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
- qualora le aree di possibile cessione siano compromesse dalla presenza di servitù, di preesistenze, di impianti tecnologici, ecc. che ne limitino il pieno utilizzo;
- qualora l'acquisizione delle aree non risulti conveniente per l'Amministrazione in relazione alla loro estensione, conformazione planimetrica o localizzazione, ed in relazione ai benefici che la collettività può trarne anche in proiezione futura;
- in relazione ad interventi edilizi, ove non sussista alcun interesse pubblico all'acquisizione delle aree;
- qualora si dimostri la possibilità e/o l'opportunità di integrare le aree a standard con i servizi esistenti, in aree limitrofe in senso funzionale. Ad esempio, la presenza in zona di impianti sportivi di quartiere, ovvero di scuole, ecc, in relazione alla marginalità delle superfici in cessione;
- qualora la cessione di tali aree non risulti possibile per particolari motivi amministrativi (mancanza di titoli trascritti, vincoli e/o gravami, ecc);
- qualora la cessione di tali aree non risulti possibile per la mancanza di disponibilità di superficie, in particolare per le zone A e B ai sensi del D.I. 1444/1968;
- per quanto riguarda la dotazione di aree a parcheggio, ex L. 122/89, qualora l'intervento edilizio sia localizzato in lotti interclusi (Cfr. Sentenza Consiglio di Stato N. 05488/2014 REG. PROV. COLL.), privi di aree scoperte raggiungibili da autoveicoli, ovvero allorquando tale individuazione porti a soluzioni tecniche non idonee dal punto di vista edilizio ed urbanistico, nonché nei casi attuabili mediante procedura di cui all'art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii..

La presente casistica è applicabile ai casi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, ancorché si verifichi un incremento del carico urbanistico ai fini insediativi di carattere residenziale ovvero produttivo, commerciale e del terziario per i casi in cui sia applicabile, oltre che alle nuove costruzioni e agli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana laddove dovesse ricorrere una più delle condizioni di cui innanzi.

- 4. Ai fini del reperimento degli standard si distinguono i seguenti casi:
- a) standard per parcheggio ad uso privato o pubblico per interventi diretti (ex L.122/89), derivanti o meno dalla applicazione della L.R. n. 19/2009 (cd. Piano Casa);
- b) standard per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, spazi per l'istruzione e più in generale con riferimento a quanto previsto dal vigente D.I. 1444/1968.

Il caso di cui alla lett. a) si riferisce in generale ad interventi edilizi a concessione diretta localizzati in aree in cui il tessuto urbano è già definito e consolidato, per cui la cessione e/o l'individuazione di aree a standard può risultare impossibile o comunque dare luogo

a cessioni pro forma che però in realtà non soddisfano né l'esigenza pubblica né quella dei privati.

Tali casistiche, pertanto, possono attuarsi nella zona "A" Centro Storico, ovvero nelle zone "B" di completamento residenziale, in particolare ove si operi nelle zone di più antico insediamento urbano o ancora nelle zone di espansione già attuate e definite dal punto di vista infrastrutturale, nelle quali sussistano dei lotti inedificati e/o resi liberi a seguito di demolizione, ovvero in altri casi (in zone D a carattere produttivo ed altre) in cui, a seguito di fenomeni di sviluppo urbanistico non pianificato, si possono evidenziare situazioni urbanistiche già ben definite e/o compromesse, stante quanto innanzi specificato.

Il caso di cui alla lettera b), si riferisce alle diverse zone urbanistiche che presentano un tessuto edilizio già definito al fine di favorire gli interventi di completamento, o di riqualificazione urbana, e comunque laddove non sia possibile o non sia di interesse collettivo garantire la quota di standard urbanistico attraverso la cessione delle aree, è ammissibile corrispondere un controvalore monetario nella misura come di seguito stabilito.

La monetizzazione degli standard non è ammissibile nelle zone omogenee C, di totale nuova urbanizzazione e/o aree soggette a PUA, salvo specifica deroga, motivata e documentata, da approvarsi con apposita deliberazione consiliare.

5. La monetizzazione degli standard è ammessa nelle zone omogenee esclusivamente nel caso in cui si dimostri, per la partizione/sottozona [sub-comparti], l'opportunità di integrare le aree di urbanizzazione con i servizi di altra specifica e funzionale partizione/sottozona.

In alternativa al pagamento dell'importo dovuto, nel caso di interventi di rilevante importanza è facoltà dell'Amministrazione Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, e con idonea garanzia fidejussoria, di convertire il valore delle monetizzazioni nella realizzazione di servizi e/o attrezzature e/o opere pubbliche diverse, purché definitivamente destinate ad attività collettive e cedute gratuitamente al Comune. In analogia a quanto previsto al comma precedente, in alternativa al pagamento dell'importo dovuto è data facoltà all'Amministrazione Comunale su proposta del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, di perequare/permutare le aree/gli immobili monetizzabili (e quindi individuate tali) ancorché in termini di perequazione urbanistica ovvero di traslazione di diritti edificatori laddove previsti dallo strumento urbanistico vigente, con altre aree convenienti per l'Amministrazione in relazione alla loro estensione, o conformazione planimetrica o localizzazione urbanistica.

La proposta/richiesta di monetizzazione deve essere presentata, dagli aventi titolo, contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio e approvata con atto deliberativo della giunta comunale, ancorché su proposta dell'ufficio per le casistiche innanzi descritte.

6. La proposta di monetizzazione può avvenire anche su iniziativa dell'Ufficio, qualora ravvisi una manifesta mancanza di interesse pubblico nella acquisizione di aree marginali e non funzionali agli scopi dell'Amministrazione, ovvero un evidente interesse pubblico nel procedimento di monetizzazione. L'ammissione della monetizzazione degli standard e il calcolo delle relative somme dovute, pertanto, sarà applicabile definitivamente solo a seguito dell'approvazione del deliberato della G.C..

- 7. Il prezzo unitario a metro quadro da prendere a base di calcolo per la corresponsione del controvalore dovuto per la monetizzazione delle aree per standard, è individuato utilizzando valori indicati dall'ufficio che provvederà anno per anno all'aggiornamento rispetto ai valori di mercato, tabelle OMI e indice Istat a seconda dei parametri di zona e categorie territoriali di valutazione e di stima. Ai fini dell'applicazione dei valori a base della monetizzazione, potranno essere considerati maggiorazioni a seconda del valore occorrente per la realizzazione delle infrastrutture e opere necessarie di cui agli oneri dovuti, per la cui definizione si rimanda ad eventuale ed apposito "Regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da cedere come standard pubblici" che dovrà regolare anche l'incidenza del valore del suolo privato a seguito dell'avvenuto intervento edilizio, ossia in ragione dell'utilizzazione da parte del soggetto attuatore dell'indice di edificabilità, ancorché dell'incidenza delle opere necessarie per la sistemazione delle aree che nei casi di specie rimarranno a carico dell'ente e non più del soggetto attuatore. Appare evidente, tuttavia, che l'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione può essere la più varia, in funzione non solo della zona omogenea, ma anche dell'indice di densità edilizia, delle destinazioni e delle tipologie ammesse, dell'ubicazione, della distanza dai servizi essenziali, della presenza di servitù ecc. Non potrà essere stabilito un prezzo, unico e invariabile, per tutti i comparti o le aree geograficamente omogenee, anche se ricadenti nella medesima zona. Ne consegue che, di fronte ad una molteplicità di fattispecie sarà richiesta una "somma" ogni volta variabile. In conclusione, al fine della determinazione del prezzo unitario a metro quadro da corrispondere per la monetizzazione delle aree per standard, il RUEC/PUC deve suddividere il territorio comunale in Ambiti di Equivalenza sulla base di criteri che tengono conto dello stato di fatto e di diritto dei suoli all'atto della formazione dello stesso PUC.
- 8. Nel rispetto delle finalità di cui al punto 1), i proventi incassati dal Comune per la monetizzazione sono da considerarsi fondi a destinazione vincolata da utilizzarsi esclusivamente per l'acquisizione e per la progettazione e/o realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché per l'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
- 9. Le aree oggetto di avvenuta monetizzazione conserveranno la destinazione urbanistica di "Verde privato" e pertanto non possiedono alcuna potenzialità volumetrica. In tali aree, nel rispetto delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico in ultimo vigente e/o del Piano Attuativo laddove specificatamente previsto, possono essere comunque realizzati edifici, strutture e impianti legati alla destinazione urbanistica della zona (ad es. attrezzature sportive, campetti da gioco, box, gazebo, pergolati, depositi per le zone di tipo residenziale, ecc.) la cui volumetria derivi da altre aree edificabili.
- 10. In caso di contrasto tra il presente RUEC e il vigente regolamento sulla monetizzazione, quest'ultimo prevale in quanto trattasi di contenuti a carattere specifici in attuazione.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I

NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 36 - INIZIO DEI LAVORI

- 1) I lavori si iniziano allo scadere del termine iniziale indicato nel provvedimento edilizio.
- 2) Il termine per l'inizio di tutti i tipi di intervento non può essere superiore ad un anno. Se il titolare del provvedimento edilizio è un Ente Pubblico o di diritto pubblico, in presenza di comprovate motivazioni di ordine finanziario, detto termine può essere prorogato sino alla concessione del finanziamento, senza alcun aggravio istruttorio. Se il titolare del provvedimento è un soggetto privato, il termine di inizio lavori può essere prorogato solo in presenza di documentati fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare l'effettivo avvio delle opere.
- 3) Il titolare del provvedimento edilizio deve segnalare l'inizio dei lavori, mediante apposita comunicazione da redigere in conformità all'apposito modello.
- 4) Nella comunicazione di inizio lavori deve essere sempre indicato:
- l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento;
- il titolare e gli estremi del permesso di costruire o della SCIA;
- i nominativi, le relative qualifiche e i recapiti degli operatori incaricati della progettazione, della direzione lavori, della sicurezza del cantiere;
- l'impresa esecutrice dei lavori, con relativo DURC o dichiarazione sostitutiva.

Qualunque variazione degli operatori deve essere tempestivamente comunicata per iscritto al Dirigente di Settore.

Art. 37 - DISCIPLINA GENERALE DEL CANTIERE E SICUREZZA

- 1) Il cantiere deve essere recintato in modo decoroso e in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati, nonché la sicurezza dei terzi, come stabilito dal D. Lgs. 14/8/96, n. 494 (sicurezza nei cantieri temporanei e mobili), D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni. Dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, etc.) atti ad eliminare qualsiasi pregiudizio a terzi. Il cantiere deve essere mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori ed anche durante le loro eventuali interruzioni; deve essere allestito un apposito contenitore per la raccolta di materiali di scarto non inerti, da conferire successivamente presso gli impianti di recupero e/o smaltimento.
- 2) I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e di custodia, nonché essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative

nazionali ed europee vigenti in materia di prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti e della sicurezza pubblica.

- 3) In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e a evitare la formazione di ristagni d'acqua. Sul fronte strada il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per i non vedenti e deve essere garantito un adeguato passaggio pedonale a margine, utilizzabile anche dai portatori di disabilità motoria. Il costruttore, il titolare ed i tecnici addetti, delle loro rispettive competenze e mansioni sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In particolare devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro propagazione nell'ambiente.
- 4) In ogni cantiere edilizio deve essere collocata all'esterno, ben visibile, una tabella di adeguate dimensioni, nella quale devono essere indicati con caratteri indelebili:
- l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento;
- il titolare e gli estremi del permesso di costruire o della SCIA;
- i nominativi, le relative qualifiche e i recapiti del progettista responsabile opera, degli altri eventuali progettisti aventi specifiche responsabilità, del Direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza del cantiere;
- i nominativi e i recapiti dell'impresa esecutrice e installatrice e del responsabile del cantiere. La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali. Qualunque variazione degli operatori comunicata per iscritto al Dirigente di Settore deve essere riportata nella tabella.
- 5) Gli addetti alla vigilanza che, nell'effettuare sopralluoghi, constatino la non osservanza di leggi e di regolamenti, sono tenuti a informare le Autorità competenti, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nei casi di pericolo per la pubblica incolumità e per l'igiene e di offesa per il pubblico decoro.

Art. 38 - INTERVENTI SU SERVIZI PUBBLICI E SUOLO PUBBLICO

- 1) Ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, l'assuntore dei lavori deve presentare separata domanda di concessione del suolo per la durata dei lavori. Nell'atto della domanda deve essere allegata planimetria oggetto di concessione da includere nel recinto di cantiere. L'Ufficio Tecnico Comunale e, ove necessario, gli enti di erogazione dei servizi dovranno fornire le opportune prescrizioni al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti. La concessione è rinnovabile ed è soggetta a tassazione; ad essa corrisponde un versamento cauzionale per la rimessa in ripristino integrale del suolo alla scadenza. Dovranno comunque essere rispettate tutte le indicazioni di legge in materia di sicurezza.
- 2) Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere eseguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

Art. 39 - OPERE PROVVISIONALI

- 1) Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso ed essere alte almeno 2,00 ml.
- 2) Quando le opere di chiusura comportino l'occupazione temporanea di area pubblica deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione Comunale la relativa e formale concessione.
- 3) Tutte le strutture provvisionali dei cantiere edilizio (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti o simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose: esse devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 40 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- 1) Salva l'ipotesi di varianti per le quali è applicabile l'istituto della SCIA, nel caso in cui si manifesti la necessità, in corso d'opera di apportare varianti al progetto, il titolare deve presentare apposita istanza, corredata di tutti gli elaborati modificativi di quelli originariamente approvati. Il rilascio della variante deve avvenire nel rispetto della procedura descritta negli articoli precedenti. Il rilascio della concessione di variante può comportare il conguaglio del contributo di concessione.
- 2) Ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente le varianti possono essere considerate di due tipi:

varianti essenziali e varianti non essenziali.

- 3) Le varianti essenziali comportano il rilascio di un nuovo permesso di costruire, sostitutivo di quello precedente con le indicazioni di nuovi termini di inizio e fine lavori; il precedente permesso di costruire viene archiviato d'ufficio. Se i lavori delle opere abilitate con il provvedimento originario hanno già avuto inizio, la data del provvedimento di variante si assume come data di inizio lavori.
- 4) Le varianti non essenziali comportano il rilascio di un ulteriore permesso di costruire che si affianca al precedente senza modificarne i termini di inizio e fine lavori.

Art. 41 - VARIAZIONI APPORTATE IN CORSO D'OPERA

1) Le variazioni apportate in corso d'opera rispetto alla concessione o autorizzazione o alla relativa istanza che non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, quando non siano in contrasto con la normativa urbanistica vigente o adottata, sono sanabili e non sono soggette ad alcuna sanzione amministrativa qualora richieste prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità. Tali variazioni non possono concernere interventi di restauro e risanamento conservativo e, in ogni caso, gli immobili vincolati ai sensi di Legge. La richiesta di approvazione di queste varianti in corso d'opera deve essere presentata in unica soluzione progettuale, in conformità con all'apposito modello, anche successivamente alla realizzazione delle stesse ma comunque prima della comunicazione di fine lavori. La richiesta deve contenere la dichiarazione di un progettista, dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto, in

merito alla conformità della variante alle ipotesi di cui all'art. 15 della Legge 47/1985 e successive modifiche e integrazioni. Alla richiesta devono essere allegati gli elaborati grafici (in duplice copia) nei quali siano evidenziati le varianti richieste, con apposita e distinta grafia per le parti non realizzate o da demolire, per quelle di nuova costruzione e per le parti da sostituire o da consolidare.

La richiesta e gli elaborati grafici devono essere firmati dal titolare del permesso di costruire e dal progettista. Il dirigente di settore approva la variante in corso a seguito della verifica della dichiarazione di conformità operata dagli uffici comunale con le modalità richieste per il controllo dei progetti.

2) Nei casi di realizzazione abusiva di opere di minore entità, classificabili come manutenzione straordinaria e/o opere interne ed esterne che non comportino modifiche della sagoma, né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, purché non riguardino immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04 e purché venga regolarmente asseverato, nei casi richiesti, il rispetto dei requisiti igienici e di sicurezza, dette opere abusive si ritengono sanate a tutti gli effetti quando siano trascorsi dieci anni dall'ultimazione delle relative opere. Nei casi di cui sopra non si procede alle relative sanzioni.

Art. 42 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 1) Il termine di ultimazione dei lavori, non superiore a tre anni, può essere prorogato solo nei seguenti casi:
- opere pubbliche, il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari;
- particolari caratteristiche tecnico costruttive da realizzare;
- cause di forza maggiore, imprevedibili ed inevitabili, estranee alla volontà del titolare del provvedimento edilizio, ivi compresi gli eventuali provvedimenti cautelari amministrativi o giudiziari. La proroga può essere richiesta dal titolare documentando i motivi di forza maggiore sopravvenuti a ritardare i lavori. La proroga può essere concessa per un periodo massimo di un anno, dalla data di scadenza dell'atto abilitativo, ed è eventualmente rinnovabile alle condizioni e secondo le procedure sopra descritte.
- 2) In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garanzia della sicurezza, a tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro. In difetto il Dirigente preposto ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.
- 3) Anche la SCIA è sottoposta al temine massimo di validità fissato in anni tre, con l'obbligo per l'interessato di

comunicare la data di ultimazione dei lavori e ferme restando le disposizione dei commi precedenti.

Art.43 - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

1) Il Titolare di Permesso di Costruire e di SCIA deve comunicare, su apposita modulistica, allo Sportello unico per l'Edilizia la data di fine lavori, entro sessanta giorni dall'ultimazione degli stessi.

- 2) Nella comunicazione di fine lavori devono essere indicati i nominativi del titolare, del direttore dei lavori, del coordinatore per l'esecuzione delle opere, del costruttore, del quale va indicato anche il numero di iscrizione alla Cassa edili di appartenenza.
- 3) Unitamente alla fine dei lavori deve essere presentata anche la scheda tecnica descrittiva oppure la richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità, quando dovuta.
- 4) In caso di mancata comunicazione di fine lavori, sulla base delle risultanze di apposito sopralluogo, per la parte di lavori non ultimata il Permesso di Costruire viene archiviato per decadenza.

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 44 - PRINCIPI GENERALI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

È vietato eseguire scavi o rompere la pavimentazione stradale o del marciapiede, sulle sedi pubbliche o aperte al pubblico, per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del dirigente o responsabile dell'ufficio comunale competente.

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori assentiti alle norme vigenti, alle prescrizioni delle Nta con riferimento alla Zto di appartenenza, al presente regolamento edilizio, a quelle indicate nel relativo titolo edilizio e agli elaborati tecnici allegati al titolo medesimo, sarà assicurata dal controllo esercitato dal direttore dei lavori che ne dispone l'esecuzione e dal costruttore che procede alla loro esecuzione, nonché, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, dai funzionari ed agenti di polizia, che avranno diritto al libero accesso nel cantiere di lavoro.

Al riguardo, il titolo edilizio comunque denominato, unitamente agli elaborati tecnici allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti in cantiere, a disposizione del direttore dei lavori e del costruttore, nonché dei suddetti funzionari e agenti di polizia, fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, entro cinque giorni, il committente dovrà darne formale comunicazione allo Sportello unico.

Il direttore dei lavori e il costruttore, oltre ad assicurare, come sopra specificato, la piena conformità della progressiva realizzazione dell'opera agli elaborati tecnici costituenti il progetto assentito, sono tenuti, inoltre:

- ad assicurare la conformità delle opere alle regole della tecnica delle costruzioni;
- a verificare che i materiali che vengono introdotti in cantiere, per poi essere posti in opera, siano idonei e corrispondenti alle caratteristiche previste in progetto;

 a riferire immediatamente al Committente e allo Sportello unico qualsiasi circostanza che possa influire sulla corretta esecuzione dell'opera onde consentire l'immediata assunzione delle misure necessarie.

Art. 45 - PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

Per tutti gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti a piano terra, il direttore dei lavori prima dell'inizio dei lavori deve provvedere a redigere il verbale dei punti fissi di linea e di livello che, in originale, sarà costantemente tenuto in cantiere.

I punti fissi non potranno essere alterati ed eventuali variazioni dovranno costituire oggetto di ulteriore verbale.

Art. 46 - CARTELLI DI CANTIERE

Ogni cantiere deve esporre in modo da essere ben visibile dall'esterno, un cartello di materiale idoneo a resistere agli agenti atmosferici e delle dimensioni non inferiori al formato A4 con riportati a caratteri ben leggibili:

- estremi del permesso di costruire (numero e data di rilascio) o del titolo abilitativo edilizio comunque denominato (numero e data di presentazione a protocollo);
- Il codice Qr relativo al titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato dall'Ente comunale;
- indicazione dell'opera;
- intestatario del provvedimento abilitativo;
- nominativi del titolare di provvedimento abilitativo, del progettista dell'opera, degli altri eventuali progettisti aventi specifiche responsabilità tra cui il progettista delle strutture, del Direttore dei lavori, del Responsabile della sicurezza, del costruttore e del Responsabile del cantiere.

La mancata esposizione del cartello di cantiere o l'illeggibilità dello stesso, fatte salve le prescritte comunicazioni e contravvenzioni di legge, è sanzionata per violazione alle norme regolamentari del Ruec.

Art. 47 - CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

I materiali provenienti dagli scavi, demolizioni o comunque destinati a rifiuto devono essere smaltiti attraverso le discariche autorizzate. Il Direttore dei lavori provvede a conservare la quarta copia dei formulari identificativi dei rifiuti. È severamente vietato, pena la revoca del titolo edilizio, di gettare dall'alto nella sottostante pubblica via i materiali provenienti dalla demolizione. Essi debbono essere calati in basso con qualsiasi mezzo idoneo ed evitare rumori molesti e la formazione di polveri. L'impresa, indipendentemente dalle disposizioni ricevute, adotta tutte le precauzioni ed i provvedi menti atti ad evitare danni alle proprietà limitrofe ed a garantire la pubblica incolumità, restando unica responsabile civilmente e penalmente delle mancate cautele. Il comando

di Polizia Municipale provvede annualmente a emettere apposita ordinanza disciplinante, in base alle specificità delle singole zone del territorio, gli orari durante i quali sono consentite le attività di scavo, demolizioni e in generale tutte quelle lavorazioni che generarono rumore.

Art. 48 - OPERAZIONI DI SCAVO

- 1) La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze.
- 2) Ogni anomalia riscontrata andrà tempestivamente comunicata all'Autorità comunale, fermo restando l'obbligo del Concessionario o dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.
- 3) Gli scavi non devono impedire o disturbare l'uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta formale concessione comunale.

Art. 49 - MATERIALE DI RISULTA

Per ogni scavo, demolizione o altro intervento che comporti materiale di risulta la raccolta, il trasporto, lo smaltimento o riutilizzo del materiale risultante sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienico sanitario.

Art. 50 - CAUTELE PER RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI, STORICI E ARTISTICI

- 1) Nel caso che, nel corso dei lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interessa archeologico, storico o artistico, o comunque di presumibile interesse culturale, il responsabile del cantiere (o capo cantiere) deve immediatamente sospendere i lavori per lasciare intatte le cose ritrovate.
- 2) Dei ritrovamenti il responsabile del cantiere (o capo cantiere) darà immediata comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al dirigente del settore che, a sua volta, richiederà della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici o Archeologici, mentre restano impregiudicati tutti gli obblighi e prescrizioni derivanti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 51 - TOLLERANZE DI CANTIERE

- 1) Fatti salvi i diritti dei terzi, le distanze dai confini, le misure minime fissate per legge e gli allineamenti verso gli spazi pubblici, senza che ciò comporti obbligo di presentare ulteriori elaborati grafici, costituiscono tolleranze di cantiere i seguenti scostamenti relativi alle misurazioni lineari:
- per le misure inferiori o uguali a ml. 5,00: 1,00%;
- per le misure oltre ml. 5,00 e fino a mt. 15,00: 0,50%;

- per le misure superiori a ml. 15,00 : 0,70%.
- 2) Costituiscono altresì tolleranze di cantiere le diverse soluzioni distributive dei singoli piani che comportino lo spostamento in pianta di quote della Slp inferiori al 5%, ferma restando la Slp complessiva.

Art. 52 - FUNZIONI DI VIGILANZA

1) Gli uffici comunali effettuano i controlli tecnici di competenza edilizia nel rispetto del principio delle responsabilità proprie dei singoli operatori e col fine esclusivo di accertare la rispondenza del prodotto edilizio al progetto assentito. L'Amministrazione può disporre in ogni momento le verifiche ritenute necessarie per controllare la rispondenza edilizia al progetto approvato, al permesso di costruire, alla SCIA ed alle norme vigenti in materia.

Nei casi di edifici sottoposti a vincolo di tutela, le visite di controllo hanno altresì lo scopo di concordare con il Direttore dei lavori eventuali precisazioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature, per la migliore esecuzione del progetto.

- 2) Se le visite di controllo accertano che sono state eseguite opere difformi al progetto approvato, a meno di varianti
- ammissibili in corso d'opera prima della scadenza dei lavori, si procede ai termini di legge contro le opere abusive.
- 3) Il provvedimento abilitativo delle opere deve essere sempre ritirato prima che si dia effettivo inizio ai lavori; in caso contrario il Dirigente di Settore richiederà al corpo di Polizia Municipale l'applicazione dei provvedimenti conseguenti. Copia del provvedimento abilitativo delle opere, (permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività) come pure degli elaborati approvati e timbrati Comunale e, quando dovuto dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici o Archeologici, devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati delle verifiche.

Art. 53 - SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA

- 1) La scheda tecnica descrittiva viene redatta per ogni immobile oggetto di intervento edilizio ed è articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono. Viene predisposta ed aggiornata da un professionista abilitato, sotto la sua responsabilità, anche ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale.
- 2) La scheda, compilata in conformità all'apposito modello, deve indicare:
- i dati catastali, urbanistici ed edilizi utili alla esatta individuazione dell'unità stessa, con riferimento all'unità edilizia originaria;
- i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati:
- estremi dei titoli abilitativi relativi all'immobile.
- 3) La scheda dovrà altresì contenere la dichiarazione che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli in corso e finali prescritti e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle relative varianti.

- 4) Alla scheda tecnica descrittiva devono essere allegati i seguenti documenti, di cui il professionista abilitato asseveri la necessità, quando necessari:
- certificato di collaudo statico delle strutture in calcestruzzo armato o metalliche, ove presenti, e di conformità alle norme antisismiche, quando richiesto;
- autocertificazione attestante ottenimento del certificato di prevenzione incendi o, in alternativa, copia del certificato, oppure copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività con attestazione dell'Avvenuta ricezione da parte del Comando provinciale Vigili del Fuoco; se l'opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio, dichiarazione di conformità in tal senso, sottoscritta congiuntamente dal Progettista e dal Direttore dei lavori,
- autocertificazione attestante l'avvenuta richiesta di accatastamento, quando necessaria, o in alternativa copia dell'accatastamento;
- dichiarazione del Tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento eseguito, resa ai sensi della L. n° 13/1989 modificata e integrata, delle barriere architettoniche;
- dichiarazione del Tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento eseguito, resa ai sensi della L. n° 10/1991 modificata e integrata, sul contenimento dei consumi energetici;
- dichiarazione del Tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento eseguito, resa ai sensi della L. n° 447/1995 modificata e integrata, sulla limitazione dei rumori, quando trattasi di edifici destinati ad attività lavorative;
- dichiarazione dell'installatore dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento eseguito, resa ai sensi del D.M. n° 37/2008 modificata e integrata, sulla conformità degli impianti tecnologici;
- dichiarazione rilascio allo scarico delle acque reflue, secondo le disposizioni della L. n° 319/1976 e del D. Lgs n° 152/1999;
- autocertificazione attestante l'autorizzazione all'emissione in atmosfera, secondo le disposizioni del D.P.R. n° 203/1988 e D.Lgs n.152/2006, quando richiesto, o in alternativa copia dell'autorizzazione;
- dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 2 DPR 459/1996, redatta dall'installatrice per impianti di montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili, o dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 6 del DPR 162/1999 e s.m.i. redatta dall'impresa installatrice dell'ascensore ogni altro documento eventualmente necessario.

Art. 54 - CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ

- 1) Il certificato di conformità edilizia e agibilità viene (segnalazione certificata di agibilità) presentata unicamente per i seguenti interventi:
- nuova edificazione
- ristrutturazione urbanistica
- ristrutturazione edilizia.

- 2) Hanno l'obbligo di presentare la segnalazione certificata di agibilità il titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che ha presentato la SCIA o i loro successori o aventi causa per il tramite di apposito tecnico abilitato;
- 3) Alla richiesta, da redigere su apposito modulo, sono allegati a pena di irricevibilità la scheda tecnica descrittiva compilata in ogni sua parte con i relativi allegati, e la richiesta di accatastamento dell'immobile.
- 4) Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il termine del procedimento può essere interrotto, richiedendo documenti integrativi non a disposizione del Comune o che non possano essere acquisiti d'ufficio. Il certificato viene rilasciato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, salvo le interruzioni previste, previo svolgimento di tutte le verifiche di completezza e di coerenza delle asseverazioni e della relativa documentazione. Esso attesta che l'opera edilizia risponde al progetto regolarmente approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale, delle prescrizioni urbanistiche, edilizie ed igieniche di interesse edilizio ed attesta altresì la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
- 5) In caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata, secondo quanto dichiarato dal professionista, con la scheda tecnica descrittiva.

Art. 55 - CONTROLLI SULL'OPERA ESEGUITA

- 1) Il Comune periodicamente, con deliberazione della Giunta Comunale, fissa i criteri di scelta e la consistenza del campione di opere edilizie, assoggettate al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, da sottoporre a verifica analitica, comprendendovi tutte quelle relative ad interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di interi edifici destinati ad attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente.
- 2) In tal caso, entro il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, lo Sportello unico per l'Edilizia, anche avvalendosi di tecnici verificatori, verifica la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto presentati, anche in ordine al rispetto dei requisiti cogenti. Il controllo prende in esame la documentazione di progetto e quella relativa all'opera realizzata, svolgendo tutte le verifiche di completezza e coerenza delle asseverazioni e della relativa documentazione, in ordine al rispetto dei requisiti cogenti e alla rispondenza alle previsioni di progetto e a quanto stabilito dalla normativa urbanistica, sismica, edilizia ed igienica.
- 3) Qualora i risultati delle verifiche evidenzino differenze e/o necessità di ulteriori approfondimenti, il Responsabile del procedimento comunica agli interessati tali risultanze, invitandoli a produrre le relative controdeduzioni entro un termine prefissato, fatta salva comunque ogni altra successiva azione conseguente ai sensi di legge. In tal caso il termine per il rilascio del certificato rimane sospeso.
- 4) La verifica analitica viene effettuata a cura e spese del Comune ed il titolare delle opere edilizie è tenuto a prestare l'assistenza necessaria.
- 5) La verifica analitica viene completata entro 90 giorni dalla relativa comunicazione. Conseguentemente all'esito positivo della verifica, il certificato di conformità edilizia e

agibilità viene rilasciato e sulla scheda tecnica descrittiva vengono altresì riportati i risultati delle prove eseguite, ed in allegato copia delle relative documentazioni tecniche di collaudo.

6) Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può istituire dei Tecnici verificatori dei quali avvalersi, ove necessario, per adempiere ai compiti di verifica analitica della conformità delle opere edilizie. Possono far parte i Tecnici della Pubblica Amministrazione e quelli periodicamente segnalati dai rispettivi Ordini o Collegi professionali, che risultino specificamente qualificati nelle materie che sono oggetto delle verifiche da eseguire. Per le verifiche analitiche, il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con strutture pubbliche o private tecnicamente qualificate. E' incompatibile con l'incarico di Tecnico verificatore l'aver partecipato in qualunque forma alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alla Costruzione dell'opera.

Art. 56 - PREVALENZA DELLE DISPOSIZIONI DI TUTELA E DEI VINCOLI

L'effettivo utilizzo delle aree destinate dal PUC ai diversi tipi di intervento è sempre subordinato alla stretta osservanza delle disposizioni di seguito elencate:

- delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e dei vincoli apposti ai sensi del medesimo Codice (o della disciplina previgente in materia);
- per tutte le opere pubbliche, delle disposizioni di cui agli artt. 95 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare) e 96 (Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico) del D.Lgs. 12.04.2006, n.163;
- delle disposizioni contenute all'art.94 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152, circa le aree di salvaguardia delle risorse idriche, e di quelle che riguardano la tutela dei corsi d'acqua;
- delle disposizioni in materia di incendi boschivi di cui alla L. 353/2000, art.10;
- delle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico, idrogeologico ed idraulico, nonché della pianificazione dell'Autorità di Bacino.

Art. 57 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI

57.1 Bonifica del suolo

Qualora durante i lavori siano accertati materie insalubri nel suolo il responsabile e per la sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dei lavori sospendono immediatamente i lavori. informarne il Sue, il quale, a sua volta, richiede l'intervento degli enti competenti.

I lavori, per la parte del suolo interessata dalle materie insalubri, devono essere sospesi per evitare la migrazione di inquinanti, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi vigenti in materia.

Per la bonifica del sito il titolare di provvedimento abilitativo provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di legge.

57.2 Ordigni bellici

Qualora durante i lavori siano rinvenuti ordigni bellici inesplosi il responsabile e per la sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dei lavori sospendono immediatamente i lavori.

Per la bonifica del sito il titolare di provvedimento abilitativo provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di legge che provvede alle dovute comunicazioni all'autorità militare competente per territorio.

57.3 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

Nella fase di esecuzione dei lavori deve usarsi ogni cautela necessaria per evitare danni a manufatti pubblici o a pubblici servizi. Di eventuali danni causati dovrà darsi immediata comunicazione al Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune.

Alla scadenza dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, il titolare di provvedimento abilitativo è obbligato alla riconsegna del suolo nelle medesime condizioni preesistenti alla data di insediamento del cantiere di lavoro ed è tenuto a ripristinare a sua cura e spese eventuali danni causati dall'esercizio dell'occupazione.

Nei casi di mancato ripristino di danni causati, protratto oltre quindici giorni dalla fine dell'occupazione, il Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune, procede ad emettere i dovuti provvedimenti in danno dell'interessato atti ad eliminare e ripristinare i danni accertati.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA,

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAP. I. - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Art. 58 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Ai fini del presente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, sono locali abitabili o usabili quelli in cui, ai sensi delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza, è consentito svolgere la vita, la permanenza o l'attività delle persone; essi sono definiti di Categoria A e sono articolati secondo la classificazione di seguito riportata.

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo e per ben definite operazioni; essi sono definiti di Categoria S e sono articolati secondo la classificazione di seguito riportata. I locali non espressamente elencati negli articoli successivi sono classificati per analogia.

Locali di Categoria "A":

Categoria **A1**: residenza (cucina, soggiorno, pranzo, tinello, studio, camera da letto, ecc. posti in edifici di abitazione sia unifamiliare che plurifamiliare);

- a) Categoria **A2**:
- 1) Cat. A2.1: uffici e studi (pubblici e privati) di enti, associazioni, libero professionali, direzionali e assimilabili, ambulatori e poliambulatori;
- 2) Cat. A2.2: locali ad uso commerciale, esposizioni e mostre;
- 3) Cat. A2.3: pubblici esercizi, servizi ricreativi e culturali privati, sale di riunione e di lettura, biblioteche, sale di ristoranti, mense collettive, self-service e assimilati;
- 4) Cat. A2.4: artigianale di servizio;
- b) Categoria A3: laboratori artigianali ed industriali di produzione e trasformazione, lavanderie artigianali ed industriali, officine meccaniche ed autorimesse non destinate al solo posteggio dei mezzi, magazzini e depositi in cui la permanenza delle persone non sia saltuaria, laboratori di produzione, conservazione, trasformazione, manipolazione di prodotti alimentari, macelli;
- c) Categoria A4:
- 1) Cat. A4.1: alberghi, pensioni, strutture per il soggiorno temporaneo delle persone;
- 2) Cat. A4.2: case di cura, ospedali, centri di assistenza socio-sanitaria;
- 3) Cat. A4.3: locali di divertimento, di spettacolo e per attività sportive (cinema, discoteche, piscine e assimilabili);
- 4) Cat. A4.4: scuole pubbliche e private.
- d) Categoria **A5**: locali di ricovero e sosta per animali (canili, stalle, porcili e assimilabili).

Locali di Categoria "S":

- e) Categoria S:
 - a) servizi igienici, bagni e antibagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro;
 - b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o gli 8 m di lunghezza;
 - c) autorimesse di solo posteggio;
 - d) locali ospitanti macchinari con funzionamento automatico oppure che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
 - e) lavanderia e stenditoi;

- f) disimpegni inferiori a 12 mq;
- g) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;
- h) vani scale colleganti solo due piani.

Art. 59 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Le caratteristiche di seguito precisate riguardano gli edifici prevalentemente per abitazione, di nuova costruzione e/o ricostruzione. Per le caratteristiche di edifici o locali con altra destinazione prevalente (produttiva, terziaria, ecc.) si richiamano altresì le relative leggi di settore in vigore.

A) Altezze minime

Ove non sia diversamente stabilito da disposizioni speciali del presente Regolamento e/o da prescrizioni particolari contenute in leggi, regolamenti e strumenti di settore, ivi compreso il SIAD di cui all'art.10 della L.R. n.1/2014, i parametri da rispettare sono quelli di seguito indicati. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. n.15/2000 e s.m.i..

Locali di categoria A1:

Le altezze minime per i locali di cat. A1 di cui all'articolo precedente, sono regolamentate dagli artt.1 e 3 del D.M. 05/07/1975 e succ. mod. ed int.; nel caso di solai inclinati o misti o di sottotetti, tali valori minimi si riferiscono all'altezza media dei locali.

Locali di categoria A2:

I locali di Categoria A2.1 sono equiparati a locali di categoria A1.

I locali di categoria A2.2 - A2.3 - A2.4 devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) per le attività commerciali, per pubblici esercizi, per artigianato di servizio e per uffici e studi: altezza minima di ml 2,70;
- b) per le altre attività: altezza media ponderata non inferiore a ml 3,00, con altezza minima non inferiore a ml 2,70;
- c) per attività a ridotto impatto igienico-sanitario di superficie utile non superiore a mq 50,00 (ad esempio: artigianato di servizio, piccole attività commerciali), può essere ammessa un'altezza media non inferiore a ml 2,70 con altezza minima non inferiore a ml 2,00.

Per i locali di categoria A2 nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima interna utile non deve essere inferiore a 4,00 m, a meno che i locali medesimi non siano dotati di impianti speciali di aerazione.

Locali di categoria A3:

Altezza media ponderata non inferiore a ml 3,00 con altezza minima di ml 2,70.

Locali di categoria A4:

Altezza minima di ml 3,00, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza.

Locali di categoria A5:

In relazione alla specificità dell'uso vanno rispettate le norme vigenti, garantendo idonee condizioni ergonomiche degli animali allevati, nonché, ove applicabili, i requisiti di legge in materia di sicurezza del lavoro.

Locali di categoria S:

Per i locali di cat. S a servizio delle abitazioni l'altezza minima interna utile è riducibile a mt. 2,40 per i locali indicati dall'art.1 del D.M.5/7/1975.

Fermo restante il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per i locali di categoria S a servizio di altre attività (servizi igienici, docce, antiservizi, spogliatoi collettivi, ripostigli, depositi, magazzini, mense, ambulatori aziendali, archivi) l'altezza minima interna utile è pari a mt. 2,40, ad eccezione dei locali di riposo per i lavoratori, che a tale fine sono equiparati ai locali di categoria A1.

B) Superfici minime e caratteristiche

Ove non sia diversamente stabilito da disposizioni speciali del presente Regolamento e/o da prescrizioni particolari contenute in leggi, regolamenti e strumenti di settore, ivi compreso il SIAD di cui all'art.10 della L.R. n.1/2014, i parametri da rispettare sono quelli di seguito indicati.

Locali di categoria A1:

Si rinvia alle disposizioni del D.M. Sanità 05/07/1975 e succ. mod. ed int..

Locali di categoria A2:

I locali di Categoria A2.1 sono equiparati a locali di categoria A1 e devono pertanto avere una superficie non inferiore a 9,00 mq., fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche norme vigenti in materia.

I locali di categoria A2.2 - A2.3 - A2.4, devono avere una superficie non inferiore a 15 mq.

Locali di categoria A3:

Superficie non inferiore a 15 mq.

Locali di categoria A4:

Superficie minima di mq 9,00 per i locali assimilabili a locali di vita e di mq 15 per i locali di lavoro, fermo restante quanto previsto dalle vigenti norme in materia di edilizia scolastica e sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Locali di categoria A5:

In relazione alla specificità dell'uso vanno rispettate le norme vigenti, garantendo idonee condizioni ergonomiche degli animali allevati, nonché, ove applicabili, i requisiti di legge in materia di sicurezza del lavoro.

Locali di categoria S:

I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti specifici. Inoltre, non vi si può accedere direttamente dai locali di categoria A se non attraverso disimpegno, ad eccezione dei locali destinati a servizi igienici.

Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S dotato dei seguenti impianti igienici, provvisti di chiusura idraulica: vaso, bidè, vasca da bagno o doccia, lavabo. Tutti i locali classificati come "A" devono essere forniti dei locali della categoria S costituiti da latrina e antilatrina con lavabo, in quantità sufficiente alla destinazione d'uso dei locali A1 e A2 ed al personale che ne usufruisce, divisi per sesso.

La superficie minima di ciascuna latrina è di mq 1,20 e la larghezza minima di m 0,90.

I locali di categoria S destinati a servizi igienici debbono essere rivestiti, per un'altezza minima di 1,50 m dal

pavimento, con materiali impermeabili e lavabili. Nelle unità immobiliari con più di un locale destinato a servizio igienico, almeno uno di essi deve avere le dimensioni minime di m 1,80x1,80, attrezzabile, se necessario, in maniera da permetterne l'agevole utilizzazione anche alle persone di ridotte o impedite capacità motorie. Tutte le costruzioni pubbliche o destinate a uso pubblico devono essere dotate di locali S-a di dimensioni minime m 1,80x1,80. Detti locali devono essere raggiungibili attraverso passaggi piani o rampe o ascensori aventi le caratteristiche prescritte dalle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

C) Illuminazione e ventilazione

Ferma restante l'applicazione del D.M. 05/07/1975, tutti i locali della categoria A devono fruire di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguata alla destinazione d'uso.

I locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre atte alla distribuzione uniforme della luce naturale.

Le dimensioni delle finestre debbono assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%. La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e comunque mai inferiore a mq 2,00 se il locale è provvisto di una sola finestra.

I locali di categoria A2 debbono rispettare le prescrizioni fissate per la categoria A1, fatte salve prescrizioni più restrittive di eventuali leggi e/o regolamenti specifici.

Quando le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non consentano la ventilazione naturale, è prescritta la ventilazione forzata, assicurata da idonei meccanismi.

I locali di categoria S possono ricevere aria e luce anche da cavedi e chiostrine, ad esclusione delle centrali termiche.

D) Riscaldamento

Ferma restante l'applicazione del D.M. 05/07/1975, le unità immobiliari devono essere dotate di efficienti impianti di riscaldamento, da realizzarsi secondo le norme vigenti.

E) Protezione acustica

Ai sensi dell'art.8 del D.M.5/7/1975, e con riferimento agli standards consigliati dal Min.LL.PP. o da altri qualificati organi pubblici, i materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali e spazi destinati a servizi comuni.

F) Adeguamenti igienico-sanitari e funzionali dei fabbricati esistenti

Sarà possibile sui fabbricati esistenti alla data di approvazione del presente Strumento Urbanistico, in qualsiasi zona omogenea, l'adeguamento igienico-sanitario e funzionale, consentendo un ampliamento nella misura del 20% della volumetria della singola unità immobiliare e comunque per una superficie non superiore a mq venti per singola unità immobiliare.

Art. 60 - CLASSIFICAZIONE DEI PIANI

Sono piani abitabili quelli in cui predominano locali di categoria A1, A2 e S, interamente fuori terra.

Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di categoria A1 e A2, appartenenti a piani abitabili sovrastanti o sottostanti, a condizione che questi non eccedano 1/10 della superficie del piano.

Art. 61 - SOFFITTI INCLINATI E SOPPALCHI

I locali con soffitti non orizzontali sono abitabili, ovvero destinabili alla funzione abitativa, se la loro altezza media sia pari ad almeno:

- m. 2,20 in caso di recupero abitativo di sottotetti esistenti ai sensi della L.R. n.15 del 28.11.2000, sm.i.;

e l'altezza minima sia pari ad almeno:

- m. 1,40 in caso di recupero abitativo di sottotetti esistenti ai sensi della L.R. n.15 del 28.11.2000;
- m. 2,00 negli altri casi.

In subordine, i sottotetti di nuova costruzione sono da considerarsi accessori e/o volumi tecnici se accessibili da unità immobiliari principali a cui sono legate da un rapporto di pertinenzialità, aventi altezze utili alla gronda non superiore a ml 1,20 ed al colmo non superiore a ml 2,40 (con conseguente altezza media non superiore a ml 1,80 risultante dal calcolo ponderale delle stesse), pur sempre nel rispetto dell'altezza massima consentita del fabbricato, nel rispetto del rapporto di pertinenzialità come definito al punto 1.32 del presente RUEC e, comunque, nel rispetto di una massima pendenza delle falde non superiore al 35%.

I sottotetti esistenti conservano tale peculiarità solo nel caso, indipendentemente dalle altezze utili esistenti, siano accessori di unità principali, e non costituiscano unità immobiliari autonome a se stanti.

In ogni caso tali accessori possono essere utilizzati come ripostigli, stenditoi, e dotati di un locale lavanderia, pur sempre nel rispetto di una pendenza delle falde non superiore al 35%.

Sono ammessi soppalchi nei locali di categoria A e S, a condizione che l'altezza minima netta della zona sottostante il soppalco non sia inferiore ai minimi prescritti per le rispettive categorie. In tal caso, la parte soprastante il soppalco può essere adibita a deposito o ripostiglio.

Nei locali di categoria A sono ammessi soppalchi praticabili, fino ad una superficie massima pari a 1/3 del locale stesso, con altezza minima netta di m 2,20 sia al di sotto che al di sopra del soppalco.

Art. 62 - PIANI SEMINTERRATI

Si considerano seminterrati i locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della più alta sistemazione esterna, purché l'altezza interna dei locali stessi non sia inferiore a 3,00 m, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso, e la quota del soffitto non superi per più di 1,50 m il livello medio della corrispondente sistemazione esterna. Per i suddetti ambienti debbono, altresì, essere rispettate le prescrizioni circa l'aerazione, le dimensioni planimetriche e l'isolamento dall'umidità di cui al presente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

Art. 63 - PIANI INTERRATI

Un piano si definisce interrato quando l'estradosso del soffitto del piano risulta sottostante alla quota più bassa delle sistemazioni esterne.

Sono assimilati ai piani interrati i piani o porzioni di piani il cui estradosso del soffitto si trovi per motivi di sistemazione esterna (scolo acqua ecc.) e per non più di due lati, a una quota max di mt. 1,00 dal terreno sistemato con la possibilità di finestratura previa realizzazione di apposito perimetro in cemento armato e/o muratura distante metri

I locali dei piani interrati:

- non possono essere utilizzati come locali di categoria A1, se non hanno i requisiti di abitabilità residenziale;
- possono essere utilizzati e quindi adibiti della categoria A2: a) sale di esposizione, b) palestre, c) laboratori scientifico-tecnici, d) servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri; e) officine meccaniche, f) laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, g) cucine collettive; h) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggio, controlli, vendita; i) magazzini, depositi e archivi dove la permanenza delle persone si prolunga oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia; l) attività e servizi di personal training per il fitness; m) impianti e servizi sanitario-terapeutico nell'attività e servizi relativi ai trattamenti idrotopici e di talassoterapia, a condizione che sia garantito l'isolamento dall'umidità, sia assicurato un sicuro ricambio d'aria, anche mediante meccanismi, siano ritenuti idonei dal medico dell'ASL per la destinazione d'uso e siano assicurati il rispetto delle normative tecniche, funzionali e di sicurezza;
- possono essere adibiti a locali di categoria S a condizione che sia garantito l'isolamento dall'umidità e sia assicurato un sicuro ricambio d'aria, anche mediante meccanismi, siano ritenuti idonei dal medico dell'ASL per la destinazione d'uso e sia assicurato il rispetto delle normative tecniche, funzionali e di sicurezza.

Nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato apposito impianto di sollevamento di tali acque, ritenuto idoneo dal medico della A.S.L. competente per territorio, ad evitare inconvenienti di carattere igienico.

Art. 64 - SOTTOTETTI

I locali coperti dalle falde della copertura possono essere abitabili o non abitabili.

Quelli non abitabili non vengono computati nel numero dei piani e nel volume consentito, a condizione che la media ponderata delle altezze non superi 2,20 m.

L'aerazione e l'illuminazione dei locali sottotetto può avvenire esclusivamente mediante lucernari e/o asole ricavate nelle falde del tetto stesso con esclusione di abbaini o simili, qualora non formino oggetto di previsioni planovolumetriche previsti negli strumenti urbanistici attuativi.

In ogni caso, gli abbaini devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- essere in numero di 1 ogni 25 mq. di SLP del piano sottotetto;
- dimensioni del singolo abbaino: larghezza massima m. 1,50; altezza massima non oltre il colmo del tetto.

I locali sotto le falde del tetto, per essere abitabili, devono possedere i requisiti fissati dal precedente art. 61 per i locali con soffitti non orizzontali.

CITTÀ di SCAFATI (SA)

Nei sottotetti si devono comunque predisporre idonei accorgimenti di isolamento termico, ai sensi delle vigenti norme sul contenimento dei consumi energetici.

Sarà consentito realizzare al massimo due abbaini sul lato lungo ed uno sul lato corto per l'intero fabbricato con larghezza massima dell'apertura pari a metri 1,50.

Per fabbricati di pianta diversa da quella rettangolare sarà possibile realizzare un solo abbaino per ogni lato, con le caratteristiche sopra riportate.

La superficie sottesa all'abbaino stesso, non potrà essere computata ai fini abitativi del sottotetto stesso.

Art. 65 - LOCALI INTEGRATIVI PER LA RESIDENZA

Gli edifici esistenti o di nuova realizzazione possono essere dotati di idonei locali ad uso deposito o legnaia, ubicati in prossimità delle scale e/o mediante la costruzione di un altro manufatto nell'area di pertinenza, anche esterno all'edificio principale. Detti locali possono avere una superficie netta massima di 24 mq; tale superficie può essere aumentata di mq 1,5 per ogni altra unità immobiliare. Detti locali devono avere altezza minima netta di 2,70 m. e godere di un rapporto minimo di illuminazione e aerazione come stabilito per i locali di categoria A1. Devono essere realizzati con materiali congrui con il contesto, con esclusione dell'utilizzo di lamiere e alluminio anodizzato.

Le superfici lorde dei locali integrativi di cui sopra non vanno computate ai fini del calcolo della superficie complessiva (S) e del volume lordo (V) dell'edificio.

Art. 66 - SPAZI COPERTI

Con esclusione della Zona A è possibile la realizzazione di tettoie e/o spazi coperti su superfici piane terrazzate nella misura massima di mq. 40, mediante l'impiego di strutture lignee o metalliche aperte su tutti i lati. Negli spazi di pertinenza degli edifici possono essere realizzate strutture coperte (gazebi, posti macchina coperti) mediante l'utilizzo di strutture in ferro e/o legno lamellare prive di tamponature perimetrali. I suddetti spazi coperti non possono superare l'altezza di m. 4,00 alla gronda. Tali strutture non devono prevedere delle fondazioni, anche se è possibile ancorarle al pavimento e alle pareti al fine di garantire la sicurezza.

Art. 67 - CARATTERISTICHE DI TIPO GENERALE DELLE PERTINENZE

Le pertinenze di cui al presente Regolamento, oltre che alle specifiche caratteristiche di cui ai successivi articoli, dovranno avere le seguenti caratteristiche di tipo generale:

- non dovranno avere un proprio ed autonomo accesso dalla via pubblica;
- non dovranno avere autonomo valore di mercato e non dovranno produrre un proprio reddito;
- non dovranno avere autonomo utilizzo senza subire modificazioni fisiche;
- dovranno essere caratterizzate da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa principale e poste al servizio esclusivo di questa;

- non potranno essere cedute separatamente dalla cosa principale, a cui sono connesse da vincolo di pertinenzialità;
- nel caso di pertinenze di edifici principali, dovranno avere propria individuabilità fisica e propria conformazione strutturale. Non dovranno pertanto essere parte integrante o costitutiva del fabbricato principale o di altro fabbricato;
- per le pertinenze di edifici principali, fermo restando il limite volumetrico di cui in premessa, la consistenza in termini di superficie e volume della pertinenza deve comunque essere minima e proporzionata rispetto all'edificio principale;
- ferme restando le caratteristiche di seguito specificate per ogni singola tipologia, le pertinenze dovranno comunque avere struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;
- non dovranno in alcun modo comportare trasformazione in via permanente del suolo inedificato;
- non è ammessa alcun tipo di pertinenza nel raggio di 5,00 ml da finestre di altra proprietà se il proprietario dell'unità immobiliare ove è situata la finestra stessa non ne autorizza espressamente la realizzazione.

Art. 68 - ATTI AUTORIZZATIVI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

La realizzazione di opere pertinenziali, in quanto non classificabili come "interventi di nuova costruzione", non è soggetta al rilascio del Permesso di Costruire, ma a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

La documentazione da allegare alla S.C.I.A. sarà quella indicata dalla normativa vigente alla data di presentazione della stessa. I soggetti abilitati a presentare la pratica edilizia sono quelli indicati dal Regolamento Edilizio e dal D.P.R. 380/01. I manufatti di cui al presente Regolamento, ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico - ambientale, sono assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali (D.Lgs 42/04 - D.P.R. 139/10 - autorizzazione paesaggistica semplificata).

Art. 69 - INSERIMENTO DELLE PERTINENZE NEL CONTESTO

Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del bene principale, di cui vanno a costituire pertinenza e dovranno essere coerenti con le sue caratteristiche estetiche e tipologiche. Dovrà inoltre essere garantito il corretto inserimento in rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica. Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), questi dovranno essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo dovrà conformarsi a quello già realizzato. Pertanto nella S.C.I.A. dovrà essere specificato se l'intervento in oggetto è il primo di quel tipo nel fabbricato condominiale. Per qualsiasi intervento che interessi in qualche modo le parti condominiali la S.C.I.A. dovrà contenere anche il nulla osta dei condomini.

Art. 70 - MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI EDIFICI ESISTENTI

I manufatti di seguito specificati sono considerati "pertinenza" quando rispettano le seguenti prescrizioni, dettagliatamente specificate per ogni singola tipologia:

- ai sensi dell'art. 3, punto e6), del D.P.R. 380/01, il volume complessivo dei manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, di cui al presente articolo, deve essere inferiore al 20% della cubatura del fabbricato principale di cui vanno a costituire pertinenza;
- quando le pertinenze sono previste su corti comuni condominiali, la percentuale del 20% va riferita all'intero edificio e ogni intervento deve avere il nulla osta di tutti i condomini;
- possono essere installati più manufatti per ogni unità abitativa, purché il volume complessivo rientri nel 20% sopra specificato e a condizione che si realizzi non più di un manufatto per ogni tipologia di cui al presente regolamento. In questo caso i manufatti devono essere fisicamente individuabili ed essere distanziati di almeno 1 metro.

I manufatti con caratteristiche e consistenza non conformi a quelle descritte nel presente Regolamento, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di "pertinenza", sono considerati "interventi di nuova costruzione", soggetti al rispetto della relativa normativa ed al regime del Permesso di Costruire.

Non sono assoggettati ad alcun atto autorizzativo in materia edilizia, i manufatti tipo piccoli forni domestici in muratura, locali contatori e simili, arredi da giardino, fontane, destinati ad usi specifici e non suscettibili di altri utilizzi rispetto a quelli per cui sono stati realizzati, nei quali non sia possibile accedere e quindi senza alcun tipo di permanenza di persone e cose. Questi manufatti devono comunque rispettare eventuali altre normative in relazione al caso specifico e non devono arrecare inconvenienti di alcun tipo ai proprietari confinanti. In ogni caso non devono avere superficie coperta superiore a 3,00 mq ed altezza non superiore a quella della recinzione più vicina.

70.1 - Serre da giardino

Sono da considerarsi pertinenze, soggette al regime della S.C.I.A., i piccoli manufatti amovibili al servizio di fabbricati e delle aree verdi e/o cortilive, quali piccole serre in ferro e vetro, in struttura leggera ed opere assimilabili, con le seguenti limitazioni:

- -superficie coperta max= 40,00 mg;
- -altezza max esterna= 2,90 m;

L'installazione di tali manufatti dovrà avvenire esclusivamente nel retro degli immobili.

70.2 - Gazebo

Sono da considerarsi pertinenze, i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni ovvero in aderenza ai fabbricati, denominati "gazebo" quando sono a servizio della residenza.

Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile leggera, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- -h max esterna misurata nel punto di massima altezza della copertura = 3,60 m;
- -superficie coperta max= 40,00 mq. E' ammessa la sporgenza massima di 50 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;

CITTÀ di SCAFATI (SA)

- -la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere tamponata, può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli in tessuto o p.v.c. leggero, cannucciaia, plexiglass e tavolato.
- -la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura(modo retrofit), o integrati in essi(modo strutturale);
- -eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici;
- -nel caso che il manufatto venga coperto con i pannelli solari di cui al punto precedente la superficie copertura max è pari a 50,00 mq.. Il gazebo non prevede delle fondazioni, anche se è possibile ancorare la struttura al pavimento al fine di garantire la sicurezza.

70.3 - Pergolato

Sono da considerarsi pertinenze, i manufatti denominati "pergolati" posti in aderenza anche a pareti dell'edificio principale (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominali) ed a servizio della residenza, con funzione di abbellimento degli edifici principali.

Tali manufatti, da realizzare in struttura smontabile leggera, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- -h max esterna misurata nel punto di massima altezza della copertura = 3,60 m;
- -superficie coperta max = 40,00 mq (massimo 40% della superficie se su terrazzi). E' ammessa la sporgenza massima di 50 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
- -la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere tamponata, salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli in tessuto o p.v.c., leggero, cannucciaia, plexiglass e tavolato;
- -la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura(modo retrofit), o integrati in essi(modo strutturale);
- -eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici;
- -nel caso che il manufatto venga coperto con pannelli solari di cui al punto precedente la superficie coperta max è pari a 40,00 mq. . Il pergolato non prevede delle fondazioni, anche se è possibile ancorare la struttura al pavimento al fine di garantire la sicurezza.

70.4 - Box in legno per ricovero attrezzi da giardino

CITTÀ di SCAFATI (SA)

Sono da considerarsi pertinenze, soggette al regime della S.C.I.A., i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni o in aderenza alle stesse, denominati "box in legno per ricovero attrezzi da giardino".

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- -superficie lorda pari a 12,00 mq;
- -altezza massima misurata nel punto di massima sporgenza della copertura non superiore a 2,40 m;
- -installazione esclusiva nelle aree retrostanti gli immobili. La copertura deve essere realizzata esclusivamente in legno, con eventuali tegole tipo "canadesi".

70.5 - Tettoia per ricovero attrezzature

Sono da considerarsi pertinenze, soggette al regime della S.C.I.A., i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, denominati "tettoia per ricovero attrezzature". Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- -è consentita l'installazione di una tettoia per ogni unità immobiliare abitativa;
- -h max esterna misurata nel punto di massima altezza della copertura = 2,60 m;
- -superficie coperta max = 25,00 mq. E' ammessa la sporgenza massima di 50 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita,
- -la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione;
- -la struttura non può essere tamponata; può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio;
- -la struttura può inoltre essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi(modo strutturale);
- -eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici;
- -nel caso che il manufatto venga coperto con pannelli solari di cui al punto precedente la superficie coperta max è pari a 40,00 mq.

Non costituisce invece pertinenza con consistenza volumetrica la copertura con manufatti tipo "pensilina" degli spazi di sosta per autovetture sulla corte degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale. In particolare questi manufatti dovranno essere costituiti da strutture leggere in legno o metallo, con sostegni verticali posti solo centralmente o su un solo lato, senza alcun tamponamento laterale e manto di copertura con materiali leggeri deformabili di facile smontaggio.

Art. 71 - STRUTTURE OMBREGGIANTI PER PARCHEGGI IN ZONE PRODUTTIVE E TERZIARIE

Nelle zone produttive e terziarie sono considerate pertinenze le strutture ombreggianti per i parcheggi, sia per i mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti che per quelli dei clienti.

I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, senza alcun tipo di tamponamento laterale; la copertura dovrà essere realizzata con teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico o con cannucciaia.

E' inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli solari o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

I manufatti dovranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito. Potranno anche essere ubicate in prossimità dei confini del lotto, previo nulla osta del confinante interessato.

Nel rispetto delle suddette condizioni, l'ombreggiatura potrà essere estesa a tutta l'area destinata a parcheggio. Le attività produttive e terziarie insediate in tutte le altre aree di P.R.G. dovranno attenersi a quanto previsto per gli altri interventi su edifici residenziali.

Art. 72 - TUNNEL ESTENSIBILI NEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E TERZIARI

I manufatti denominati "tunnel estensibili", costituiti da struttura metallica estensibile e tamponamento in materiale plastico, sono considerati pertinenza solo ed esclusivamente in ragione della funzione che assolvono, che deve essere occasionalmente e limitata nel tempo. A nulla rileva il fatto che questi manufatti possono essere facilmente richiudibili con minimo ingombro. Devono essere installati in prossimità o in aderenza con l'edificio principale e, quando non utilizzati per assolvere alle funzioni occasionali e limitate nel tempo legate all'attività svolta nell'insediamento, questi tunnel estensibili devono essere richiusi e non devono presentarsi come manufatto con consistenza volumetrica.

Art. 73 - MANUFATTI PER LA DIMORA DEI CANI

E' considerato pertinenza il manufatto, posto esclusivamente su giardini privati, da utilizzare esclusivamente per il riparo del a dal sole e dalle intemperie.

Tale manufatto, dovrà rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- -superficie massima di 12,00 mq compresa la cuccia che non potrà superare mq 6,00;
- -altezza massima 2,00 m:

La struttura non dovrà essere tamponata lateralmente e la copertura dovrà essere in materiale ligneo trattato in maniera da ridurre l'impatto ambientale, eventualmente sarà possibile l'utilizzo di tegole tipo "canadesi".

Art. 74 - MANUFATTI PERTINENZIALI PER FINALITÀ DI INTERESSE SOCIALE, DI-DATTICO O PER USI DI PUBBLICA UTILITÀ

Sono considerate pertinenze i manufatti da utilizzare per finalità pubbliche o di pubblico interesse da parte di soggetti pubblici o che esercitano una funzione di pubblico interesse. La funzionalità pubblica o di pubblico interesse deve essere dimostrata con apposita documentazione da parte del soggetto richiedente ed essere autorizzata con specifica decisione della Giunta Comunale. Questi manufatti devono essere installati per un periodo di tempo determinato, in ragione della funzione che devono assolvere. Alla scadenza del periodo predeterminato devono essere rimossi e l'area di sedime deve essere restituita alla sua originaria destinazione.

Art. 75 - MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI PICCOLI APPEZZAMENTI DI TERRENO COLTIVATI AD ORTI

Sono considerate pertinenze, soggette al regime della S.C.I.A., i manufatti a servizio di piccoli appezzamenti di terreno coltivati ad orto.

Tali manufatti dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

- struttura portante leggera in legno o metallo, rimovibile per smontaggio e non per demolizione:
- tamponamento laterale e copertura verniciati ed impermeabilizzati sulla copertura. Colori compatibili con il contesto;
- superficie lorda massima pari a 12,00 mq;
- altezza massima misurata nel punto di massima altezza della copertura non superiore a 2,40 m;
- pianta rettangolare o quadrata e copertura a falde inclinate;
- divieto di pavimentazione dell'area circostante;
- divieto di trasformazione in via permanente del suolo inedificato.

Art. 76 -RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI MANUFATTI INCONGRUI

Le strutture accessorie o i manufatti costruiti con elementi precari ed impropri o che presentino comunque uno stato di degrado e di incoerenza con il contesto limitrofo, purché legittimati in base a regolari atti abilitativi, ovvero realizzati anteriormente al 1/9/1967 nelle aree esterne alla delimitazione dei centri abitati e prima del 17/8/1942 nei centri abitati, sono assoggettabili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'ambito di riferimento, ad intervento di recupero e riqualificazione, anche tramite demolizione e ricostruzione a parità di volume ed eventuale spostamento e riconfigurazione del manufatto in forme coerenti ed organiche con il manufatto principale di riferimento, se esistente, ovvero con il contesto ambientale cui appartengono. E' consentito un aumento di volume non superiore al 10% del volume originario per l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari richiesti dalle esigenze dell'uso. Gli interventi si attuano previo rilascio di Permesso di Costruire. Tutti gli interventi dovranno essere conformi dal punto di vista tipologico, costruttivo, dei materiali e delle finiture con le specifiche prescrizioni del presente Regolamento e delle Norme allegate agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della zona urbanistica in cui ricadono. In caso di inerzia dei proprietari dei manufatti costituenti detrattori ambientali e/o caratterizzati da degrado, sarà facoltà del Sindaco o di altra

CITTÀ di SCAFATI (SA)

Autorità competente intimare l'obbligo di intervento a tutela dell'igiene e del decoro pubblico.

Art. 77 - DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (c.d. "linee vita") a norma della L.R. n. 31/2017.

- 1. Al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti: a) devono contenere l'applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza; b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant'altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto.
- 2. L'elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) se è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo da allegare alla richiesta del titolo abilitativo. L'elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio o della semplice manutenzione della copertura.
- 3. L'elaborato tecnico della copertura è custodito dal proprietario o amministratore del condominio ed è messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.
- 4. Le richieste di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che prevedono un rischio di lavoro in quota di altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, sono corredate anche dai documenti attestanti che i soggetti addetti ad operare in quota hanno ricevuto una formazione e un addestramento adeguati alla tipologia di attività.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

Art. 78 - SALUBRITÀ E SICUREZZA DEL SUOLO

A) Salubrità del suolo

Tutte i proprietari, oltre alla manutenzione delle opere esistenti sul fondo di propria spettanza, sono tenuti a provvedere con opportuni manufatti allo smaltimento delle acque di superficie. Il Responsabile del Settore UTC, in caso di palese incuria delle proprietà, ingiungerà l'esecuzione di nuove opere e la manutenzione di quelle esistenti entro adeguato termine di tempo, trascorso inutilmente il quale il Comune stesso provvederà d'ufficio, rivalendosi delle spese sui proprietari inadempienti.

B) Smaltimento delle acque luride

Ogni organismo edilizio deve essere dotato di efficiente impianto per lo smaltimento delle acque luride.

C) Sicurezza e consolidamento del suolo

Le proprietà interessate da smottamenti od altri fenomeni di instabilità del suolo, qualora questi vengano a costituire minaccia all'incolumità pubblica, alle strade ed agli altri spazi per attrezzature di pubblica utilità o quando i fenomeni costituiscano elementi di degrado ambientale, sono tenute ad eseguire le opportune opere di consolidamento, previa compilazione del relativo progetto, corredato da relazione geologicogeotecnica redatta da un tecnico abilitato.

Nel caso di frane su strade od altri spazi pubblici provenienti da suoli privati, per le quali sia accertata l'incuria delle proprietà agli effetti della stabilità, l'Amministrazione Comunale, anche se deve provvedere immediatamente per esigenze pubbliche alla rimozione dei materiali franati, addebiterà la spesa alle proprietà interessate. In ogni caso, debbono essere osservate, per quanto applicabili, le disposizioni del D.M. 01/01/1989 e succ. mod. ed int.

D) Salubrità delle acque: disciplina dei pozzi

In tutto il territorio comunale i pozzi devono essere realizzati con tecniche idonee ad evitare l'alterazione della falda freatica attraverso l'introduzione dall'alto di agenti inquinanti.

Non è consentita la realizzazione di pozzi od altre opere di captazione idrica sotterranea a scopo industriale.

E) Salubrità dell'aria

Ai fini della salubrità dell'aria dovrà essere osservata la normativa generale e speciale contro l'inquinamento atmosferico.

Art. 79 - RECINZIONI

Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente, e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico. I cancelli di ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico fuori dal centro abitato di cui al D.Lgs. n.285/92, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso all'esterno della sede stradale e in buone condizioni di visibilità. E' prescritto l'uso di siepi alte fino ad un massimo di mt. 3,00, con interposta struttura metallica, per motivi di compatibilità ambientale. Ulteriori prescrizioni sono offerte dalla normativa degli strumenti urbanistici esecutivi. Tutte le aree destinate all'edificazione e ai servizi dallo strumento urbanistico comunale e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il Responsabile del Settore UTC può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni, facendole eventualmente eseguire d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 80 - PARCHEGGI

Ai sensi della L. 122/1989, alle nuove costruzioni devono essere annessi spazi interni o esterni per parcheggio in misura non inferiore a 1,00 mq per ogni 10 mc di costruzione destinata ad abitazione; nel caso di destinazione extra-residenziale (uffici, negozi, ambulatori, ecc.) debbono essere rispettate le previsioni del comma b, art. 5 del D.I. 1444/1968. Per spazi di parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all'accesso degli autoveicoli.

I parcheggi possono essere ricavati anche, parzialmente o totalmente, all'esterno del fabbricato. Per essi non si computa la distanza dei confini, fatte salve le specifiche norme comunali. Se realizzati nel piano interrato e/o seminterrato degli edifici non vengono computati ai fini volumetrici purché siano collegati da vincolo di pertinenzialità. Per le attività produttive il comune può concedere aree pubbliche per la realizzazione di parcheggi anche mediante bando pubblico in conformità al vigente testo unico regionale sul commercio

Art. 81 - USCITA DALLE AUTORIMESSE, RAMPE CARRABILI

Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.

Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve intercorrere una distanza di almeno 10 metri, misurata tra gli stipiti più vicini. Deve comunque essere assicurata buona visibilità ai conducenti dei veicoli, anche a mezzo di specchi opportunamente disposti.

Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee, al 15% se in curva o spezzate. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolo, con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato.

Art. 82 - MARCIAPIEDI E PORTICATI

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico e i porticati devono essere lastricati con materiale antisdrucciolo, scelto in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale. È prescritta l'adozione di parapetti od altri opportuni ripari per aree, ballatoi, terrazze il cui piano presenti un dislivello di 0,30 m rispetto ai suoli circostanti.

Nei casi in cui non sia prescritta l'adozione di parapetti o ripari è comunque necessario predisporre opportuni cordoli di altezza pari a 10 cm.

Almeno uno dei marciapiedi lungo le strade e le piazze, pubbliche o d'uso pubblico, deve avere larghezza non inferiore a m 1,50. La suddetta norma non si applica nelle zone di tutela storica, artistica ed ambientale.

Art. 83 - STANDARD URBANISTICI

Per standard urbanistico si intende un riferimento normativo unificato per la misurazione delle attrezzature – in atto o prevedibili – finalizzate a garantire condizioni qualitative minime agli assetti insediativi; gli standard urbanistici costituiscono dunque parametri di relazione tra una condizione da perseguire e il modo per perseguirla avvalendosi di spazi da dedicare alle attrezzature necessarie alla vita associata.

In senso più generale, come "standard urbanistico" s'intende l'insieme delle grandezze fisiche e dei fattori qualitativi che caratterizzano un insediamento (anche se il giudizio di qualità dev'essere formulato con particolare cautela, in quanto la presenza degli standard è condizione necessaria ma non sufficiente per il raggiungimento della qualità urbana, dipendente da molteplici variabili tra cui – non ultima – la forma) e che generano la fornitura dei servizi alle persone, determinando – tra l'altro – il tipico effetto della redistribuzione di risorse pubbliche. Il concetto di "standard urbanistico" si è evoluto nel tempo, transitando dalla dimensione esclusivamente quantitativa a fisionomie più qualitative, che tendono ad estendere la nozione all'incontro tra una differente domanda sociale e più articolate offerte pubbliche e private.

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765/67, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

- a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
- b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;

vamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ; d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 2 della L.122/1989, cfr. art.25): tali aree - in casi speciali - potranno essere

c) mg 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effetti-

distribuite su diversi livelli.

La dotazione minima di standard è elevata a mq 20 per abitante nei Comuni capoluoghi di provincia, in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed in quelli con

La dotazione minima di standard è elevata a mq 20 per abitante nei Comuni capoluoghi di provincia, in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed in quelli con tasso medio di incremento demografico nell'ultimo decennio superiore al 5% ed è così ripartita: 5,0 mq/ab per istruzione; 2,5 mq/ab per attrezzature di interesse comune; 10,0 mq/ab per verde pubblico attrezzato; 2,5 mq/ab per parcheggi.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali etc.) (Art. 3 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444).

La quantità minima di spazi è soggetta per le diverse zone territoriali omogenee alle articolazione e variazioni stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive (Art.4 D.M. 1444/1968).

Art. 84 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Le opere di urbanizzazione primaria sono le seguenti:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica:
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato.

(Ai sensi dell'art. 26-bis decreto-legge n. 415 del 1989 convertito dalla legge n. 38 del 1990 gli impianti cimiteriali sono stati equiparati alle opere di urbanizzazione primaria)

(Il Ministero dei lavori pubblici, con circolare 31 marzo 1972, n. 2015, ha ritenuto che anche le reti telefoniche rientrino tra le opere di urbanizzazione primaria)

g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici.

(lettera aggiunta dall'art. 6, comma 3-bis, legge n. 164 del 2014) (articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847)

Art. 85 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Le opere di urbanizzazione secondaria sono le seguenti

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; (lettera così sostituita dall'articolo 7, comma 43, legge n. 67 del 1988)
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie,

(nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate, ai sensi dell'articolo 266, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 2006);

h) aree verdi di quartiere.

(comma aggiunto dall'articolo 44 della legge n. 865 del 1971)

Dette opere hanno l'obbligo, se del caso, di essere integrate con gli standard settoriali.

Art. 86 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti si rinvia alle disposizioni di cui ai seguenti provvedimenti:

• D.P.R. 160/2010;nonché alle ulteriori disposizioni impartite dalle leggi statali, ivi compreso il D.L. 98/2011 convertito con Legge n.111/2011.

Art. 87 - STRADE

Le strade destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate secondo le norme del "Codice della strada". Le nuove strade nei centri abitati devono prevedere marciapiedi, o percorsi pedonali protetti, di larghezza libera non inferiore a 1,50 m e piste ciclabili dedicate.

Per le pavimentazioni stradali devono essere utilizzati prevalentemente asfalti fonoassorbenti e drenanti. Per le strade interne ai centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, le pavimentazioni originarie vanno conservate e restaurate. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare e/o documentarne i materiali originari, devono essere realizzati con materiali consoni con il contesto.

CITTÀ di SCAFATI (SA)

Per le strade esterne ai centri abitati particolare cura deve essere dedicata all'inserimento ambientale, con la piantumazione di essenze vegetali autoctone, la realizzazione di muri di contenimento o di recinzione in pietra o rivestiti in pietra o siepi.

Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane (sistema di griglie di raccolta delle acque, canali, pozzetti e tubi) per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. I progetti dovranno sempre valutare – nel caso di compresenza di superfici stradali e a verde – la possibilità del recupero delle acque piovane per riutilizzarle a fini irrigui delle superfici a verde.

Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica.

Art. 88 - PORTICI

Compatibilmente con quanto statuito dal REU nazionale, nei casi di nuova edificazione, di demolizione e ricostruzione, nonché, ove possibile, nei casi di ristrutturazione, all'esterno e all'interno degli edifici possono essere previste portici o gallerie, soggette all'uso pubblico, appartenenti a uno dei due seguenti tipi:

- a) gallerie in cui è ammessa la libera circolazione pedonale del pubblico soltanto in determinate ore del giorno; esse sono di norma a fondo cieco e assolvono alla funzione di consentire l'accesso agli ingressi interni di edifici complessi; su di esse possono prospettare e avere accesso soltanto locali di esercizio del commercio al dettaglio, con le relative vetrine di esposizione;
- b) portici o gallerie in cui la circolazione pedonale del pubblico è ammessa sempre, sia nelle ore diurne che in quelle notturne; esse sono destinate, oltre che agli scopi di cui alla lettera a), anche al pubblico transito pedonale per collegamento di luoghi e spazi pubblici.

I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere a loro spese i portici e le gallerie su aree di loro proprietà soggetti a pubblico passaggio.

Art. 89 - PISTE CICLABILI

Per pista ciclabile si intende lo spazio dedicato al transito esclusivo delle biciclette. In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi è obbligatorio individuare tracciati per connessioni viarie ciclabili.

Il consiglio comunale si dota di apposito "Regolamento per la realizzazione del Biciplan" con il proposito di valorizzare la mobilità ciclabile e incentivare l'attività di cicloturismo sul territorio.

La proposta di "Regolamento per la realizzazione del Biciplan" è predisposta entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Ruec.

Art. 90 - PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

Le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere: può essere consentito il solo utilizzo di biciclette. A tale scopo devono

essere previste apposite separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da segnalazioni a terra o marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste dovranno essere nettamente segnalate e protette.

Nella progettazione particolare attenzione deve essere posta all'eliminazione delle barriere architettoniche e alla sicurezza di bambini ed anziani.

Le pavimentazioni, gli arredi, l'illuminazione, le aiuole, le recinzioni, devono concorrere a definire una elevata qualità urbana con particolare riguardo all'uso di materiali. In particolare le pavimentazioni devono essere curate nel disegno, nei colori e nella durabilità.

Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere verificata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la sicurezza e la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione unitaria.

Particolare cura deve essere posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso l'intervento deve rispondere a criteri unitari e organici di progettazione.

Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane (sistema di griglie di raccolta delle acque, canali, pozzetti e tubi) per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. I progetti dovranno sempre valutare – nel caso di compresenza di superfici pavimentate e a verde – la possibilità del recupero delle acque piovane per riutilizzarle a fini irrigui delle superfici a verde.

Art. 91 - SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI E PER CHIOSCHI/GAZEBI/DEHORS POSIZIONATI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

Lungo le facciate di edifici fronteggianti spazi pubblici, ove non ostino ragioni tecniche, possono essere realizzate intercapedini sotterranee per la posa di condutture, cavi e altri impianti di pubblici servizi. Tali intercapedini sono realizzate a cura e spesa dei proprietari degli edifici. Analoghe intercapedini possono essere realizzate su aree private per edifici non fronteggianti spazi pubblici ed essere assoggettate a servitù per il passaggio dei pubblici servizi.

Fatte salve le norme regolamentari specifiche per l'autorizzazione all'installazione di chioschi e dehors su suolo pubblico, si prescrive che deve sempre essere riservato un percorso per il transito dei pedoni di almeno 90 cm libero da ostacoli tra gli immobili esistenti e i chioschi, gazebi o dehors. Ogni ulteriore norma attuativa è rinviata ad apposito regolamento che ne dispone le modalità e le condizioni.

Art. 92 - NUMERAZIONE CIVICA

Gli ingressi su strade o piazze, sia pubbliche che private, devono essere contrassegnati con targhette del tipo stabilito dal Comune e recanti il numero civico da esso determinato. A tal fine, agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi la guarda, dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da metri 1,80 a metri 2,40 e deve essere mantenuto nella medesima posizione.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono a carico del Comune e aggiornati a cura del SIT comunale.

I proprietari degli edifici sono tenuti a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte della parete destinata alla targhetta. Ove un proprietario non proceda alla riproduzione del numero civico entro un mese dalla intimazione fattagli, vi provvede d'ufficio il Comune in danno del proprietario medesimo.

I proprietari sono tenuti al ripristino delle targhe e tabelle quando siano distrutte o danneggiate per fatto a essi imputabile. In caso di demolizione di fabbricati che non debbano essere ricostruiti, o di soppressione di porte esterne, di accesso, il proprietario deve notificare al Comune i numeri civici degli ingressi in via di soppressione.

Nel corso dell'intervento edilizio, e comunque prima della presentazione dell'agibilità, il soggetto interessato deve inoltrare al Comune tramite il SUE la richiesta di assegnazione del numero civico, ogni qualvolta le opere comportino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o comunque variazione della numerazione civica preesistente.

L'apposizione del numero civico è obbligatoria; in caso di violazione di quanto disposto, fatta salva eventuale diversa sanzione già prevista da norme nazionali o regionali vigenti, il Comune provvede all'irrogazione della sanzione non inferiore a cento euro e non superiore a trecento euro.

L'aggiornamento della numerazione civica resta a cura del servizio SIT comunale.

CAPO III

TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Art. 93 - TUTELA DEL PAESAGGIO RURALE

Nelle aree a vocazione agricola e negli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico, come zonizzate e disciplinate dal Piano Urbanistico Comunale, è prescritta la conservazione ed il mantenimento dei valori storici, architettonici, tipologici e documentari dell'esistente patrimonio edilizio-urbanistico e del relativo tessuto viario.

La prescrizione di cui al primo comma trova attuazione mediante l'integrale rispetto delle disposizioni impartite per il suddetto ambito dal PUC e dagli eventuali Piani Urbanistici Attuativi, nonché dal presente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

Art. 94 - DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

Nelle aree di cui all'articolo precedente, sono consentite, nel rispetto della legislazione vigente e secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici anche di settore, le seguenti destinazioni:

- usi collegati allo svolgimento delle attività agro-forestali, compresa la funzione residenziale a servizio dei fondi agricoli con le relative pertinenze;
- allevamenti e coltivazioni;
- attività di trasformazione agro-alimentari ed enogastronomiche, nonché attività produttive compatibili, anche ai fini dell'applicazione delle Misure previste dal PSR e dai POR FESR e FSE;
- uso misto, anche in conseguenza della riconversione e/o integrazione delle attività agricole in attività del settore artigianale, commerciale e terziario, anche ai fini dell'applicazione delle Misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale. Tali attività vanno comunque contenute per dimensioni produttive e per uso della risorsa suolo secondo quanto disposto dal PUC e dagli eventuali strumenti attuativi;
- pubblici esercizi ed esercizi di vicinato secondo le previsioni del SIAD ex art.10,
 L.R. n.1/2014 e s.m.i.;
- attività agrituristiche e ricettive extralberghiere, queste ultime qualora sussistano i requisiti di cui alla L.R. 24 novembre 2001 n.17;
- aree e attrezzature per lo svago e il tempo libero (sportive, ricreative, ricettive, ristorative), anche ai fini dell'applicazione delle Misure previste dal PSR e dai POR FESR e FSE, nel rispetto dei carichi insediativi urbanistici previsti dal PUC e dagli eventuali strumenti attuativi. Le aree scoperte pertinenziali delle predette attrezzature, qualora non utilizzate per parcheggi, dovranno essere sistemate a verde vivo e a prato. Non sono consentite le attività comunque non ammesse da leggi e norme vigenti nelle zone a caratterizzazione agricola e/o rurale. Sono sempre ammessi i mutamenti di destinazione d'uso da una funzione non consentita verso una funzione consentita, nonché mutamenti tra destinazioni consentite, secondo le procedure di cui al D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e alla L.R. n.19/2001. E' vietato il mutamento di destinazione d'uso verso una funzione non consentita, anche quando la destinazione in atto già rientri tra quelle vietate. Nel caso di interventi che prevedano il semplice mantenimento di funzioni preesistenti non consentite, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Ferma restando l'osservanza delle norme di cui al presente Titolo, nelle aree di cui all'articolo precedente sono consentiti il recupero, la riqualificazione e la ristrutturazione di impianti destinati ad attività produttive compatibili.

Art. 95 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE EDILIZIO - BIOARCHITETTURA

E' vietata la demolizione, anche parziale, di manufatti costituenti testimonianza della tradizione rurale produttiva e abitativa, fatto salvo quanto necessario per documentate esigenze antisismiche ed igienico-sanitarie.

Nelle nuove edificazioni e negli interventi su edifici preesistenti privi dei predetti valori, la compatibilità con il contesto ambientale non è necessariamente conseguita mediante il ricorso a tecniche tradizionali ma può essere assicurata anche mediante una progettazione particolarmente accurata che, pur ricorrendo a tecniche contemporanee, assicuri comunque, mediante l'uso di materiali, finiture e cromatismi compatibili

con il contesto, il corretto inserimento di edifici che possono anche qualificarsi apertamente come prodotti di architettura rurale contemporanea. Ai predetti fini è comunque obbligatorio il ricorso a soluzioni tecniche e tecnologiche afferenti ai principi della bioarchitettura (es.: utilizzo di paglia, terra cruda, legno, sughero, pietra naturale, ecc.), in quanto atte a conseguire migliori prestazioni energetiche ed ecologiche nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 96 - AREE SCOPERTE DI PERTINENZA

Le aree scoperte di pertinenza degli edifici sono soggette alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- sono vietati l'abbattimento e/o la rimozione di alberi e piantagioni secolari, nonché la piantumazione di essenze di medio e alto fusto non autoctone, escluse le piantagioni da frutto a scopo produttivo;
- le aree scoperte che rivestano valore storico tipologico o documentale (aie, cortili
 e simili) non potranno essere frazionate fisicamente, neppure con recinzioni di
 modesta rilevanza edilizia (quali quella con paletti metallici e rete a maglia
 sciolta);
- le pavimentazioni esterne originarie o di valore tipologico-documentale dovranno essere mantenute e conservate nei loro caratteri originari. Detti elementi, qualora rimossi per consentire l'esecuzione di altri interventi, dovranno essere ricollocati in opera nel rispetto del disegno e della finitura preesistenti;
- ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, ivi comprese le recinzioni, dovranno essere realizzate mediante l'impiego di materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con l'immagine complessiva del contesto e con quelle della tradizione locale, sia in caso di nuove realizzazioni, sia in caso di interventi sull'esistente. Ove reso possibile dalla specificità dei casi, è da privilegiare la scelta di tecniche di ingegneria naturalistica descritte nell'allegato tecnico alla delibera di G.R. n. 3417 del 12.07.2002 (integrato con delib. di G.R. n.4084 del 20.09.2002) eseguiti secondo il Regolamento emanato con D.P.G.R.C. n.574 del 22.07.2002 e con le precisazioni di cui alla delib. di G.R. n.6210 del 20.12.02.

Art. 97 - OPERE DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO E REGIMENTAZIONE DELLE AC-QUE

Le opere di sistemazione del terreno e di regimentazione delle acque, ivi comprese le opere di consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi, vanno eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica. Tecniche diverse saranno valutate nella loro compatibilità ambientale caso per caso, previa certificazione della inapplicabilità della tecnica di ingegneria naturalistica da parte di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici di rilevante entità, ovvero con perizie geologiche per gli altri casi. In ogni caso le predette tecniche di ingegneria naturalistica dovranno essere progettate e realizzate coerentemente alla delibera di G.R. n. 3417 del 12.07.2002 e al relativo allegato tecnico (integrato con delib. di G.R. n.4084 del 20.09.2002), secondo le prescrizioni dell'apposito regolamento regionale.

Pagina 10^7

Art. 98 - GESTIONE ACQUE PIOVANE, CONTENIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI E DEI CONSUMI ACQUA POTABILE

Ai fini della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario.

La progettazione deve prevedere la predisposizione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche, provenienti dal coperto degli edifici così come da spazi chiusi ed aperti, per consentirne l'impiego per usi compatibili (tenuto conto anche di eventuali indicazioni dell'ASL competente per territorio). Sono da considerarsi usi compatibili gli scopi di seguito esemplificati:

- A) Usi compatibili esterni agli organismi edilizi:
- annaffiatura delle aree verdi pubbliche o condominiali;
- lavaggio delle aree pavimentate;
- usi tecnologici e alimentazione delle reti antincendio.
- B) Usi compatibili interni agli organismi edilizi.:
- alimentazione delle cassette di scarico dei W.C.;
- alimentazione di lavatrici (se a ciò predisposte);
- distribuzione idrica per piani interrati e lavaggio auto;
- usi tecnologici relativi, ad es., sistemi di climatizzazione passiva/attiva.

Si devono, inoltre, osservare le seguenti prescrizioni per la raccolta delle acque meteoriche:

- 1) <u>Comparti di nuova edificazione</u>: per l'urbanizzazione dei nuovi comparti edificatori i piani attuativi dovranno prevedere, quale opera di urbanizzazione primaria, la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne dovranno raccogliere dipenderà dalla massima superficie coperta dei fabbricati da realizzarsi nell'intero comparto e non dovrà essere inferiore a 50 l/mq;
- 2) <u>Comparti già edificati</u>: l'acqua proveniente dalle coperture dovrà essere convogliata in apposite condutture sottostanti la rete stradale, all'uopo predisposte in occasione dei rifacimenti di pavimentazione o di infrastrutture a rete, comprensive delle relative reti di distribuzione e dei conseguenti punti di presa. Per le nuove edificazioni e per gli interventi riguardanti gli impianti si devono osservare le seguenti prescrizioni per il contenimento dei consumi di acqua potabile: prevedere l'impiego di sistemi per la riduzione dei consumi, come aeratori per i rubinetti, cassette di cacciata a doppio tasto, ecc.

Art. 99 - PERMEABILITÀ DELLE AREE ESTERNE

Al fine di aumentare la capacità drenante favorendo la riserva d'acqua con conseguenti risparmi di costi d'irrigazione e di ridurre l'impatto ambientale delle superfici carrabili-calpestabili, per gli edifici nuovi e per quelli interessati da interventi di ristrutturazione edilizia delle aree pertinenziali esterne, il progetto deve prevedere la presenza di soluzioni progettuali che consentano il rapporto tra l'area delle superfici esterne calpestabili permeabili e l'area esterna di pertinenza del sito almeno fino al 50%.

L'intervento deve prevedere la possibilità di mantenere un'altissima capacità drenante, di aerazione e compattezza consentendo la calpestabiltà/carrabilità della superficie con una molteplicità di condizioni di carico, impedendo lo sprofondamento del terreno e la rapida distribuzione delle acque con conseguente riapprovvigionamento delle falde acquifere, e l'utilizzo di prodotti realizzati con materiali ecologici, non inquinanti, riciclati e riutilizzabili

Art. 100 - PIANO DEL VERDE URBANO

- 1) Il piano del verde urbano è uno strumento che consente di determinare un programma organico di interventi per quanto concerne lo sviluppo quantitativo e qualitativo del Verde Urbano, oltre che la sua manutenzione e gestione, in relazione agli obiettivi e alle esigenze specifici urbana.
- 2) Il piano del verde urbano potrà essere predisposto dietro incarico dell'Amministrazione Comunale.
- 3) Il piano del verde urbano sarà costituito dai seguenti elaborati:
 - a. censimento del verde, contenente una rilevazione ed un analisi di dettaglio sulle caratteristiche del verde privato e pubblico delle aree urbane e periurbane, con identificazione delle principali specie utilizzate, delle principali tipologie dispositive, corredato di carta di rilievo del verde urbano, in cui siano riportate le principali rilevazioni tipologiche;
 - b. un regolamento del verde, che dovrà contenere norme sulla progettazione, l'attuazione, la manutenzione del verde, descrivendo le modalità di realizzazione delle nuove realizzazioni pubbliche e private, e comprerà un elenco generale delle specie e delle tipologie dispositive suggerite per le diverse funzioni ornamentali (strade, parchi, giardini pubblici, ecc.) e per i diversi soggetti fruitori; il regolamento conterrà inoltre indicazioni relative a situazioni particolari, come interventi di ingegneria naturalistica in aree degradate, difesa della vegetazione in aree di cantiere, difesa del suolo in aree urbane, ecc.
 - c. un piano degli interventi sul verde pubblico, che pianifichi le modalità di attuazione degli interventi di estensione del verde pubblico;
 - d. un piano generale delle manutenzioni del verde pubblico, che dettagli le modalità di esecuzione degli interventi manutentivi e ne programmi l'effettuazione;
 - e. un piano generale di programmazione del verde, che permetta la pianificazione della spesa e degli interventi di estensione e manutenzione nel breve, medio e lungo periodo;

f. un piano di promozione del verde, che programmi interventi di valorizzazione culturale, di promozione della cultura e del rispetto del verde presso i cittadini;

- 4) Il piano degli interventi potrà essere successivamente aggiornato a cura dell'Ufficio tecnico, mentre l'intero piano del verde dovrà essere aggiornato ogni 10 anni dall'amministrazione.
- 5) Il piano del verde dovrà essere realizzato da un gruppo di lavoro multidisciplinare, con specifiche competenze professionali in materia e con particolare esperienza nel campo del verde urbano.

Art. 101 - AREE VERDI

Fermo restando l'indice di permeabilità stabilito nel presente Regolamento, in tutti gli interventi di nuova edificazione devono essere previste adeguate aree a verde possibilmente arborate.

Il progetto delle sistemazioni a verde deve comprendere le dimensioni e l'ubicazione delle parti di lotto destinate a tal fine.

Le aree a parcheggio esterne alle aree verdi devono essere anch'esse sistemate a verde, pavimentate con materiale che consenta la crescita del manto erboso e sistemate con arbusti e/o alberature intervallate tra i posti macchina.

Art. 102 - PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE

Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti – sia pubblici sia privati che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle caratteristiche originarie e all'eliminazione di quelle riconosciute improprie.

Qualsiasi modifica è subordinata alla previa presentazione di un progetto di riordino e valorizzazione del patrimonio vegetale accompagnato da adeguata documentazione storica.

Art. 103 - ORTI URBANI

Il comune può realizzare orti urbani nei propri immobili o in convenzione su immobili privati.

Si definisce "orto urbano" l'appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in una qualsiasi delle zone territoriali omogenee, escluse le zone territoriali omogenee "È, destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in ambito urbano, di valorizzare le varietà locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, preservando, ampliando e tramandando le tradizioni locali e le competenze agronomiche dei cittadini. I prodotti provenienti dalla coltivazione degli orti urbani realizzati su suolo privato e pubblico possono essere destinati alla commercializzazione.

Nella conduzione degli orti urbani è prescritto di:

- tenere costantemente sistemata, pulita e ordinata l'area, eliminando la vegetazione infestante;
- irrigare prevalentemente con sistemi di recupero dell'acqua piovana evitando ristagni d'acqua;
- non installare manufatti adibiti a ricovero attrezzi, se non autorizzati;
- non depositare materiali non strettamente connessi alla coltivazione del terreno, né materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- non allevare animali di bassa corte:
- smaltire direttamente sul posto i residui della coltivazione attraverso il compostaggio del rifiuto organico.

Nella progettazione e nell'allestimento di orti urbani, al fine di una corretta ed ottimale localizzazione, è scelta una giacitura ottimale in relazione al contesto microambientale.

Art. 104 - PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

Ogni progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente al disegno di insieme del territorio e alla trama del paesaggio e deve essere corredato da idonee analisi che dimostrino la coerenza del progetto ai riconosciuti valori:

- paesaggistici;
- ecologico-ambientali;
- funzionali;
- storici;
- visivi e percettivi.

Art. 105 - SENTIERI

Il consiglio comunale si dota di apposito "Regolamento per il recupero dei sentieri storici e la realizzazione di nuovi sentieri" con il proposito di valorizzare la rete dei sentieri storici e incentivare le attività escursionistiche sul territorio.

La proposta di "Regolamento per il recupero dei sentieri storici e la realizzazione di nuovi sentieri" è predisposta successivamente all'entrata in vigore del presente Ruec.

Art. 106 - TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

È vietata ogni opera interessante la rete dei canali minori, irrigui, di drenaggio e di scolo, suscettibile di provocare impaludamenti nei terreni.

Sono vietate opere di qualsiasi tipo che ostacolino il regolare deflusso delle falde sotterranee. Sono vietate le immissioni dirette di liquidi di qualsiasi tipo nelle acque sotterranee.

Sono vietate le cave di prestito nei terreni o gli scavi di fosse che possano dare luogo a raccolta di acqua stagnante.

Qualora, per conformazione naturale del terreno, ovvero per opere edilizie comunque avvenute, si abbiano a verificare su un fondo depositi continuativi o occasionali di acque stagnanti (sia di origine meteorica che di provenienza non naturale), il proprietario del fondo e gli eventuali terzi responsabili sono tenuti a effettuare tutte le opere necessarie a garantirne il deflusso curando che dette acque non danneggino le proprietà contigue.

I progetti per i quali si prevede anche la realizzazione di aree scoperte adibite alla produzione e/o allo stoccaggio di qualsiasi materiale suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, deve prevedere soluzioni idonee affinché:

- le superfici scoperte siano adeguatamente impermeabilizzate e dotate di vasche per la raccolta dei liquidi ed il conseguente pretrattamento qualora sia possibile l'immissione in fogna in conformità alla vigente normativa;
- nella realizzazione di serbatoi o simili destinati a contenere o convogliare sostanze potenzialmente inquinanti, oltre ad osservare le specifiche normative vigenti, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'accidentale fuoriuscita delle sostanze, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, sistemi di evacuazione di emergenza, ecc.

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Art. 107 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Le acque di scarico sono distinte nelle seguenti categorie:

- acque meteoriche: comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi;
- *acque nere*: comprendono le acque degli scarichi di lavandini, lavelli, vasche da bagno, docce, bidè e di ogni altro accessorio con analoga funzione e le acque non inquinanti provenienti da procedimenti di lavaggio, compiuti da imprese artigiane o commerciali;
- *acque luride*: sono gli scarichi di natura organica dei vasi o delle latrine di qualsiasi tipo;
- acque inquinanti: sono quelle, di qualsiasi provenienza, indicate come tali dalle vigenti normative anti-inquinamento.

Art. 108 - MODALITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE

Per il deflusso delle acque meteoriche deve essere prevista apposita rete di tubazioni. Dovrà, altresì, essere prevista idonea rete fognaria di tipo dinamico con collegamento ad impianto depurativo centralizzato, o a più impianti depurativi, che

comunque dovranno assicurare la depurazione dei liquami, conformemente alla L. 319/1976 e L. 650/1979 e succ. mod. ed int. e al D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i.

Le fognature e le tubazioni di acque di scarico luride o comunque inquinanti dovranno essere poste con estradosso ad almeno 50 cm sotto il piano di posa di tubazioni di acqua potabile.

Per il deflusso delle acque nere, di cui al precedente articolo, deve essere prevista la realizzazione di una rete di tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature e dotata di sistema di aerazione con condotte di aspirazione estese oltre la copertura. Gli innesti in detta rete devono avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili. Nel caso di accertata necessità e/o carenza dell'impianto depurativo comunale, le acque luride di cui al precedente articolo devono essere convogliate in un pozzetto di chiarificazione, prima della immissione nella rete pubblica, dimensionato in rapporto alle caratteristiche della costruzione nonché alla volumetria abitativa. Per le modalità di smaltimento dei liquami e le relative specifiche tecniche si intende, comunque, richiamato il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Detta fossa deve anche essere in grado di garantire la degradazione biologica delle materie organiche e deve essere ubicata all'esterno della costruzione, ad una distanza non inferiore a m 10 dal fabbricato e lontano da sorgenti, pozzi o cisterne. L'allacciamento allo scarico generale delle acque meteoriche, nere e luride deve essere realizzato mediante un sifone ispezionabile e a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione e in conformità alle nome vigenti. Per le acque inquinanti di cui al precedente articolo vale quanto disposto dalla relativa normativa legislativa e regolamentare. Per la tutela delle acque dall'inquinamento dovranno essere osservati i criteri, le metodologie e le norme tecniche generali contenute nel D.M. LL.PP. del 04/02/1977 (G.U. n. 48 del 21/02/1977), nonché nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.. Nelle zone non servite o distanti più di 200 metri dalla rete fognaria, lo smaltimento dei liquami provenienti dall'interno degli edifici deve avvenire mediante la costruzione, a cura e spese dei titolari del Permesso di Costruire, di appositi impianti, con l'osservanza dei criteri, dei metodi e delle norme tecniche stabilite dalle leggi vigenti e dall'All. 5 Delib. Min. LL.PP. del 4/2/1977. L'immissione di nuovi condotti di scarico nelle fognature e nei canali pubblici può avvenire solo con apposita autorizzazione dal Comune.

Art. 109 - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E RIFORNIMENTO IDRICO

Ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., è stato stabilito che su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

A) Zona di tutela assoluta.

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove

possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

B) Zona di rispetto

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazione d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa *in zone di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata* in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestioni di rifiuti;
- i) stoccaccio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

C) Zone di protezione

Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore

Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

- a) aree di ricarica della falda;
- b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
- c) zone di riserva.

L'approvvigionamento idrico dovrà assicurare l'acqua potabile a tutta la popolazione. Ai sensi della normativa vigente, nessuna tubazione della rete di distribuzione di acqua potabile esterna ai fabbricati potrà essere posta a distanza minore di m. 1,50 da fognoli, pozzetti ecc.

Qualunque costruzione che contenga locali classificati come A1 - A2 e S deve essere provvista di acqua potabile proveniente da un acquedotto pubblico ovvero da un acquedotto o un pozzo privato.

In quest'ultimo caso, la potabilità deve essere certificata dalla A.S.L. competente per territorio. L'impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione dell'acqua in ragione del numero dei locali e del numero degli utenti. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno dell'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e nel caso di locali con pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento.

Art. 110 - RISPETTO CORSI D'ACQUA

Ai sensi dell'art.96 del R.D. 25.07.1904, n.523 è vietato eseguire edificazioni e scavi per una fascia di profondità dal piede degli argini e loro accessori di m.10.

Inoltre, per i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11.12.1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int. in materia di vincolo autorizzativo, ferme restando le esclusioni previste dall'art.142, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. 42/2004.

Art. 111 - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE INFRASTRUTTURE E RETI TECNO-LOGICHE

Le realizzazioni delle infrastrutture e reti tecnologiche devono essere compatibili con le esigenze di tutela ambientale.

Le infrastrutture a rete nei centri urbani, devono essere completamente interrate e comunque non costituire alterazione visibile dell'ambiente circostante.

Le infrastrutture a rete fuori dai centri urbani, devono essere preferibilmente interrate e comunque non costituire alterazione visibile dell'ambiente circostante.

Art. 112 MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'INVOLUCRO

112.1 Orientamento dell'edificio

Si suggerisce che l'aspetto architettonico degli edifici dovrà essere caratterizzato da ampie finestre vetrate sul lato sud e da aperture di dimensione ridotta sul lato nord.

Inoltre, gli spazi abitativi con maggiore esigenze di riscaldamento ed illuminazione dovranno essere disposti a sud-est, sud e sud-ovest. Potranno essere concesse deroghe in relazione alla disposizione del lotto, alla presenza di ombre portate generate da elementi naturali e/o artificiali, ed in presenza di soluzioni alternative che dimostrino, con dettagliate relazioni tecniche, vantaggi energetici.

Eventuali alberature a margine e a confine non dovranno essere fonte di ombre portate sugli edifici confinanti e/o circostanti. In questo caso le alberature di medio e alto fusto dovranno essere progettate sulla scorta di uno studio sulle ombre generate dalle alberature per un intorno pari al doppio dell'altezza che le alberature raggiungono in età matura.

112.2 Controllo della radiazione solare estiva

Per ridurre il carico termico dovuto all'irraggiamento solare nel periodo estivo, per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni, le superfici vetrate dovranno avere coefficiente di trasmissione luminosa elevato, rispettando nello stesso tempo le esigenze di riduzione delle dispersioni termiche e di controllo della radiazione solare entrante.

A questo scopo potrà essere efficace l'impiego di vetri selettivi (alta trasmissione luminosa, basso fattore solare, bassa trasmittanza termica) evitando l'effetto specchiante.

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dovranno essere dotate di dispositivi, come aggetti orizzontali per le facciate esposte a sud ed aggetti verticali per le facciate esposte ad est e ad ovest, che ne consentano la schermatura e l'oscuramento.

112.3 Controllo trasmittanza involucro

Al fine di limitare il consumo di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva è opportuno isolare adeguatamente l'involucro edilizio per limitare le perdite di calore per dispersione e sfruttare il più possibile l'energia solare.

Per gli edifici nuovi, per gli ampliamenti, al fine di ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva, è obbligatorio intervenire sull'involucro edilizio in modo da rispettare contemporaneamente tutti i valori massimi di trasmittanza termica (U) riportati nel seguito con riferimento alle zone climatiche definite nell'allegato "A" del DPR 412/1993 ed ai valori riportati nell'allegato "C" del D.Lgs. 192/2005.

In presenza di copertura a falde a diretto contatto con un ambiente abitato, la copertura, oltre a garantire i valori di trasmittanza indicati nelle tabelle seguenti, deve essere di tipo ventilato o equivalente.

È consentito, quando dimostrato da opportuna relazione che ne verifichi la necessità e la conformità a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgv 4 luglio 2014, n. 102 per le costruzioni esistenti e all'art. 12 del D.Lgv 03 marzo 2011, n. 28 per le nuove costruzioni, l'eventuale incremento del volume prodotto dagli aumenti di spessore di solai e murature esterne oltre i 30 cm, legati all'esigenza di isolamento, inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate, nel rispetto delle norme relative alla distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà.

Nel caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, si applicano le indicazioni previste all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni.

In merito al fabbisogno annuo di energia primaria nelle Tabelle seguenti sono indicati i valori limite per la climatizzazione invernale, espressi in kWh/anno.

Il territorio comunale della Città di Scafati rientra in **zona climatica C con valore di 1.150 Gradi Giorno**¹.

I valori limite applicabili dal 1° gennaio 2010 dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m2 anno per gli edifici residenziali sono scaricabili dai siti dedicati.

Analogamente i valori limite applicabili dal 1° gennaio 2010 dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m³ anno per tutti gli altri edifici sono scaricabili dai siti dedicati.

Parimenti, anche i valori limite della trasmittanza termica U delle strutture espressa in W/m^2K applicabili dal 1° gennaio 2010 e in vigore dal 14 marzo 2010 sono scaricabili dai siti dedicati.

Art. 113 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DI IMPIANTI TER-MICI

113.1 Miglioramento dell'efficienza energetica di impianti termici

Per gli edifici nuovi e per gli interventi che prevedono la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, al fine di ridurre i consumi energetici, è obbligatorio l'utilizzo di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento.

I generatori devono essere dotati della marcatura di rendimento energetico pari a quattro stelle così come definito nell'allegato II del D.P.R. 15/11/1996, n. 660, e certificati conformemente a quanto previsto nello stesso decreto, utilizzando la temperatura media del fluido termovettore non superiore a 60° C, in corrispondenza delle condizioni di progetto.

È obbligatoria l'installazione di sistemi di regolazione locali che garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi. Gli impianti devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale, in modo da consentire una regolazione autonoma indipendente ed una contabilizzazione individuale dei consumi di calore.

113.2 Impianti centralizzati di produzione del calore

Per ridurre i consumi energetici, per gli edifici nuovi con un numero uguale o maggiore di quattro unità abitative, o per volumi maggiori di 1.000 mc, e per gli interventi di

¹ Fonte internet dal sito "tuttitalia.it"

sostituzione della caldaia è obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati ad alto rendimento, che prevedono un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a quattro, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili) ed E2 (edifici adibiti ad uffici e assimilabili) ai sensi del D.P.R. 412/1993, è obbligatorio mantenere gli impianti termici centralizzati laddove esistenti. Le cause tecniche, o di forza maggiore, che rendono necessario il ricorso ad interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono es-sere specificate nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 10/1991.

Nei casi di ristrutturazione degli impianti termici esistenti del tipo centralizzato è prescritta la realizzazione delle opere necessarie alla contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l'adozione di soluzioni impiantistiche alternative equivalenti, devono essere evidenziate nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 10/1991.

Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante di edifici pubblici ovvero ad uso pubblico, è prescritta l'adozione di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista.

Art. 114 - ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE E DIFESA DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO

114.1 Miglioramento efficienza degli impianti elettrici

Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici pubblici, edifici privati ad uso pubblico ovvero adibiti ad uffici o assimilabili, nonché delle parti comuni degli edifici privati (scale, androni, ecc.), devono prevedere una buona distribuzione dell'illuminazione artificiale nell'ambiente e livelli di illuminamento adeguati. La disposizione e l'impiego delle sorgenti luminose deve seguire i criteri stabiliti dalla norma UNI 10380 "Illuminazione di interni con luce artificiale".

È obbligatorio l'impiego di sorgenti luminose ad elevata efficienza energetica, dotate anche di buone prestazioni dal punto di vista del colore della luce, in termini di tonalità e resa cromatica.

È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l'uso di dispositivi che permettano di contenere i consumi di energia dovuti all'illuminazione, come interruttori locali, interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale.

114.2 Difesa dall'inquinamento luminoso

Per inquinamento luminoso si intende l'emissione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste; ogni tipo di irradiazione di luce artificiale

che, superando i valori di illuminamento strettamente necessari per l'illuminazione di una determinata area, si disperda al di fuori di essa, in particolar modo se questa sia orientata al di sopra della linea d'orizzonte.

Nelle more dell'approntamento del Piano Illuminotecnica Comunale (PIC) (art. 2 della L.R. n. 12 del 25 luglio 2002) che dovrà programmare la realizzazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna nonché l'adeguamento delle installazioni esistenti sul territorio comunale, nella progettazione degli impianti di illuminazione a servizio di edifici e, genericamente, di spazi aperti, in aggiunta alle specifiche norme tecniche vigenti, si applicano le norme previste dalla L.R. n. 12 del 25.07.2002 sul contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente.

Art. 115 - UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

115.1 Acqua calda sanitaria

I pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria dovranno preferibilmente avere le seguenti caratteristiche:

- sistema di captazione ad elevata efficienza (tubi sotto vuoto);
- orientamento a sud;
- inclinazione pari alla latitudine del luogo.

Le prescrizioni relative ai requisiti minimi per le fonti rinnovabili individuate dal presente articolo non si applicano agli edifici di cui alle lett. b) e c), c. 1 dell'art. 136 e alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ed a quelli specificamente individuati come tali nello strumento urbanistico.

115.2 Energia elettrica

Per diminuire i consumi annuali di energia elettrica dell'edificio, è preferibile l'impiego di generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile come pannelli fotovoltaici, se il sito è favorevole.

Al fine di conseguire la diminuzione dei consumi annuali di energia elettrica dell'edificio, nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione totale degli stessi, è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici, se il sito è favorevole, per la produzione di energia elettrica, nella seguente quantità minima:

- per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve esse re prevista, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fon-ti rinnova bili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
- per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Al fine di assolvere ai requisiti richiesti, i pannelli fotovoltaici possono essere installati anche sugli elementi di pertinenza dell'immobile quali pensiline, gazebo e, nelle aree destinate a parcheggio, sulle coperture degli stalli.

Art. 116 - MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE AMBIENTALE E DEL COMFORT ABITATIVO

Con rimando a quanto previsto dalle norme in ultimo vigenti e da eventuale Regolamento e Piano Acustico Comunale che prevalgono su qualsiasi altro istituto regolamentare, in linea generale è da considerare di buona norma quanto segue:

116.1 Ventilazione e ricambio d'aria degli edifici

Per gli edifici di nuova costruzione e nei casi di incremento volumetrico, ristrutturazione o manutenzione straordinaria di quelli esistenti, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché garantire la qualità ambientale dell'aria (salubrità, umidità relativa, ecc.), è necessario utilizzare al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell'edificio. A tale scopo è consigliato l'impiego di bocchette o griglie di ventilazione regolabili, opportunamente inserite nell'involucro, che consentano di realizzare un flusso naturale controllato di aria, per effetto di un gradiente termico.

Nel caso in cui la ventilazione naturale risulti inefficace ovvero insufficiente, è necessario prevedere l'impiego di sistemi di ventilazione meccanica, che si raccomanda fermamente di accoppiare ad apparecchiature per il recupero del calore disperso per il rinnovo dell'aria.

116.2 Requisiti acustici degli immobili

Gli edifici devono essere realizzati in modo da garantire un adeguato comfort acustico nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e da eventuali regolamenti comunali. In particolare, per gli interventi di nuova edificazione devono essere utilizzati materiali e tecnologie tali da assicurare il contenimento di:

- a) rumorosità proveniente dall'esterno;
- b) rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti o sovrapposti;
- c) rumori da calpestio;
- d) rumorosità causata da impianti in dotazione all'edificio;
- e) rumorosità causata da attività contigue.

Gli accorgimenti da adottare dovranno riguardare le pareti esterne ed interne, il pavimento, gli infissi e gli impianti.

116.3 Isolamento acustico di facciata

Per l'isolamento acustico di facciata occorre posizionare, se possibile, l'edificio alla massima distanza dalla fonte di rumore e sfruttare l'effetto schermante di ostacoli naturali ed artificiali (rilievi del terreno, fasce di vegetazione, altri edifici, ecc.). Dovranno essere utilizzati materiali naturali con elevato potere fonoassorbente e si dovrà prevedere una distribuzione ottimale degli ambienti interni per migliorare il comfort acustico. Per l'involucro opaco, in particolare, si consiglia l'impiego di pareti doppie con spessore differente, con all'interno uno strato di materiale naturale fonoassorbente. Per i serramenti, che come è noto è generalmente l'elemento acustico più debole dell'involucro, si consiglia l'adozione di vetri stratificati o di vetrocamera con lastre di spessore differente e telai a bassa permeabilità all'aria.

116.4 Isolamento acustico delle partizioni interne

Per un buon isolamento acustico delle partizioni interne, idoneo ad evitare la propagazione del rumore, è necessario adottare sia soluzioni ad elevato potere fonoisolante (divisori monolitici di massa elevata, divisori multistrato con alternanza di strati massivi e di strati fonoassorbenti, divisori leggeri ad elevato fonoisolamento), sia assemblare i divisori (verticali e orizzontali) in modo da ridurre al minimo gli effetti di ponte acustico e di trasmissione sonora laterale (flan-king transmission).

116.5 Impianti

Impianti e macchinari in genere dotati di organi in movimento situati all'interno dell'edificio, fatto salvo il rispetto della normativa sismica, dovranno rispettare i seguenti accorgimenti:

- se disposti in locali interrati o seminterrati, dovranno avere fondazioni indipendenti dalla struttura dell'edificio;
- se disposti su solaio ai livelli superiori, si dovranno utilizzare supporti, sostegni o ancoraggi collegati alla struttura mediante dispositivi antivibranti.

Art. 117 - INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ CO-MUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI

117.1 Incentivi di tipo edilizio-urbanistico

Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dell'indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. 192/2005, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti

di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

117.2 Incentivi di tipo economico

Per interventi mirati al contenimento dei consumi energetici, oltre la quota prevista per legge, che comportino un incremento della volumetria derivante dall'utilizzo di materiali appositamente certificati, è previsto l'esonero dal calcolo dell'aliquota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione della relativa volumetria.

117.3 Incentivi di tipo economico

Il Comune può stabilire con apposita regolamentazione, attraverso il Piano energico comunale – PEC, incentivi economici in favore di coloro che utilizzeranno fonti rinnovabili di energia oltre la quota prevista per legge.

Art. 118 - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

Per gli edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazione edilizia che coinvolga almeno il 50% del volume complessivo, e comunque sempre nelle aree ad alto rischio radon, per contrastare i rischi sanitari prodotti dalle emissioni del gas radon, si devono realizzare adeguati sistemi di ventilazione dei locali interrati e predisporre idonea barriera di separazione tra i locali interrati e quelli sovrastanti.

Nei locali interrati delle costruzioni in murature portanti di tufo o a confine diretto con banchi tufacei deve essere garantita una continua ventilazione con aria proveniente dall'esterno assicurata da asola di areazione permanente di superficie complessiva pari ad almeno 1/25 della superficie plani metrica dei locali interrati. I sovrastanti locali non devono comunicare direttamente con i locali inter rati suddetti. Le murature e i solai dei locali abitati devono essere rivestiti all'intradosso dell'interrato da membrana di isolamento.

Tra le tecniche e i materiali disponibili a proteggere gli ambienti dal gas radono e che possono impedire l'eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati dalle Raccomandazioni Europee recepite dalla normativa nazionale, si evidenziano:

- vespaio areato, canalizzato verso l'esterno,
- cavedi perimetrali canalizzati verso l'esterno,
- ventilazione naturale o forzata,
- membrane e pellicole speciali costituenti barriere antiradon.

$^{\circ}_{ m agina} 122$

Art. 119 - SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE

Ogni alloggio deve essere dotato di un locale adibito a uso di cucina, illuminato e aerato diretta mente dall'esterno. Si possono adibire a uso di cucina locali accessori di altri locali, i quali locali accessori devono comunque avere una superficie non inferiore a 5,00 metri quadrati, comunicare adeguatamente con i locali di cui sono accessori, ed essere muniti, ove non siano dotati di finestra, di impianto di condizionamento dell'aria o di ventilazione forzata e comunque di impianto di aspirazione forzata sovrastante i fornelli. Si possono realizzare anche cucine in nicchia, o utilizzare spazi da adibire a zona cottura, purché aerati meccanicamente, con ricambio d'aria orario continuo pari a 3,00 m³/h, mediante sistemi inseribili in corrispondenza dei punti di cottura con collegamento esterno tramite canna di esalazione.

I locali destinati a uso di cucina devono essere dotati di lavello a chiusura idraulica con impianto di acqua potabile e di scarico dell'acqua lurida. In corrispondenza del lavello e del complesso di fornelli, o altro apparecchio per la cottura dei cibi, le pareti devono essere rivestite di materiale liscio, impermeabile e lavabile per un'altezza di almeno metri 1,50. Analoghi requisiti deve avere la copertura del pavimento.

Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un locale adibito a servizio igienico configurato come bagno, e cioè avente le seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni sufficienti a contenere, consentendone l'agevole utilizzazione, i seguenti apparecchi idrosanitari: vaso di gabinetto; bidet; lavabo; vasca da bagno o piatto doccia;
- b) presenza di tre terminali dell'impianto idraulico a servizio rispettivamente del lavabo, del bidet e della vasca da bagno, o del piatto doccia, muniti di rubinetto, per l'eroga-zione di acqua potabile con temperatura regolabile da parte dell'utente:
- c) presenza di un terminale dell'impianto idraulico a servizio del vaso di gabinetto, per l'erogazione, con apparecchio idraulico a cacciata, di una quantità d'acqua tale da garantire la pulizia dello stesso vaso, e di norma non inferiore a 8 litri;
- d) presenza di tre terminali per lo scarico delle acque domestiche, collegati rispettivamente al lavabo, al bidet e alla vasca da bagno, o al piatto doccia;
- e) presenza di un terminale per lo scarico delle acque fecali collegato al vaso di gabinetto;
- f) rivestimento delle pareti, per un'altezza di almeno metri 1,50, e del pavimento, con materiale liscio, impermeabile e lavabile;
- g) nei casi di nuova edificazione e di demolizione e ricostruzione, nonché, ove possibile, nei casi di ristrutturazione, aerazione e illuminazione diretta del locale dall'esterno, e negli altri casi presenza di impianti di ventilazione forzata e di aspirazione meccanica dei vapori e delle esalazioni.

Gli apparecchi idrosanitari di cui alla lettera a) possono essere collocati in due locali distinti, purché adiacenti. In tale caso il locale contenente il vaso di gabinetto deve contenere almeno anche un lavabo e per ogni apparecchio idrosanitario devono essere presenti i rispettivi terminali dell'impianto idraulico e per lo scarico.

I locali adibiti a servizi igienici non devono mai aprirsi direttamente nella cucina o in altro locale di abitazione, né in scale, atri, androni, e simili, ma devono aprirsi in disimpegni oppure essere muniti di antilatrina della superficie minima di 1,00 metro quadrato. Possono aprirsi direttamente in camere da letto unicamente latrine e bagni a servizio esclusivo delle stesse e supplementari a quelle costituenti le dotazioni minime degli alloggi.

Gli edifici e le unità immobiliari adibite a funzioni comportanti la presenza continuativa di persone in attività di lavoro, fermo restanti le norme di settore vigenti, devono essere dotati di locali adibiti a servizi igienici che devono essere muniti di antilatrine, della superficie minima di 1,30 metri quadrati e di larghezza non inferiore a metri 0,90, nelle quali possono essere collocati i lavabi. Tali locali adibiti a servizi igienici devono essere in numero non inferiore a 1 ogni 10, o frazione di 10, persone occupate e contemporaneamente presenti. Ove siano più di uno, devono essere distinti per sesso. I lavabi devono essere in numero non inferiore a 1 ogni 5, o frazione di 5, persone occupate e contemporaneamente presenti. Nei casi in cui le attività svolte comportino l'esposizione a materiali insudicianti, pericolosi o nocivi, devono essere realizzati locali aggiuntivi muniti di docce individuali, con terminali dell'impianto idraulico e per lo scarico delle acque usate, in numero non inferiore a 1 ogni 10, o frazione di 10, persone occupate e contemporaneamente presenti, e distinti per sesso. Tali locali devono essere collocati in modo da essere in comunicazione con locali adibiti a spogliatoio, dimensionati per contenere gli arredi (armadietti personali, panche), e distinti per sesso. Fatto salvo le norme di settore che prevalgono sul presente Regolamento, quale principio di carattere generale, le grandi strutture di vendita, i pubblici esercizi, le sedi degli uffici aperti al pubblico, le strutture culturali, le strutture ricreative, le strutture assistenziali, devono essere dotate, oltre che dei servizi igienici per il personale, di servizi igienici separati per uomini e donne, a uso esclusivo del pubblico, in numero proporzionato all'affluenza. Tali servizi igienici devono essere configurati come latrine, salvo che devono essere muniti di antilatrine, della superficie minima di 1,30 metri quadrati e di larghezza non inferiore a metri 0,90, nelle quali possono essere collocati i lavabi. Per gli edifici, e le unità immobiliari, aventi le predette utilizzazioni, come per quelle aventi ogni altra utilizzazione specialistica, valgono comunque le vigenti pertinenti specifiche disposizioni. Gli impianti e i sistemi permanenti al servizio degli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che risultino agevoli la condotta, la manutenzione e la sostituzione delle apparecchiature fondamentali. In particolare devono essere ubicati in appositi locali o spazi opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone autorizzate o addette al controllo o alla manutenzione:

- gli apparecchi al servizio di uno o più edifici o di parti comuni di un medesimo edificio;
- i contatori generali e divisionali.

Art. 120 - PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'ISTALLAZIONE DI APPAREC-CHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOM-MESSA

Il Comune di Scafati è dotato di apposito "Regolamento sale da gioco e giochi leciti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della ludopatia", con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 83 del 06.09.2018, con il proposito di contrastare la diffusione

del gioco d'azzardo patologico (GAP), disciplinando le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. e dalla normativa di settore.

Art. 121 - ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICA

Ai fini della diminuzione dei consumi annuali di energia elettrica degli edifici, è necessario l'impiego di generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile come pannelli fotovoltaici. In particolare, ove sussistano le condizioni, è obbligatoria l'installazione di impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete elettrica di distribuzione, per la produzione di energia elettrica, tali da garantire una produzione energetica non inferiore a 2 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 6 kW.

Art. 122 - LE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ

- 1) Le infrastrutture della mobilità comprendono: le sedi stradali, i nodi stradali e le relative aree di rispetto.
- 2) Gli interventi di manutenzione o di modificazione dei tracciati spettano al Comune o agli enti competenti istituzionalmente.
- 3) Negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico sono individuati i nuovi tracciati e nodi stradali e quelli esistenti da potenziare o migliorare. Il tracciato definito in cartografia ha valore indicativo; tuttavia la progettazione esecutiva non potrà introdurre modificazioni sostanziali; le variazioni saranno finalizzate a minimizzare i movimenti di terra e, in generale, a ridurre l'impatto visivo; le eventuali opere di sostegno e di riporto dovranno essere, ove possibile, realizzate con tecniche di bioingegneria.
- 4) Le fasce minime di rispetto stradale, al di fuori dei centri abitati e salvo indicazione maggiore in cartografia, sono quelle definite ai sensi del DPR 495/92 e s.m.i. in base alla classificazione stradale. In tali fasce non è consentita la costruzione di edifici permanenti ed è ammessa soltanto la realizzazione, attraverso concessioni temporanee di attrezzature di servizio delle strade con esclusione di edifici di carattere ricettivo. Per gli impianti di distribuzione carburanti vale inoltre quanto prescritto al relativo art. 7.c. Per gli edifici esistenti sono previste solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia senza incrementi di volume ed eventuali demolizioni e ricostruzioni a condizione che venga migliorata la viabilità. La distanza minima delle nuove costruzioni dalle fasce di rispetto non deve essere inferiore a ml.5,00.
- 5) I tracciati definiti nella cartografia sono così classificati:
- •strade di piano ed ampliamenti delle strade esistenti (campitura gialla) a carico della pubblica amministrazione;
- •strade di piano convenzionato ed ampliamento delle strade esistenti (campitura grigia) a carico dei privati facenti parte dell'intero comparto edificatorio.

Art. 123 - LINEE PER IL TRASPORTO ELETTRICO ED ENERGETICO

- 1) La costruzione di linee elettriche ad alta e media tensione deve tenere conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale. Nelle aree interessate al passaggio di elettrodotti ogni costruzione a destinazione residenziale o che comunque comporti tempi di permanenza prolungati dovrà rispettare le distanze previste dalle disposizioni di legge vigenti.
- 2) Le linee aeree di distribuzione locale di energia elettrica sono consentite sul territorio comunale, con esclusione delle seguenti aree:
- emergenze geologiche;
- centri urbani e aggregati minori, delle quali si dovrà procedere per reti interrate in aderenza alle sedi stradali pubbliche e vicinali.

Art. 124 - ATTREZZATURE E IMPIANTI RELATIVI ALLE TELECOMUNICAZIONI

- 1) Le attrezzature e gli impianti relativi alle telecomunicazioni, possono essere localizzati nel territorio comunale, con esclusione delle seguenti aree:
- emergenze geologiche,
- centri urbani e aggregati rurali minori.

Esclusi gli impianti e le attrezzature esistenti nelle suddette aree.

2) Nelle aree in cui è consentita l'installazione degli impianti di cui al presente articolo, purché rispettata la normativa vigente in materia.

CAPO IV.1. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Le realizzazioni delle infrastrutture e reti tecnologiche devono essere compatibili con le esigenze di tutela ambientale.

Le infrastrutture a rete nei centri urbani, devono essere completamente interrate e comunque non costituire alterazione visibile dell'ambiente circostante.

Le infrastrutture a rete fuori dai centri urbani, devono essere preferibilmente interrate e comunque non costituire alterazione visibile dell'ambiente circostante.

Art. 125 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'acqua potabile deve essere distribuita in modo da garantire il regolare rifornimento di ogni unità immobiliare; essa deve provenire dalla conduttura pubblica.

È fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad esso assimilabile, o comunque produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari. Nel caso di fabbricati multi piano, l'impianto centralizzato di acqua potabile deve essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio.

Il contatore della rete idrica, nel singolo edificio come negli edifici con più alloggi, deve essere posizionato in locale/manufatto prospettante sulla strada pubblica.

Art. 126 - DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi.

Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate nella fognatura comunale secondo le vigenti normative inerenti il trattamento delle acque reflue e la protezione dall'inquinamento. Per gli edifici ubicati in aree sprovviste di rete fognaria per le acque reflue devono osservarsi le vigenti normative.

Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge e delle norme tecniche di settore.

Le acque meteoriche non devono essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognanti. Quelle di prima pioggia devono essere convogliate in fogna bianca, mentre le altre acque meteoriche devono essere smaltite nel rispetto della vigente normativa. Per gli edifici ubicati in aree sprovviste di rete fognaria bianca devono osservarsi le vigenti normative.

I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 127 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

In ogni edificio i rifiuti devono essere conferiti, senza dispersione, in appositi recipienti, di materiale e tipo da approvarsi dal Comune, collocati al pianterreno. Gli edifici destinati ad attività manifatturiere e commerciali devono essere dotati di spazi per la custodia e la protezione dei rifiuti non raccolti dal servizio di raccolta dei rifiuti, pavimentati e riparati dalle azioni meteoriche. Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione, devono essere individuati spazi destinati esclusivamente all'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani all'interno degli edifici e nelle relative aree pertinenziali. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, devono essere concordati in fase progettuale con l'ente gestore del servizio e devono essere opportunamente mitigati al fine di nascondere, per quanto possibile, alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all'utilizzo di specie vegetali.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio.

Art. 128 - DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

I progetti di ristrutturazione e di realizzazione di impianti a rete di distribuzione dell'energia elettrica redatti dalle società esercenti il servizio elettrico devono essere completamente interrati e prevedere l'eliminazione delle reti aeree.

L'eliminazione delle linee aeree da parte dalle società esercenti il servizio elettrico deve essere perseguita prioritariamente nei centri storici e lungo le strade panoramiche.

A questo riguardo il comune quando realizza interventi di nuova costruzione di strade, ovvero interventi di manutenzione straordinaria interessanti l'intera carreggiata stradale, né da comunicazione agli enti gestori al fine di concordare la realizzazione di interventi unitari interessanti anche l'eliminazione delle reti aeree circostanti.

Art. 129 - DISTRIBUZIONE DEL GAS

I progetti di ristrutturazione e di realizzazione di impianti a rete di distribuzione del gas metano sono redatti dal comune o dalle società esercenti il servizio di distribuzione del gas metano e da quest'ultima attuati.

Si considera di servire l'intero territorio comunale dalla rete di distribuzione del gas metano e a questo riguardo il comune quando realizza interventi di nuova costruzione di strade, ovvero di manutenzione straordinaria interessanti l'intera carreggiata, verifica con il gestore la sostenibilità di interventi unitari per estendere la rete del gas metano alle aree circostanti.

Art. 130 - RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Ai sensi della normativa vigente in materia, il progetto di nuove costruzioni deve prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e non. Negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, nonché per gli interventi di ristrutturazione degli stessi dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, le infrastrutture elettriche devono essere predisposte per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

Art. 131 - PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERA-ZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO

Il consiglio comunale potrà dotarsi di apposito "Piano energetico comunale" con l'obiettivo primario di fornire un quadro delle informazioni relative al sistema energetico comunale con i rispettivi settori di impiego, che consenta di individuare le azioni finalizzate alla pianificazione del territorio e valutare il potenziale energetico utilizzabile e ancora non sfruttato nel territorio.

CITTÀ di SCAFATI (SA)

Il Pec, coerentemente agli obiettivi della politica energetica comunitaria, costituisce lo strumento di attuazione rispetto a quanto riportato nei Libri Verdi e nelle Direttive, volte:

- alla riduzione delle emissioni climalteranti;
- al sostenimento delle pratiche di risparmio ed uso efficiente dell'energia;
- allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e assimilate;
- allo sviluppo di qualsiasi attività economica che si impegni sul fronte ambientale.

Art. 132 - TELECOMUNICAZIONI

Il consiglio comunale potrà dotarsi di apposito "Piano degli impianti per le telecomunicazioni" redatto di concerto con la competente Soprintendenza e con il parere della Commissione Locale per il Paesaggio e dell'Arpac al fine di promuovere la sicurezza dei cittadini dai campi elettromagnetici e la qualità paesaggistica e ambientale del territorio.

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E

Art. 133 - PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonica mente nel contesto urbano. A tale riguardo il Responsabile del servizio, sentita la Commissione Locale per il Paesaggio, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento.

Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parte di edifici visibili al pubblico costituiscano visibile deturpamento dell'ambiente, il Responsabile del servizio, sentita la Commissione Locale per il Paesaggio, può imporre ai proprietari la loro sistemazione, riservandosi l'intervento sostitutivo in caso di inadempienza.

Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e arborati.

A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Locale per il Paesaggio, ha la facoltà di imporre la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

È ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nell'apposito piano.

Art. 134 - FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

Il comune tutela e valorizza i beni culturali e gli edifici storici anche quelli in agro. Allo scopo il consiglio comunale potrà dotarsi di apposito "Regolamento per la tutela e valorizzazione delle facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio" con il fine di concedere forme di incentivazione in favore di chi svolge interventi sui detti beni utilizzando criteri di sconto sugli oneri di urbanizzazione e/o sull'IMU, ovvero altri criteri incentivanti.

Art. 135 - ALLINEAMENTI

In sede di rilascio del titolo abilitativo può essere richiesto, fatte salve o meno le distanze minime previste dalla legge o dallo strumento urbanistico locale, l'allineamento con edifici preesistenti, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, di transitabilità e di fruibilità delle aree pubbliche, o la continuità del disegno urbano anche attraverso lo strumento del planovolumetrico in sostituzione del progetto riferito al singolo intervento edilizio. In questo ultimo caso si potrà procedere anche attraverso il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato (PdCC). In sede di rilascio del titolo abilitativo può essere richiesta la costituzione di fronti unitari degli edifici, anche con l'edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia continua verso gli spazi aperti al pubblico. Gli spazi derivati dalla costruzione degli edifici in arretramento agli allineamenti preesistenti, anche se avvenuta in epoca passata, devono essere sistemati con soluzioni che contribuiscono al miglioramento della qualità dello spazio urbano. Tale spazio deve essere sistemato a verde, oppure dotato di idonea pavimentazione che si deve integrare con quella pubblica esistente.

Art. 136 - PIANO DEL COLORE

Il Comune si doterà di apposito "Piano del Colore" nelle costruzioni, redatto al fine di promuovere la qualità percettiva ambientale delle differenti zone del territorio.

Art. 137 - COPERTURE DEGLI EDIFICI

Le coperture degli edifici presenti nei centri storici in occasione di interventi di manutenzione interessanti più del 30% della superficie devono essere integralmente recuperate in conformità delle disposizioni del vigente Piano di Recupero.

Le coperture esistenti ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere recuperati in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione.

Negli interventi di nuova edificazione è auspicabile l'adozione di coperture "Tetto verde" intese come tetto piano o inclinato di un edificio parzialmente o completamente ricoperto di vegetazione composto da un "pacchetto" di più strati che comprende:

- membrana (o manto) impermeabile antiradice,
- strato di separazione e protezione del manto impermeabile,
- strato di drenaggio e accumulo idrico,
- tessuto di filtro,
- substrato colturale.

• vegetazione.

La progettazione di un "Tetto verde" deve comportare la protezione dell'impermeabilizzazione, la regolazione del microclima grazie all'abbassamento della temperatura dell'aria in ambiente urbano e la lotta contro l'effetto isola di calore, l'isolamento termico, la riduzione della presenza di polveri sottili, la creazione di nuovi habitat per la fauna selvatica, la regimazione delle acque piovane, oltre al minore impatto ambientale ed estetico.

Maggiori spessori per la realizzazione dei "Tetto verde" che comportano aumento del volume o delle altezze dell'unità edilizia sono escluse dal calcolo dei parametri urbanistici.

È altresì auspicata l'adozione di coperture del tipo a "Tetto verde" anche sui lastrici solari. In tal caso è possibile integrare la funzione di "orto condominiale" con riferimento a quanto disposto in merito agli "orti urbani".

Art. 138 - GRIGLIE E INTERCAPEDINI

La realizzazione di griglie e/o intercapedini interessanti il suolo pubblico deve essere preceduta da apposita convenzione regolante i rapporti tra il richiedente e l'ente pubblico.

La progettazione di griglie e/o intercapedini deve rispondere a norme di sicurezza ed essere improntata al rispetto delle qualità e alla valorizzazione dello spazio pubblico, secondo progetti di opera pubblica, ancorché predisposti dai privati proponenti, che devono essere preventivamente approvati dalla giunta comunale.

Art. 139 - ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI

Sono impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti suddetti è redatto un progetto (anche in forma semplificata ove previsto) che è eseguito da impresa in possesso dei requisiti di legge.

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti.

La previa acquisizione della dichiarazione di conformità ovvero del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti, costituisce il presupposto all'acquisizione del certificato di agibilità dell'immobile.

Art. 140 - SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI

I serramenti comprendono finestre, porte, vetrate fisse, etc. e sono gli elementi architettonici che contribuiscono significativamente alla qualità architettonica dell'unità edilizia e a quella urbana.

I serramenti, insieme agli infissi devono essere in grado di:

- isolare l'interno dell'edificio dall'ambiente esterno;
- regolare il passaggio della luce naturale;
- fornire un isolamento termoacustico;
- evitare la formazione di condensa:
- proteggere la privacy;
- aumentare la sicurezza.

L'adozione di serramenti con caratteristiche superiori a quelle di legge comporta vantaggi che sono previsti dal "Regolamento per incentivare la riduzione dei costi energetici ambientali nelle costruzioni".

Art. 141 - INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE

L'esposizione, anche provvisoria, al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, e simili non deve alterare in alcun modo o coprire gli elementi architettonici dell'edificio. Le mostre e vetrine devono di regola rimanere entro il perimetro dei vani e, quando non facciano stabilmente parte del fabbricato, devono essere applicate in modo da riuscire facilmente pulibili anche nelle parti interne.

È vietata ogni opera che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesaggistici o il diritto di veduta dei vicini.

È vietata l'apposizione di figurazioni e scritte pubblicitarie al di sopra delle strutture terminali delle fronti degli edifici e addossate alle strutture di copertura degli stessi.

È vietata l'affissione delle mostre che possano arrecare pregiudizio alla viabilità.

È vietato comunque asportare, spostare o modificare qualsiasi elemento ornamentale che costituisca o completi la decorazione dei fabbricati senza la prescritta autorizzazione.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo o lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati a eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Il Comune può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare, o fare applicare, sul fronte delle costruzioni:

- le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche ovvero contenenti informazioni di pubblico interesse;
- i cartelli per segnalazioni stradali;
- le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, e simili;
- le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico;
- gli orologi pubblici,
- gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
- le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi.

Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi e i cartelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.

Art. 142 - CARTELLONI PUBBLICITARI

Si rinvia all'apposito regolamento che approva il consiglio comunale disciplinante il sistema della segnaletica territoriale.

Art. 143 - MURI DI CINTA

Sono tali i muri divisori di case, cortili e giardini negli abitati, ovvero quando vi sia la contiguità degli edifici in questione.

I manufatti di fondazione devono insistere esclusivamente in area privata, restando le aree pubbliche e di uso pubblico totalmente libere in modo da non danneggiare gli esistenti servizi pubblici interrati e non precludere o menomare la possibilità futura di installazione o di adeguamento.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle recinzioni che non possano considerarsi muro in senso stretto.

Pagina 13

Art. 144 - BENI CULTURALI ED EDIFICI STORICI

Il comune tutela e valorizza i beni culturali e gli edifici storici anche quelli in agro. Allo scopo Il Consiglio Comunale si dota di apposito "Regolamento per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e degli edifici storici" con il fine di concedere forme di incentivazione in favore di chi svolge interventi sui detti beni utilizzando criteri di sconto sugli oneri di urbanizzazione e/o sull'IMU, ovvero altri criteri incentivanti.

La proposta di "Regolamento per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e degli edifici storici" è predisposta entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Ruec.

Art. 145 - CIMITERI MONUMENTALI E STORICI

Nel civico cimitero è presente la zona di impianto con caratteristiche storiche contenente cappelle gentilizie private e campi d'inumazione.

Gli interventi edilizi, eseguiti dall'ente o dai privati, devono essere rivolti al restauro, e al ripristino/ripulitura degli elementi lapidei, degli arredi funerari, dei viali pedonali, delle alberature ecc...

Art. 146 - PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

La progettazione degli spazi pubblici deve essere ispirata ai seguenti principi.

Art. 147 - ACCESSIBILITÀ E CONNETTIVITÀ

L'accessibilità deve essere estesa dalla scala urbana a quella del dettaglio, dall'interazione tra spazi all'interazione tra materiali.

Lo spazio pubblico deve essere accessibile in quanto parte di una rete di luoghi pubblici della struttura urbana e non come luogo "specializzato" e separato. Lo spazio pubblico è parte di una rete di percorsi, piazze, giardini, edifici a vocazione pubblica che ne garantiscano la vitalità nelle diverse ore del giorno.

Lo spazio pubblico connette i luoghi della città in quanto li rende accessibili.

Lo spazio pubblico deve poter interagire con gli spazi privati e integrarsi con gli spazi di pertinenza di edifici sia pubblici che privati in cui si possano svolgere comunque attività rivolte alla socialità delle persone e allo svolgimento di attività in comune.

Lo spazio pubblico deve essere facilmente accessibile a tutti senza differenze di genere e di età. Dovranno quindi essere evitate soluzioni che limitino al massimo la presenza di ostacoli o dislivelli difficilmente superabili. Ove necessario dovranno essere previste le migliori soluzioni architettoniche in continuità con la struttura generale dello spazio progettato. A titolo di esempio i necessari dispositivi per favorire l'accessibilità a persone diversamente abili dovranno essere integrati nelle soluzioni progettuali generali evitando l'introduzione di dispositivi specifici.

Pagina $134\,$

Art. 148 - FLESSIBILITÀ E FACILITÀ DI USO

È necessario favorire usi diversi nello spazio e nel tempo evitando la specializzazione dei luoghi. A questo proposito il progetto deve poter favorire l'interazione tra ambiti diversi e permettere una differenziazione degli usi e delle attività che vi si potranno svolgere. Si dovrà per quanto possibile prevedere usi temporanei e attività pubbliche o di interesse pubblico: manifestazioni culturali, mercati, attività ludiche etc.

Dovranno essere evitate il più possibile configurazioni degli spazi, disposizioni delle alberature e degli arredi (panchine, fontane, elementi artistici) tali da limitare la flessibilità d'uso auspicata.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'utilizzo di materiali durabili, facilmente gestibili e manutenibili e che permettano di favorire l'uso differenziato dei luoghi.

Art. 149 - RELAZIONE NATURALE-ARTIFICIALE

Lo spazio pubblico potrà presentare diversi gradi di integrazione di elementi naturali e artificiali, a partire dai parchi e giardini, caratterizzati da una permeabilità dei suoli prossima al 100%, fino ad arrivare a strade e piazze urbane che hanno caratteristiche prevalentemente di spazi minerali.

Il progetto deve indagare e porre particolare attenzione:

- all'inserimento di essenze compatibili con i luoghi nel rispetto della biodiversità dell'ambiente;
- alla manutenzione e alla gestione dei cicli di potature;
- alla permeabilità dei suoli e alle tecniche di filtraggio depurazione e riuso delle acque meteoriche;
- agli impianti tecnologici per l'illuminazione e l'irrigazione delle aree;
- alle interazioni tra suoli diversi (terreno naturale pavimentazione) e alla durabilità delle soluzioni scelte.

Art. 150 - SPAZI PUBBLICI: PERCORSI E PAVIMENTAZIONI

Spesso le pavimentazioni prevedono l'interazione di diverse modalità d'uso e pertanto anche in aree pedonali è buona regola presumere il passaggio di autoveicoli (per esempio per emergenza o scarico merci).

Gli spessori della pavimentazione dipendono dalle caratteristiche dei materiali scelti dai progettisti nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni su materiali specifici.

Dovranno inoltre avere caratteristiche morfologiche tali da consentire il facile deflusso delle acque e la loro raccolta in apposite caditoie al fine di convogliarle nella rete fognaria o di prevederne l'eventuale recupero e riutilizzo.

Le scelte relative a modalità di realizzazione di aree pavimentate o di sentieri e percorsi varia a seconda delle tipologie di spazi da realizzare. Le caratteristiche fondamentali da tenere in considerazione sono:

- grado di accessibilità pedonale e carrabile;
- permeabilità delle pavimentazioni;
- selezione di materiali durabili;
- semplicità di gestione e manutenzione dei materiali.

Art. 151 - ATTREZZATURE E ARREDI

Gli arredi dovranno essere integrati nel disegno dello spazio pubblico prevedendo la possibilità de¬ gli usi differenziati degli spazi e la possibilità di trasformazione temporanea degli stessi.

La progettazione degli arredi dovrà definire la forma i materiali e le dimensioni dei diversi elementi previsti e delle attrezzature necessarie. In particolare:

- Panchine, sedute, cestini portarifiuti (suddivisi per tipologia di rifiuti per la raccolta differenziata), fioriere ed eventuali strutture di separazione, dovranno essere realizzati con materiali durevoli nel rispetto del comfort degli utenti;
- Aree di gioco dei bambini. Dovranno essere rispettate le normative europee vigenti e i requisiti generali di sicurezza, particolare attenzione potrà essere posta alla varietà dei giochi in relazione a diverse fasce di età e funzioni psico-motorie e pedagogiche;
- Fontane ornamentali, con apposito impianto di riciclo dell'acqua e beverini collegati alla rete dell'acqua potabile;
- Cigliature e pavimentazioni dovranno indicare caratteristiche di durevolezza dei mate-riali e compatibilità con gli usi previsti (aree carrabili, aree confinanti con aree a verde, aree che prevedono attività di mercato etc.);
- Grate di aerazione di eventuali strutture nel sottosuolo o per raccolta delle acque, utilizzati nei calpestii, debbono avere maglie con vuoti non attraversabili da una sfera di diametro uguale o superiore a 2 cm;

Art. 152 - AREE VERDI IN AMBIENTE URBANO

Negli spazi pedonali a forte valenza urbana è auspicabile l'inserimento aree piantumate con valenza prevalentemente estetica e di arredo, ma anche in funzione del miglioramento della qualità ambientale e, ove necessario e possibile, della garanzia della continuità dei sistemi ecologici.

Art. 153 - VIVIBILITÀ E SICUREZZA

Lo spazio pubblico deve essere attrattore di funzioni comuni e fare in modo di offrire gli spazi per attivare spontaneamente interazioni sociali, culturali ed economiche.

Un buon grado di vivibilità e interazione sociale garantirà la sicurezza dei luoghi attraverso l'uso diffuso e condiviso: il più efficace ed efficiente controllo sociale è quello che deriva dall'unione dello spazio pubblico dal corpo edilizio e urbano della città.

CITTÀ di SCAFATI (SA)

La sicurezza non è garantita dalla chiusura dello spazio durante le ore notturne, potrà essere ad esempio adottato un sistema di illuminazione differenziato a seconda dei luoghi e degli usi principali immaginati lasciando, però, "spazi tecnologici" di modifica dell'assetto illuminotecnico in modo da poterlo implementare nel caso di diverse necessità momentanee.

Il tema della sicurezza riguarda anche la normale e quotidiana convivenza tra persone, veicoli a motore, altri utenti degli spazi aperti. A tale scopo si potranno prevedere forme di continuità degli spazi che mirino a tutelare pedoni e ciclisti realizzando forme di dissuasione del traffico non mirate a separare nettamente gli spazi, ma a fluidificare lo scorrimento delle auto e a limitarne la velocità con le cosiddette Isole Ambientali o Zone 30, in cui convivono auto e pedoni che, ove possibile, si riappropriano della strada come luogo pubblico e di gioco.

Art. 154 - GESTIONE E MANUTENZIONE

Nel processo di progettazione dovranno essere particolarmente approfonditi gli aspetti della durabilità e della facilità di manutenzione, dei materiali impiegati e di gestione degli spazi attraverso l'integrazione tra diversi attori che in questi spazi interagiscono.

La gestione può comprendere processi di integrazione di attività private (esercizi commerciali rivolti al pubblico quali bar, ristoranti, librerie, giornalai) che rendano gli spazi vitali e che collaborino agli aspetti di manutenzione della qualità ambientale dei luoghi.

Dovranno essere favorite tutte le attività di coinvolgimento dei cittadini e di sviluppo del senso civi co sia nella fase di progettazione e di individuazione delle caratteristiche che lo spazio dovrà avere per rispondere ai bisogni delle persone che in quelle di ordinaria gestione. A titolo esemplificativo si può menzionare la creazione di: giardini condivisi, elementi di design dedica-ti (quali cestini per la raccolta differenziata o simili), strutture di interazione (padiglioni per attività di associazioni), aree ludiche e centri anziani. Tutte le attività dovranno partecipare allo spa-zio pubblico integrandosi.

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Art. 155 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MI-SURE PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Le "barriere architettoniche" sono riconducibili a tre categorie:

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Nella progettazione degli edifici privati sono adottate le migliori tecniche di progettazione per eliminare, ridurre, superare le barriere architettoniche.

La progettazione deve comunque prevedere il rispetto di quanto stabilito dagli articoli 77-81 del DPR 380/2001.

Art. 156 - SERRE BIOCLIMATICHE

Si definiscono serre solari o bioclimatiche gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico. Le serre bioclimatiche sono qualificate volumi tecnici a servizio dell'edificio.

Nella relazione tecnica deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento.

La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto. La serra solare deve essere apribile e dotata di opportune schermature mobili o rimovibili per evitare il surriscaldamento estivo.

La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della SLP (Superficie Lorda di Pavimento) dell'edificio o dell'unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata.

Art. 157 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TEMICI

Gli impianti fotovoltaici sono ammessi sugli edifici esistente di norma sulle coperture o a terra sulle aree di loro pertinenza, ferma restando l'osservanza della normativa di tutela degli edifici e delle norme di sicurezza antisismica.

Per gli impianti posti sugli edifici di pregio storico architettonici o sulle pertinenze degli stessi sono ammessi quando non visibili dalla pubblica via.

Gli impianti ubicati al suolo su aree libere (non pertinenziali) non è ammessa nelle aree libere ricadenti all'interno dei centri abitati.

Quanto previsto per gli impianti fotovoltaici vale anche per impianti solari termici.

Art. 158 - IMPIANTI EOLICI

Sono ammessi gli impianti relativi a singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro installati su tetti di edifici o sulle aree di pertinenza degli edifici, con le seguenti esclusioni: Zone "A", edifici di pregio storico architettonici.

Art. 159 - BIOMASSE

Gli impianti all'interno degli edifici sono sempre consentiti, col rispetto della corretta installazione del sistema di scarico dei fumi.

Gli impianti a biomassa su aree libere non sono ammessi.

Art. 160 - COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere considerate elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali.

Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada.

Possono permanere situazioni di scarico in giardini o in cisterne.

Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche.

È consentito installare i pluviali esternamente alle colonne o pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui non sia possibile incassarli; in tale caso dovranno essere realizzati in materiale indeformabile nella parte basamentale.

Art. 161 - STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

La costruzione ed apertura al pubblico transito di strade e passaggi privati è soggetta all'autorizzazione del comune. È facoltà dell'autorità competente concedere o negare tale autorizzazione, in rapporto alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. In relazione a tali elementi, saranno definite anche le caratteristiche dell'opera. È sempre vietato il de-flusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale.

Nei cortili destinati ad illuminare ed areare unità immobiliari per civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità o arrecare disturbo agli abitanti.

Art. 162 - CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE

I cavedi potranno areare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone. L'accesso deve avvenire solo dai locali comuni situati a livello del pavimento.

Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua; è vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto pro-venienti dalle abitazioni.

Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti.

Art. 163 - INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE

Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie all'illuminazione indiretta, all'aerazione e protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché a favorire l'accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, le griglie di ventilazione devono essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono.

In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapiedi, strade e spazi pubblici e nel sottosuolo pubblico, i proprietari frontisti possono, previo atto autorizzativo, realizzare intercapedini di servizio o di isolamento ispezionabili dotate di cunetta e scarico per il deflusso delle acque meteoriche e di quelle utilizzate per la pulizia.

Le intercapedini devono essere protette da griglie di copertura praticabili e antisdrucciolevoli. La costruzione e i successivi interventi di manutenzione sono a totale carico dei proprietari.

Art. 164 - RECINZIONI

Nelle zone non urbanizzate, periferiche o di campagna, sono consentite recinzioni in siepi sempreverdi con piante autoctone, oppure in legno di tipo tradizionale, con pali orizzontali a crociera o simili, fino all'altezza massima di metri 2,40. Sono inoltre ammesse recinzioni con pali di legno e rete metallica non zincata a maglia sciolta, fino a metri 2,40 di altezza. Sono consentite recinzioni in muratura e cemento armato che potranno essere rivestite in pietrame locale a faccia vista, con la possibilità di inserire una ulteriore ringhiera in metallo verniciato nei colori di terra ancorché zincato all'origine, fino ad un'altezza massima complessiva di metri 2,40. In aderenza alle recinzioni è sempre consentita l'installazione di siepi sempreverdi con piante autoctone e sistemi di protezione antintrusione.

Nelle zone urbanizzate sono ammesse recinzioni in muratura di mattoni o in pietra locale a faccia vista o in muratura intonacata e cemento a faccia vista, fino ad un'altezza massima di metri 2,00. Il tipo di muratura deve essere conforme al contesto storico e ambientale della zona in cui l'intervento deve essere realizzato.

In tutte le zone sono ammessi i cancelli in metallo verniciato ancorché zincato all'origine, in legno o legno e metallo, fino ad un'altezza massima di metri 2,40.

Art. 165 - MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI

Per ridurre i costi energetici ed ambientali, oltre che per adattare al meglio l'edificio alle condizioni climatiche del luogo, è preferibile che i materiali scelti siano presenti in abbondanza nella zona di costruzione.

Nella scelta della tecnica costruttiva si terrà presente l'utilizzo dell'edificio, il grado di flessibilità richiesto nella disposizione degli spazi interni ed il periodo in cui esso verrà utilizzato.

Le strutture pesanti (muratura, mattoni, laterizio, pietra, terra cruda) sono legate a performance termiche più stabili ed economiche oltre a permettere uno sfruttamento energetico ottimale e hanno caratteristiche microclimatiche più salubri.

Le strutture puntiformi (legno, acciaio, calcestruzzo armato) garantiscono una maggiore flessibilità planimetrica e sono legate alla realizzazione delle cosiddette "case passive", che sfruttano in maniera più attiva l'energia latente degli edifici.

La scelta della tecnologia costruttiva e dei materiali utilizzati deve tendere all'utilizzo di sistemi ecocompatibili a basso consumo di energia – dalla fase di produzione, a quella di esercizio, fino alla dismissione dell'opera – per contenere l'uso delle risorse e aumentare il benessere dei fruitori, particolare riguardo deve essere posto alla scelta dei serramenti esterni che svolgono una molteplicità di funzioni oltre a caratterizzare in modo determinante la qualità dell'edificio e quella urbana.

Il consiglio comunale si dota di apposito "Regolamento per incentivare la riduzione dei costi energetici ambientali nelle costruzioni" con il fine di concedere forme di incentivazione in favore di costruzioni ecocompatibili proposte da privati utilizzando uno o più dei seguenti criteri:

- sconto sugli oneri di urbanizzazione e/o sull'IMU;
- incentivo volumetrico ovvero la possibilità di aumentare le cubature degli edifici;
- vincolo di alcune aree all'edilizia sostenibile;
- finanziamenti con bandi di concorso.

La proposta di "Regolamento per incentivare la riduzione dei costi energetici ambientali nelle costruzioni" è predisposta entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Ruec.

Art. 166 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA

Le aree di pertinenza delle unità edilizie devono essere oggetto di progettazione unitaria in sede di presentazione di titolo abilitativo edilizio.

Per gli edifici costruiti dopo il 1954 ed aventi caratteristiche assimilabili alla edilizia corrente dell'edificio urbano isolato, sono consentite sistemazioni esterne che modifichino le caratteristiche morfologiche del lotto di pertinenza e la disposizione degli accessi.

Gli eventuali annessi, anche oggetto di condono, che recassero disturbo visivo alla percezione del contesto ambientale devono essere eliminati o aggregati all'edificio principale.

Per le case isolate ancora utilizzate a fini agricoli, e per quelle recuperate come civili abitazioni, sono consentite sistemazioni dell'intorno ambientale che modifichino l'attuale stato dei luoghi, purché non sia in alcun modo suddiviso lo spazio anteriore comune a più unità.

Art. 167 - ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI

1. Paddock e strutture per allevamento

I paddock sono opere a corredo delle strutture aziendali zootecniche insistenti nell'intero territorio comunale.

Sono considerati opere a corredo degli allevamenti per l'attività di stabulazione semilibera all'aperto in limitate superfici coperte-aperte, con ricorso al pascolamento. Gli allevamenti zootecnici devono risultare iscritti ad apposita anagrafe già prevista per legge,

Al fine del riconoscimento del carattere accessorio delle strutture è richiesta la presentazione della seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali a comprova della continuità nell'attività zootecnica;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'allevatore interessato che attesti a) il numero dei capi in dotazione dell'azienda b) l'iscrizione ad apposita anagrafe, ove prevista c) la previsione di incremento nel triennio.

La realizzazione dei paddock deve avvenire in conformità alle norme sanitarie con particolare riguardo alla dotazione di vasche di stoccaggio delle deiezioni (raccolta dei liquami) e allo smaltimento con apposito impianto per l'asporto del letame.

I paddock coperti e aperti almeno su tre lati, costituiti da apposite corsie e copertura a doppia falda sfalsata aperta al centro per consentire l'aerazione, possono essere destinati per una parte non superiore al 30% allo stoccaggio temporaneo di alimenti e provviste per gli animali allevati (fieno, mais, mangimi e altro) e per almeno il 70% per l'allevamento dei capi mediante la realizzazione di zone di alimentazione, esercizio, mungitura e riposo all'aperto.

Ai fini del rispetto degli standard urbanistici, i paddock non costituiscono volume e sono assoggettati al rispetto dei seguenti parametri:

- indice di copertura 0,15 mq/mq;
- minima distanza dai confini m 20,00 e comunque nel rispetto di quanto previsto di seguito col presente articolo 2;
- altezza massima: alla gronda m 5,50 al colmo m. 7,5

L'allevamento di animali in genere è consentito esclusivamente nelle zone agricole ed è ammessa la realizzazione di strutture edilizie fisse e/o removibili per il ricovero degli animali in relazione al loro benessere. E' consentita la realizzazione di strutture accessorie necessarie all'esercizio delle attività quali depositi, magazzini, servizi

² Testo così modificato e integrato con Delibera di Consiglio Comunale n	_ del
---	-------

igienici, uffici, ecc. Per tali strutture edilizie si farà riferimento ai parametri fissati dal PUC per gli annessi in zona agricola e, comunque, in riferimento alla normativa regionale, nazionale o comunitaria in ultimo vigenti.

Per l'allevamento e l'addestramento e la pensione dei cani sono consentiti impianti fissi nel rispetto dei parametri edilizi per gli annessi agricoli previsti dal PUC e la realizzazione di recinti a confine. Per tali attività dovranno essere presentati tutti i documenti riguardanti l'abilitazione per l'esercizio dell'attività.

2. Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa Regionale e nazionale vigente in materia, in particolare per quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 6 del 12.10.2012, Delibera GR n. 585 del 16.12.2020 e D.L. n. 1552/2006 che si intendono integralmente richiamate, le presenti norme riguardano le modalità insediative degli allevamenti zootecnici ad annessi, comprese le stalle di sosta e disciplina il trattamento, lo stoccaggio, e l'utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica e vegetale conseguente all'esercizio dell'attività di allevamento, di seguito denominati anche effluenti o reflui, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni, salvaguardare le acque superficiali di falda e limitare emanazioni maleodoranti.

3. DISTANZE PER NUOVE COSTRUZIONE DI ALLEVAMENTI, STALLE, CONCIMAIE E VASCHE DI RACCOLTA DEIEZIONI

Solamente nelle aree a destinazione agricola del territorio comunale, e con le procedure previste dalle vigenti Leggi e dal presente capitolo, è consentito costruire nuove stalle, porcilaie, capannoni per allevamento vitelli, allevamento avicolo o di altri animali e relative concimaie e vasche di raccolta deiezioni purché, ne sia stata accertata la compatibilità ambientale come previsto nella vigente normativa e nel presente capitolo. All'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica potranno essere altresì individuate aree da destinare alla costruzione dei nuovi allevamenti e dei relativi stoccaggi.

Dall'approvazione del presente i nuovi insediamenti per allevamento zootecnico devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

Limiti esterni di espansione di centri edificati (Capoluogo e frazioni)

- a. Allevamenti suini 600 m.
- b. Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca 600 m.
- c. Allevamenti bovini di altro tipo, equini, ovini 200 m.
- d. Allevamenti di galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone 600 m.
- e. Allevamenti avicunicoli diversi ed assimilabili 300 m.
- f. Animali da pelliccia 600 m.

Case isolate e sparse anche in zona agricola

- a. Per tutte le tipologie sopra descritte 100 m.
- b. Le abitazioni rurali facenti parte dell'azienda stessa devono essere ubicate a distanza non inferiore a m. 50 da stalle e ricoveri per animali di cui al presente titolo ed alle distanze previste nei successivi punti per stoccaggi di deiezioni ed altri impianti aziendali.

- c. Dall'approvazione del presente capitolo, e fatto salvo quanto già approvato e vigente, le suddette distanze debbono essere tenute presenti nella predisposizione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica.
- d. Le distanze minime possono eventualmente essere aumentate al massimo del 50 % in considerazione di particolari caratteristiche locali o nel caso di mancata adozione di sistemi validi di abbattimento delle possibili molestie.
- e. Tutte le distanze fra costruzioni agricole ed abitazioni riportate nel presente paragrafo sono da intendersi reciproche.

4. ALLEVAMENTI ESISTENTI

Si intendono esistenti gli insediamenti i cui edifici, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Comunale, hanno come destinazione d'uso l'allevamento zootecnico.

Tutti gli allevamenti esistenti devono essere condotti nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e, ove previsto, devono provvedere a rendere conformi le strutture aziendali alle norme del presente capitolo, nei tempi e nei modi dettati dai successivi articoli.

Gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori ai limiti stabiliti possono continuare la loro attività solo a condizione che vengano ristrutturati con:

- a. Soluzioni atte a riportare l'azienda in norma con le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione dei reflui, ivi compresa la dotazione di stoccaggi.
- b. Una soluzione migliorativa per tutti gli aspetti igienico-sanitari e relativi all'inquinamento del territorio comprovata da adeguata documentazione tecnica.
- c. Assenza di ogni fonte di danno o di molestia per i lavoratori e la popolazione circostante.
- d. Compatibilità con ogni altra norma edilizia vigente nella zona considerata. Le suddette ristrutturazioni devono essere completate entro i termini stabiliti dal Sindaco in accordo con quanto previsto dalle norme regionali vigenti in materia. In caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'azienda dovrà cessare l'attività di allevamento entro un termine di tempo stabilito con ordinanza del Sindaco. Tali allevamenti, se posti in zona residenziale, non possono essere ampliati. Negli altri casi può essere previsto un ampliamento "una tantum" del peso animale insediato non superiore al 35 % per bovini da latte ed al 20% delle restanti tipologie qualora si verifichino le condizioni previste ai punti a, b, c, d, e l'aumento sia finalizzato al raggiungimento di un modulo produttivo efficiente da un punto di vista tecnico-economico ed igienico-sanitario. L'Amministrazione Comunale può individuare fasce di rispetto entro le quali, per particolari condizioni di contiguità con le zone abitative, non è possibile in ogni caso l'aumento dei capi allevati. Gli ampliamenti delle strutture e dei fabbricati dell'azienda senza aumento degli animali allevati ed aventi come scopo il miglioramento igienico-sanitario dell'allevamento stesso, purché compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti, sono ammessi.

Gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori ai limiti di cui all'articolo precedente che non sono in funzione da 5 anni non potranno essere riaperti. Gli allevamenti esistenti, posti a distanze inferiori ai limiti di cui all'articolo precedente che vengono ceduti assieme al fondo su cui insistono potranno continuare la propria attività a condizione che venga realizzata la loro trasformazione a norma dei commi precedenti. Le riconversioni da un tipo di animali ad un altro di allevamenti esistenti ubicati a distanze inferiori ai suddetti limiti sono ammesse solo per tipi di animali e di stabulazioni con limiti di distanza equivalenti od inferiori a quelli precedenti e purché siano rispettate le condizioni di cui ai punti a, b, c, d, sopra riportate, fatto salvo per gli allevamenti suinicoli su lattiera permanente (solo magronaggio con peso medio max. 70 Kg. E fermo restante quanto specificato dalle norme regionali vigenti) e comunque ad una distanza non inferiore ai 300 mt. dal limite esterno di espansione dei centri edificati.

5. DEPOSITI

Tutti i depositi che lo richiedono, devono essere predisposti in modo tale da non permettere la fuoriuscita della sostanza depositata o di acque luride, prevedendo ove necessario adeguati sistemi fognanti di raccolta e convogliamento delle stesse nella vasca di stoccaggio dei liquami o del colaticcio.

I depositi di nuova costruzione contenenti sostanze che possono emanare odori molesti devono essere ubicati a non meno di 100 m. dalle case isolate non di pertinenza agricola e 50 m. dall'abitazione del conduttore del fondo.

6. CARATTERISTICHE DELLE STALLE

La progettazione dei ricoveri per animali deve rispettare la normativa sul benessere animale oltre a prevedere il massimo risparmio d'acqua nella gestione dell'allevamento. A tal fine, tutti i rubinetti ed i tubi per l'acqua utilizzati devono essere dotati di chiusure automatiche. Tutti i ricoveri per animali e le loro pertinenze devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gronde, pluviali, ecc.), distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non può avvenire in ogni caso negli stoccaggi dei liquami o sui paddock. Tutti gli impianti tecnici devono altresì rispettare le vigenti norme di sicurezza e devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica.

La costruzione di nuovi insediamenti zootecnici (con ciò intendendo l'edificazione exnovo integrale dell'allevamento, nonché l'attivazione a seguito di riconversione di allevamenti preesistenti, di cui si sia operato cambio delle specie allevate e/o l'aggiornamento delle strutture aziendali per la stabulazione degli animali) con la realizzazione di stoccaggi di liquami sotto grigliato interno, in caso di ambiente confinato, non è mai ammessa, fatta eccezione per gli allevamenti bovini da latte (max. 60 giorni) ed i bovini da carne, con esclusione dei vitelli a carne bianca (max. 90 giorni).

Le fosse di veicolazione sotto grigliato, con la sola funzione di convogliare i liquami all'esterno, debbono avere larghezza e pendenza tali da consentire un rapido allontanamento delle deiezioni; tali canalette comunque non saranno prese in considerazione per il calcolo degli stoccaggi. Qualora se ne ravvisi la necessità per ragioni di sicurezza, potrà essere imposta la presenza di sistemi azionabili dall'esterno che garantiscano il ricambio forzato dell'aria.

$^{\mathrm{Jagina}}145$

7. PORCILAIE PER SUINI AD INGRASSO E GESTAZIONE

Le caratteristiche costruttive dei ricoveri debbono rispettare la vigente normativa, in particolare il Decreto legislativo 30/12/92 n. 534 "Attuazione della direttiva CEE 91/630" e quanto previsto dal presente "Regolamento Comunale di Igiene e modalità insediative degli allevamenti zootecnici" ed inoltre:

- a. In assenza di ventilazione forzata, la superficie finestrata ed apribile deve essere non meno del 65% della superficie pavimentata, fermo restante il rispetto delle norme vigenti in materia per il benessere animale.
- b. L'areazione deve essere assicurata anche munendo il tetto di cupolini, eventualmente di tipo continuo.
- c. I materiali di costruzione, utilizzati nella realizzazione delle porcilaie, devono rispondere ad un coefficiente di conducibilità termica non superiore ad 1,5 e ad un'inerzia termica pari a quella assicurata da 18 cm di muratura piena senza intonaco. Al fine di facilitare lo svolgimento delle pratiche di profilassi e terapeutiche, è necessario munire le nuove costruzioni di idonei metodi di contenimento degli animali. Le porcilaie Esistenti devono essere dotate di quest'ultima attrezzatura in un periodo non superiore a 365 giorni dalla notifica delle prescrizioni impartite del Sindaco.

8. STALLE PER BOVINI

Le stalle per bovini debbono essere costruite nel rispetto della vigente normativa ed essere conformi al Decreto Legislativo 30/12/92 n. 533 "Attuazione della Direttiva CEE n. 91/629" e alle norme regionali vigenti per la materia. Le caratteristiche costruttive delle nuove stalle debbono tendere, in linea di massima, alla realizzazione di soluzioni igienicamente corrette ed alla produzione di letame piuttosto che di liquame. Nelle stalle dove sono presenti dei paddock, essi debbono essere di dimensioni adeguate al numero di animali presenti e debbono essere realizzati con:

- a. pavimentazione impermeabile dotata di opportuna pendenza;
- b. cordoli di contenimento che, pur permettendo la movimentazione dei mezzi per la pulizia, consentano il contenimento delle deiezioni;
- c. opportuni sistemi di raccolta delle deiezioni e degli eventuali reflui di dilavamento e loro convogliamento in vasca. Possono essere prive di pavimentazione solamente le parti dedicate a zone di stazionamento estivo per i bovini e che comunque dovranno avere una superficie impermeabilizzata e dotate di cordoli.

9. NORME TECNICHE GENERALI PER LO STOCCAGGIO DELLE DEIEZIONI ANIMALI

LIQUAME

Qualora ne ricorra la necessità, può essere richiesto di dotare le vasche o le lagune di idonee attrezzature per omogeneizzare la massa ed eliminare le fermentazioni anaerobiche.

Lo stoccaggio dei reflui sottogrigliato in ambiente non confinato è sempre ammesso, senza limiti di capacità.

Lo stoccaggio dei reflui sotto grigliato, sia in ambiente confinato che non confinato, in ogni caso deve sempre essere utilizzato come primo bacino di stoccaggio aziendale; esso dovrà essere dotato di idoneo sistema di pompaggio dei reflui nelle successive vasche di stoccaggio. I reflui stoccati nel sotto grigliato non potranno essere distribuiti direttamente in campo, ma dovranno prima subire un'ulteriore sosta nei successivi bacini di stoccaggio.

Gli stoccaggi sottogrigliato di allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento comunale, non sono ammessi. Il sottogrigliato di allevamenti esistenti è consentito solo come primo bacino di stoccaggio pari a 90 giorni per i bovini da carne (esclusi i vitelli da carne bianca) e 60 giorni per tutti gli altri tipi di allevamento. Per quanto riguarda il frazionamento dei bacini, per tutte le tipologie di allevamento esistente:

- a. è ammesso un unico bacino se la capacità è adeguata alle previsioni;
- b. è ammessa una capacità massima di 120 giorni o 90 giorni (per bovini da latte o misti), qualora lo stoccaggio sia costituito da un unico bacino ma con capacità insufficiente alle previsioni.

Qualora gli stoccaggi siano costituti da più bacini devono essere previsti due sistemi:

- a. carico dei reflui;
- b. scarico dei reflui. Il sistema di carico deve avere una capacità di stoccaggio pari ad almeno 60 giorni ed il suo contenuto non può essere distribuito direttamente in campo ma deve essere riversato nel sistema di scarico, il sistema di carico può essere costituito da più bacini tra loro collegati in serie qualora la sua capacità di stoccaggio totale superi i 60 giorni di essa è ammessa una capacità massima pari a 120 giorni (90 giorni per gli allevamenti bovini da latte e/o misti).
- c. per quanto riguarda il frazionamento dei bacini, relativamente ai nuovi allevamenti, è ammesso:
- d. stoccaggio in unico bacino per gli allevamenti equini;
- e. stoccaggio costituito da due bacini con capacità di 60 giorni ciascuno, indipendenti per il carico/scarico, per allevamenti bovini da latte e/o misti;
- f. stoccaggio costituito da 3 bacini con capacità massima di 60 giorni ciascuno ed indipendenti, per tutte le altre tipologie di allevamento.
- g. 7. Nel caso in cui sia previsto un sistema di separazione solido/liquida, il volume delle vasche può essere ridotto del 3-6 % per gli allevamenti suinicoli e fino al 20 % per gli allevamenti bovini, in relazione alla tipologia adottata. In tali casi è ammessa la realizzazione di 2 bacini per gli allevamenti suinicoli e ad un solo bacino per gli allevamenti bovini.

LETAME

Nella costruzione di nuove concimaie, vasche, lagune o simili, salvo condizioni più restrittive motivate per singoli casi particolari, deve essere rispettata in ogni caso una distanza di almeno 30 m. da ogni punto di captazione di acqua, 15 m. da fossi, canali irrigui e strade, 50 m. dall'abitazione del conduttore, di altri dipendenti dell'azienda od altre abitazioni rurali e 100 mt da altre case sparse. Nel caso di allevamenti esistenti, qualora vengano adottate misure di salvaguardia tali da corrispondere a quanto previsto dal punto 2.11.3 comma 3/c, a giudizio del competente Servizio A.S.L., possono essere accettate distanze da fossi, canali irrigui e strade, e dall'abitazione del conduttore, ridotte fino al 50 % di quanto previsto.

10. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE LAGUNE

Nella costruzione delle lagune devono essere rispettate le seguenti regole costruttive:

- a. la capienza massima di ciascun lagone non deve superare i 5000 mc.;
- la profondità massima dello scavo rispetto al piano di campagna non può superare i m. 2;
- c. l'altezza massima dell'arginatura rispetto al piano di campagna non può superare i m. 4;
- d. il battente del liquame contenuto nel lagone non può superare i m. 3;
- e. la quota massima della falda deve essere ad almeno 1,5 m. dal fondo;
- f. lungo il perimetro del lagone debbono essere poste in atto apposite protezioni di sicurezza come:
 - 1. recinzione di sicurezza di tipo trasparente con altezza non inferiore a m. 1,2 e non superiore a m. 1,8;
 - 2. angolatura dell'argine rispetto al piano di campagna non inferiore a 25 gradi;
 - 3. fosso di guardia immediatamente attorno al piede esterno dell'argine, con funzioni drenanti, di profondità non inferiori a m. 0,5 e sezione utile di almeno m. 0,3.
- g. costruzione di una rete di drenaggio collocata sotto il fondo impermeabile della laguna con pozzetto di ispezione qualora, a giudizio del Servizio A.S.L., le caratteristiche idrogeologiche della zona lo richiedano.

La costruzione di questo tipo di stoccaggi, qualora necessario a giudizio del servizio A.S.L., è subordinata alla realizzazione preventiva, a cura e spese dei richiedenti, di uno studio idrogeologico della zona eseguito da un geologo iscritto all'albo e comprendente:

- a. inquadramento generale;
- b. litologia dei terreni per una profondità non minore di m. 4 al di sotto del fondo delle vasche, rilevata con un adeguato numero di sondaggi in loco;
- c. la permeabilità degli strati litologici sottostanti le vasche;

- d. la classificazione della terra impiegata per la costruzione delle vasche, sia per il fondo che per gli argini;
- e. le caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche del primo acquifero e suo chimismo al di sotto del fondo delle vasche. Può essere richiesta dal Servizio dell'A.S.L. l'individuazione di almeno 4 pozzi che possano servire di controllo periodico delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle acque del primo acquifero. In mancanza di idonei pozzi devono essere costruiti, a cura e spese del proprietario, almeno tre pozzi, uno a monte e due a valle delle lagune, idonei al prelievo di campioni di acqua.

11. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE VASCHE

Nella costruzione delle vasche in cemento devono essere rispettati i disposti di cui alla legge regionale in ultimo vigente, nonché rispettare le seguenti regole costruttive:

- a. capienza massima di 5000 mc. per settore;
- b. altezza massima delle pareti dal piano di campagna di m. 4;
- c. costruzione delle pareti e del fondo di opportuno spessore ed adeguatamente legate tra loro;
- d. pozzetti di estrazione del liquame adeguatamente protetti da recinzione;
- e. costruzione di una rete di drenaggio collocata sotto il fondo impermeabile con pozzetto di ispezione qualora, a giudizio del Servizio dell'A.S.L., le caratteristiche idrogeologiche della zona lo richiedano;
- f. <u>l'area di carico e scarico del liquame deve essere pavimentata con materiale impermeabile e munita di pendenza e pozzetto di raccolta;</u>
- g. <u>attorno alla vasca deve essere prevista una barriera verde sui lati rivolti verso</u> l'abitato.

12. NORME PARTICOLARI PER I CASEIFICI

Al fine di evitare consumi inutili di acqua, dovranno essere preferirti i sistemi di raffreddamento con riciclaggio delle acque. Le acque di lavaggio dei Caseifici debbono essere preferibilmente riutilizzate per le porcilaie. Tutti i rubinetti ed i tubi per l'utilizzo di acqua all'interno del caseificio dovranno essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura automatica.

13. DIMENSIONAMENTO DEGLI STOCCAGGI PER ALLEVAMENTI

AVICUNICOLI E DI PICCOLI ANIMALI

Deve essere garantito uno stoccaggio, costruito con materiale impermeabile, tale da garantire un contenimento delle deiezioni adeguato alle caratteristiche dell'impianto ed alle modalità di asportazione ed utilizzo delle stesse. Salvo diverse caratteristiche, da valutare volta per volta in base alla documentazione presentata, debbono essere previsti i seguenti stoccaggi:

a) ovaiole in batterie di gabbie con asportazione giornaliera delle deiezioni:

In tali casi sarà sufficiente prevedere una platea impermeabile di superficie tale da consentire una stoccaggi della pollina prodotta in un ciclo.

- b) Allevamenti avicoli a terra con uso di lettiera:
- pollina con lettiera in ragione di 4 Kg di peso vivo. In questo caso il peso specifico per il calcolo della superficie della concimaia va assunto pari a 450 Kg/mc.

Le acque di lavaggio degli allevamenti avicoli devono essere calcolate in ragione di 0,4 lt/ciclo per capo e dovranno essere raccolte in vasche impermeabili coperte poste all'esterno delle strutture di allevamento. Tali acque potranno essere distribuite sui terreni, solo se stoccate per un periodo non inferiore a trenta giorni.

- c) Cunicoli in gabbia con asportazione manuale o con raschiatore meccanico delle deiezioni:
- liquame in ragione di 12/1/d/100 Kg di peso vivo.
 - d) Cunicoli in gabbia con asportazione delle deiezioni con acqua di lavaggio:
- liquame in ragione di 40/1/d/100 Kg di peso vivo.

5. UTILIZZAZIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI. NORME GENERALI

La distribuzione dei liquami sul suolo agricolo è ammessa unicamente a fini agronomici. E' consentito lo spargimento di reflui provenienti da allevamenti zootecnici (indipendentemente dalla loro classificazione in produttivi e civili) liquidi o solidi, tal quali o sottoposti a trattamenti di deodorizzazione e/o stabilizzazione, su terreno agricolo purché gli apporti corrispondano alle necessità e capacità agronomiche dei terreni, in termini di azoto.

Il Sindaco, sulla base delle informazioni sulle condizioni pedologiche ed agronomiche delle aree interessate, desunta dalla Carta dei Suoli Regionale o, in mancanza, da altre indagini consimili, su proposta dell'A.S.L., può porre il divieto di utilizzo agronomico delle deiezioni od indicare un rapporto Kg n/ettaro inferiore a quelli precedentemente indicati.

Titolari di allevamenti considerati produttivi ai sensi della Deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettere b), d) ed e)della Legge 10/501976 n. 319 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento del 10/5/1980, nonché gli allevamenti che dispongono di terreni in concessione d'uso per l'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici, devono tenere un registro di carico e scarico dei volumi movimentati vidimato dal Comune, in cui devono essere annotati:

- la data di spandimento;
- la quantità di refluo movimentato per la distribuzione;
- la identificazione del trasportatore;

- la destinazione del refluo (U.P.A. e coltura);
- l'identificazione del conduttore del terreno utilizzato.

Fertirrigazione - pratica dell'aggiungere i reflui zootecnici alle acque irrigue (o viceversa) al fine di distribuirli in campo per la fertilizzazione della coltura in atto. Tale pratica è ammessa solo nei periodi dell'anno nei quali il refluo distribuito risulti utilizzabile dalle colture. Per fertirrigare è necessario che siano presenti colture e sussista la condizione che la rete irrigua utilizzata per la distribuzione e quella del drenaggio che serve gli appezzamenti trattati, siano isolate dalle restanti acque superficiali e da quelle irrigue non interessate dalla pratica fertirrigante. Qualora si operi in terreni sciolti si dovrà procedere alla impermeabilizzazione dei canali irrigui utilizzati, onde evitare percolazioni in falda. La fertirrigazione è una modalità di spargimento e la disponibilità di un refluo non solido. Per effettuare la fertirrigazione è necessario munirsi dell'attuazione ai sensi della normativa regionale vigente ed adottare gli accorgimenti sopra descritti.

6. UTILIZZAZIONE A SCOPO AGRONOMICO DI LETAME

L'impiego del letame e del relativo colaticcio, tradizionalmente prodotti come miscela di lettiera e deiezioni stabilizzate in seguito a trattamento aerobico, provenienti da allevamenti bovini posti su lattiera permanente, fatte salve altre norme vigenti, non richiede autorizzazione ai sensi del presente capitolo.

7. CONTENUTI DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA)

Fatto salvo quanto già previsto dalla vigente normativa di rango sovracomunale, qualora l'A.S.L. lo ritenga necessario, il piano dovrà essere corredato dalle necessarie analisi dei terreni ed eventualmente di quelle dei liquami effettuate presso un laboratorio pubblico o presso laboratori privati che applichino i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (D.M. 11/05/1992).

In base alle particolari situazioni di rischio della zona possono essere prescritti vincoli particolari circa gli eventuali apporti di N, P, e metalli pesanti nel terreno.

8. TRASPORTO DI LIQUAMI DI ORIGINE ANIMALE

Il trasporto di liquami deve essere, dove possibile, effettuato evitando l'attraversamento dei centri abitati.

9. DEROGHE E CRITERI DI ATTUAZIONE

Alle norme previste nel presente titolo del Regolamento può essere concessa deroga del Sindaco o possono essere indicate soluzioni diverse da quelle previste nei punti precedenti, su conforme parere dell'A.S.L., qualora sussistano esigenze tecniche documentabili, purché le soluzioni adottate permettano il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigenti.

In situazioni di particolare rischio, il Sindaco, su parere dell'A.S.L., potrà fissare dei limiti di tempo inferiori a quelli previsti dalla vigente normativa regionale, relativa-

CITTÀ di SCAFATI (SA)

mente alle dimensioni dell'allevamento, per l'adeguamento anche parziale dell'impianto. Sono da considerare a rischio le situazioni in cui si verifichino le seguenti circostanze:

- a. <u>l'autonomia di stoccaggio è complessivamente inferiore al 50 % del necessario;</u>
- b. <u>la concimaia non presenta caratteristiche idonee ad impedire la dispersione del colaticcio;</u>
- c. <u>gli stoccaggi son costituiti in prevalenza da lagoni in terra non impermeabilizzati, per i quali non sia stata a suo tempo presentato studio geologico approfondito attestante l'impermeabilità naturale del fondo e degli argini.3</u>

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 168 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRA-SFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO

Le funzioni di vigilanza e controllo dell'attività urbanistico edilizia stabilite dalla presente legge sono finalizzate all'esigenza di assicurare un ordinato sviluppo del territorio secondo quanto previsto dalla pianificazione territoriale e urbanistica, garantendo la tutela assoluta delle risorse ambientali e demaniali, del paesaggio e del patrimonio storico ed architettonico presenti nel territorio comunale.

Il responsabile del Sue esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, anche attraverso i controlli svolti per la formazione dei titoli abilitativi e per la certificazione della conformità edilizia e agibilità, per assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria provvedono, a norma dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 a dare comunicazione all'Autorità giudiziaria, alla Regione, alla Provincia, allo Sportello unico per l'edilizia ed al competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali nei casi di opere abusive, delle presunte violazioni urbanistico edilizie riscontrate nei luoghi in cui sono realizzate le opere. Lo Sportello unico per l'edilizia verifica, entro trenta giorni dalla comunicazione, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Art. 169 - VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regola-mento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

³ Testo così modificato e integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____

Art. 170 - SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Per le modalità di applicazione delle sanzioni si rinvia all'apposito "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali".

TITOLO V NORME TRANSITORIE

Art. 171 - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) è approvato dal Consiglio Comunale ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione. È depositato per quindici giorni presso la sede del Comune e ne è data notizia sul sito web del Comune.

Le varianti e gli aggiornamenti al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) sono sottoposti al medesimo procedimento di formazione di cui al presente articolo.

In ogni caso il testo del Ruec coordinato con le varianti e/o gli aggiornamenti rende manifeste le modifiche apportate mediante idonee indicazioni tipografiche (testo barrato = soppressione, testo sottolineato = aggiunte/modifiche ecc.) e riporta, mediante note numerate a piè di pagina, i riferimenti alla normativa che ha introdotto tali modifiche.

Art. 172 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni e abbreviazioni:

- PA Pubblica Amministrazione
- AC Amministrazione Comunale
- GC Giunta Comunale
- GM Giunta Municipale
- CC Consiglio Comunale

CITTÀ di SCAFATI (SA)

- PAL Pubblica Amministrazione Locale
- LUN Legge Urbanistica Nazionale
- LN Legge Nazionale
- D.L. Decreto Legge
- D.Lgs. o D.Lgv. Decreto Legislativo
- LUR Legge Urbanistica regionale
- LR Legge Regionale
- LRC Legge Regionale Campania
- DGR Delibera Giunta Regionale
- GU Gazzetta Ufficiale
- BURC Bollettino Ufficiale Regione Campania
- RUEC Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
- RET Regolamento Edilizio Tipo
- PUC Piano Urbanistico Comunale
- PUA Piano Urbanistico Attuativo
- PP Piano Particolareggiato
- PUA Piano Urbanistico Attuati-vo
- PdL Piano di Lottizzazione
- PAU Piano Attuativo Unitario
- PUSR Piano Urbanistico di Sviluppo Rurale
- PAC Piano Acustico Comunale
- PdC Permesso di Costruire
- PdCC Permesso di Costruire Convenzionato
- CUSR Conferenza Unificata Stato Regioni
- RgU Rigenerazione Urbana
- RqU Riqualificazione Urbana
- CU Compensazione Urbanistica
- NU Negoziazione Urbanistica
- NTA Norme Tecniche di Attua-zione
- CI Concorso di idee
- CdF Contratto di fiume
- CdFP Contratto di fiume per il Paesaggio
- CdCP Contratto di Costa per il Paesaggio
- ss.mm.ii. o s.m.i. Successive modificazioni e integrazioni
- VxP Vuoto per Pieno

CITTÀ di SCAFATI (SA)

Lato - quale elemento fisico di riferimento a una dimensione geometrica e quale superficie chiusa (parete)

RE - Relazione Energetica

Art. 173 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

A decorrere dalla entrata in vigore del presente Ruec sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme qui contenute.

Le disposizioni del presente Ruec prevalgono su ogni altra norma regolamentare comunale con la quale risultano in contrasto o risultino incompatibili, segnatamente con le norme analoghe riportate all'interno delle norme tecniche di attuazione del vigente Prg.

In attuazione della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 287/2017:

- sono fatti salvi gli interventi edilizi muniti di titolo edilizio efficace e i piani urbanistici attuativi approvati entro la data di pubblicazione della succitata delibera avvenuta in data 09/05/2017. I relativi lavori potranno, quindi, essere realizzati in conformità ai predetti titoli edilizi;
- i procedimenti relativi alle richieste di titoli edilizi (permessi di costruire, scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati e, comunque qualsiasi altro titolo edilizio) pervenute al comune prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, concludono il proprio iter secondo la disciplina previgente.

Nelle more di approvazione del Puc si applicano i parametri e gli indici riportati nelle norme tecniche di attuazione del vigente Prg in relazione a ciascuna zona territoriale omogenea cui afferiscono gli interventi, ancorché comprese in comparti misti assoggettati a Piano Particolareggiato ovvero a Permesso di Costruire Convenzionato (PdCC).

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA (Allegato B dell'INTESA 20 Ottobre 2016)

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)		
	A.2 Edilizia non residenziale		
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)		
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)		
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili		
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)		
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)		
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)		
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali		
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99		
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)		

B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	
	B.1	I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
		D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
		LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
		LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	B.2 deput	Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di razione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
		B.2.1 Fasce di rispetto stradali
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
2 5		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
4		DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
		B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
B.2.4 Rispetto cimiteriale
REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
	B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
В.3	Servitù militari
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
B.4	Accessi stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

		DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	B.5	Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
		DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
	B.6	Siti contaminati
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
C.	VINCOLI E TUTELE	
	C.1 etno	Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o antropologico)
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	C.2 Beni paesaggistici	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i Codice dei beni culturali e del paesaggio)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i Codice dei beni culturali e del paesaggio)
		DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
	C.3 Vincolo idrogeologico	
		REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5	
	C.4 Vincolo idraulico	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115	
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98	
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)	
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)	
	C.5 Aree naturali protette	
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)	
	C.6 Siti della Rete Natura 2000	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)	
	C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda	
D.	NORMATIVA TECNICA	
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	
	DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)	
	The state of the s	

	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII
D.2	Sicurezza statica e normativa antisismica
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
D.3	Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo

ne	
va	
to E	
09	
la ni in	
o, la da to	

90 90	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
D.7	Demolizione o rimozione dell'amianto
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
D.8	Contenimento del consumo energetico degli edifici
	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

	D.9	Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4
1	D.10	Produzione di materiali da scavo
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
	D.11	Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
1	D.12	Prevenzione inquinamento luminoso
		LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico)
E.		QUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI EDIAMENTI O IMPIANTI
	E.1	Strutture commerciali
1	E.2	Strutture ricettive
]	E.3	Strutture per l'agriturismo
		LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
	E.4	Impianti di distribuzione del carburante
	E.5	Sale cinematografiche
	E.6	Scuole e servizi educativi
	No.	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità

izia
150
tiva dei
327 sive elle
EL fica
rile n . nida glio
zza dal
, n.
003 e di la
in in i) e vità
997 ome imi
in the second se

INDICE

PAK	I E I – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL A I TIVITA ED	ILIZIA
Art. 1	l - NATURA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE	pag. 1
Art. 2	2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE	pag. 2
Art. 3	3 - COORDINAMENTO CON IL PIANO URBANISTICO COMUNALE	pag. 2
Art. 4	4 - DEFINIZIONI DI CATEGORIE EDILIZIE	pag. 3
1. (Costruzione	pag. 3
TITO	DLO I – RINVIO ALLE DISCIPLINE OPERANTI	
<u>1. DE</u>	<u>FINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI</u>	
1.1	Superficie territoriale (St)	pag. 3
1.2	Superficie fondiaria (Sf	pag. 3
1.3	Indice di edificabilità territoriale (It)	pag. 4
1.4	Indice di edificabilità fondiaria (If)	pag. 4
1.5	Carico urbanistico (CU)	pag. 4
1.6	Dotazioni territoriali (DT)	pag. 4
1.7	Sedime	pag. 4
1.8	Superficie coperta (Sc)	pag. 4
1.9	Indice di copertura (Ic)	pag. 5
1.10	Superficie totale (St	pag. 5
1.11	Superficie lorda (SL)	pag. 5
1.12	Superficie utile (Su)	pag. 5
1.13	Superficie accessoria (Sa)	pag. 6
1.14	Superficie complessiva (Sc)	pag. 6
1.15	Superficie calpestabile	pag. 6
1.16	Sagoma	pag. 7
1.17	Volume totale (V)	pag. 7
1.18	Piano fuori terra	pag. 7
1.19	Piano seminterrato	pag. 7
1.20	Piano interrato	pag. 8
1.21	Sottotetto	pag. 8
1.22	Soppalco	pag. 8
1.23	Numero di piani	pag. 8
1.24	Altezza lorda	pag. 8
1.25	Altezza del fronte	pag. 8
1.26	Altezza dell'edificio	pag. 9
1.27	Altezza utile	pag. 9

1.28	Distanze	pag. 9
1.29	Volume tecnico (Vt)	pag. 9
1.30	Edificio	pag. 9
1.31	Edificio unifamiliare	pag. 9
1.32	Pertinenza	pag. 9
1.33	Balcone	pag. 9
1.34	Ballatoio	pag. 10
1.35	Loggia/loggiato	pag. 10
1.36	Pensilina	pag. 10
1.37	Portico/porticato	pag. 10
1.38	Terrazza	pag. 11
1.39	Tettoia	pag. 11
1.40	Veranda	pag. 11
2. <u>UL</u>	<u>TERIORI DEFINIZIONI NON RICOMPRESE NEL QUADRO DELLE DEFINIZIONI</u>	<u>UNIFORMI</u>
2.1.	Destinazione d'uso	pag. 12
2.2.	Edificazione in zona agricola per le attività zootecniche ed agricole	pag. 12
2.3.	Parametri urbanistici	pag. 13
2.3.	1 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	pag. 13
2.3.	2 Densità territoriale (Dt)	pag. 13
2.3.	3 Densità fondiaria (Df)	pag. 14
2.3.	4 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)	pag. 14
2.4.	PARAMETRI EDILIZI	pag. 14
2.4.	1 Altezza media ponderata (Hmp)	pag. 14
2.4.	2 Profilo perimetrale esterno	pag. 14
2.4.	3 Superficie parcheggi (Sp)	pag. 14
2.4.	4 Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti	pag. 15
2.4.	5 Distanza da filo stradale	pag. 16
2.4.	6 Distanza dai confini di proprietà	pag. 17
2.5	Deroghe	pag. 17
2.6.	Linea di gronda	pag. 18
2.7.	Piano di campagna	pag. 18
2.8.	Linea di terra	pag. 18
2.9	Alloggio	pag. 18
2.10.	Lastrico solare	pag. 18
2.11.	Pergolato	pag. 19
2.12.	Sporto e dimensionamento portico/porticato e tettoie	pag. 19

2.13.	Dehors	pag. 20
2.14.	Piscina	pag. 20
2.15.	Canne fumarie	pag. 22
	COGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMA	
	<u>ITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA E URBANISTICA - ISTITUTI DI CARATTE</u> E SOVRACOMUNALE"	KE GENE-
a.	Contratti di fiume, di costa e di paesaggio	pag. 23
b 1	Interventi di valorizzazione turistica	pag. 24
4. <u>IS</u>	<u>TITUTI DI DISCIPLINA REGIONALE – RECEPIMENTO</u>	
4.1	Perequazione urbanistica e ambiti di trasformazione urbana	pag. 25
4.2	Comparto edificatorio	pag. 25
4.3	Compensazione e incentivazione urbanistica	pag. 26
4.4	Negoziazione urbanistica e dei diritti edificatori	pag. 27
4.5	Trasferimento delle volumetrie	pag. 27
Art. 5	- DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D'USO	_pag. 27
5.1 Ti	pologie degli interventi edilizi	pag. 28
	a) "Manutenzione Ordinaria"	pag. 28
	b) "Manutenzione Straordinaria"	pag. 28
	c) "Restauro e Risanamento Conservativo"	pag. 28
	d) "Ristrutturazione Edilizia"	pag. 29
	e) interventi di nuova costruzione	pag. 29
	f) "Ristrutturazione urbanistica"	pag. 30
Art. 6	- PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO, SISMICO E IDROGEOLOGICO	pag. 30
Art. 7	- FASCE DI RISPETTO STRADALE	pag. 30
7.1. (Canali – alberature – siepi – piantagioni	pag. 31
7.2. N	uove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti fronteggianti strade, muri	
di cint	ca, recinzioni.	pag. 31
Art. 8	- TUTELA DEI SITI ARCHEOLOGICI	pag. 35
Art. 9	- DISTANZA DI RISPETTO ELETTRODOTTI	pag. 35
Art. 10	O - DISTANZA DI RISPETTO METANODOTTI	pag. 35
Art. 1	1 - DISTANZA DI RISPETTO CIMITERIALE	pag. 35
Art. 12	2 - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC)	pag. 36
Art. 13	3 - ATTIVITÀ EDILIZIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	pag. 36
5.	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILIT LIZI E MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI STESSI	ATIVI EDI-

5.1. Procedimento per la presentazione dei titoli abilitativi edilizi	pag. 37
Art. 14 - DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E RELATIVI ALLEGATI	pag. 37
A - Per le nuove costruzioni:	pag. 38
B - Per interventi sull'edilizia esistente:	pag. 40
C - Per interventi di infrastrutture	pag. 40
D - Per interventi a scala urbanistica:	pag. 41
E - Per tutti i tipi di interventi:	pag. 41
Art. 15 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	pag. 42
Art. 16 - CARATTERISTICHE FORMALI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	pag. 42
Art. 17 - DECADENZA, RINNOVO, ANNULLAMENTO,	
TRASFERIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	pag. 44
Art. 18 - VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO OGGETTO DI	
PERMESSO DI COSTRUIRE	pag. 46
PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZ	I
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	
Art. 19 - INDICAZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE DI FUNZIONAMENTO	pag. 47
19.1 Composizione, compiti e modalità di funzionamento del SUE	pag. 47
19.2 Modalità di coordinamento con il SUAP	pag. 47
19.3 Composizione, compiti e modalità di funzionamento del SUAP	pag. 47
19.4 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della	
Commissione Locale per il Paesaggio	pag. 48
19.5 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della	
Commissione per la Valutazione di Incidenza	pag. 48
19.6 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della	
Commissione per gli Impianti alimentati a Biomassa	pag. 48
1.0ggetto, esclusioni e soggetti legittimati	pag. 48
2.Procedura di pubblica attenzione	pag. 49
3.Documentazione a corredo dei progetti	pag. 50
4.Garanzie fideiussorie	pag. 50
5.Condizioni tecniche minime e studi obbligatori	pag. 51
6.Commissione	pag. 51

19.7 Descrizione dell'attività di gestione telematica di SUE e SUAP	pag. 52
19.8 . Istanze presentabili telematicamente	pag. 53
19.9. Requisiti di registrazione e presentazione istanze	pag. 53
19.10 Specifiche di formato dei file allegati alla istanza telematica	pag. 53
19.11 Rimando al Regolamento SUD	pag. 55
19.12 Modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie	pag. 55
19.13 Specifiche tecniche degli elaborati progettuali	pag. 55
19.14 Dimensione (peso) del singolo file	pag. 55
19.15 Contenuto del singolo file	pag. 55
19.16 Sottoscrizione degli elaborati progettuali	pag. 56
19.17 Aggiornamento della cartografia comunale	pag. 56
CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	
Art. 20 - AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI	
RILASCIATI O PRESENTATI	pag. 57
Art. 21 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	pag. 57
Art. 22 - PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	pag. 57
1. Proroga	pag. 57
2. Rinnovo	pag. 58
3. Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	pag. 58
Art.23 - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	pag. 58
Art. 24 - PARERI PREVENTIVI	pag. 60
Art. 25 - ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI,	
IN MATERIA EDILIZIA	pag. 62
Art. 26 - MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E	
LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO	pag. 62
Art. 27 - OPERE NON SOGGETTE AD ALCUN PROVVEDIMENTO ABILITATIVO	pag. 62
Art. 28 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ	pag. 63
Art. 29 - OPERE E LAVORI ESEGUIBILI LIBERAMENTE (CILA)	pag. 64
Art. 30 - SCIA E CILA: ASPETTI PROCEDURALI	pag. 64
Art. 31 - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO	pag. 64
Art. 32 - OPERE PUBBLICHE	pag. 65
Art. 33 - PARERE OBBLIGATORIO PER GLI EDIFICI DESTINATI	
AD INSEDIAMENTI INDUSTRIALI O ATTIVITÀ PRODUTTIVE	pag. 65
Art. 34 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI	pag. 65
Art. 35 – MONETIZZAZIONE	pag. 66

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	
CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	
Art.36 - INIZIO DEI LAVORI	pag. 70
Art.37 - DISCIPLINA GENERALE DEL CANTIERE E SICUREZZA	pag. 70
Art.38 - INTERVENTI SU SERVIZI PUBBLICI E SUOLO PUBBLICO	pag. 71
Art.39 - OPERE PROVVISIONALI	pag. 72
Art.40 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	pag. 72
Art.41 - VARIAZIONI APPORTATE IN CORSO D'OPERA	pag. 72
Art.42 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	pag. 73
Art.43 - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI	pag. 73
CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	
Art.44 - OPERAZIONI DI SCAVO	pag. 74
Art. 45 - PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO	pag. 75
Art. 46 - CARTELLI DI CANTIERE	pag. 75
Art. 47 - CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIO	pag. 75
Art.48 - OPERAZIONI DI SCAVO	pag. 76
Art.49 - MATERIALE DI RISULTA	pag. 76
Art.50 - CAUTELE PER RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI, STORICI E ARTISTICI	pag. 76
Art.51 - TOLLERANZE DI CANTIERE	pag. 76
Art.52 - FUNZIONI DI VIGILANZA	pag. 77
Art.53 - SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA	pag. 77
Art.54 - CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ	pag. 78
Art.55 - CONTROLLI SULL'OPERA ESEGUITA	pag. 79
Art. 56 - PREVALENZA DELLE DISPOSIZIONI DI TUTELA E DEI VINCOLI	pag. 80
ART. 57 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI	
RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E	
DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI	pag. 80
57.1 Bonifica del suolo	pag. 80
57.2 Ordigni bellici	pag. 81
57.3 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori	pag. 81
TITOLO III	
DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FU	JNZIONLI
CAP. I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO	
Art.58 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI	pag. 81
Locali di Categoria "A" :	pag. 82

pag. 82

Locali di Categoria "S":

Art.59 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI	pag. 83
Art.60 - CLASSIFICAZIONE DEI PIANI	pag. 86
Art.61 - SOFFITTI INCLINATI E SOPPALCHI	pag. 86
Art.62 - PIANI SEMINTERRATI	pag. 87
Art.63 - PIANI INTERRATI	pag. 87
Art.64 – SOTTOTETTI	pag. 88
Art.65 - LOCALI INTEGRATIVI PER LA RESIDENZA	pag. 89
Art.66 - SPAZI COPERTI	pag. 89
Art.67 - CARATTERISTICHE DI TIPO GENERALE DELLE PERTINENZE	pag. 89
Art.68 - ATTI AUTORIZZATIVI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO	pag. 90
Art.69 - INSERIMENTO DELLE PERTINENZE NEL CONTESTO	pag. 90
Art.70 - MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI EDIFICI ESISTENTI	pag. 9.
70.1 - Serre da giardino	pag. 91
70.2 – Gazebo	pag. 91
70.3 – Pergolato	pag. 92
70.4 - Box in legno per ricovero attrezzi da giardino	pag. 92
70.5 - Tettoia per ricovero attrezzature	pag. 93
Art.71 - STRUTTURE OMBREGGIANTI PER PARCHEGGI IN ZONE	
PRODUTTIVE E TERZIARIE	pag. 94
Art.72 - TUNNEL ESTENSIBILI NEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E TERZIARI	pag. 94
Art.73 - MANUFATTI PER LA DIMORA DEI CANI	pag. 94
Art.74 - MANUFATTI PERTINENZIALI PER FINALITÀ DI	
INTERESSE SOCIALE, DIDATTICO O PER USI DI PUBBLICA UTILITÀ	pag. 94
Art. 75 - MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI PICCOLI	
APPEZZAMENTI DI TERRENO COLTIVATI AD ORTI	pag. 95
Art.76 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI MANUFATTI INCONGRUI	pag. 95
Art.77 - DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI	
SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA") A NORMA DELLA L.R. N. 31/2017	pag. 96
CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI E DI USO PUBBLICO	
Art.78 - SALUBRITÀ E SICUREZZA DEL SUOLO	pag. 97
A) Salubrità del suolo	pag. 97
B) Smaltimento delle acque luride	pag. 97
C) Sicurezza e consolidamento del suolo	pag. 97
D) Salubrità delle acque: disciplina dei pozzi	pag. 97
E) Salubrità dell'aria	pag. 97
Art.79 – RECINZIONI	pag. 98
Art.80 – PARCHEGGI	pag. 98

Art.81 - USCITA DALLE AUTORIMESSE, RAMPE CARRABILI	pag. 98
Art.82 - MARCIAPIEDI E PORTICATI	pag. 99
Art.83 - STANDARD URBANISTICI	pag. 99
Art.84 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	pag. 100
Art.85 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	pag. 101
Art.86 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI	pag. 101
Art. 87 – STRADE	pag. 101
Art. 88 – PORTICI	pag. 102
Art. 89 - PISTE CICLABILI	pag. 102
Art. 90 - PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE	pag. 102
Art. 91 - SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE	
COSTRUZIONI E PER CHIOSCHI/GAZEBI/DEHORS POSIZIONATI	
SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO	pag. 103
Art. 92 - NUMERAZIONE CIVICA	pag. 103
CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE	
Art.93 - TUTELA DEL PAESAGGIO RURALE	pag. 104
Art.94 - DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI	pag. 104
Art.95 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE EDILIZIO – BIOARCHITETTURA	pag. 105
Art.96 - AREE SCOPERTE DI PERTINENZA	pag. 106
Art.97 - OPERE DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO E	
REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE	pag. 106
Art.98 - GESTIONE ACQUE PIOVANE, CONTENIMENTO DEI	
RIFIUTI LIQUIDI E DEI CONSUMI ACQUA POTABILE	pag. 107
Art.99 - PERMEABILITÀ DELLE AREE ESTERNE	pag. 108
Art.100 - PIANO DEL VERDE URBANO	pag. 108
Art. 101 - AREE VERDI	pag. 109
Art. 102 - PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE	
STORICO E DOCUMENTALE	pag. 109
Art. 103 - ORTI URBANI	pag. 109
Art. 104 - PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE	pag. 110
Art. 105 – SENTIERI	pag. 110
Art. 106 - TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO	pag. 110
CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE	
Art.107 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE	pag. 111
Art.108 - MODALITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE	pag. 111

pag. 112

Art.109 - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E RIFORNIMENTO IDRICO

Art.110 - RISPETTO CORSI D'ACQUA	pag. 114
Art. 111 - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE INFRASTRUTTURE E	1 0
RETI TECNOLOGICHE	pag. 114
Art. 112 - MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE	1 0
ENERGETICA DELL'INVOLUCRO	pag. 114
112.1 Orientamento dell'edificio	pag. 114
112.2 Controllo della radiazione solare estiva	pag. 115
112.3 Controllo trasmittanza involucro	pag. 115
Art. 113 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA	
DI IMPIANTI TERMICI	pag. 116
113.1 Miglioramento dell'efficienza energetica di impianti termici	pag. 116
113.2 Impianti centralizzati di produzione del calore	pag. 116
Art. 114 - ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE E DIFESA	
DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO	pag. 117
114.1 Miglioramento efficienza degli impianti elettrici	pag. 117
114.2 Difesa dall'inquinamento luminoso	pag. 117
Art. 115 - UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	pag. 118
115.1 Acqua calda sanitaria	pag. 118
115.2 Energia elettrica	pag. 118
Art. 116 - MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE AMBIENTALE E	
DEL COMFORT ABITATIVO	pag. 119
116.1 Ventilazione e ricambio d'aria degli edifici	pag. 119
116.2 Requisiti acustici degli immobili	pag. 119
116.3 Isolamento acustico di facciata	pag. 120
116.4 Isolamento acustico delle partizioni interne	pag. 120
116.5 Impianti	pag. 120
ART. 117 INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA	
QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI	pag. 120
117.1 Incentivi di tipo edilizio–urbanistico	pag. 120
117.2 Incentivi di tipo economico	pag. 121
117.3 Incentivi di tipo economico	pag. 121
Art. 118 - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON	pag. 121
Art. 119 - SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE	pag. 122

Art. 120 - PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E	
LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA	pag. 123
Art.121 - ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICA	pag. 124
Art.122 - LE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ	pag. 124
Art.123 - LINEE PER IL TRASPORTO ELETTRICO ED ENERGETICO	pag. 125
Art.124 - ATTREZZATURE E IMPIANTI RELATIVI ALLE TELECOMUNICAZIONI	pag. 125
CAPO IV.1 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE INFRASTRUTTURE E	
RETI TECNOLOGICHE Art. 125 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	pag. 125
	pag. 125
Art. 126 DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE	pag. 126
Art. 127 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	pag. 126
Art. 128 - DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA Art. 129 - DISTRIBUZIONE DEL GAS	pag. 127
Art. 130 - RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI	pag. 127 pag. 127
Art. 131 - PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI,	pag. 127
DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO	pag. 127
Art. 132 – TELECOMUNICAZIONI	pag. 128
CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGIS Art. 133 - PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI	5TICO pag. 128
Art. 134 - FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO	pag. 120
Art. 135 – ALLINEAMENTI	pag. 129
Art. 136 - PIANO DEL COLORE	pag. 129
Art. 137 - COPERTURE DEGLI EDIFICI	pag. 129
Art. 138 - GRIGLIE E INTERCAPEDINI	pag. 129
	pag. 130
Art. 139 - ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI	pag. 130
Art. 140 - SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI	pag. 131
Art. 141 - INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE	pag. 131
Art. 142 - CARTELLONI PUBBLICITARI	pag. 132
Art. 143 - MURI DI CINTA	pag. 132
Art. 144 - BENI CULTURALI ED EDIFICI STORICI	pag. 133
Art. 145 - CIMITERI MONUMENTALI E STORICI	pag. 133

Art. 146 - PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA	
PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI Art. 147 - ACCESSIBILITÀ E CONNETTIVITÀ	pag. 133
	pag. 133
Art. 148 - FLESSIBILITÀ E FACILITÀ DI USO	pag. 134
Art. 149 - RELAZIONE NATURALE-ARTIFICIALE	pag. 134
Art. 150 - SPAZI PUBBLICI: PERCORSI E PAVIMENTAZIONI	pag. 134
Art. 151 - ATTREZZATURE E ARREDI	pag. 135
Art. 152 - AREE VERDI IN AMBIENTE URBANO	pag. 135
Art. 153 - VIVIBILITÀ E SICUREZZA	pag. 135
Art. 154 - GESTIONE E MANUTENZIONE	pag. 136
CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI	
Art. 155 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	pag. 137
Art. 156 - SERRE BIOCLIMATICHE	pag. 137
Art. 157 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TEMICI	pag. 137
Art. 158 - IMPIANTI EOLICI	pag. 138
Art. 159 – BIOMASSE	pag. 138
Art. 160 - COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI	pag. 138
Art. 161 - STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI	pag. 138
Art. 162 - CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE	pag. 139
Art. 163 - INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE	pag. 139
Art. 164 – RECINZIONI	pag. 139
Art. 165 - MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI	pag. 140
Art. 166 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA	pag. 140
Art. 167 - ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI	pag. 141
1. Paddock e strutture per allevamento	pag. 141
TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	
Art. 168 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E	
CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO	pag. 151
Art. 169 - VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	pag. 151
Art. 170 SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI	pag. 152
TITOLO V - NORME TRANSITORIE	
Art. 171 - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	pag. 152
Art. 172 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	pag. 152

pag. 154

Art. 173 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Reyment.

1.8

Al Presidente del Consiglio comunale

avv. Mario Santocchio

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTO ai sensi dell'Articolo 56 dello Statuto del Comune di Scafati e degli articoli 34 e 35 del Regolamento Adunanze consiliari in merito ALLA PROPOSTA DI DELIBERA iscritta al punto 10 all'O.d.g. della seduta del Consiglio Comunale dell'08/03/2022 e avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.)"

I sottoscritti Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dello Statuto e del Regolamento delle Adunanze Consiliari del Comune di Scafati, propongono di emendare la proposta in oggetto nel seguente modo:

All'art. 4 modificare il punto 2.4.6 Eliminando le parole

"Il primo edificante può portare la propria costruzione, fino al confine o arrestarla prima di esso senza alcuna preliminare autorizzazione o manifestazione di consenso da parte del confinante. Il secondo edificante potrà, a seconda della scelta del primo, arrivare anche egli fino al confine (costruendo in appoggio o in aderenza), oppure tenere la propria costruzione ad una distanza prevista dallo strumento urbanistico generale."

I consiglieri comunali

14

Al Presidente del Consiglio comunale avv. Mario Santocchio

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTO ai sensi dell'Articolo 56 dello Statuto del Comune di Scafati e degli articoli 34 e 35 del Regolamento Adunanze consiliari in merito ALLA PROPOSTA DI DELIBERA iscritta al punto 10 all'O.d.g. della seduta del Consiglio Comunale dell'08/03/2022 e avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.)"

I sottoscritti Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dello Statuto e del Regolamento delle Adunanze Consiliari del Comune di Scafati, propongono di emendare la proposta in oggetto nel seguente modo:

All'art. 4 eliminare il punto 4- Istituti di disciplina regionale recepimento.

I consiglieri comunali

Michele Russo

+ HBRUMO

20

Al Presidente del Consiglio comunale avv. Mario Santocchio

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTO ai sensi dell'Articolo 56 dello Statuto del Comune di Scafati e degli articoli 34 e 35 del Regolamento Adunanze consiliari in merito ALLA PROPOSTA DI DELIBERA iscritta al punto 10 all'O.d.g. della seduta del Consiglio Comunale dell'08/03/2022 e avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.)"

Atomice

I sottoscritti Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dello Statuto e del Regolamento delle Adunanze Consiliari del Comune di Scafati, propongono di emendare la proposta in oggetto nel seguente modo:

All'art. 5 al punto 5.1 sostituire le parole da b) manutenzione straordinaria a f) ristrutturazione urbanistica con le seguenti:

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
- e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

- e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
- e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
- e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
- e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

I consiglieri comunali

Michele Russo

My W

Responts

Comment of the

Al Presidente del Consiglio comunale

avv. Mario Santocchio

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTO ai sensi dell'Articolo 56 dello Statuto del Comune di Scafati e degli articoli 34 e 35 del Regolamento Adunanze consiliari in merito ALLA PROPOSTA DI DELIBERA iscritta al punto 10 all'O.d.g. della seduta del Consiglio Comunale dell'08/03/2022 e avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.)"

I sottoscritti Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dello Statuto e del Regolamento delle Adunanze Consiliari del Comune di Scafati, propongono di emendare la proposta in oggetto nel seguente modo:

All'art. 59 sostituire la lett. F) con la seguente:

"Nel caso di unità abitative che presentino documentate carenze igienico-sanitarie alla data di approvazione del presente regolamento edilizio sarà consentito l'adeguamento nella misura massima di 12 mq. Tale incremento andrà in ogni caso sottratto dalle eventuali superficie realizzabili con piano casa, per cui non sarà cumulabile con lo stesso."

I consiglieri comunali

Respons

22

Al Presidente del Consiglio comunale

avv. Mario Santocchio

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTO ai sensi dell'Articolo 56 dello Statuto del Comune di Scafati e degli articoli 34 e 35 del Regolamento Adunanze consiliari in merito ALLA PROPOSTA DI DELIBERA iscritta al punto 10 all'O.d.g. della seduta del Consiglio Comunale dell'08/03/2022 e avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.)"

I sottoscritti Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dello Statuto e del Regolamento delle Adunanze Consiliari del Comune di Scafati, propongono di emendare la proposta in oggetto nel seguente modo:

All'art. 65 locali integrativi per la residenza.

Sostituire le parole

"Detti locali possono avere una superficie netta massima di 24 mq; tale superficie può essere aumentata di mq 1,5 per ogni altra unità immobiliare. Detti locali devono avere altezza minima netta di 2,70 m. e godere di un rapporto minimo di illuminazione e aerazione come stabilito per i locali di categoria A1."

Con le seguenti

"Detti locali possono avere una superficie netta massima di 12 mq; tale superficie può essere aumentata di mq 1,5 per ogni altra unità immobiliare fino ad un massimo di 30 mq, in ogni caso. Detti locali devono avere altezza massima netta di 2,50 m. Non potranno essere oggetto di uso a qualsiasi titolo da parte di terzi estranei alla residenza."

I consiglieri comunali

Responde

23

Al Presidente del Consiglio comunale

avv. Mario Santocchio

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTO ai sensi dell'Articolo 56 dello Statuto del Comune di Scafati e degli articoli 34 e 35 del Regolamento Adunanze consiliari in merito ALLA PROPOSTA DI DELIBERA iscritta al punto 10 all'O.d.g. della seduta del Consiglio Comunale dell'08/03/2022 e avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.)"

I sottoscritti Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dello Statuto e del Regolamento delle Adunanze Consiliari del Comune di Scafati, propongono di emendare la proposta in oggetto nel seguente modo:

Abrogare l'art. 121 Energia elettrica fotovoltaica.

I consiglieri comunali

Al Presidente del Consiglio comunale

avv. Mario Santocchio

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTO ai sensi dell'Articolo 56 dello Statuto del Comune di Scafati e degli articoli 34 e 35 del Regolamento Adunanze consiliari in merito ALLA PROPOSTA DI DELIBERA iscritta al punto 10 all'O.d.g. della seduta del Consiglio Comunale dell'08/03/2022 e avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.)"

I sottoscritti Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dello Statuto e del Regolamento delle Adunanze Consiliari del Comune di Scafati, propongono di emendare la proposta in oggetto nel seguente modo:

L'art. 136 è sostituito dal seguente

"Il Comune si doterà di apposito Piano del Colore nelle costruzioni" redatto al fine di promuovere la qualità percettiva ambientale delle differenti zone del territorio"

I consiglieri comunali

EMENDAMENTO 11 RUEC



Al Presidente del Consiglio comunale

100 oll

avv. Mario Santocchio

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTO ai sensi dell'Articolo 56 dello Statuto del Comune di Scafati e degli articoli 34 e 35 del Regolamento Adunanze consiliari in merito ALLA PROPOSTA DI DELIBERA iscritta al punto 10 all'O.d.g. della seduta del Consiglio Comunale dell'08/03/2022 e avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.)"

I sottoscritti Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dello Statuto e del Regolamento delle Adunanze Consiliari del Comune di Scafati, propongono di emendare la proposta in oggetto nel seguente modo:

Abolire l'art. 157

I consiglieri comunali

26

Reguero

Al Presidente del Consiglio comunale

avv. Mario Santocchio

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTO ai sensi dell'Articolo 56 dello Statuto del Comune di Scafati e degli articoli 34 e 35 del Regolamento Adunanze consiliari in merito ALLA PROPOSTA DI DELIBERA iscritta al punto 10 all'O.d.g. della seduta del Consiglio Comunale dell'08/03/2022 e avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.)"

I sottoscritti Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dello Statuto e del Regolamento delle Adunanze Consiliari del Comune di Scafati, propongono di emendare la proposta in oggetto nel seguente modo:

All'art. 174 Disposizioni transitorie e finali


eliminare le parole

"segnatamente con le norme analoghe riportate all'interno delle norme tecniche di attuazione del vigente PRG"

e sostituirle con le parole

"nonché prevalgono sulle definizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del vigente PRG in relazione alle definizioni di legge di cui all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 ed alle definizioni uniformi introdotte dall'allegato A del regolamento edilizio tipo"

I consiglieri comunali



Al Presidente del Consiglio comunale

avv. Mario Santocchio

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTO ai sensi dell'Articolo 56 dello Statuto del Comune di Scafati e degli articoli 34 e 35 del Regolamento Adunanze consiliari in merito ALLA PROPOSTA DI DELIBERA iscritta al punto 10 all'O.d.g. della seduta del Consiglio Comunale dell'08/03/2022 e avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.)"

I sottoscritti Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dello Statuto e del Regolamento delle Adunanze Consiliari del Comune di Scafati, propongono di emendare la proposta in oggetto nel seguente modo:

All'art. 4 introdurre il punto

1.8 bis Superficie permeabile SP

"Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera".

l consiglieri comunali

AF

Al Presidente del Consiglio comunale

avv. Mario Santocchio

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTO ai sensi dell'Articolo 56 dello Statuto del Comune di Scafati e degli articoli 34 e 35 del Regolamento Adunanze consiliari in merito ALLA PROPOSTA DI DELIBERA iscritta al punto 10 all'O.d.g. della seduta del Consiglio Comunale dell'08/03/2022 e avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (R.U.E.C.)"

I sottoscritti Consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dello Statuto e del Regolamento delle Adunanze Consiliari del Comune di Scafati, propongono di emendare la proposta in oggetto nel seguente modo:

All'art. 4 al punto 1.8 eliminare le parole

"Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria) introdurre il punto lpT = Sp / St lpF = Sp / Sf "

Ed introdurre il punto

1.8 ter Indice di permeabilità IPT/IPF

"Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria) introdurre il punto lpT = Sp / St lpF = Sp / Sf "

I consiglieri comunali

ETENDONENTO ALLE (1015E DI OSCIBERA ALL'ODGIO RESEC

pe of the

Si propone di eliminore dl'AnT.4 Define d'Octave Goilar de punta 4 sub 1 "old punto 13.3. empati edificationi proquetivi alle NTA.".

ins nour my lale Post Corella Consellouro Gosens. INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siamo più di nove, quindi c'è il numero legale. Entra in questo momento il Consigliere Grimaldi. Riprendiamo il Consiglio Comunale da dove eravamo rimasti ieri, quindi ricordo che stiamo trattando l'argomento numero 10: "Approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)" e che stavamo trattando gli emendamenti. Era venuto il momento dell'emendamento n. 16. Do la parola al Consigliere Russo per illustrare l'emendamento.

CONSIGLIERE RUSSO – Buonasera, Sindaco, Presidente del Consiglio, colleghi Consiglieri, Assessori, saluto i cittadini che ci seguono in streaming e i funzionari presenti. Questo emendamento si riferisce all'articolo 4, nelle definizioni il punto 1.8 contiene una definizione relativa alla superficie coperta e poi contiene un'altra definizione sotto di un rapporto che però non fa riferimento alla superficie coperta, quindi io propongo, per una facilità di lettura e una correttezza, pure per non slittare i numeri, di introdurre tra l'altro una definizione che fa parte delle definizioni di cui al Regolamento Edilizio tipo, l'1.8 bis, quindi: "Superficie permeabile", perché poi tra l'altro la troviamo pure negli indici che sono riportati di seguito, "È la porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera", quindi per rendere coerente il testo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo possiamo posticipare questo, ingegnere Russo? Perché l'architetto sta verificando se nel regolamento già c'è. Posticipiamo il 16 e 17. Allora passiamo all'emendamento n. 4, che sarebbe il n. 18 per me. Posticipiamo il 16 e 17 perché sono identici.

CONSIGLIERE RUSSO - Si propone di modificare l'articolo 4, eliminando una parte del punto 2.4.6. Il punto 2.4.6 recita: "La distanza dai confini di proprietà è la distanza minima misurata in direzione radiale dal profilo dell'edificio e la linea di confine". Si propone di eliminare quello che viene dopo e in particolare: "Il primo edificante può portare la propria costruzione fino al confine o arrestarla primo di esso senza alcuna preliminare autorizzazione o manifestazione di consenso da parte del confinante. Il secondo edificante potrà, a seconda della scelta del primo, arrivare anche egli fino al confine, costruendo in appoggio o in aderenza, oppure tenere la propria costruzione ad una distanza prevista dallo strumento urbanistico generale". La ragione di questo emendamento risiede nel fatto che noi abbiamo una disciplina delle distanze stabilita dal Piano Regolatore Generale, e su questo tema il Piano Regolatore Generale è chiaro, prevede che la distanza rispetto al confine possa essere ridotta fino a metri zero se c'è l'assenso del confinante interessato, nel momento in cui si va a prevedere questa norma nel Ruec, si crea un contrasto con la normativa di Piano Regolatore e quindi si genera innanzitutto una difficoltà interpretativa agli uffici che a mio avviso può essere anche fonte di contenzioso tra gli interessati, il comune e i controinteressati e tra l'altro senza distinzione, in teoria anche nelle zone agricole è possibile costruire a confine perché è una norma generalizzata, per cui per un duplice motivo, sia perché non sia opportuna, sia perché sia in netto ed evidente contrasto con il Piano Regolatore Generale, ritengo che questa norma vada cassata. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'esito della votazione è il seguente: 15 presenti, 1 astenuto, 14 votanti, 2 favorevoli, 12 contrari, l'emendamento è respinto. Passiamo all'emendamento n. 5 per il Consigliere Russo, n. 19 per noi. Prego, ingegnere Russo.

CONSIGLIERE RUSSO - L'emendamento n. 5 fa riferimento all'articolo 4 e in particolare al punto 4: Istituti di disciplina regionale e recepimento. In questa disciplina regionale, in particolare nel recepimento, ci sono dei riferimenti a normative urbanistiche del Comune non corretti e, proprio per questa ragione, premesso che riteniamo che sia materia da esaminare in sede di strumento urbanistico generale, ma pure per questi evidenti errori, riteniamo che sia da cassare completamente il punto. In particolare, per esempio, leggo il punto 1: "La perequazione urbanistica è regolamentata dal Punto 1.3.3: comparti edificatori perequativi delle NTA", evidentemente è una cosa non vera in quanto non esiste un punto 1.3.3 nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, quindi se lo votate, votate una cosa non vera, e dall'Art. 12 del Regolamento numero 5 del 4 agosto 2011. Ancora: "In relazione agli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana potranno essere applicate delle premialità, in coerenza con quanto previsto dal Puc, ovvero per interventi e programmi approvati dal Consiglio Comunale". Ovviamente premialità previste dal Puc non ce ne sono, non c'è il Puc. Al punto 2: comparto edificatorio, vediamo che si legge: "Si farà riferimento a quanto previsto dal vigente Puc", non mi risulta che ci sia un vigente Puc; al punto 3: "Con riferimento a quanto previsto dal vigente Puc"; "Con il presente Ruec è consentito il ricorso alla negoziazione urbanistica", questa invece non è una contraddizione, ma mi pare evidente che andiamo oltre quelle che sono le caratteristiche che deve avere un regolamento edilizio. nell'attuazione della strumentazione urbanistica di carattere generale. Quindi, per questi evidenti errori che citano anche norme inesistenti, propongo di abolire il punto 4.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, Votiamo,

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'esito della votazione è il seguente: 15 presenti, 0 astenuti, 15 votanti, favorevoli 3, contrari 12. L'emendamento è respinto. Passiamo all'emendamento n. 20. Prego, ingegnere Russo.

CONSIGLIERE RUSSO – L'emendamento all'articolo 5 nasce dal fatto che le definizioni riportate all'art. 5 da "manutenzione straordinaria" fino a "ristrutturazione urbanistica" non sono aggiornate al D.P.R. 380, quindi in sostanza io ho preso le definizioni del 380 e le ho riprese. Ora vorrei risparmiarvi la lettura, vi ho illustrato la sintesi dell'emendamento, perché sono tre pagine.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È recepito dal testo della legge? Va bene. Passiamo alla votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'esito della votazione è il seguente: 15 presenti, 14 votanti, 1 solo astenuto, l'argomento è approvato. Consigliere Russo, se poi può far avere all'ufficio un formato word del testo. Comunque sta agli atti. Passiamo all'emendamento n. 21. Prego, ingegnere Russo.

CONSIGLIERE RUSSO - L'emendamento si riferisce all'articolo 59, alla lettera f), che riguarda gli adeguamenti igienico sanitari e funzionali dei fabbricati esistenti. Noi in linea di principio ovviamente non siamo contrari agli adequamenti. però essenzialmente igienico sanitari effettivamente strettamente collegabili a tali esigenze, quindi proponiamo di rivedere questo punto e riscriverlo in questo modo: "Nel caso di unità abitative che presentino documentate carenze igienico sanitarie alla data di approvazione del presente regolamento edilizio, sarà l'adeguamento nella misura massima di 12 mg. Tale incremento andrà in ogni caso sottratto dalle eventuali superfici realizzabili con Piano Casa, per cui non sarà cumulabile con lo stesso". Quindi in sostanza scendiamo la possibilità di adeguamento dal 20% o, in ogni caso, da 20 mq massimo a 12 mq ed eliminiamo l'adeguamento funzionale che è una previsione un po' generica e quindi restringiamo l'adeguamento solo alle carenze igienico sanitarie, per realizzare un bagno, un servizio, diciamo appunto un locale igienico sanitario. Questo è il senso dell'emendamento.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Segretaria, passiamo alla votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Presenti 15, voti favorevoli 3, voti contrari 12, l'emendamento è respinto. Passiamo all'emendamento n. 22, prego ingegnere Russo.

CONSIGLIERE RUSSO - In caso di locali integrativi per la residenza, noi proponiamo di sostituire alle parole: "Detti locali possono avere una superficie massima di 24 mq (questo è il testo della norma); tale superficie può essere aumentata di mq 1,5 per ogni altra unità immobiliare. Detti locali devono avere un'altezza minima netta di 2,70 metri e godere di un rapporto minimo di illuminazione e aerazione come stabilito per i locali di categoria A1". Diciamo che la nostra idea è quella di evitare di poter realizzare dei locali eccessivamente estesi e soprattutto che possano diventare in realtà altro, perché 24 mq che possono essere realizzati per ogni abitazione più 1 metro quadrato e mezzo, quindi se abbiamo un edificio di dieci abitazioni possiamo realizzare un locale da 39 mq in un condominio e dell'altezza di 2,70, capirete bene che andiamo a realizzare dei locali di servizio che sono delle vere e proprie unità immobiliari e quindi proponiamo di sostituire con: "Detti locali possono avere una superficie netta massima di 12 mq; tale superficie può essere aumentata di mq 1,5 per ogni altra unità immobiliare fino ad un massimo di 30 mq in ogni caso. Detti locali devono avere altezza massima netta di 2,50 metri (cioè prevediamo un'altezza che non sia quella per le abitazioni, ma appunto per uso deposito o legnaia, come si suole dire), non potranno essere oggetto di uso a qualsiasi titolo da parte di terzi estranei alla residenza". Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Segretaria, passiamo alla votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'esito della votazione è il seguente: 15 presenti, 3 favorevoli, voti contrari 12, l'emendamento è respinto. Passiamo all'emendamento n. 23, ingegnere Russo.

CONSIGLIERE RUSSO – L'emendamento numero 23 riguarda l'energia elettrica fotovoltaica, alla quale sono favorevolissimo ovviamente, tra l'altro ho installato da diversi anni i pannelli pure a casa mia, vi è però un contrasto con il 115.2 che disciplina grosso modo la stessa cosa, almeno così mi sembra di aver capito. Io propongo di eliminare il 121 perché il 115, comma

2, disciplina l'energia fotovoltaica per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione e anche per i fabbricati industriali stabilisce una produzione energetica minima di 5 kw sui fabbricati non inferiori a 100 mq, poi il 121 va a disciplinare la stessa cosa, però non si comprende se riguardi tutti gli edifici a prescindere, non parla anche di quelli solo oggetto di intervento, perché il 121 ci dice che "è necessario l'impiego di generatori di energia elettrica da fonte rinnovabile, in particolare ove sussistano le condizioni è obbligatoria l'installazione di pannelli solari fotovoltaici allacciati alla rete elettrica (cioè obbligatoria per chi? Per tutti i proprietari di abitazione?) per la produzione di energia elettrica tali da garantire una produzione energetica non inferiore a 2 kw per ciascuna unità abitativa; per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 mq la produzione energetica minima è di 6 kw". Quindi da un lato c'è un contrasto proprio numerico con il 115 comma 2, perché per i fabbricati industriali il 115, comma 2, parla di 5 kw e questo parla invece di 6 kw e ovviamente il principio proprio generale è che invece questa norma sembra essere riferita indistintamente a qualsiasi fabbricato, non solo a quelli oggetto di nuova costruzione, a quelli oggetto di ristrutturazione. Per cui propongo di lasciare il 115, comma 2, ovviamente e questo qua di abolirlo. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie. Votiamo Segretaria.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il seguente: 15 presenti, 3 favorevoli, 12 contrari, l'emendamento è respinto. Passiamo all'emendamento n. 24. Prego, Consigliere Russo.

CONSIGLIERE RUSSO – L'emendamento è relativo all'articolo 136, Piano del Colore. L'articolo 136 recita, nel testo che ci viene proposto: "Il Comune è dotato di apposito Piano del Colore nelle costruzioni, (cosa che non mi risulta sia vera) redatto al fine di promuovere la qualità percettiva ambientale nelle differenti zone del territorio. L'eventuale approvazione e proposta di variante al Piano del Colore nelle costruzioni (quindi a un Piano che non esiste) è predisposta successivamente alla data di entrata in vigore del Ruec e conservano validità le disposizioni del Piano del Colore per il centro storico del capoluogo attualmente vigente", quindi avremmo anche il Piano del Colore per il centro storico del capoluogo, cioè in questo articolo sono scritte due cose che non sono vere. Quindi io propongo di sostituire l'art. 136 con il seguente: "Il Comune si doterà di apposito Piano del Colore nelle costruzioni, redatto al fine di promuovere la qualità percettiva ambientale delle diverse zone del territorio".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Bene. Passiamo alla votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il seguente: 15 presenti, 2 astenuti, votanti 13, 12 favorevoli, 1 contrario. L'emendamento è approvato. Adesso passiamo all'emendamento n. 25. Prego, ingegnere Russo.

CONSIGLIERE RUSSO – L'emendamento numero 25, credo sia solo un emendamento di pulizia del testo, perché abbiamo un articolo 157 che non ha contenuto. Quindi propongo di abrogare l'art. 157.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Votiamo.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'emendamento è approvato all'unanimità. Prego, ingegnere Russo.

CONSIGLIERE RUSSO - In sostanza questo articolo è stato oggetto pure di qualche confronto in Commissione, una prima volta quando con l'architetto non ci siamo trovati, una seconda volta anche in sua presenza e do atto all'architetto Lucido che su questa cosa ci siamo confrontati, Lui mi ha espresso la sua visione giustamente e io ho comunque ritenuto di presentare insieme ai colleghi un emendamento. L'articolo 174, che è quello delle disposizioni transitorie e finali, sostanzialmente dice: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Ruec sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme qui contenute (e questo proponiamo di lasciarlo invariato); le disposizioni del presente Ruec prevalgono su ogni altra norma regolamentare comunale con la quale risultino in contrasto o incompatibili, segnatamente con le norme analoghe riportate all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione nel vigente PRG". Noi proponiamo di eliminare "segnatamente con le norme analoghe riportate all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG", da sostituire con le parole "nonché prevalgono sulle definizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, in relazione alle definizioni di legge di cui all'art. 3 del D.P.R. 380 e alle definizioni uniformi introdotte dall'allegato a) del Regolamento edilizio tipo", cioè le definizioni dell'articolo 3 del D.P.R. 380, che chiaramente come diceva l'architetto Lucido sono una cosa dinamica e soprattutto le definizioni introdotte dal Regolamento Edilizio tipo evidentemente prevalgono sulle

definizioni contenute nel PRG. Solo su questi due aspetti noi riteniamo che le norme contenute nel Ruec possano prevalere, ma ope legis per una normativa di carattere superiore, sulle norme del PRG; riteniamo che invece norme tecniche introdotte con il Ruec, ad esempio su tutte quelle relative alle edificazioni a confine, non possono prevalere con una norma del PRG con essa contrastante. Questo è il senso di questo emendamento. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Bene. Passiamo alla votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il seguente: 15 presenti, 15 votanti, 3 favorevoli, 12 contrari, l'emendamento quindi è respinto. Passiamo un'altra volta all'emendamento n. 16. Senza che lo rilegge. Questo emendamento già è contenuto nell'art. 99 del Regolamento. Ora se alla luce di questo pensa di ritirarlo. O dobbiamo votarlo?

CONSIGLIERE RUSSO - Ma mi pare che l'articolo 99 non sia la definizione delle superfici permeabili.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora passiamo alla votazione dell'emendamento n. 16, quello che poi è stato posticipato. Per l'architetto Di Gregorio l'argomento già è disciplinato dall'art. 99 del Regolamento, per cui sarebbe un doppione. Prego Segretaria.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'esito della votazione è il seguente: 16 presenti, 16 votanti, 4 favorevoli, 12 contrari, l'emendamento è respinto. Ingegnere Russo, se illustra l'emendamento n. 17.

CONSIGLIERE RUSSO — Questo, come quello di prima, non era un emendamento politico, era un emendamento tecnico, per fare chiarezza. Noi nel punto 1.8 intitolato "Superficie coperta", abbiamo la definizione di superficie coperta e poi si legge: "Il rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale o fondiaria lpt = Sp /St" e c'è una formula, in realtà la seconda definizione è relativa non alla superficie coperta, ma agli indici di permeabilità territoriale e fondiaria, quindi io proponevo semplicemente di dare un titolo a questo punto e di indicarlo come 1.8 ter, quello di prima era 1.8 bis, da intitolare "Indice di permeabilità territoriale e indice di permeabilità fondiaria", che è quello c'è scritto appunto: rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale. Quindi semplicemente è una questione

lessicale di titolo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego architetto Di Gregorio.

ARCHITETTO DI GREGORIO – Ingegnere, chiedo scusa, quelle che sono riportate al punto 1 a seguire, in realtà sono le 42 definizioni nazionali che non possiamo modificare, perché sono delle invarianti a livello nazionale. Anche se è sbagliata la formula, anche se non corretta, ma dovrebbe essere il legislatore a modificarla. Quindi quel paragrafo è definito alle 42 definizioni nazionali e sono riportate là, dopo di che si lascia a quelle locali. Quello che voglio dire è che anche se una formula è sbagliata, noi non la possiamo cambiare.

CONSIGLIERE RUSSO – Lei forse non mi ha seguito, era distratto, io non propongo di modificare nessuna definizione nazionale e la prego di seguirmi quando parlo, però, perché Lei mi sta dicendo che io voglio modificare la definizione nazionale! Ma Lei che sta dicendo? Lei sta dicendo che io voglio modificare le definizioni contenute nel regolamento nazionale! Non ho detto questo, c'è la registrazione e la possiamo pure sentire! lo sto dicendo semplicemente che il punto 1.8 è scritto male ed scritto male perché ...

ARCHITETTO DI GREGORIO - Dobbiamo dirlo al governo, non a noi!

CONSIGLIERE RUSSO – Ma non è vero! Architetto, Lei non deve dire cose non vere, perché l'1.8 parla di superficie coperta e invece Lei mischia la superficie coperta con la superficie ...

ARCHITETTO DI GREGORIO - Non io, sono le definizioni nazionali!

CONSIGLIERE RUSSO - Non è vero! Architetto, Lei sta confondendo le idee ai Consiglieri volutamente, perché io le leggo l'indice di permeabilità e la definizione che Lei, in questo elenco di regolamento, ha mancato di indicare è l'indice di permeabilità! Dov'è scritto l'indice di permeabilità, me lo dice dov'è scritto? Architetto, Lei l'ha mancato! lo sto cercando di correggere!

ARCHITETTO DI GREGORIO – Le 42 definizioni sono invarianti, nel senso che il legislatore le fissa e da Treviso a Palermo sono valide a livello nazionale, dopo di che la permeabilità dei suoli, che ha un indice proporzionale, è già insito nell'articolo 99. Che cosa ho sbagliato?

CONSIGLIERE RUSSO – Ma Lei ogni cosa che ha mancato in questo 1.8 dice l'articolo 99!

ARCHITETTO DI GREGORIO - Ma sono le 42 definizioni nazionali! Ma

quale 1.8?! Quelle sono le 42 nazionali approvate in Conferenza Stato – Regione!

CONSIGLIERE RUSSO - Architetto, Lei non giochi con le parole! Lei può giocare con le parole con le persone che non capiscono di cose tecniche! L'indice di permeabilità, rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale, manca nel regolamento questo punto! E mi dispiace che l'architetto Di Gregorio mi accusi di voler cambiare le prescrizioni nazionali! Ma quale constatazione, architetto?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È una diversa visione! Prego Consigliere Grimaldi.

CONSIGLIERE GRIMALDI – Caro Presidente, cara Giunta, cari colleghi, cara stampa, c'è un punto che è molto semplice, noi non stiamo discutendo di vicende opinabili, stiamo discutendo dell'applicazione di legge, rispetto all'applicazione di legge un copia e incolla sbagliato può capitare a tutti, l'ostinazione a difendere un proprio errore dicendo bugie è una cosa abbastanza grave.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, però, ascoltatemi, i toni! I toni! "Bugie", non utilizziamo queste... E' una diversa visione e una diversa interpretazione!

CONSIGLIERE GRIMALDI – lo sto facendo un ragionamento in generale un po' banale, però mi segua e non mi interrompa! Mi ha mai sentito interrompere qualcuno in quest'aula?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, però la sto soltanto richiamando ad utilizzare ... Prego!

CONSIGLIERE GRIMALDI – La ringrazio! Quando c'è un punto dirimente come questo basta semplicemente prendere la legge, si va sul sito e si legge. La legge porta: superficie coperta, superficie permeabile, indice di permeabilità nell'ordine, il nostro Ruec porta: superficie coperta, manca la definizione di superficie permeabile, che era esattamente quello che con toni molto educati l'ingegnere Russo stava provando a spiegare. Se non mi credete, andate sul sito, lo leggete, c'è! Stiamo semplicemente provando a correggere in maniera collaborativa un errore di copia e incolla, che bisogno c'è di fare questa polemica? Io non comprendo!

ARCHITETTO DI GREGORIO - Non è copia e incolla, qui è riportato testualmente quello che è l'allegato A, che sono queste 42 definizioni...

CONSIGLIERE RUSSO – E Lei ha sbagliato! Ci manca la voce 9 e la voce 10 del quadro delle definizioni fino all'allegato A! Mancano due definizioni, manca la 9: superficie permeabile e la 10: indice di permeabilità! Per cui noi non vogliamo cambiare nessuna norma, però non possiamo...

ARCHITETTO DI GREGORIO - Sì, va bene, calma!

CONSIGLIERE RUSSO - No, calma Lei lo dice...

ARCHITETTO DI GREGORIO – No, lo dico a Lei, perché Lei si sta rivolgendo...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ascoltatemi! L'atteggiamento! Cerchiamo di... Allora passiamo alla votazione!

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'esito della votazione è il seguente: 17 presenti, astenuti 5, votanti 12, 5 favorevoli, 7 contrari, l'emendamento è respinto. Prego, Consigliere Maranca.

CONSIGLIERE MARANCA – Espongo l'emendamento. Si propone di eliminare all'articolo 4, ovvero l'articolo: definizione di categorie edilizie, al punto 4, sub 1, si elimina l'inciso dal punto 1.3.3 "comparti edificatori e perequativi dell'NTA e", stop, si elimina solo questo inciso qui.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'emendamento è approvato. No, era diverso, è una correzione, è uno schema partecipativo. Do l'esito della votazione: presenti 18, astenuti 5, votanti 13, voti favorevoli 13, l'emendamento è approvato. Si apre la discussione sulla proposta così come emendata. Chi chiede la parola? Prego, ingegnere Russo.

CONSIGLIERE RUSSO – Il Regolamento edilizio che abbiamo discusso e che ci apprestiamo a votare rappresenta uno degli elementi più importanti della pianificazione urbanistica comunale. L'art. 28 della Legge Regionale 16 del 2004 recita: "Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività di costruzione, modificazione e conservazione

delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanze edilizie e gli elementi architettonici e di ornato e gli spazi verdi e gli arredi urbani. Il Ruec, in conformità alle previsioni del Puc e dell'NTA, allo stesso allegate, definisce i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori". Due concetti sono evidenti, il Ruec dovrebbe seguire e non precedere il piano urbanistico comunale, le norme del Ruec dovrebbero essere conformi alle previsioni del Puc e delle norme tecniche di attuazione, ovvero dello strumento urbanistico generale. È vero che non c'è ovviamente un divieto ed è possibile approvare il Ruec anche in assenza del Puc, ma le considerazioni che noi facciamo sono le seguenti: non possiamo non sottolineare che ci troviamo di fronte ad un Regolamento edilizio che nasce non solo in assenza del Puc, ma anche in assenza dell'avvio di un dibattito aperto con la città su quale città vogliamo, in assenza di atti di indirizzo da parte degli organi competenti. Rispetto al secondo punto, cioè alla conformità del Ruec alle previsioni del Puc e delle norme tecniche, abbiamo evidenziato alcune palesi non conformità rispetto alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente. La possibilità di costruire sul confine in edificato, senza eccezioni nemmeno per la zona agricola, costituirà un evidente conflitto con le norme del PRG, conflitto che si tradurrà in contenziosi inevitabili amministrativi, civili e forse anche penali fra i controinteressati ed i malcapitati tecnici comunali che dovranno muoversi tra norme contraddittorie, tecnici comunali ai quali va tutta la nostra solidarietà. Altro contrasto con lo strumento urbanistico generale, con il Pip e forse anche con altre previsioni normative è la subordinazione al parere del Consiglio Comunale sugli insediamenti produttivi in area Pip, Consiglio Comunale che deve tenere conto della vocazione agricola e turistica, così è scritto, questo state approvando! Ricordo peraltro che le zone Pip a Scafati sono più di una e non è solo quella di via Sant'Antonio Abate e quindi per ogni zona Pip e per ogni insediamento si dovrà pronunciare il Consiglio Comunale? Secondo noi questo aspetto contrasta anche con le norme del Tuel e le prerogative degli organi di indirizzo politico di esecuzione e di gestione. Con gli emendamenti che avevamo presentato, avevamo provato sinceramente a migliorare nel merito un regolamento che, a nostro giudizio, è caratterizzato da numerose incongruenze, soffermandoci su quelle più evidenti. Il fatto che il Sindaco e la maggioranza relativa dei Consiglieri Comunali abbiano votato contro tutti o contro la stragrande maggioranza degli emendamenti più significativi, da quelli normativi a quelli che tendevano ad eliminare veri e propri refusi, testimonia la volontà di andare avanti non nell'interesse della città, bensì nel piantare le bandierine delle vittorie di Pirro. Scafati ha bisogno di un Piano Urbanistico Comunale in primo luogo e poi di un Regolamento Edilizio, ha bisogno di una visione di città che sia per quanto possibile condivisa e discussa con i cittadini e poi di regole tecniche su come realizzare la città. Anche sui parametri dimensionali che dovrebbero essere oggetto del Puc troviamo norme che prevedono la possibilità di realizzare volumetrie

aggiuntive notevoli, l'adeguamento igienico funzionale indistinto, pari a un 20%, con un massimo di 20 mq per unità immobiliare, considerato che a Scafati abbiamo circa 16.000 abitazioni, ipotizzando mediamente 15 mq ad abitazione, produrranno circa in teoria 720.000 metri cubi, che corrispondono a 9.600 nuovi vani. Ora, vorrei farvi presente che il Puc redatto dalla precedente amministrazione comunale prevedeva 2.400 nuovi vani, di cui 1.400 privati e 900 pubblici, noi con questo regolamento edilizio in teoria stiamo dicendo che potenzialmente si possono realizzare 9.600 nuovi vani, andiamo ad autorizzare circa quattro volte in più i vani che si potevano fare in base al dimensionamento del Puc, che peraltro la Provincia bloccò. L'approvazione di questo Ruec è in violazione quindi anche al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che detta dati dimensionali sugli incrementi volumetrici in base alla situazione demografica. A questo punto ovviamente mi pare inutile scendere nel dettaglio di tante altre piccole e grandi norme che potevano essere scritte meglio e sottolineare il principio che più di tutto, ovvero l'articolo 174, rende il Ruec sovraordinato al PRG, quello che noi riteniamo l'errore degli errori, di fatto ci troviamo di fronte ad una più o meno consapevole variante al PRG, variante di fatto, senza dircelo. Noi su questo ovviamente terremo alta la guardia e ci rivolgeremo agli organi competenti. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, ingegnere Russo. Altri interventi. Prego, Consigliere Grimaldi.

CONSIGLIERE GRIMALDI - Grazie, Presidente. lo intervengo nonostante faccia mie dalla prima all'ultima parola le considerazioni dell'ingegnere Russo, intervengo perché oggi noi affrontiamo un argomento di estrema importanza per il presente e per il futuro della città e credo sia nostro dovere come Consiglieri Comunali in quest'aula, sempre e comunque, spiegare ai cittadini le motivazioni del nostro voto in questo pubblico consesso. E dunque su questo ci sono due elementi sui quali vorrei soffermarmi, il primo di carattere generale, il secondo di carattere più particolare, che fa riferimento all'argomento che abbiamo in oggetto stasera. Sul primo punto, dalla discussione che oggi abbiamo avuto e dalla discussione che abbiamo avuto anche ieri ci è drammaticamente parso che l'Assessore all'Urbanistica, che presenta questo documento all'aula, non abbia letto il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale sul quale chiede il voto ai Consiglieri, perché nel caso l'Assessore all'Urbanistica avesse davvero letto questo documento e non si fosse accorto non solo delle immani discrasie normative e degli errori procedurali, ma anche dei continui riferimenti a regolamenti e norme che non esistono a Scafati, dal Regolamento sul Pip al Piano Colore, alla legge sulla ludopatia e via dicendo, ci troveremmo di fronte ad un elemento molto preoccupante e cioè che l'Assessore all'Urbanistica che chiede all'aula di votare questo regolamento, nel caso lo avesse letto, o non l'ha capito oppure

non conosce nemmeno la città che amministra ed è una vicenda estremamente grave! Ed è estremamente grave che chi propone questo regolamento non lo abbia nemmeno letto o, se lo abbia letto, o non lo ha capito o non conosce la materia di cui sta parlando. E d'altronde vorrei dire, e lo dico in particolar modo ai Consiglieri di maggioranza, verso molti dei quali nutro sincera stima e affetto, che ritengo un errore molto grave, e lo dico sinceramente senza polemica, che dinanzi ad emendamenti dell'opposizione non di carattere ostruzionistico, perché qui nessuno ha bloccato i lavori dell'aula proponendo di spostare una virgola o cambiare una lettera, ma dinanzi a discussioni oggettive su quello che possa essere il futuro della città, di quanti metri quadri si può aumentare una pertinenza, di qual è l'impatto volumetrico del Ruec rispetto al tessuto urbanistico della città, non che si scelga di votare contro, perché è legittimo, ma che si scelga di non intervenire nel merito spiegando alla città perché le opzioni proposte dalle opposizioni non sono credibili, perché non possiamo fare in quest'aula una discussione seria e serena nel merito delle vicende che con i nostri emendamenti abbiamo provato a porre all'attenzione di tutta l'aula e dunque della città? Questo è il punto! Magari abbiamo torto, magari è giusto prevedere un aumento di metratura non di 12 ma di 20 e, perché no, anche di 30, ma spieghiamo perché alla città! Magari è giusto costruire a confine anche in zona agricola, secondo noi no, ma spieghiamo il perché alla città! La volontà di non discutere di tutto questo, di non spiegare le ragioni, sul serio e senza polemica, è un atto di mancanza di rispetto verso il nostro ruolo e verso quello che rappresentiamo in quest'aula. Noi non è che siamo chiamati ad alzare la mano, in maniera preconcetta, voi a favore e noi contro, saremmo chiamati a discutere collettivamente, ognuno dalle proprie posizioni, per quello che dovrebbe essere il bene e il futuro della città! E anche spiegare ai cittadini la ratio e il perché noi prendiamo una decisione piuttosto che un'altra. Sull'argomento specifico invece, vengo al secondo punto, in particolare l'ultimo articolo del Ruec disvela una vicenda molto grave, lo spiegava molto bene l'ingegnere Russo, lo ha spiegato il collega Ambrunzo presentando i suoi emendamenti, abbiamo provato a dirlo in molti tratti della discussione di questi due giorni, il Ruec dovrebbe stabilire il come si costruisce, il Puc dovrebbe stabilire dove si costruisce, l'idea di sviluppo di città la definisce il Puc e prima di esso il Piano Regolatore, non il Ruec! Non a caso il Ruec è un atto amministrativo semplice, si vota in Consiglio Comunale senza nemmeno maggioranza qualificata, e non a caso, invece, le procedure di approvazione del Puc sono strutture complesse che necessitano di osservazioni, di ascolto con la cittadinanza, di pareri di altri diversi e soprattutto gerarchicamente superiori organismi di controllo, è evidente anche da un punto di formazione delle due norme che sia il Ruec a dover stabilire il come si costruisce rispetto al dove stabilito dal processo più ampio partecipativo e appunto complesso del Puc. E noi stasera invece discutiamo di un regolamento che non solo da un punto di vista dell'impostazione

complessiva, il richiamo alla perequazione urbanistica, il richiamo ad altre vicende, prova a superare il Puc, ma che evidenzia, lo raccontava benissimo prima di me l'ingegnere Russo, molti episodi di contrasto rispetto a quello che è il Piano Regolatore oggi vigente ed è una vicenda illegittima da un punto di vista amministrativo, che porterà confusione tra i cittadini, confusione tra gli uffici e un'enorme mole di contenziosi. D'altronde, vorrei dirlo nella maniera più semplice possibile e anche qui senza polemica, è evidente che se avessimo discusso del Piano Urbanistico Comunale della Città di Scafati in un processo partecipato e condiviso non avremmo dedicato circa 30 - 35 pagine a elementi fondamentali, per carità, come gli allevamenti bovini, le vasche, lo smaltimento dei liquami da allevamento bovino, le lagune ed altre vicende di questo tipo, ma pare a volte, leggendo questo Ruec, che l'ispirazione di questo documento non sia sostanzialmente costruita sul tessuto urbano, sulla storia, sull'identità, sulla vocazione produttiva della nostra città, ma quasi orientato, costruito, pensato rispetto a un luogo molto diverso dal nostro, dove magari insistono caseifici, molti tipi di allevamenti, il problema oggettivamente (quello sì) delle vasche di smaltimento dei liquami, dove possono esistere zone turistiche vicino a piani di insediamenti produttivi, dove non ci sono regolamenti già approvati, dove ad esempio c'è già il Piano Colore, dove stanno le spiagge, insomma sembra che non sia esattamente tarato sulla nostra città, ma ciò è consentito proprio perché il Ruec è un regolamento semplice, non un atto complesso e proprio per questo non può in nessun caso derogare a quelle che sono le norme dello strumento urbanistico prima del Piano Regolatore e poi del Puc. D'altronde, e chiudo, è abbastanza evidente leggendo il Ruec, lo diceva meglio di me prima l'ing. Russo e lo diceva il collega Ambrunzo, ogni due pagine c'è, non a caso, il riferimento al Puc, alle norme del Puc, a quello stabilito dal Puc, perché è evidente anche a chi lo ha scritto che non può esserci Ruec senza riferimento al Puc. E dunque noi avremmo dovuto sfruttare questi mesi e questi anni a costruire assieme alla città finalmente un Piano Urbanistico Comunale e poi a stabilire il come costruire tramite il Ruec.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Grimaldi. La parola al Consigliere Acanfora.

CONSIGLIERE ACANFORA NICOLA – Buonasera a tutti. Ci troviamo questa sera a votare per un Regolamento, il Ruec, che sicuramente sotto certi aspetti ci lascia perplessi. Voglio chiarire però questa perplessità, cioè è un regolamento che andava fatto insieme al Puc? Credo di sì. È un regolamento che molto probabilmente in qualche articolo tozza con le norme tecniche di attuazione del nostro PRG? Credo di sì, può essere che mi sbaglio, ma potrebbe essere, questo poi lo vedremo dopo. Però il Ruec è un insieme di norme generali, oltre alle 42 definizioni che esistono a livello nazionale, che inizia a dare alla città uno strumento che mancava. Noi, nella precedente

amministrazione avevamo provato ad approvare il Puc, poteva essere un Puc fatto bene o fatto male, avevamo una visione di città, abbiamo cercato di metterla in campo, da quel momento ad oggi Scafati è caduta nella preistoria urbanistica, a Scafati non si fanno cose normali perché non abbiamo i regolamenti, non abbiamo le norme, non abbiamo tutta una serie di cose che purtroppo a Scafati servono. I nostri tecnici, oltre che i nostri cittadini, lavorano e chiedono al comune cose normali per avere nella migliore delle ipotesi, se la risposta la si ha e in tempi molti lunghi, risposte ormai superate dalla giurisprudenza a livello nazionale. Allora il Ruec sicuramente sotto certi aspetti poteva essere fatto meglio, poteva essere discusso meglio, avremmo potuto fare anche un lavoro migliore, ma è un primo punto di partenza che può sempre essere modificato, essendo un regolamento, che ad oggi va comunque nell'interesse dei cittadini, perché, e questo è il secondo punto che volevo affrontare, oggi un cittadino medio chiede al comune una concessione e può avere le risposte più disparate in base a chi istruisce quella pratica, con il Ruec si fa un passo in avanti. la norma, giusta o sbagliata, vale per tutti e insieme al Ruec io mi auguro che quest'amministrazione voglia portare pure tutti gli altri regolamenti che noi abbiamo lavorato in Commissione Urbanistica e in Commissione Statuto, per avere una uniformità di giudizio rispetto alle stesse fattispecie e in questo caso possiamo muoverci su due fronti: o gettiamo il bambino con l'acqua sporca oppure iniziamo a tenerci un qualcosa di positivo, che poi può essere migliorato. Ed è per questo che stasera preannuncio la nostra astensione, che non è da intendere in modo negativo, ma è un'astensione che vi dà fiducia rispetto a un qualcosa che oggi c'è e prima non c'era, quindi i cittadini di Scafati possono anch'essi entrare urbanisticamente non più nella preistoria, ma nell'attualità. Poi, mi auguro ovviamente che insieme al Ruec, quanto prima, perché il Ruec fa riferimento al Puc, voi vi dovrete fare promotori del nuovo Piano Urbanistico Comunale. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Acanfora. La parola al Consigliere Maranca. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE MARANCA – Grazie Presidente. In verità dopo l'intervento di Nicola Acanfora quasi rendo superfluo il mio successivo, perché in molti punti sono d'accordo con Nicola. Esiste solo il Puc come strumento urbanistico? No, c'è anche il Ruec. E la città di Scafati ha bisogno un Puc? Assolutamente sì. Quando ne ha bisogno? Il più presto possibile! Quindi da questo punto di vista noi siamo certi e convinti che con l'amministrazione Salvati daremo un impulso di celerità, perché una città di 50.000 abitanti ha diritto e necessità di un Piano Urbanistico Comunale, quindi da questo punto di vista siamo tutti d'accordo, però non esiste solo il Puc, né esiste una norma che dice che il Ruec si fa dopo il Puc. Quindi io lodo l'attività svolta dagli uffici, lodo l'attività svolta dall'amministrazione, mi associo a quello che ha detto Nicola ed era

quello che in realtà avrei voluto dire e cioè che è un regolamento, solo chi non fa non sbaglia, lo dico spesso, sicuramente c'è qualcosa di perfettibile, non mancherà a noi di andare a rettificare quelli che possono essere dei piccoli refusi, ma nulla che va poi a stravolgere l'impianto di un buon lavoro, perché ripeto è stato un ottimo lavoro, per una semplice motivazione, perché le norme possono piacere o meno, ma la cosa importante è che esse siano certe e siano certe per tutti e questo è il valore aggiunto dello strumento che oggi ci apprestiamo a votare in Consiglio Comunale, perché il diritto dei cittadini è quello di avere una norma chiara, un testo unico dove poter apprendere informazioni. Tra l'altro il Ruec serve a svolgere una funzione di controllo sull'esecuzione delle trasformazioni urbane degli interventi edilizi, che è tutt'altra cosa rispetto al Puc. Quindi noi lodiamo l'attività svolta oggi, se ci sarà la necessità di apportare successivamente dei correttivi lo faremo insieme alla parte dell'opposizione che vuole in qualche modo collaborare per lo sviluppo di città, poi è del tutto evidente che c'è una parte di opposizione, che io comunque rispetto, che ha una visione diametralmente opposta alla nostra di città, loro vogliono una città ingessata, sono contro lo sviluppo, noi invece vogliamo una città di Scafati che cresce da un punto di vista imprenditoriale, da un punto di vista urbanistico, una città che si stabilizzi in maniera stabile sopra i 50.000 abitanti, trasformare Scafati da un grande paesone a una vera città, questa è la nostra visione di Scafati ed è diametralmente opposta alla sinistra e rispetto in questo poi saranno i cittadini a decidere che Scafati vogliono realizzare. Quindi il voto di Fratelli d'Italia è favorevole alla proposta. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Maranca. Mi ha chiesto la parola il Consigliere Bottone.

CONSIGLIERE BOTTONE - Buonasera a tutti. Quest'amministrazione da quando si è insediata a Scafati qualunque cosa ha fatto è sempre negativa, forse alcune persone non si rendono conto che da una città di 50.000 abitanti siamo scesi a 47.000. Perché? Perché questa città fra poco la chiameremo la città morta. Allora si tenta di fare un regolamento e non va bene, si tenta di portare qualcosa, non va bene, si prendono delle decisioni in Commissione e non va bene! Questa è una città, grazie anche all'architetto Lucido Di Gregorio che sta pianificando questo territorio con uno strumento che dà possibilità di sviluppo alla città, perché secondo me voi non girate un po' per Scafati e vi fate una domanda con gli imprenditori, con la gente comune di cosa pensano di queste cose, si guarda sempre in negativo. Ricordatevi che questa città è stata sciolta due volte sempre per motivi poco chiari. Che cosa vogliamo fare? È bello fare opposizione, ma prendere delle responsabilità anche urbanistiche, facciamo come Pulcinella, la città di Pulcinella, "sì, va bene lo strumento", "io mi astengo, però facciamo i correttivi eccetera". Qua bisogna avere il coraggio urbanisticamente di dare il futuro alla città, ai nostri

figli, ai commercianti, alle industrie! La dovete smettere di fare ostruzionismo in questa città, l'avete ridotta alla fame! Se non siete in grado di governare, andatevene a casa! Avete tentato di portare quest'amministrazione a casa, non ci siete riusciti! Il futuro è dei giovani, i nostri figli che futuro avranno in questa città? Allora chi ha il coraggio e vuole affrontare, vota a favore stasera! E poi trattiamo! Il voto della Lega è a favore. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Bottone. La parola al Consigliere Ambrunzo. Prego.

CONSIGLIERE AMBRUNZO – Buonasera e grazie per la parola. lo stasera avevo deciso di non parlare nel merito, perché abbiamo provato a condividere il Ruec attraverso anche degli emendamenti, che era una proposta di collaborazione, non era qualcosa di ostruttivo e nemmeno di offensivo verso nessuno, come nelle altre occasioni anche questa volta siamo stati additati di ostruzionismo, che non c'è stato, si è tentato ... Allora, Presidente, io sono stato in silenzio quando parlava il Consigliere Bottone, ti invito a riprendere il Consigliere perché sinceramente!

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Invito a non interrompere il Consigliere Ambrunzo!

CONSIGLIERE AMBRUNZO - Poi sento dire una sinistra che va contro lo sviluppo, io sinceramente sono un po' stufo di queste definizioni di sinistra e destra, anche se sono di sinistra da sempre, come diceva il Sindaco ieri c'è un'appartenenza e non la rinneghiamo mai e su questa definizione ero d'accordo, ci sta qualcuno che nella vita l'avrà rinnegata e va bene, ognuno fa le cose che vuole, io di sinistra e destra conosco le due mani che dovrebbero lavorare insieme per raggiungere un obiettivo. Quindi, caro Luca. io ti stimo, sei un uomo molto preparato, ma queste definizioni di sinistra e destra, qualcuno che va contro lo sviluppo della città, allora parliamo di sviluppo della città! A me all'università hanno insegnato che c'era una differenza tra urbanistica ed edilizia, l'architetto me la può spiegare ancora meglio perché è un egregio professionista, bisogna fare urbanistica a Scafati, per lo sviluppo bisogna fare urbanistica, questo poteva essere un punto di partenza, abbiamo tentato di condividerlo con degli emendamenti, perché per esempio nelle Commissioni dove sto io non se n'è mai parlato, ovviamente perché forse non riguardava le Commissioni e quant'altro, non so però quante volte l'argomento sia stato trattato in Commissione Urbanistica, chiederò poi all'ingegnere Russo, ma se non ricordo male una o due volte. Di più? Allora sono informato male io sulla cosa. L'argomento siccome riguardava un po' gli interessi di tutte le sfaccettature economiche e sociali della città, poteva essere trattato anche nelle altre Commissioni, è un appello, ci sono Commissioni che addirittura non si fanno più da gennaio, qualche

Commissione non si fa da dicembre, io sto in Commissione Lavori Pubblici, il Sindaco l'altra volta, quando c'è stata la sfiducia, ha letto un documento parlando per tanto tempo e io l'ho ascoltato, ha detto sono state fatte diverse cose a livello di lavori pubblici e quant'altro, però nella Commissione dove io sto non vengo nemmeno convocato, Sindaco! Il tentativo di condividere poi un regolamento e di non fare ostruzionismo c'è stato, abbiamo fatto delle proposte, alcune andavano nel verso della legge, non è che andavano contro la legge o era qualcosa di fantasioso, essere accusati poi di voler fare ostruzionismo, questo davvero fa male! Dobbiamo smetterla di fare queste cose, perché veramente dobbiamo pensare agli interessi della città e potevamo farlo insieme. Adesso dopo ventotto emendamenti che abbiamo fatto in tre, quasi tutti e ventotto bocciati, che voto vi aspettate da noi? Abbiamo condiviso il documento con voi? Assolutamente no! Quindi, vuoi o non vuoi, per la mancanza di ragionamento che c'è stata tra le parti, si fa prima, si fa dopo, si fa prima il Ruec, eccetera, io invito sempre ad andarsi a vedere la definizione di urbanistica e di edilizia, che sono due cose sostanzialmente diverse, che si possono anche abbracciare, ma si dovevano abbracciare in maniera diversa. Lo sviluppo si fa con l'urbanistica, non si fa con l'edilizia, noi dobbiamo essere in grado di far ragionare le varie parti della città tra loro, l'urbanistica è puntuale, il resto è un concetto di massa. Quindi se non riusciamo a dialogare all'interno delle Commissioni, all'interno del Consiglio Comunale, io penso che non facciamo un favore a nessuno. Quindi, ripeto, purtroppo il nostro voto è contrario, almeno di "Insieme per Scafati", perché questo documento abbiamo provato a condividerlo, ma non abbiamo avuto la possibilità di farlo. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mi ha chiesto la parola Carella. Prego.

CONSIGLIERE CARELLA — Indipendentemente dal punto di vista tecnico, perché è appena il secondo Consiglio Comunale,voglio esprimere però una considerazione, la esprimo perché lacci e lacciuoli che già come stesso voi avete detto che Scafati è immobile, avete accusato spesso che Scafati è ferma e proprio per questo motivo io con tutta l'amministrazione e la maggioranza stiamo facendo sforzi ogni giorno, io da ieri, ma fino alla fine, la questione è anche l'indirizzo politico che questa maggioranza vuole dare alla città, un'impronta nuova dal punto di vista sociale per lo sviluppo economico e finanziario della città, indipendentemente dal punto di vista che voi avete accusato per tanto tempo, una macchina comunale che sta facendo passi dopo passi e quindi pure con le Commissioni vedremo la grande partecipazione che con i miei amici di viaggio faremo nel corso dei mesi. Quindi io dal punto di vista politico vi invito, nonostante tutto, non solo a calmare i toni e siamo costruttivi proprio per questa città. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La parola al Sindaco. Prego Sindaco.

SINDACO - Consiglieri, scusatemi, io vi ho ascoltato in religioso silenzio in queste oltre tre ore di presentazione degli emendamenti fatti dalla minoranza, emendamenti assolutamente rispettabili, perché c'è un lavoro sicuramente certosino fatto a casa, anche in assenza ovviamente dell'ufficio, è chiaro che però rispetto anche ad un'attività delle Commissioni Consiliari, già da inizio dicembre leggo che vi siete incontrati varie volte per stilare un atto del Consiglio Comunale ovviamente condiviso e per poter andare avanti su questi che sono i regolamenti per quanto riguarda le attività edilizie e pianificatorie. Ascoltavo prima quello che è un po' il passato di questa amministrazione, quell'amministrazione poi successivamente sciolta per infiltrazione mafiosa, si parlava di come entrare nella storia, ricordo che alla seconda osservazione, per quanto riguarda il Puc, io e il Consigliere Santocchio uscimmo, osservazioni mai discusse nelle Commissioni consiliari e presentate così, tutto a un tratto in Consiglio Comunale e poi siamo entrati veramente nella storia con i fatti giudiziari che purtroppo sono all'attenzione di tutti. Però, non è il momento di parlare del passato, ma è il momento di parlare del presente e del futuro di questa città. Credo che sia un passo importante e fondamentale per chiarire le regole dell'attività edilizia, perché purtroppo senza regole c'è l'autonomia degli uffici e l'indipendenza degli uffici, pertanto lo stesso argomento può essere affrontato e visto sotto due profili diversi. lo non sono un tecnico, non sono un ingegnere, sono un tecnico per quanto riguarda la medicina legale e sapete che prima sulle tabelle di legge per le invalidità civili del '92 c'erano le Commissioni che valutavano le stesse patologie in maniera completamente difforme, poi il governo è uscito con una legge nazionale, con le tabelle di legge nelle quali a tale patologia corrisponde tale menomazione e tale percentuale, quindi c'è stato un orientamento univoco tale da evitare quelle che erano le difformità valutative. È chiaro che nonostante le tabelle possono esserci delle difformità valutative, ma avendo delle regole chiare e nette è molto difficile andare fuori tema. E allora devo dire rispetto anche al recente passato che abbiamo ereditato che abbiamo fatto un passo in avanti veramente importante per portare regole, legalità e soprattutto trasparenza, rispetto a quella che è l'attività edilizia e pianificatoria. Ovviamente sono due passi sincroni ma diversi, quella che è la pianificazione urbanistica e quello che poi è il Ruec, su quello noi stiamo andando avanti, cercando di recuperare da quel passato remoto, e mi auguro che lo sia sempre di più, qualche piccolo atto positivo, quindi siamo andati a recuperare la progettazione della Mesolella, inizieremo chiaramente a ragionare con la città, con il Consiglio, con le Associazioni e con le Parrocchie di quello che sarà il futuro urbanistico di questa città. Ma non dimentichiamoci che il PRG non è stato il massimo dello sviluppo e della legalità, con il PRG abbiamo dato l'opportunità ad alcune famiglie di arricchirsi su terreni agricoli per fare speculazioni edilizie, per far arricchire i compassi d'oro e sappiamo i nomi, perché poi a Scafati conserviamo la

memoria storica delle famiglie e di chi rispetto alle speculazioni edilizie si è arricchito e chi non si è arricchito e ha vissuto del proprio lavoro. Allora rispetto anche a tutto questo io credo che ognuno debba fare la propria parte, la minoranza propone degli emendamenti, la maggioranza nell'ambito di quella che è la propria onestà intellettuale e morale vota a favore, si astiene o vota contro. Rispetto a tutto questo ci auguravamo che questo dibattito era più opportuno che nascesse nelle Commissioni Consiliari, alla presenza anche dei dirigenti. Poi le frecciatine delle provenienze dei dirigenti le rimando al mittente, perché poi ognuno proviene da una sua collocazione geografica, ha una sua storia e nella sua attività professionale mette la conoscenza del proprio territorio, credo che rispetto, perché no, anche a una visione straordinaria e allo stesso tempo di una grande Europa rispetto a questo brutto momento storico, pensare che se uno proviene poi da Angri, da Capaccio o da Scafati e ha maggiori professionalità, credo si definiscono da sé queste cose. Relativamente poi alle tante note della stampa che noi leggiamo continuamente, qualcuno ricorda poi il film di Francesco Rosi: "Mani sulla città", le nostre mani sono pulite, abbiamo amministrato e stiamo amministrando in una massima trasparenza e legalità, non abbiamo alcuna speculazione da fare, siamo pronti a confrontarci quanto prima con la città per la nostra idea di città. Sicuramente andremo incontro a quello che è il vaglio degli elettori, perché, grazie a Dio, la democrazia è proprio questo e poi gli elettori mi auguro tra due anni possano giudicarci se abbiamo lavorato bene o abbiamo lavorato male. Chiaramente è normale che si formi l'alternativa, è legittima, però che poi si vada ad infangare l'operato delle persone perbene che fanno politica con senso di missione, di passione civile verso la propria città, non lo consentiamo a nessuno. Se ci sono elementi penalmente rilevanti, mi fate la cortesia di presentare esposti, sono io a firmarli insieme a voi. Nel caso di specie, ripeto, è un progetto importante, abbiamo lavorato tanto, continueremo a lavorare, perché poi è chiaro che, se fossi stato sfiduciato il 14 febbraio, il Ruec non l'avremmo portato alla città, è veramente un altro tassello importante, come le assunzioni, come la società consortile, andremo nel prossimo Consiglio Comunale anche a deliberare per quanto riguarda il Piano Industriale e quindi anche la stabilizzazione dei dipendenti del piano di zona, sono grandi attività fatte veramente con grandi sacrifici e devo ringraziare non solo ovviamente la mia maggioranza, ma soprattutto l'architetto Lucido Di Gregorio, perché poi mentre prima si andava all'esterno e si spendevano 80 - 100 mila euro per la redazione del Puc, noi facciamo tutto nell'ufficio e quindi per il piano di riequilibrio cerchiamo di non spendere cifre enormi, quindi veramente lo devo ringraziare, ringraziare perché devo dire anche la riorganizzazione degli uffici, non so se qualche Consigliere di minoranza ha il tempo di passare negli uffici urbanistici, abbiamo riorganizzato un po' tutti gli uffici e veramente credo che sia un segnale importante non solo per i tecnici, ma per il cittadino, perché sa che nell'ufficio c'è una persona seria che affronta il cittadino, cerca di risolvere le

difficoltà, anche perché sapete che per quanto riguarda l'urbanistica abbiamo un'eredità pesante da governare, con la quantità di abusi edilizi e allora bisogna da un lato controllare il territorio, ma soprattutto affidarci ad una persona seria, un professionista responsabile e una persona che proprio perché non è del territorio non ha nessun interesse in particolare per una sua eventuale quanto illegittima speculazione. Rispetto chiaramente al passato remoto, si definisce da sé, credo sia inutile andare ancora su queste argomentazioni, credo che dobbiamo guardare avanti insieme, fiduciosi dei grandi risultati che stiamo apportando a questa città. Certo non possediamo la verità, forse solo qualcuno in quest'aula la possiede, io non la possiedo, umilmente faccio il mio mestiere di Sindaco mettendomi a disposizione di questa collettività e sperando che rispetto a questi risultati anche difficili che abbiamo ereditato stiamo andando avanti veramente per dare un futuro migliore a questa città. La sfida è far rimanere gli imprenditori in questa città, cercare di far rimanere i nostri giovani in questa città, che inizia a valutare del suo sviluppo e credo che lavorando veramente con serietà, con impegno e abnegazione, e soprattutto mettendo al centro gli interessi dei cittadini, noi riusciamo a fare insieme cose straordinarie e ringrazio il voto sicuramente favorevole della mia maggioranza a quest'atto importante che è il Ruec.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene. Se non ci sono altri interventi passo alle dichiarazioni di voto. Prego, per dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE GRIMALDI - Grazie mille, Presidente. Innanzitutto vorrei dire che già ritengo sbagliato politicamente, come spesso accade in quest'aula, che un Sindaco, anziché parlare del presente e del futuro, parli del passato. ritengo però ancora più grave che quando si parla del passato lo si faccia in maniera distorta e inesatta. Il Piano Regolatore di questa città, tra l'altro costruito in tempi nei quali a quest'aula si dava molto rispetto da tutte le parti, fu invece la risposta alle grandi speculazioni edilizie che in zona agricola erano avvenute precedentemente, fu la risposta, non fu la conseguenza, fu una risposta di dignità e di legalità di questa città e da questo punto di vista jo vorrei dire al dottor Salvati che quando si è in quest'aula, l'ho già detto e lo ripeto, non si fanno allusioni, si fanno nomi, perché noi non siamo dinanzi a un bar con degli amici, siamo nel luogo dove si rappresenta la democrazia di questa città e quindi io chiedo, siccome tra l'altro non ero nato, si può sapere chi sono questi nomi che hanno prodotto queste speculazioni edilizie in questa città che Lei cita ogni due mesi in quest'aula? Per saperlo! lo, come buona parte anche dei cittadini che ci ascoltano, magari, non eravamo nati, il Vicesindaco Porpora non era nato, non so l'Assessore Sicignano se fosse nato o meno, insomma magari se Lei ci dice i nomi di chi sono queste famiglie, noi capiamo, discutiamo, capiamo se ancora oggi influiscono nella vita della città, così magari facciamo un'operazione di trasparenza verso quest'aula e verso i cittadini. Poi vorrei dire al Sindaco con molta chiarezza.

quando guardiamo che qualcosa non va, noi, gli esposti li facciamo, è Lei che tutt'al più si lamenta tramite la stampa che ha qualche problema di insonnia notturna a causa degli esposti delle opposizioni! Quindi da questo punto di vista la prego di scegliere quale gemello parla in quest'aula e quale gemello parla ai giornali e di concordare le versioni. Se Lei vuole che i Consiglieri di opposizione facciano gli esposti, noi li facciamo quando guardiamo qualcosa di non legale perché è nostro dovere, noi siamo pubblici ufficiali e quindi abbiamo il dovere di denunciare, non la possibilità, ci dispiace però che chi ci invita a fare gli esposti poi lamenta tramite Libro Cuore sulla stampa notti insonni. Detto questo, vorrei dire che sono incredibilmente d'accordo con un pezzo dell'intervento del collega capogruppo della Lega Nord, è quello che sosteniamo noi da tempo, cito testualmente: "Se non riuscite a governare andate a casa"! Noi non sappiamo più come dirvelo", però sono contento sia giunto anche Lei a questa conclusione. Tra l'altro vorrei dire, e chiedo a me stesso, chiedo al Presidente del Consiglio Comunale, chiedo a chi ci ascolta, che cos'è ostruzionismo? Ostruzionismo sono trenta emendamenti dei Consiglieri Comunali di opposizione che nel merito impegnano qualche ora del prezioso tempo del Consigliere Bottone, costretto a fare il Consigliere Comunale in quest'aula e a discutere nel merito della città, questo è ostruzionismo, o ostruzionismo sono venti Assessori cambiati in tre anni, due azzeramenti di Giunta e, lo ricordo, fino a qualche settimana fa un mese la macchina amministrativa ferma a causa dell'ennesima crisi di maggioranza? Chi lo fa l'ostruzionismo, capogruppo della Lega? Noi che parliamo nel merito della città o voi che ogni due mesi la città la bloccate per litigare al vostro interno? Se Lei si gira alla sua sinistra può chiederlo al collega Attianese chi voleva mandare a casa quest'amministrazione, va bene? Allora in quest'aula si va nel merito delle cose! È vero, non ci siamo riusciti, per carità! Infine ... Presidente, io non ho interrotto nessuno! Infine vorrei dire qui c'è la Segretaria generale, c'è il Presidente del Consiglio, ci sono Forze di pubblica sicurezza, ho ascoltato una cosa molto grave, si è detto "viviamo in una città sciolta due volte per motivi poco chiari", che significa poco chiari? I motivi dello scioglimento io li ho letti entrambe le volte nella relazione di scioglimento preparata dalla Prefettura e approvata dal Ministro degli Interni e poi vidimata dal Presidente della Repubblica! Se qualcuno pensa, dicendolo in quest'aula, che vi siano motivi poco chiari sullo scioglimento, ha il diritto e il dovere di dire in quest'aula a cosa ci si riferisce e io le chiedo ufficialmente l'invio di questo verbale al Prefetto e alla Procura della Repubblica, perché abbiamo il diritto di sapere, noi e la città, a cosa ci si riferisce quando si parla di motivi poco chiari che hanno prodotto per due volte lo scioglimento del Consiglio Comunale per camorra in questa città! Quando si parla in quest'aula si misurano e si pesano le parole! E, allora, dinanzi ad accuse gravissime fatte in quest'aula, io le chiedo, a Lei e alla Segretaria generale, l'invio di questo verbale al Prefetto e alla Procura della Repubblica, perché mi pare si evidenzino e si adombrino sospetti molto gravi sulla vita democratica

di questa città, sulla tenuta della Commissione Straordinaria, sulle scelte del Prefetto, sulle scelte del Ministero degli Interni, di due Ministeri degli Interni e sulle scelte del Presidente della Repubblica. Infine ribadisco il nostro voto contrario, ribadendo che contro un argomento che riteniamo sbagliato ci appelleremo in tutte le sedi opportune.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo alla votazione. Prego, Consigliere Bottone, però ...!

CONSIGLIERE BOTTONE – Lega Nord, Lega Sud, Lega come vuole, la città è ferma e quando si leggono le notizie sui giornali, non lo diciamo noi, va bene? Lei parla sempre che Lei invia, invia, invia! Sempre a pensare male! lo ho detto un'altra cosa, ho detto ogni cosa che si fa non va bene in questa città, allora se vogliamo fare una cosa di collaborazione, si vota a favore e poi ci sediamo e ragioniamo sugli argomenti, non abbiamo parlato né di camorra né di niente, perché a me non mi interessa niente, va bene? Mi interessa il futuro dei giovani in questa città! Se Lei ora vuole cambiare le parole, non è così! Non è così! E la invito a non offendere!

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Grazie Consigliere Bottone. Prego Consigliere Acanfora, per dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE ACANFORA NICOLA - Mi pare di assistere a delle discussioni che hanno dell'assurdo, veramente discussioni che hanno dell'assurdo! Parte dell'opposizione presenta degli emendamenti, giusti, sbagliati, alcuni sono stati pure approvati, vuol dire che un minimo di ragione chi ha presentato quegli emendamenti l'aveva, un'altra parte di opposizione dichiara di astenersi perché comunque si sta dotando la città di uno strumento che può migliorare la vita dei singoli cittadini, quindi voglio dire anche un'apertura, ma gli stessi amici della coalizione "Insieme per Scafati" hanno presentato degli emendamenti, ma non hanno fatto discussioni, per tutta risposta della maggioranza, il Sindaco, va bene, si è affezionato alla questione dello scioglimento, io farei notare a tutta la maggioranza che l'Assessore Sicignano ha fatto l'Assessore nella Giunta Aliberti fino all'ultimo giorno, la dottoressa Ugliano è stata Assessore e poi Consigliere Comunale, alla fine poi si è recata all'opposizione, il Presidente Coppola, da voi nominato, faceva parte di quell'amministrazione, Vitiello ed altri, responsabilità penale è personale, quindi chi ha sbagliato paga, chi non ha sbagliato sta qua, viene eletto e continua a fare politica. Quindi io dico, rispetto a un argomento che va nell'interesse dei cittadini, parlare del passato, di scioglimento, secondo me è inutile e non serve alla causa. Noi dobbiamo guardare al futuro! Il Consigliere Bottone dice "voi dovete votare a favore", Consigliere Bottone, noi non votiamo a favore semplicemente perché abbiamo delle piccole perplessità, che il tempo dirimerà, tipo se le NTA vanno

in contrasto eccetera, solo per questo, però vi stiamo dicendo che siamo favorevoli all'argomento, quindi tutte queste polemiche non vanno nell'interesse dei cittadini. La questione era già chiusa, bastava dire andiamo a votare, tanto avete i numeri per votarlo, se noi ci asteniamo e vi diamo fiducia è un passo in avanti che fa l'opposizione. Inoltre, ci tengo a chiarire anche quest'ultima cosa, nessuno ha tramato per mandare a casa il Sindaco, tramare significa andare dal notaio di notte a fare una sfiducia, noi siamo venuti in aula, il Sindaco ha avuto modo di risolvere la crisi, l'ha risolta anche con chi aveva intenzioni diverse rispetto all'inizio, non ne abbiamo fatto una colpa, questa è la politica, la crisi nasce, ora si può risolvere e si può andare a casa, non siamo andati a casa, stiamo qua, lavoriamo per dare uno strumento alla città, punto, Consigliere Bottone! Noi siamo propositivi e lo saremo sempre nell'interesse della città. Diversa cosa è quando si votano delle cose che noi non riteniamo di votarle e non le votiamo. Quindi credo che queste polemiche, a fronte di un regolamento che va nell'interesse della città, non servono a nessuno. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Consigliere Acanfora. Segretaria, passiamo alla votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'esito della votazione è il seguente: presenti 18, astenuti 2, votanti 16, 13 favorevoli, 3 contrari. L'argomento è approvato così come emendato, quindi Scafati è dotata di un Ruec.

Il presente verbale viene così sottoscritto:





L SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Paola PUCCI

PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 26/04/2022

Scafati, lì 26/04/2022

Scafati, lì

Il Responsabile Albo Pretorio on line

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all' art. 134 –comma 3- del D.Lgs. 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.

() è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all' art. 134 - comma 4- del D.Lgs. 267/00.



IL RESPONSABILE dott.ssa Paola PUCCI

CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

IL RESPONSABILE